

LEGGI RAZZIALI

PASSATO / PRESENTE



A cura di
Giorgio Resta - Vincenzo Zeno-Zencovich

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

LEGGI RAZZIALI

PASSATO / PRESENTE

A cura di **Giorgio Resta** - **Vincenzo Zeno-Zencovich**



Roma TrE-Press

2015

Coordinamento editoriale:
Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: Mosquito mosquitoroma.it
Impaginazione a cura della *Tipografia Colitti*

Edizioni: Roma TrE-Press©
Roma, luglio 2015
ISBN: 978-88-97524-35-9

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



Indice

PREFAZIONE	5
------------	---

PARTE PRIMA LE INDAGINI SUL PASSATO

MARIO TOSCANO, <i>Il dibattito storiografico sulla politica razziale del fascismo</i>	9
SILVIA FALCONIERI, <i>I decreti antiebraici nei periodici giuridici italiani (1938-1943)</i>	43
GIULIO BARTOLINI, <i>Le leggi razziali e la dottrina italiana di diritto internazionale</i>	55
GIORGIO RESTA, <i>I nomi ebraici e le leggi razziali: modelli a confronto</i>	77
ALESSANDRO SOMMA, <i>Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi: le equivalenze funzionali tra fascismi italiano e tedesco</i>	107

PARTE SECONDA LE LEZIONI PER IL FUTURO

GIUSEPPE SPECIALE, <i>L'eredità delle leggi speciali del 1938</i>	129
GIUSEPPE PARLATO, <i>Neofascismo italiano e questione razziale</i>	147
NOAH VARDI, <i>Risarcire i torti del passato: il tramonto di un modello transeunte?</i>	181
GIULIO ENEA VIGEVANI, <i>Negazione della storia e verità del legislatore</i>	193

Giorgio Resta – Vincenzo Zeno-Zencovich

Prefazione

Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno A 75 anni dalle leggi razziali: nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro, tenuto presso l'Università di Roma Tre il 10 dicembre 2013. La scelta di dedicare una giornata di riflessione al tema delle leggi razziali era in parte dovuta all'esigenza di ricordare i 75 anni dall'approvazione dell'ignobile normativa fascista, facendo il punto sulla letteratura esistente e sulle più recenti risultanze storiografiche; ma in parte anche dettata dalla necessità di rintracciare nelle pieghe dell'esperienza contemporanea i possibili indici di una recrudescenza della questione razziale, sia pure nascosta dietro forme più subdole e meno appariscenti. Si è pensato, quindi, di proseguire una linea di ricerca già intrapresa alcuni anni addietro (e sfociata nel volume *Riparare risarcire ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, 2013), promuovendo un approccio eminentemente interdisciplinare ai temi in oggetto. Di qui la convergenza, nel seminario di riflessione e dunque nel volume, di diverse prospettive e specializzazioni: quella del gius-comparatista, dello studioso di diritto costituzionale, dell'internazionalista, dello storico del diritto e dei cultori della storia contemporanea. Al tema delle leggi razziali ci si è accostati, dunque, muovendo da una pluralità di angoli visuali, nella speranza non soltanto di rafforzare il dialogo tra cultori di diverse discipline (che si occupano, sia pur da diverse prospettive, dei medesimi fenomeni sociali), ma anche di diffondere la consapevolezza che una risposta giuridica ed istituzionale appropriata ai problemi del presente non può prescindere, pena la sua inefficacia, da una disamina meticolosa e culturalmente avvertita delle esperienze del passato, specie ove queste – come nel caso della legislazione razziale – abbiano segnato in maniera indelebile la vita e la memoria di un elevatissimo numero di persone.

Proprio l'esigenza di porre in contesto la problematica delle 'leggi razziali' richiede una particolare attenzione e sensibilità rispetto ai temi della discriminazione giuridica. Un esempio preclaro balza dalle pagine che seguono: la c.d. Legge Falco (il R.D. 1731/30) che istituiva le Comunità ebraiche e attribuiva loro una serie di riconoscimenti e guarentigie rimase in vigore solo otto anni sotto il fascismo, per essere poi ripristinata dopo la guerra e durare quarant'anni (fino al 1989) nell'Italia democratica e costituzionale. La constatazione serve ad avvertire che l'aggettivo 'razziale' rischia di non cogliere la complessità della problematica. Nel vigente sistema vi

sono una infinità di disposizioni, primarie e sub-primarie, il cui ambito applicativo soggettivo dipende da alcune qualità personali del destinatario della norma. Si pensi a tutte le intese con le confessioni religiose (ed in particolare con quelle proprie di talune etnie), alla amplissima normazione a tutela delle minoranze linguistiche, su cui peraltro si fonda il delicato – ma finora felice – equilibrio dell’Alto Adige-Sud Tirolo, ad esistenti o future legislazioni sulle coppie omosessuali. Una legge merita dunque l’appellativo di ‘razziale’ non perchè faccia riferimento a tale fattore come distintivo e neanche (l’esperienza della Legge Falco lo insegna) perchè emanata da un regime autoritario e antidemocratico, ma perchè *de iure* o *de facto* comporta una discriminazione.

Si entra dunque in terreno insidioso perchè una normativa la quale mira ad eliminare differenze sostanziali il più delle volte deve scorporare con certezza la situazione di differenza formale. L’esempio ci viene non dagli orrendi esempi italo-tedeschi, ma dalla ricca – e sotto molti versi non meno tragica – esperienza statunitense in materia di discriminazione razziale. La evidente impossibilità di eleganti espressioni formali (la ‘color-blind Constitution’, la formula ‘equal but different’) di mutare la realtà rende acuta la contraddizione fra principio di eguaglianza e esigenza di ‘affirmative actions’ (si pensi solo, per richiamare una problematica assai nota nel mondo accademico, delle quote preferenziali per l’accesso a talune università americane di prestigio che sollevano la contrapposta accusa di ‘adverse discrimination’).

Parlare dunque di ‘leggi razziali’ oggi non costituisce dunque solo un debito – pagato sia pure con grande ritardo – alla memoria e un monito a non cancellarla, ma un richiamo alla intrinseca politicITÀ di ogni norma, ed ai valori che essa esprime o vorrebbe esprimere. Proprio il dominio della tecnica di lettura e di interpretazione di cui il giurista è custode deve consentirgli di *distingue frequenter* e, senza usurpare terreni che non gli sono propri, di separare il grano della promozione dal loglio della discriminazione.

PARTE PRIMA
LE INDAGINI SUL PASSATO

Mario Toscano

Il dibattito storiografico sulla politica razziale del fascismo

1. Introduzione

Lo straordinario sviluppo degli studi sulla politica antisemita del fascismo, registratosi a partire dagli anni ottanta, sollecita riflessioni e bilanci utili a individuare i risultati conseguiti e i problemi ancora aperti all'interno di un filone di ricerca che da tempo ha travalicato gli stretti confini della vicenda specifica, per investire nodi essenziali della storia dell'Italia contemporanea e dell'analisi del fenomeno fascista.

In questa sede mi limiterò a tratteggiare le fasi principali del dibattito svoltosi nell'arco di un settantennio sulle vicende degli anni 1938-1943, nel tentativo di mettere a fuoco lo stato della discussione e della ricerca, i nodi, a mio avviso, più interessanti, i condizionamenti ideologici tuttora presenti in taluni approcci interpretativi, le prospettive aperte. A questo proposito, intendo proporre preliminarmente una periodizzazione del dibattito storiografico, che fornisce di per sé le indicazioni per un inquadramento problematico e una linea di ricostruzione ed interpretazione del lavoro svolto dagli studiosi.

Nel settantennio trascorso dalla fine della seconda guerra mondiale, ritengo infatti che sia possibile individuare quattro fasi principali della ricerca. Un primo periodo, compreso tra il 1945 e il 1961, segnato da una diffusa rimozione della questione, alla quale si accompagnava però una produzione memorialistica e storiografica utile a fissare la memoria ebraica e a ridefinire l'identità degli ebrei italiani. Una seconda fase, successiva alla pubblicazione della *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo* di Renzo De Felice¹, caratterizzata dal perdurare della disattenzione della contemporaneistica italiana e di una visione rassicurante e consolatoria, che dall'inizio degli anni sessanta giunge fino all'inizio degli anni ottanta²;

¹ R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, prefazione di D. CANTIMORI, Torino 1961.

² Cfr. al riguardo, A. CAVAGLION, *Sopra alcuni contestati giudizi intorno alla storia degli ebrei in Italia (1945-1949)*, in M. SARFATTI (a cura di), *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, Milano 1998, pp. 164-165.

una terza fase, che dalla seconda metà degli anni ottanta arriva fino alla fine del Novecento, segnata da una forte polemica storiografica e pubblicistica, ma anche dal rinnovamento della ricerca storica; una quarta fase, comprendente il primo quindicennio del nuovo secolo, contraddistinta dallo sviluppo di nuovi indirizzi di ricerca, ma anche dalla persistenza di rigidità ideologiche.

A queste quattro suddivisioni cronologiche, va aggiunta, a mio parere, una valutazione del peso politico e culturale assunto, soprattutto nell'ultimo quindicennio, dalla discussione pubblica sulle leggi razziali e sulla Shoah, che, favorita dai processi di istituzionalizzazione della memoria, ha oltrepassato il piano dell'attività scientifica, esponendo l'attività di ricerca ad influenze ed esigenze di diverso segno. E' un aspetto delicato e importante, che merita considerazione per valutare il lavoro degli storici e registrare gli indirizzi della società civile³.

2. Dalla disattenzione post-bellica alla sistemazione di De Felice

Nell'immediato dopoguerra, la politica razziale non determinò una riflessione specifica e approfondita da parte degli storici. Importanti intellettuali si mostrarono privi degli strumenti necessari a cogliere la portata traumatica della persecuzione degli ebrei nella storia del paese⁴. La deportazione razziale non venne riconosciuta nella sua specificità⁵. Nel corso di questi anni, si venne affermando una visione, ampiamente condivisa nella società, nella politica e nella cultura, che sottolineava la diversità della

³ Per un inquadramento del dibattito storiografico su questi temi, cfr. M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Milano 2003, cap. 10; ID., *Gli ebrei in Italia dall'emancipazione alle persecuzioni*, in «Storia contemporanea», ottobre 1986, pp. 905-954; G. RIGANO, *Storia, memoria e bibliografia delle leggi razziste in Italia*, in M. BEER, A. FOA, I. IANNUZZI (a cura di) *Leggi del 1938 e cultura del razzismo*, Roma 2010, pp. 187-209; I. PAVAN, *Gli storici e la Shoah in Italia*, in M. FLORES, et al. (a cura di) *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, vol. II, *Memorie, rappresentazioni, eredità*, Torino 2010, pp. 135-164; I. PAVAN, *Fascismo, antisemitismo, razzismo. Un dibattito aperto*, in D. MENOZZI, A. MARIUZZO (a cura di) *A settant'anni dalle leggi razziali*, Roma 2010, pp. 31-52; V. GALIMI, *Politica della razza, antisemitismo, Shoah*, in «Studi Storici», 55, I, gennaio-marzo 2014, p. 172-173.

⁴ A. CAVAGLION, *Sopra alcuni contestati giudizi intorno alla storia degli ebrei in Italia (1945-1949)*, cit., pp. 151 e segg.

⁵ A. ROSSI DORIA, *Memoria e storia: il caso della deportazione*, Soveria Mannelli, 1998. Cfr. anche B. MAIDA, *Il mestiere della memoria. Storia dell'Associazione nazionale ex deportati politici, 1945-2010*, Verona 2014.

condotta degli italiani rispetto ai tedeschi e la funzione purificatrice della Resistenza, base di una nuova identità nazionale⁶. Tra il 1945 ed il 1961, le principali pubblicazioni sull'argomento furono opera di intellettuali di origine ebraica⁷, che proponevano una ricostruzione complessivamente rassicurante, legata al reinserimento dei perseguitati nella nuova Italia democratica, o nascevano in collaborazione con istituzioni ebraiche, come nel caso della *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo* di Renzo De Felice, pubblicata nel 1961, con il sostegno dell'Unione delle comunità israelitiche italiane⁸. Questo volume costituì una svolta nella storiografia italiana sul fascismo, oltre che un testo basilare nella ricostruzione delle vicende degli ebrei, del razzismo e dell'antisemitismo negli anni compresi tra la fine della prima guerra mondiale e la caduta della Repubblica di Salò. Il lavoro di De Felice, uscito ad appena quindici anni dalla fine della guerra, assumeva anche un rilievo etico e civile che accresceva il valore del suo impegno storiografico⁹, e forniva una sistemazione della questione destinata a resistere per oltre vent'anni. Oltre ad indagare numerosi temi fino ad allora completamente ignorati dalla storiografia (si pensi, ad esempio, all'attenzione dedicata all'antisionismo e all'antisemitismo cattolico e alla posizione della Chiesa tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento¹⁰), offriva una ricostruzione attenta delle vicende degli ebrei italiani negli anni del regime e un'interpretazione precisa della genesi della politica razziale. La causa fondamentale della svolta antisemita del fascismo nella seconda metà degli anni Trenta risiedeva, a suo giudizio, nel nuovo corso dei rapporti con la Germania nazista, cui si aggiungevano, come concause meno rilevanti, alcune prese di posizione antifasciste di ebrei durante le guerre d'Etiopia e di Spagna, la nuova fase della politica della razza dopo la

⁶ E. COLLOTTI, *Il razzismo negato*, in E. COLLOTTI (a cura di), *Fascismo e antifascismo*, Roma-Bari 2000, p. 361. Cfr. ad es. F. CHABOD, *l'Italia contemporanea*, Torino 1961, p. 96.

⁷ E. MOMIGLIANO, *40.000 fuorilegge*, Roma 1945, p. 24 e Id., *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, Milano 1946, p. 142, con una lettera di V.E. ORLANDO in appendice; L. MORPURGO, *Caccia all'uomo*, Roma 1946, p. 359; G. BEDARIDA, *Ebrei d'Italia*, Livorno 1950.

Per quanto riguarda le testimonianze sulla deportazione, cfr. L. NISSIM, *Ricordi della casa dei morti*, in L. NISSIM, P. LEWINSKA, *Donne contro il mostro*, prefazione di C. Ravera, Torino 1946; G. TEDESCHI, *Questo povero corpo*, Milano 1946; P. LEVI, *Se questo è un uomo*, Torino 1947; L. MILLU, *Il fumo di Birkenau*, Milano 1947.

⁸ DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., 1961. Cfr. anche TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo* cit., pp. 215-217.

⁹ *Ibid.*, prefazione di CANTIMORI, pp. XI-XII.

¹⁰ DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., pp. 35 e segg., pp. 68 e segg.

conquista dell’Etiopia, l’influenza di un *entourage*, in cui non mancavano pregiudizi antisemiti¹¹. Si trattava di una decisione autonoma del duce del fascismo, senza nessuna richiesta da parte tedesca¹². Il razzismo e la politica antisemita venivano adottati nell’assenza di significative resistenze da parte del re e dei gerarchi fascisti (tranne pochissime eccezioni¹³). Il Vaticano limitava il suo impegno alla denuncia del *vulnus* inferto dalle leggi razziali al Concordato¹⁴. Altri punti caratterizzanti di questa prima ricostruzione defelicianiana erano la constatazione di un ‘pietismo’ diffuso nell’opinione pubblica, che lo portava ad individuare nella persecuzione antisemita del 1938 il momento della rottura del fascismo «con la grande maggioranza del popolo italiano ed in particolare con gran parte dei cattolici»¹⁵, cui si contrapponevano le adesioni raccolte tra gli intellettuali, i giornalisti e i giovani¹⁶, la dinamica pervasiva della legislazione antiebraica, ma anche la sua applicazione sostanzialmente moderata¹⁷, anche se De Felice non minimizzava la tragedia dell’ebraismo italiano¹⁸.

Questa interpretazione conteneva indubbi elementi di novità laddove sottolineava l’autonomia della scelta mussoliniana, ma rifletteva contemporaneamente una visione largamente diffusa nella cultura antifascista e nell’ambiente ebraico circa le responsabilità dei tedeschi e la valutazione complessivamente positiva dell’atteggiamento della popolazione italiana, espressa in altre analisi e testimonianze coeve¹⁹. A pochi anni dallo svolgimento degli eventi, De Felice forniva una ricostruzione fondata su un’ampia documentazione e sorretta da un’interpretazione nella quale elementi di novità si accompagnavano a schemi interpretativi formati nell’immediato dopoguerra. Solo un diverso clima culturale avrebbe consentito di giungere ad un profondo rinnovamento dell’analisi, alla quale avrebbe

¹¹ *Ibid.*, pp. 222, 239, 279 e segg.

¹² *Ibid.*, pp. 222, 286, 292, 297-298.

¹³ *Ibid.*, pp. 279-286.

¹⁴ *Ibid.*, pp. 334 e segg.

¹⁵ *Ibid.*, pp. XXXVI, 299, 353, 356, 360, 362, 364.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 355, 432, 440, 441-442, 449-451.

¹⁷ *Ibid.*, pp. XXXVI, 292-293, 296, 398, 410, 414.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 271-272, p. 373 e segg., p. 468 e segg.

¹⁹ Cfr. ad es., R. BATTAGLIA, *La seconda guerra mondiale 1940-43 in Trent’anni di storia italiana (1915-1945). Lezioni con testimonianze* presentate da Franco Antonicelli, Torino 1961, pp. 259-260; A. OTTOLENGHI, *La legislazione antisemita in Italia* e D.R. PERETTI-GRIVA, *Relazione, in Fascismo e antifascismo (1918-1936). Lezioni e testimonianze*, Milano 1963 (1962’), rispettivamente pp. 202-209 e p. 191; A. VENTURA, *Renzo De Felice: il fascismo e gli ebrei*, in *Incontro di studio sull’opera di Renzo De Felice*, Roma 2000, pp. 48-49.

fornito un contributo di rilievo lo sviluppo degli studi sul fascismo promosso dallo stesso studioso. Il volume era oggetto di una vasta attenzione da parte della stampa culturale e d'informazione²⁰, ma, come osservava Giorgio Romano su *La Rassegna mensile di Israel*, in vari scritti emergeva «più che una vera recensione del volume, una disamina generica del suo contenuto e un'occasione per rievocare e stigmatizzare una triste pagina di storia italiana senza far un'indagine approfondita del libro che non mi pare sia stato letto in tutte le parti con la dovuta attenzione»²¹.

Romano coglieva i limiti della discussione coeva intorno al volume, nella quale molti dei protagonisti non avevano approfittato dell'occasione per un approfondimento del significato delle persecuzioni razziali e del posto dell'antisemitismo nella storia del fascismo.

Nel corso dei vent'anni successivi, nonostante gli sviluppi delle ricerche sul periodo fascista e le polemiche suscitate dai risultati dell'attività di studio di Renzo De Felice, questi argomenti tornavano ad essere marginali nella storiografia italiana. Tra le opere apparse in questo periodo²², la più rilevante era sicuramente *Mussolini e la questione ebraica* di Meir Michaelis²³, apparsa in traduzione italiana nel 1982. Per Michaelis, l'avvicinamento alla Germania nazista costituiva il fattore decisivo della scelta mussoliniana:

«L'assenza di un intervento ufficiale tedesco, tuttavia non va confusa con l'assenza di un'influenza tedesca, né tanto meno con l'assenza di responsabilità tedesche. [...] i tedeschi cercarono di influenzare l'evoluzione della dottrina razziale fascista nell'intera campagna antiebraica che culminò nell'estensione all'Italia dei principi razziali di Hitler»²⁴.

Il documentato volume dello storico israeliano rimaneva un fatto isolato.

²⁰ Cfr. P. SIMONCELLI, *Renzo De Felice. La formazione intellettuale*, Firenze 2001, pp. 230 e segg., p. 241 e segg., pp. 251-263.

²¹ G. ROMANO, *Gli Ebrei e il Fascismo*, in «La Rassegna mensile di Israel», XXVIII, 2, febbraio 1962, p. 55; SIMONCELLI, *Renzo De Felice*, cit., p. 255, scrive: «La discussione scientifica, o per lo meno, in sedi scientifiche, sulla *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, vide un susseguirsi di interventi pressoché solo di autori riconducibili all'ebraismo italiano».

²² L. PRETI, *Impero fascista africani ed ebrei*, Milano 1968, p. 375. Il volume sviluppava temi già trattati in L. PRETI, *I miti dell'Impero e della razza nell'Italia degli anni '30*, Roma 1965, p. 140; G. VALABREGA, *Ebrei, fascismo, sionismo*, Urbino 1974, p. 531; *La difesa della razza*, in «Il Ponte», novembre-dicembre 1978.

²³ M. MICHAELIS, *Mussolini e la questione ebraica*, Milano 1982 (1978¹).

²⁴ *Ibid.* pp. 136, 112-113, 128-138, 192.

Nel silenzio della storiografia italiana su questi temi, De Felice, anche sulla scorta di suggestioni che provenivano dal dibattito internazionale sul fascismo, metteva a fuoco una visione più complessa e articolata della genesi della politica razziale del regime. Dall'inizio degli anni Ottanta, accanto al sempre dominante spazio assegnato alla politica estera e all'intensificazione dei rapporti con la Germania, e ad altri fattori minori, già da tempo evidenziati, sottolineava ruolo e funzione del razzismo nella svolta totalitaria della seconda metà degli anni Trenta, nel progetto di creazione di un nuovo italiano e nel vagheggiamento della nuova civiltà fascista, con la liberazione delle masse dalla mentalità giudaico-cristiana e l'affermazione dei valori della 'razza spirituale' greco-latina²⁵. Nella storiografia defeliciana, razzismo e antisemitismo divenivano un criterio di distinzione tra fascismo e nazismo, elaborato in ambito scientifico e divulgato nella semplificazione delle interviste giornalistiche, che non consentivano di puntualizzare la complessità dei riferimenti storici. De Felice, inoltre, travasava la sua nuova lettura nella edizione della *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo* del 1988, senza alterare un impianto risalente ad una fase ormai lontana degli studi sul fascismo.

3. Gli anni novanta e il rinnovamento degli studi sulla politica razziale del fascismo

Alla fine degli anni Ottanta, il cinquantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, commemorato anche da significative iniziative istituzionali²⁶, era accompagnato da un'eccezionale e prolungata fioritura di studi sul razzismo fascista e sulla sua politica antisemita²⁷, caratterizzata dall'apertura di nuove piste di ricerca e da una

²⁵ Su questi aspetti, cfr. R. DE FELICE, *Mussolini il duce II. Lo Stato totalitario 1936-1940*, Torino 1981, pp. 290-300; R. DE FELICE, *Prefazione 1983*, in *Le interpretazioni del fascismo*, Roma-Bari 1995 (1969¹), pp. IX, XV-XVI, XXII-XXV; ID., *Storia degli ebrei*, cit., 1988⁴, pp. XI-XII, XV-XVI, 244.

²⁶ *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, Camera dei Deputati, Roma 1989; *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, prefazione di G. Spadolini, a cura e con introduzione di M. TOSCANO, Servizio Studi del Senato della Repubblica, Roma 1988 cfr. anche *Italia Judaica Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945*, (Atti del IV convegno internazionale) Siena, 12-16 giugno 1989, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1993.

²⁷ Non è possibile in questa sede fornire un quadro esaustivo della produzione scientifica; tra le pubblicazioni principali vanno ricordate almeno: A. CAVAGLION, G.P. ROMAGNANI,

serrata contestazione della sistemazione defelicianiana del problema²⁸. Tra gli aspetti più significativi di questa nuova fase, vanno ricordati almeno i lavori di Sarfatti e il suo impegno di proporre una lettura complessiva della vicenda, le nuove indagini volte a verificare il ruolo della scienza nel determinare la svolta politica del regime, l'avvio di ricerche miranti ad indagare la penetrazione del razzismo e dell'antisemitismo nella società italiana tra le due guerre mondiali e ad individuare il loro rapporto con tradizioni nazionali di lungo periodo, la pubblicazione di alcuni interventi volti a chiarire e a discutere le ragioni del passaggio della storiografia italiana da un silenzio quasi assoluto ad un'attenzione inusitata per questi temi.

L'attività di ricerca sviluppata da Michele Sarfatti culminava nel 2000 nella pubblicazione di un'opera sul tema, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, basata su un'ampia documentazione e caratterizzata dalla proposizione di interpretazioni originali²⁹. Sarfatti offriva una ricostruzione delle relazioni tra il regime e gli ebrei articolata in tre fasi: il periodo della persecuzione della parità dell'ebraismo 1922-1936; il periodo della persecuzione dei diritti degli ebrei 1936-1943; il periodo della persecuzione delle vite degli ebrei 1943-1945. Collocava le origini del razzismo fascista nella seconda metà degli anni Venti³⁰; presentava la politica del regime degli anni 1922-1936 come una preparazione tortuosa ma coerente alle leggi razziali del 1938,

Le interdizioni del Duce, prefazione di P. Treves, Torino 1988, p. 369; M. SARFATTI (a cura di), *1938 le leggi contro gli ebrei*, in «La Rassegna mensile di Israel», gennaio-agosto 1988, p. 518; *Ebrei, antisemitismo e razzismo in Italia dall'Unità alla persecuzione fascista*, in «Storia contemporanea», XIX, 6 dicembre 1988, pp. 1013-1314; S. ZUCCOTTI, *L'olocausto in Italia, prefazione* di F. Colombo, Milano 1988 (1987¹), p. 340.

²⁸ I critici rimproveravano a De Felice di minimizzare la portata delle leggi razziali fasciste, di ridimensionare le responsabilità del fascismo di Salò nella deportazione degli ebrei, di sottolineare strumentalmente il diverso ruolo dell'antisemitismo nel fascismo e nel nazismo, di proporre una visione inadeguata del fascismo e dell'Italia del tempo, legata alla rappresentazione di un 'bravo italiano' poco corrispondente alla realtà. Cfr. C. VIVANTI, *Nell'ombra dell'olocausto*, in «Studi storici», 3, luglio-settembre 1988, pp. 805-810; N. TRANEAGLIA, *Sull'antisemitismo fascista*, in *Labirinto italiano. Il fascismo, l'antifascismo, gli storici*, Firenze, 1989, pp. 77-85; COLLOTTI, *Il razzismo*, cit., pp. 363, 371-373; G. SANTOMASSIMO, *Il ruolo di Renzo De Felice*, in *Fascismo e antifascismo*, cit., pp. 420, 424-425; D. BIDUSSA, *Razzismo e antisemitismo in Italia: ontologia e fenomenologia del "Bravo Italiano"*, in «La Rassegna mensile di Israel», settembre-dicembre 1992, pp. 1-36 e *I caratteri «propri» dell'antisemitismo italiano*, in *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Bologna 1994, pp. 113-114.

²⁹ M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Torino 2000; per una discussione del volume cfr. M. TOSCANO, *Scienza, razzismo e legislazione antiebraica*, in «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», IV, 2000, pp. 186-190.

³⁰ SARFATTI, *Gli ebrei*, cit., pp. 68-69, 72-73.

che non ne costituivano però un esito obbligato³¹. Questa interpretazione si fondava sull'attribuzione di un peso molto forte all'ebraismo nelle strategie politiche fasciste, rispetto a numerosi altri fattori del contesto politico, tendeva a ridurre l'importanza delle differenze esistenti in tema di razzismo e antisemitismo tra l'Italia fascista e la Germania nazista. Nel corso degli anni, lo studioso interveniva altre volte per precisare la sua interpretazione della genesi delle leggi razziali, al fine di chiarire l'assenza di una componente deterministica nella sua interpretazione del processo³². In uno dei suoi interventi, soffermandosi proprio su questo punto, escludeva che «il regime fascista fosse antisemita già negli anni Venti», ma aggiungeva che:

«durante il primo quindicennio fascista l'antiebraismo esisteva, che se ne percepiva la legittimazione politica, che esso si concretizzava in una differenziazione della religione ebraica dalle altre, in campagne di stampa offensive, in un non-lineare processo di esclusione da incarichi rilevanti.

[...] negli anni tra le due guerre mondiali l'antisemitismo era in espansione nell'intero continente. Tuttavia quello dell'Italia fascista appare caratterizzato da una maggiore intensificazione e rivela una maggiore presenza dell'azione di governo»³³.

Ribadiva che a suo giudizio «il fascismo intraprese la persecuzione generalizzata degli ebrei perché essi costituivano un gruppo il cui comportamento era giudicato (dal regime e rispetto alle sue finalità) pericoloso, antagonistico, alternativo, incoerente o anche inutile³⁴». Puntualizzava inoltre che:

³¹ *Ibid.*, p. 109: «[...] in un momento ancora non ben identificato tra la fine del 1935 e l'estate del 1936, la 'questione antiebraica' assunse per il regime la qualità di questione di politica interna non più rinviabile e Mussolini decise – in piena autonomia rispetto alla realtà continentale e agendo allo stesso tempo da stimolo e da mediatore all'interno del gruppo dirigente fascista – di risolverla dotando il regime e il paese di una 'moderna' politica antiebraica. Il fascismo passò dalla persecuzione della parità e dell'autonomia dell'ebraismo alla persecuzione dei singoli ebrei perché essi, al di là delle convinzioni politiche di ciascuno, costituivano un gruppo il cui comportamento era giudicato (dal regime e rispetto alle sue finalità) pericoloso, antagonistico, alternativo, incoerente o anche inutile. La transizione costituì la conclusione logica del precedente periodo persecutorio e – perché negarlo? – dell'intera complessa svolta del 1922; non ne rappresentò però l'esito obbligato: essa fu un atto cosciente».

³² *Gli Ebrei, cit.*, 2007, pp. XI-XII.

³³ *Id.*, *Aspetti e problemi della legislazione antiebraica dell'Italia fascista (1938-1943)*, in *Le leggi antiebraiche del 1938, le società scientifiche e la scuola in Italia*, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma 2009, pp. 18-19.

³⁴ *Id.*, *Aspetti e problemi*, p. 23.

«La persecuzione antiebraica generalizzata varata nel 1938 ebbe per oggetto dei cittadini dello Stato. Questo specifico aspetto la distinse fortemente dalla svolta razzistica del 1936-1937 contro i sudditi delle colonie africane. [...] Per questo motivo ritengo che proprio le leggi antiebraiche del 1938 costituirono una profonda cesura nella storia d'Italia»³⁵.

Gli aggiustamenti successivi non modificavano la sostanza del suo discorso³⁶. Lo sforzo di ricostruzione e di interpretazione compiuto da Sarfatti forniva un contributo meritevole di considerazione alla conoscenza del tema e alla discussione sul significato delle leggi razziali come svolta o come continuità di una precedente tradizione di pregiudizio³⁷, una linea presente in altri studi, volti a illustrare le radici antiche del razzismo italico e la lunga durata dell'antisemitismo nella storia italiana contemporanea.

Il volume di Sarfatti deve essere inserito all'interno del dibattito complessivo sul significato del fascismo e della sua politica razziale, ma va anche collegato ai nuovi atteggiamenti che si andavano registrando in settori della società italiana e del mondo ebraico su questi argomenti. Esso era accompagnato infatti dalla fioritura della memorialistica (e anche della storiografia) ebraica sugli anni delle persecuzioni e delle deportazioni, che si profilava anch'essa come l'espressione di una fase nuova della riflessione sulla propria identità di cittadini e di ebrei³⁸ e da nuovi filoni di ricerca, che davano un'indicazione del profondo mutamento in corso: sia pure con lentezza, contraddizioni, distorsioni e polemiche, la ricerca sulle leggi razziali e sulla politica antisemita da tema di una storia degli ebrei vista come storia dell'antisemitismo, cominciava a divenire un tema della storia della società italiana contemporanea³⁹. E' in questo quadro che va collocata la comparsa di pubblicazioni (non tutte e non sempre ugualmente valide e convincenti) che indagavano gli aspetti più diversi della politica razziale fascista, che non possono essere tutte prese in esame in questo con-

³⁵ *Ibid.*, pp. 19-20.

³⁶ Utili indicazioni vengono da un confronto tra le due edizioni del volume di Sarfatti.

³⁷ Cfr. I. PAVAN, *Fascismo, antisemitismo, razzismo. Un dibattito aperto*, in D. MENOZZI, A. MARIUZZO (a cura di), *A settant'anni dalle leggi razziali*, Roma 2010, p. 33.

³⁸ M. TOSCANO, *Storiografia e identità: revisione e critica dell'autorappresentazione degli ebrei in Italia. Alcune considerazioni introduttive*, in C. BENUSSI (a cura di), *Storie di ebrei fra gli Asburgo e l'Italia Diaspore/Galuyyot*, Udine 2003, pp. 45-56.

³⁹ «Quanto è successo in quegli anni è un elemento costitutivo della nostra identità di italiani ed europei», dichiarava in una relazione presentata in un convegno del 2008 G. Speciale. Cfr. ID., *Le leggi razziali e i giudici (1938-1943)*, in D. MENOZZI, A. MARIUZZO (a cura di), *A settant'anni*, cit., p. 210.

testo, e che consentivano un progressivo allargamento di problematiche, prospettive e connessioni, sollecitando uno scavo nei più riposti interstizi della società, della politica, della cultura e cominciavano a gettare una luce nuova sui comportamenti delle istituzioni politiche, culturali e religiose⁴⁰. Sotto il profilo interpretativo, inoltre, proprio nel corso degli anni novanta, si sviluppava una critica nei confronti di quello che veniva considerato un concetto ristretto di razzismo utilizzato dalla storiografia italiana, dalla quale discendeva l'esigenza di un allargamento del campo di applicazione di questa categoria interpretativa⁴¹.

Contemporaneamente, altri studi alimentavano l'idea di una continuità ininterrotta di tradizioni antisemitiche in Italia, che dal diciottesimo secolo giungeva fino alle leggi razziali del fascismo⁴², che cancellavano ogni specificità della storia della formazione della nazione durante il Risorgimento ed ingabbiavano l'esperienza dell'Italia liberale all'interno di un indifferenziato modello europeo di antisemitismo⁴³. Al di là della loro validità, queste ipotesi interpretative erano la testimonianza del tentativo, non sempre felicemente risolto, di investigare il problema all'interno della storia politica, culturale e sociale dell'Italia unita. Esse erano destinate a influenzare numerose opere successive sul razzismo e sull'antisemitismo fascista, mentre alcuni altri studi ponevano con forza ed efficacia il tema del ruolo della scienza nella genesi del razzismo e della politica antisemita⁴⁴. L'importanza di queste ricerche non era legata solo alla valorizzazione di materiali fino ad allora trascurati dagli studiosi e alla individuazione di tematiche di carattere razziale circolanti nella cultura italiana tra le due

⁴⁰ L'ampiezza della produzione scientifica degli ultimi venticinque anni non consente di fornire indicazioni bibliografiche adeguate; per una prima informazione, si rinvia alle rassegne citate alla nota 3, cui va aggiunta la *Bibliografia ragionata*, in E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari 2003, pp. 167-183.

⁴¹ R. MORO, *Razzismo e fascismo: contributi recenti*, in «Zakhor», IV, 2000, pp. 175 e segg.; A. BURGIO, *Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano*, in A. BURGIO, L. CASALI (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Bologna 1996, pp. 20-21; A. BURGIO, *Per la storia del razzismo italiano*, in A. BURGIO (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna 1999, pp. 9-29.

⁴² P. BERNARDINI, *The Jews in Nineteenth-Century Italy: Towards a Reappraisal*, in «Journal of Modern Italian Studies», Spring 1996, p. 295.

⁴³ Cfr. E. SCHÄCHTER, *The Jews of Italy 1848-1915. Between Tradition and Transformation*, Vallentine Mitchell, London 2011, e la recensione di M. Toscano in «Mondo contemporaneo», I, 2012, pp. 162-166.

⁴⁴ G. ISRAEL, P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna 1998; R. MAIOCCHI, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze 1999; per una più ampia analisi di queste due opere, cfr. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 233-235 e Id., *Scienza, razzismo*, cit., pp. 190-195.

guerre mondiali, ma soprattutto al tentativo di offrire risposte nuove e originali, attraverso l'indagine del ruolo svolto dalla ricerca scientifica e dagli scienziati.

Per Giorgio Israel e Pietro Nastasi:

«è la sinergia fra le scienze della razza e una politica totalitaria che individua e sceglie il tema della razza come centro delle proprie politiche o addirittura come elemento costitutivo e fondante, che porta al trionfo dell'ideologia e della politica razzista [...]. Fin dagli anni Venti comincia a prodursi l'incrocio fra demografia razziale, eugenica e politica totalitaria della popolazione, che formerà la base della successiva politica antisemita⁴⁵. L'individuazione di questo nesso tra la politica demografica avviata dal 1927 e la politica razziale e antisemita del 1937-1938 appare tuttavia insufficiente a restituire la complessità dei processi storici interni al fascismo, tanto più che la genesi della fase apertamente razzista e antisemita della politica del regime viene ricondotta a fattori interpretativi consolidati, che spaziano dalla fondazione dell'impero, all'avvicinamento alla Germania nazista, alla polemica antiborghese e alle preoccupazioni per il declino della civiltà europea⁴⁶, e ripropongono il rapporto di subalternità della scienza alla politica durante il fascismo»⁴⁷.

Per Maiocchi, «il razzismo italiano fu, in parte, il risultato obbligato di processi di lunga durata in atto ben prima del 1938 nella nostra cultura scientifica» e «i suoi caratteri specifici furono parzialmente determinati da tali processi e in essi trovano una giustificazione razionale⁴⁸», ma il ruolo della politica fu decisivo nel determinare gli indirizzi della ricerca scientifica⁴⁹. L'introduzione dell'antisemitismo, che ancora alla metà degli anni Trenta rimaneva distinto dal razzismo⁵⁰, venne favorita da cause politiche: l'avvicinamento alla Germania, le prese di posizione antifasciste di ambienti ebraici all'epoca della guerra di Spagna, l'introduzione del razzismo coloniale dopo la guerra d'Etiopia, che pose le basi per la successiva introduzione del razzismo antisemita⁵¹. Grazie a queste ricerche, si registrava un significativo progresso nella conoscenza dei meccanismi che

⁴⁵ ISRAEL, NASTASI, *Scienza*, cit., pp. 100-101, 116.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 204 e segg.

⁴⁷ Per il dibattito sul tema, cfr. anche G. ISRAEL, *Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime*, Bologna 2010, pp. 7 e segg., 15 e segg., 352-354.

⁴⁸ MAIOCCHI, *Scienza italiana e razzismo fascista*, cit., p. 6.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 35.

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 187, 197.

⁵¹ *Ibid.*, pp. 210, 212, 220, 225, 324.

avevano portato alla politica razziale e antisemita: anche se, a mio parere, non è possibile individuare un ruolo della scienza autonomo da quello della politica⁵², appare evidente che in quella circolavano tematiche e si affermavano indirizzi che creavano precondizioni favorevoli per una sua utilizzazione da parte del regime; inoltre, attraverso l'analisi degli atteggiamenti del mondo scientifico, si ponevano le basi per sviluppare un'indagine articolata sugli atteggiamenti del mondo della cultura e dell'università.

4. Alcune riflessioni critiche sugli orientamenti della storiografia italiana

Questa crescita dell'interesse per il razzismo fascista e la sua politica antisemita non si traduceva solamente in nuovi studi e pubblicazioni, ma stimolava anche delicati interrogativi sui mutamenti di indirizzo della storiografia italiana e sul significato di queste attività di ricerca.

Per Enzo Collotti,

«i primi studi sul fascismo sorvolarono su questo capitolo [...] per l'eccesso di sovraccarico ideologico che si esprimeva tutto nella contrapposizione fascismo-antifascismo, [...] per la preminenza assoluta data ad altri aspetti della sua politica», per la «continuità di istituzioni e di persone»⁵³.

Nel 1997, analizzando con attenta partecipazione critica l'opera di De Felice, Angelo Ventura denunciava il «grave ritardo» e il

«distratto interesse con cui la stessa storiografia trattava – o non trattava affatto – il tema delle leggi razziali e della persecuzione fascista contro gli ebrei. Pochi cenni frettolosi, in alcuni casi persino il silenzio, era quanto offriva, con rare eccezioni, la storiografia sul regime fascista avanti la pubblicazione dell'opera fondamentale di De Felice. [...]. Era come se si fosse trattato di un episodio marginale [...]: con evidente incomprendimento dell'importanza centrale e rivelatrice assunta dal razzismo antisemita nell'ideologia e nella politica del regime fascista. [...] nei grandi cicli di lezioni pubbliche [...] organizzati [...] tra il 1959 e il 1961 da intellettuali e storici antifascisti [...] neppure una lezione» era «dedicata alle leggi razziali. [...].

⁵² Cfr. ad es. A. TREVES, *La politica e le nascite nell'Italia del Novecento*, Milano 2001, pp. 226, 242-243, 264-265, 319, 321.

⁵³ COLLOTTI, *Il razzismo* cit., pp. 361, 368.

Questa rimozione della persecuzione [...] e incomprendimento della sua importanza fondamentale per un corretto giudizio storico sul fascismo si protraggono tenacemente anche dopo la pubblicazione dell'opera di Renzo De Felice. Non ne parlava Alberto Aquarone [...]. La ignorava Franco Catalano [...]. Vi dedica due disattente paginette [...] Danilo Veneruso [...]. Nei tre tomi dedicati alla 'Storia d'Italia' [...] diretta da Nicola Tranfaglia, non c'è posto per le leggi razziali e la persecuzione contro gli ebrei [...]. Ragioni risalenti a remore d'ordine psicologico e politico, e alle diverse tendenze prevalenti nella storiografia, privilegianti il paradigma economico-sociale e classista nelle interpretazioni del fascismo, o troppo chiuse nell'ottica della storiografia di partito, o di chiesa, per avvertire l'urgenza del problema storico della persecuzione fascista contro gli ebrei, e indursi ad affrontare seriamente un tema per tanti versi ingrato e imbarazzante»⁵⁴.

Erano osservazioni che investivano gli indirizzi della contemporaneistica italiana del dopoguerra, destinate a rimanere a lungo senza risposta. In quello stesso anno, gli faceva eco Alberto Cavaglion, secondo il quale «I veri anni dei silenzi [...] sono gli anni Sessanta e Settanta, quando uscivano dispense su fascismo e Resistenza che non contenevano un rigo sulle leggi del 1938⁵⁵» e cinque anni dopo stigmatizzava la retorica imperante sulle leggi razziali dopo anni di disattenzione per il tema⁵⁶. In quello stesso anno, ritornava sulla questione nell'introduzione alla nuova edizione de *Le interdizioni del duce*, da lui curata insieme a Gian Paolo Romagnani⁵⁷. Innanzi tutto scrivevano:

«Non necessariamente la quantità soddisfa le aspettative. Se c'era poco di che rallegrarsi per la penuria di ieri, altrettanto poco ci si deve rallegrare per la dovizia di oggi. [...] più utile sarebbe [...] una pausa di riflessione e una disamina spregiudicata della documentazione esistente»⁵⁸.

⁵⁴ A. VENTURA, *Renzo De Felice: il fascismo e gli ebrei*, in *Incontro di studio sull'opera di Renzo De Felice*, Roma, Palazzo Giustiniani 4 giugno 1997, Roma 2000, pp. 47-49.

⁵⁵ CAVAGLION, *Sopra*, cit., pp. 164-165.

⁵⁶ ID., *L'Italia della razza s'è desta*, in «Belfagor», LVII, I, 31 gennaio 2002, pp. 27-42; LVII, 2, 31 marzo 2002, pp. 141-156.

⁵⁷ A. CAVAGLION, G.P. ROMAGNANI, *Le interdizioni del duce*, prefazione di Piero Treves, Claudiana, Torino 2002². Un confronto tra i due testi indica il ruolo predominante di Cavaglion nella stesura della nuova introduzione.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 13. L'introduzione attaccava anche la «moda» delle leggi razziali in corso negli anni Novanta, che «pur partendo da una giusta esigenza etico-civile, presentava singolari anomalie, accentuava alcune cose, passandone altre sotto silenzio: in breve, nel nuovo si nascondeva l'antico abito italiano a ripensare il passato sempre e soltanto in forma di

In secondo luogo, accusavano la cultura di sinistra di aver rimosso il problema dell'antisemitismo fino alle vicende del 1989 ed alla pubblicazione delle memorie di Vittorio Foa nel 1991:

«Con pochissime eccezioni [...] alla cultura marxista, o prossima al marxismo, non era mai accaduto di ammettere che la questione ebraica possedesse le caratteristiche di irriducibilità agli schemi del materialismo storico e del leninismo che Foa indica nelle venti pagine iniziali della sua autobiografia [...].

Nella sinistra italiana – proseguivano – la questione ebraica è rimasta a lungo un capitolo minore, in fondo trascurabile, perché ingombrante, della questione borghese, Che, di conseguenza, la storiografia lo abbia relegato fra i sottoprodotti dell'imperialismo fascista, non meraviglia, come non meravigliano alcune verità ritenute assiomatiche: ad esempio la tendenza a considerare equivalenti antisemitismo e 'razzismo di Stato in Africa', con confusioni interpretative che hanno danneggiato e tuttora danneggiano l'avanzamento degli studi...»⁵⁹.

La dura presa di posizione dei due autori, che non mancavano di ribadire la loro lucida consapevolezza delle responsabilità del fascismo e della sua politica antisemita⁶⁰, investiva molti dei temi delle ricerche e degli indirizzi interpretativi più recenti: «si è offerta una ricostruzione unilaterale [...] confuse le intenzioni con i fatti, come non era accaduto per nessun altro capitolo di storia del fascismo»; era stata mostrata «tanta supina considerazione dei documenti di parte fascista», quale non si era vista in molti altri settori di studio; «l'uso del vocabolo 'razza' è stato anacronisticamente utilizzato come prova schiacciante per retrodatare oltre ogni limite di serietà scientifica il presunto razzismo strutturale dell'italiano medio⁶¹». Nonostante la mole dei lavori pubblicati, proseguivano, mancava uno sguardo di lungo periodo, una riflessione sul rapporto tra la persecuzione antisemita e la storia dell'Italia contemporanea⁶². In questo ambito, al termine di un itinerario complesso e problematico attraverso le tradizioni

mito storiografico. Il 1938 è diventato, dopo il 1988, un evento mediatico, da cui risulta difficile difendersi». Il culmine di questo fenomeno era rappresentato dal film *La vita è bella*, raffigurazione oleografica e fuorviante dei tempi delle persecuzioni e dello sterminio. «Eppure lodi sperticate al film venivano da coloro che a De Felice s'opponevano con accanimento. Chi in altre sedi, con buone motivazioni, sosteneva le peculiarità autoctone del razzismo fascista, al cinema si accontentava di molto meno» (*Ibid.*, p. 15).

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 18-19.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 24.

⁶¹ *Ibid.*, p. 23

⁶² *Ibid.*, p. 33

dell'antisemitismo preunitario, gli argomenti del pensiero emancipazionista ed il naufragio del liberalismo ottocentesco⁶³, giungevano a «rivalutare l'Italia prefascista, riconoscendo in essa qualità politiche che dal fascismo la differenziano, e che avrebbero potuto portare a uno sbocco non persecutorio», invitando a considerare non solo «la volontà omologatrice, cioè la 'pars destruens'», ma anche «la 'pars construens', formata dagli ordinamenti giuridici concepiti per garantire la sopravvivenza di confessioni religiose diverse dalla maggioranza⁶⁴». Tuttavia, gli stessi ebrei italiani avevano abbandonato il separatismo, facendosi coinvolgere nel disegno politico fascista di nazionalizzazione delle fedi religiose, manifestando un grado di liberalismo scarso quanto quello del resto della società italiana⁶⁵. Gran parte delle domande poste dai due autori rimanevano però senza risposta. Questi interventi, nella loro autonomia e diversità, miravano a sollevare un problema reale, quello dell'analisi delle ragioni dei prolungati silenzi e degli improvvisi e clamorosi risvegli di interesse della storiografia italiana su questi argomenti. Mentre continuava la critica serrata a De Felice⁶⁶, e da tempo voci autorevoli della storiografia cattolica avevano evidenziato i propri ritardi e le proprie carenze⁶⁷, altri settori mantenevano un significativo silenzio

⁶³ *Ibid.*, pp. 35-38.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 39.

⁶⁵ *Ibid.*, pp. 42-43. Per intendere la logica sottesa a questo discorso, appare utile anche la lettura di A. CAVAGLION, *Ebrei e antifascismo*, in *Storia della Shoah in Italia*, cit., I, pp. 184-187. Cfr. anche S. DAZZETTI, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane nel Novecento*, Torino 2008.

⁶⁶ A. VENTURA, *Renzo De Felice: il fascismo e gli ebrei*, cit., pp. 49-50, dopo aver esemplificato la situazione degli studi, aggiungeva: «Sia però consentito di rilevare come appaia paradossale, in tale contesto storiografico, la *vis* polemica, talvolta non priva di animosità preconcepita, che ispira certe critiche ricorrenti, specie in sede pubblicistica, tese a insinuare una presunta volontà di De Felice di proporre un'interpretazione riduttiva delle responsabilità di Mussolini e del fascismo».

⁶⁷ G. MICCOLI, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in *La legislazione*, cit., a p. 167 parlava di «omissione e di reticenza» della storiografia specialistica; R. MORO, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico di fronte alla legislazione razziale fascista. Cattolici ed ebrei nell'Italia degli anni venti (1919-1932)*, in «Storia contemporanea», dicembre 1988, p. 1014, impostando il problema osservava «l'assenza totale» di «analisi in profondità» dell'antiebraismo clericale nell'Italia del Novecento: «Non abbiamo pertanto, fino ad oggi, praticamente nessuna idea storiograficamente fondata di quanto le tendenze antisemite fossero ancora vive tra i cattolici negli anni venti e trenta; non siamo in grado di dire se esse fossero in crescita o in declino; e nemmeno possiamo configurare le scansioni temporali e le variazioni dei contorni, dei livelli e delle forme di rapporto tra comunità ebraica e cattolicesimo italiano; tanto meno sappiamo definire l'immagine stessa dell'ebreo che doveva essere radicata e diffusa tra i cattolici dell'età fascista», e rivelava l'impressione «di trovarsi di fronte ad una persistente ed inconsapevole

su questo aspetto, che sarebbe stato rotto solo nel secondo decennio del nuovo secolo, con suggestive interpretazioni di matrice politica.

5. *Gli sviluppi del dibattito all'inizio del nuovo secolo*

Prima di analizzare, tra le altre novità più significative, i poderosi sviluppi delle ricerche sull'atteggiamento della Chiesa e del mondo cattolico di fronte alla persecuzione degli ebrei negli anni trenta, è necessario concentrare l'attenzione su un nuovo tentativo di ricostruzione e interpretazione generale del problema, offerto nel 2008 dalla pubblicazione della traduzione italiana de *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*⁶⁸, della studiosa francese Marie-Anne Matard-Bonucci. Scopo dichiarato dell'autrice era «quello di indagare sulla natura e sulla funzione dell'antisemitismo di stato nel quadro di un regime totalitario»⁶⁹. Interveniva così su molti dei temi più significativi che avevano punteggiato il dibattito storiografico dall'inizio degli anni sessanta. Per illustrare la sua visione del fenomeno, procedeva ad un'accurata disamina delle cause possibili delle leggi razziali⁷⁰. A questo proposito, metteva in evidenza, tra l'altro, «la dimensione estrinseca dell'antisemitismo nei confronti della tradizione nazionale italiana»⁷¹, i «moventi essenzialmente politici della discriminazione»⁷², la «configurazione [...] dell'antisemitismo di stato [...] senza pressione iniziale della società»⁷³. L'«artefice» della campagna antisemita era Mussolini, nel quale si erano sedimentati nel tempo pregiudizi antisemiti di diversa matrice⁷⁴. «Tuttavia queste convinzioni – osservava – non bastano a spiegare perché, dopo quindici anni di potere, l'esclusione degli ebrei divenne per il dittatore una carta politica da dover giocare a tutti i costi»⁷⁵. La scelta dell'antisemitismo di stato maturò, secondo Matard-

difficoltà della storiografia cattolica ad affrontare con franchezza ed energia questo tema».

⁶⁸ M.A., MATARD-BONUCCI, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Bologna 2008 (ed. or. Paris 2007).

⁶⁹ *Ibid.*, p. 11.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 43 e segg.

⁷¹ *Ibid.*, p. 163.

⁷² *Ibid.*, p. 294.

⁷³ *Ibid.*, p. 294. Scrive a p. 52: «L'adozione delle leggi razziali in Italia apparve quindi ancora più brutale in quanto gli ebrei in questo paese erano considerati nel complesso dei connazionali e non degli stranieri».

⁷⁴ *Ibid.*, pp. 103 e segg.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 110.

Bonucci, fra l'estate e l'autunno del 1937⁷⁶. Essa andava distinta dalla questione razziale posta dalla conquista dell'Etiopia, che

«rappresentò indubbiamente una svolta nella costruzione del razzismo di stato, ma nulla permette di far risalire la decisione delle leggi antisemite al conflitto o al periodo immediatamente successivo [...]. Le «leggi contro il meticcio [...] furono adottate per rispondere a un problema limitato dell'impero. [...]». In realtà l'Etiopia intervenne nella genesi delle leggi razziali, ma soprattutto per quello che rappresentò nella storia interna del regime»⁷⁷.

Matard-Bonucci riportava invece l'attenzione sul fattore tedesco. Appurata da decenni, grazie agli studi di De Felice e Michaelis, l'assenza di pressioni germaniche nella scelta mussoliniana, l'autrice prendeva in considerazione il nuovo quadro delle relazioni tra i fascismi europei innescato dall'ascesa al potere del nazismo in Germania, che aveva dato un «carattere evidente e necessario al legame fra fascismo e antisemitismo»⁷⁸. Quest'ultimo acquisiva una nuova funzione: «L'antisemitismo era ormai legato a una forma di escatologia politica e la lotta contro gli ebrei, identificata con quella contro la democrazia e il comunismo, era presentata come elemento fondamentale per il successo della rivoluzione totalitaria»⁷⁹. Il regime nazista esercitava la sua forza di attrazione sulle élite fasciste: «Il viaggio compiuto dal duce in Germania dal 25 al 29 settembre 1937 fu [...] decisivo non solo nel consolidamento dell'asse [...] ma anche – indirettamente – nella genesi delle leggi razziali»⁸⁰. La Germania diveniva il modello del regime totalitario e l'antisemitismo funzionale ad esso⁸¹. In Italia «L'antisemitismo di stato fu pensato come un mezzo per rilanciare la macchina totalitaria»⁸², «derivò da un'esigenza di politica interna»⁸³. La politica antisemita

«rispondeva infatti alle necessità congiunturali e strutturali di un regime la cui natura era destinata alla mobilitazione permanente e la cui finalità (creare un uomo nuovo fascista) appariva allora come

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 108, 134 e nota 66, pp. 416-417. La studiosa francese giudica «fragili» gli indizi addotti da Sarfatti per un'anticipazione dei tempi della scelta mussoliniana.

⁷⁷ *Ibid.*, pp. 122-123.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 117.

⁷⁹ *Ivi.*

⁸⁰ *Ibid.*, p. 120

⁸¹ *Ibid.*, pp. 121-122. Sul fascino esercitato dalla Germania, cfr. anche p. 376.

⁸² *Ibid.*, p. 124.

⁸³ *Ibid.*, p. 376.

un ideale difficile da raggiungere. L'esclusione degli ebrei fu pensata quindi come il motore che avrebbe permesso di rivitalizzare un regime al potere da più di quindici anni»⁸⁴.

Questa operazione fu, da un lato, un successo politico per il fascismo, che poté riscontrare in questa vicenda la sua capacità di controllo della società⁸⁵; ma alla fine si registrò il

«mezzo fallimento della rivoluzione antropologica fascista, la sopravvivenza di istinti umanitari e di solidarietà in una parte della popolazione e la presenza di una rete di istituzioni religiose che permise in Italia la salvezza di tre quarti della popolazione ebraica»⁸⁶.

Il giudizio della studiosa francese appariva nitido e netto:

«Vera e propria involuzione rispetto alla storia dell'Italia liberale, l'adozione delle leggi razziali costituiva inoltre una svolta brutale nella storia del fascismo, poiché fino ad allora l'antisemitismo era rimasto marginale tanto nella teoria quanto nella pratica»⁸⁷.

Nel suo complesso, questo lavoro riproponeva ipotesi interpretative già da tempo avanzate da alcuni settori della storiografia, ma respinte con determinazione dalla fase più recente degli studi: il primato della politica, la compresenza di fattori di politica interna e di politica estera nella genesi della svolta razzista e antisemita, l'ampiezza e i limiti della fascistizzazione della società italiana, la debolezza politica dell'antisemitismo nell'Italia liberale e nell'ideologia fascista delle origini, che rendeva quella della seconda metà degli anni trenta un'autentica svolta, recepita con zelo da larghi settori di una società, capace di destarsi solo in parte e solo tardivamente dal torpore morale e civile provocato dalla dittatura.

Sul volume della Matard-Bonucci interveniva, con una lunga ed accurata lettura critica, Roberto Vivarelli⁸⁸, il quale, pur esprimendo apprezzamento per le pagine dedicate all'«operato della pubblica amministrazione» e alla «solerzia con la quale [...] le norme furono rigidamente applicate» e all'esame dei contenuti e degli strumenti della campagna propagandi-

⁸⁴ *Ibid.*, p. 12.

⁸⁵ *Ibid.*, pp. 11, 12-13, 376-377.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 377.

⁸⁷ *Ibid.*, pp. 10, 12.

⁸⁸ R. VIVARELLI, *Le leggi razziali nella storia del fascismo italiano*, in «Rivista storica italiana», a. CXXI, II, agosto 2009, pp. 738-772.

stica⁸⁹, esprimeva le proprie perplessità sulle argomentazioni utilizzate dall'autrice a sostegno della propria ipotesi interpretativa, imperniata sulla funzione svolta dalla politica razziale nella formazione dell'italiano nuovo e nella costruzione dello stato totalitario. «Secondo questa lettura, le leggi razziali si sarebbero dunque proposto di rivitalizzare radicalmente il regime [...]». Nel contempo, la loro adozione segnava una «discontinuità» nella storia del fascismo⁹⁰. Discutendo questa affermazione dell'autrice, Vivarelli rilanciava una questione cruciale del dibattito, posta senza indugi né perifrasi, sin dagli inizi della sua analisi, ove constatava che

«sul piano dei fatti siamo già largamente informati. Rimane invece aperto a contrastanti opinioni il modo come quei fatti vadano intesi [...]: nella storia del ventennio fascista le leggi razziali furono una svolta [...] o si trattò invece dell'esito se non necessario quanto meno logico di quel percorso politico, che ebbe inizio nel marzo del 1919 [...]?»

Una risposta a questa domanda implicava una valutazione del fascismo e un suo confronto con il nazismo⁹¹. Al termine di una lunga disamina⁹², Vivarelli riconduceva le cause della svolta al nuovo quadro internazionale creato dalla guerra d'Etiopia, che rendeva l'Italia isolata e subalterna di fronte all'ascesa della Germania nazista e alla debolezza delle potenze democratiche. Erano qui «le ragioni vere che spinsero il duce del fascismo alle leggi razziali: un prezzo politico per sgomberare la strada da possibili ostacoli verso un'alleanza che si riteneva conforme alla ragion di stato. [...] fu una palese prova di debolezza»⁹³. Oltre alla riproposizione del ruolo della politica estera e dell'alleanza con la Germania nazista, il dato significativo della lettura di Vivarelli era rappresentato dalla perentoria riaffermazione del «carattere di svolta delle leggi razziali»⁹⁴ nella storia del fascismo.

Il tema era ripreso da Ilaria Pavan in un breve intervento⁹⁵, che illustrava sommariamente le posizioni di alcuni sostenitori delle interpretazioni

⁸⁹ *Ibid.*, pp. 739-740.

⁹⁰ *Ibid.*, pp. 740-741.

⁹¹ *Ibid.*, pp. 738-739.

⁹² Nel corso della sua esposizione, metteva in discussione che il fascismo fosse «in senso pieno, un regime totalitario», *ibid.*, p. 763 e esaminava alcune delle opere recenti; cfr. le pp. 748 e segg., 757-758.

⁹³ *Ibid.*, p. 768; cfr. anche le pp. 766-767.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 772; cfr. anche le pp. 770-771.

⁹⁵ PAVAN, *Fascismo, antisemitismo, razzismo*, cit.

del razzismo e dell'antisemitismo in Italia come svolta o come progressione⁹⁶. In merito alla prima ipotesi, giudicava le argomentazioni di coloro che legavano questo nuovo indirizzo del regime ad «un più accentuato totalitarismo», come «enunciati, ipotesi di lavoro» più che «tesi saldamente documentate e dimostrate»⁹⁷; la componente razzista e antisemita della polemica antiborghese era, a suo parere, «un artificio retorico tanto banale quanto già da decenni patrimonio delle narrazioni del moderno antisemitismo europeo»⁹⁸. Sul versante della 'progressione', elencava quelli che erano considerati gli eventi e i contenuti del processo di formazione e di crescita di una cultura razzista e antisemita: la visione etnica della nazione di Rocco e la pretesa della sua omogeneità religiosa⁹⁹ (concretatasi nel 1935 con la repressione dei pentecostali su base etnica e religiosa¹⁰⁰), la politica demografica della fine degli anni venti e le sue implicazioni: «Il passaggio dall'igiene sociale a una profilassi sanitaria sino al razzismo – affermava – fu graduale ma costante»¹⁰¹. Attraverso iniziative politiche e propagandistiche, il tema della difesa della stirpe entrava nel discorso pubblico, rendeva familiare l'idea dell'esistenza di una razza italiana¹⁰². Il razzismo coloniale

«esplicitò una mentalità mixofobica attraverso le politiche di prevenzione e di repressione del meticcio [...]»¹⁰³. «L'interpretazione delle origini culturali della persecuzione razzista nei termini di un percorso ideologico e politico progressivo illuminerebbero, almeno parzialmente, anche le ragioni del diffuso consenso che quelle norme allora incontrarono [...]»¹⁰⁴, favorite dalla sedimentata presenza di stereotipi antiebraici.

⁹⁶ *Ibid.*, pp. 32-33. L'espressione, formulata da Sarfatti, postulava la possibilità di individuare «una 'progressione antisemita' e razzista che precede di alcuni anni la comparsa ufficiale della legislazione persecutoria e che si è manifestata per accumulazioni e approssimazioni successive – la politica popolazionista e igienista, le questioni poste dalla conquista dell'Etiopia [...]».

⁹⁷ *Ibid.*, pp. 36-37.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 37.

⁹⁹ *Ibid.*, pp. 41, 44.

¹⁰⁰ *Ibid.*, pp. 44-45.

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 47.

¹⁰² *Ibid.*, p. 48.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 49.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 51.

6. *Gli studi sull'atteggiamento della Chiesa e del mondo cattolico*

Nel corso di questi stessi anni, vivevano una fase di grande rigoglio altri due filoni particolarmente significativi per la conoscenza dei comportamenti e degli orientamenti della società italiana di fronte alle leggi razziali: gli studi sugli aspetti giuridici e quelli sull'atteggiamento della Chiesa e del mondo cattolico. Mi soffermerò molto brevemente sui primi, ai quali sono dedicate diverse relazioni specialistiche raccolte in questo volume, con una veloce riflessione proveniente da uno sguardo diverso da quello degli storici del diritto. Il ventaglio di problemi investigati in un ventennio di ricerche appare cospicuo; sono state affrontate alcune questioni centrali strettamente legate alla realizzazione del progetto totalitario, al ruolo dell'accademia, degli ideologi, dei propagandisti e dei corifei, al dibattito delle riviste e alle sentenze dei giudici¹⁰⁵. La specificità del rapporto tra politica e diritto costituisce un cardine per la conoscenza delle implicazioni e delle conseguenze della politica razziale, in un viluppo problematico che, superata la fase di ricognizione e di scandaglio, richiede una particolare collaborazione tra gli storici del diritto e quelli 'politici' per una nuova messa a fuoco del problema, scevra da forzature interpretative e da suggestioni ideologiche, con uno sguardo rivolto anche al periodo postbellico e all'applicazione delle leggi reintegratrici, riparatorie e risarcitorie¹⁰⁶.

Per una valutazione del dibattito storiografico sulle leggi razziali e sulla politica antisemita del regime nella storia dell'Italia contemporanea, è imprescindibile una sia pur rapida elencazione dei risultati conseguiti da un altro filone di studio, cresciuto con rigoglio a partire dalla fine degli anni ottanta: quello relativo all'atteggiamento della Chiesa e del mondo cattolico. Anche in questo caso, il grande numero dei contributi pubblicati non consente una disamina puntuale delle singole opere, è tuttavia possibile enucleare alcune delle principali linee di tendenza emergenti.

Dopo le pionieristiche ricerche di Renzo De Felice sull'argomento, si deve a Giovanni Miccoli e a Renato Moro lo sviluppo poderoso assunto,

¹⁰⁵ Una panoramica degli studi è offerta da S. FALCONIERI, *Razzismo e antisemitismo. Percorsi della storiografia giuridica*, in «Studi Storici», 55, I, gennaio-marzo 2014, pp. 155-168; cfr. anche S. GENTILE, *La legalità del male*, Torino 2013, p. XIV-614 (e la bibliografia ivi citata).

¹⁰⁶ Cfr. FALCONIERI, *Razzismo e antisemitismo. Percorsi della storiografia giuridica*, cit.; M. BONI, *Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale*, in «Contemporanea», XVII, 4, ottobre dicembre 2014, pp. 577-607; per riferimenti al dibattito relativo al ruolo della magistratura, cfr. n. 27, p. 582.

dalla fine degli anni ottanta, dagli studi sull'atteggiamento del mondo cattolico nei confronti degli ebrei e dell'antisemitismo. Attraverso le loro opere, è stato possibile mettere a fuoco le problematiche dell'anti-giudaismo cattolico in Italia dai decenni postunitari agli anni trenta del novecento, i problemi derivanti dal travagliato rapporto della Chiesa con la modernizzazione e la secolarizzazione, la politicizzazione dei pregiudizi di matrice religiosa, il rapporto con la politica di massa in un quadro di riferimento europeo, la questione dei silenzi di Pio XII, al di fuori di pregiudiziali apologetiche o denigratorie e di polemiche contingenti¹⁰⁷. Mentre venivano avviati nuovi studi particolari e settoriali¹⁰⁸ e acquisiva nitidi contorni storiografici la questione della sfida posta dalle religioni politiche alle religioni tradizionali negli anni del totalitarismo¹⁰⁹, l'apertura agli studiosi della documentazione archivistica relativa al pontificato di Pio XI conferiva ulteriori stimoli alla ricerca, consentendo un'analisi più dettagliata di oltre un quindicennio di relazioni tra la Chiesa e il regime fascista, ivi compreso il cruciale periodo della scelta razzista e della promulgazione delle leggi antisemite. Non è possibile, in questa sede, riferire e discutere nei dettagli un dibattito fondato su un'ampia documentazione e caratterizzato dalla presentazione di diverse e talora contrastanti ipotesi interpretative, ma sembra utile fornire almeno un'indicazione di alcuni aspetti che appaiono particolarmente significativi in questo contesto. Tra i meriti di questi studi, va annoverata innanzi tutto l'accurata puntualizzazione della dinamica dei rapporti tra la Chiesa e il regime, segnati dai rispettivi obiettivi di riconquista cristiana della società italiana e di acquisizione del consenso delle masse cattoliche da integrare nello Stato totalitario. Come ha scritto Fattorini, parlando degli anni trenta, «è come

¹⁰⁷ Cfr. MICCOLI, *Santa Sede e Chiesa italiana* cit.; ID. *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento*, in C. VIVANTI (a cura di), *Gli ebrei in Italia Storia d'Italia Annali*, tomo II. *Dall'emancipazione a oggi*, Torino 1997, pp. 1371-1574; ID., *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, Milano 2000, pp. XIII-570; cfr. anche MORO, *Le premesse* cit.; ID., *L'atteggiamento dei cattolici tra teologia e politica*, in *Stato nazionale*, cit., pp. 305-349; ID., *La Chiesa e lo sterminio degli ebrei*, Bologna 2002.

¹⁰⁸ Cfr. ad es. R. TARADEL, B. RAGGI, *La segregazione amichevole. «La Civiltà Cattolica» e la questione ebraica 1850-1945*, prefazione di R. Di Segni, Roma 2000; G. PASSELECQ, B. SUCHECKY, *L'enciclica nascosta di Pio XI*, introduzione di É. Poulat e G. Wills, Milano 1997 (1995¹). Per alcune valutazioni del significato di questo progetto, cfr. E. FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa*, Torino 2007, pp. 171-174; E. FATTORINI, *Saggio introduttivo*, in G. SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Milano 2009, p. 35 e segg.; MICCOLI, *I dilemmi*, cit. p. 312 e segg.; R. MORO, *La Chiesa*, cit. p. 86 e segg.

¹⁰⁹ E. GENTILE, *Le religioni della politica*, Roma-Bari 2001; ID., *Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell'epoca dei fascismi*, Milano 2010.

se due ‘concezioni totalitarie’, cristiana e anticristiana, si fronteggiassero in quello che veniva percepito come un vero e proprio ‘scontro di civiltà’¹¹⁰. All’interno di un’analisi che registra i motivi di consonanza, simpatia e convenienza, che contribuirono ad avvicinare le due parti¹¹¹, l’apparizione del razzismo (e dell’antisemitismo) negli orizzonti della politica fascista offre un momento di verifica dell’evoluzione dei rapporti¹¹², consentendo di cogliere la diversificazione degli orientamenti tra gli esponenti della chiesa e del mondo cattolico, innescata dai nuovi indirizzi del regime. Tra i temi emergenti, due sembrano quelli più significativi in questo contesto: la rappresentazione della solitudine di Pio XI all’interno della curia nello scorcio conclusivo degli anni Trenta e l’analisi dei contenuti delle sue prese di posizione nei confronti del razzismo e dell’antisemitismo.

Alla crescita dell’inquietudine di Pio XI di fronte al neopaganesimo nazista e alla statolatria del fascismo italiano¹¹³, si accompagnava infatti il suo progressivo isolamento all’interno della curia¹¹⁴, ove erano presenti, in esponenti di primo piano, atteggiamenti di simpatia e intenti di collaborazione con il regime. In questo quadro, la diversità di orientamenti tendeva a indebolire la compattezza della chiesa di fronte al montante razzismo fascista e la forza dell’antigiudaismo religioso tradizionale rendeva più arduo il passaggio dalla condanna del razzismo a quella dell’antisemitismo¹¹⁵. Ancora nel 1937, la dura presa di posizione contro il razzismo, i tentativi di costruire una religione neopagana e quelli di arianizzare la figura di Gesù, espressa nell’enciclica «Mit brennender Sorge» del 14 marzo, era accompagnata dalla persistenza di espressioni tradizionali negative nei confronti degli ebrei¹¹⁶. Secondo Emma Fattorini, tra la fine del 1936 e il

¹¹⁰ FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. XVIII. L. CECI, *L’interesse superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini*, Roma-Bari 2013, p. VII, dal canto suo ha osservato: «[...] nel rapporto tra la Chiesa e il fascismo finiscono per confrontarsi due diversi modelli di pedagogia totale dell’uomo e due mobilitazioni di massa».

¹¹¹ GENTILE, *Le religioni della politica*, cit., pp. 135-136; CECI, *L’interesse superiore*, cit., p. 90; A. GUASCO, *Cattolici e fascisti. La Santa Sede e la politica italiana all’alba del regime (1919-1925)*, Bologna 2013.

¹¹² CECI, *L’interesse superiore*, cit., p. VIII.

¹¹³ FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. IX; GENTILE, *Le religioni della politica*, cit., p. 139 e segg.

¹¹⁴ FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. XXI.

¹¹⁵ Significativa al riguardo appare la discussione relativa alle norme sul madamato. Cfr. CECI, *L’interesse superiore*, cit., pp. 195-200; SALE, *Le leggi razziali in Italia*, cit. 2009, pp. 54-62; FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. 177; ID., *Saggio introduttivo*, in SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., p. 18.

¹¹⁶ Per il testo cfr. <www.vatican.va>. Diceva ad esempio: «Solo cecità e caparbietà possono far chiudere gli occhi davanti ai tesori di salutari insegnamenti, nascosti nell’Antico Testamento. Chi quindi vuole banditi dalla Chiesa e dalla scuola la storia biblica e i saggi

febbraio del 1939, data della sua morte, «si radicalizza[va]» la condanna di Pio XI «per gli aspetti “anticristiani” e ‘disumani’ del nazismo, e anche del fascismo»¹¹⁷. La lettura proposta dalla studiosa dell’evoluzione dell’atteggiamento di Pio XI come «conversione spirituale» e non come svolta ‘politica’¹¹⁸ sollecita riflessioni e pone domande importanti nell’esegesi delle relazioni tra la Chiesa cattolica e il popolo ebraico in quella drammatica fase storica, con particolare riferimento al discorso di Pio XI del 6 settembre 1938. Un’attenzione particolare è stata ovviamente dedicata dagli studiosi agli interventi pubblici del pontefice sull’argomento, nel quadro dell’evoluzione della politica fascista e dell’atteggiamento della Chiesa. Come è noto, nel 1938 Pio XI intervenne sul tema in diverse occasioni: il 15 luglio incontrando le suore di Notre-Dame du Cénacle definiva il razzismo un’apostasia¹¹⁹; il 21, in un’udienza a centocinquanta assistenti ecclesiastici dei giovani dell’Azione cattolica diceva che cattolico vuol dire universale¹²⁰; il 28 luglio, ricevendo gli alunni del collegio di Propaganda Fide, sottolineava come il razzismo fosse estraneo alla tradizione italiana e biasimava che l’Italia avesse imitato la Germania¹²¹; il 6 settembre nell’udienza privata con il presidente, il vice presidente e il segretario della radio cattolica belga, faceva un esplicito riferimento all’antisemitismo, dichiarando «Noi siamo tutti spiritualmente dei semiti»¹²². Su questo testo, assai

insegnamenti dell’Antico Testamento, bestemmia la parola di Dio, bestemmia il piano della salute dell’Onnipotente ed erige a giudice dei piani divini un angusto e ristretto pensar umano. Egli rinnega la fede in Gesù Cristo, apparso nella realtà della sua carne, il quale prese natura umana da un popolo, che doveva poi configgerlo in croce. Non comprende nulla del dramma mondiale del Figlio di Dio, il quale oppose al misfatto dei suoi crocifissori, qual sommo sacerdote, l’azione divina della morte redentrice, e fece così trovare all’Antico Testamento il suo compimento, la sua fine e la sua sublimazione nel Nuovo Testamento. La rivelazione culminata nell’Evangelo di Gesù Cristo è definitiva e obbligatoria per sempre, non ammette appendici di origine umana e, ancora meno, succedanei o sostituzioni di «*rivelazioni*» arbitrarie, che alcuni banditori moderni vorrebbero far derivare dal così detto mito del sangue e della razza». Cfr. anche FATTORINI, *Pio XI*, cit., pp. XX-XXI; pp. 126-129.

¹¹⁷ *Ibid.*, p. IX.

¹¹⁸ *Ibid.*, pp. XIII, XVI-XVII.

¹¹⁹ *Ibid.*, pp. 176-177; SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., p. 71; V. DE CESARIS, *Vaticano, fascismo e questione razziale*, Milano 2010, p. 138.

¹²⁰ FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. 187; DE CESARIS, *Vaticano, fascismo e questione razziale*, cit., p. 140.

¹²¹ DE FELICE, *Storia*, cit., p. 295; FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. 187; SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., pp. 72-73; DE CESARIS, *Vaticano, fascismo e questione razziale*, cit., pp. 141-142.

¹²² *Ibid.*, pp. 166-167; per il testo, vedi le pp. 267-272. Il testo del discorso del 6 settembre è riportato in traduzione italiana in A. CAVAGLION, G.P. ROMAGNANI (a cura di),

noto e discusso¹²³, Fattorini ha condotto una lettura attenta, puntualizzando la coscienza del nesso di continuità e della diretta filiazione del cristianesimo dall'ebraismo presenti nel ripudio dell'antisemitismo formulato dal pontefice, ma anche la presenza di orientamenti contraddittori: «[...] una tale densità teologica sembra stridere con la natura giuridicamente riduttiva dell'opposizione vaticana alle 'leggi razziali' e sembra affacciarsi, di nuovo, una giustificazione a voler discriminare gli ebrei, dall'invadenza dei quali sarebbe dunque legittimo difendersi.

L'argomentazione, però, che è alla base del ragionamento di Pio XI rimanda alle radici religiose dell'antisemitismo, a quell'antigiudaismo che tanto aveva influenzato la storia della persecuzione degli ebrei e che in quest'affermazione, "spiritualmente siamo tutti semiti", trova la sua smentita più convincente. Si tratta di un giudizio inequivocabile, almeno per quanto riguarda le responsabilità della propria tradizione cristiana alle persecuzioni ebraiche che diventa tanto più significativa in un ambiente che palesemente non lo appoggia, e anzi tende a ostacolarlo¹²⁴ [...].»

Le interdizioni del Duce, Torino 1988, pp. 129-131. Diceva tra l'altro: «Questa preghiera noi la pronunciamo nel momento più solenne della messa [...]. Sacrificio di Abele, sacrificio di Abramo, sacrificio di Melchisedec. In tre punti, in tre righe, in tre brani è fissata tutta quanta la storia religiosa dell'umanità. Sacrificio di Abele: l'epoca di Adamo. Sacrificio di Abramo: l'epoca della religione e della storia prodigiosa di Israele. Sacrificio di Melchisedec: annuncio della religione e dell'età cristiana. E' un testo solenne. [...] Badate: Abramo è definito nostro patriarca, nostro antenato. L'antisemitismo non è compatibile con il pensiero e la realtà sublimi che sono evocati in questo testo. L'antisemitismo è un movimento odioso, con il quale, noi cristiani, non dobbiamo avere a che fare. [...] è fra le lacrime che il Papa citò i brani di S. Paolo ove si mettono in risalto i nostri legami spirituali con Abramo: la promessa è stata fatta a Abramo e alla sua discendenza. Il testo non dice, secondo San Paolo, *in seminibus tamquam in pluribus, sed in semine, tamquam in uno, quod est Christus*. La promessa si attua in Cristo e per Cristo e noi facciamo parte, misticamente, del suo Corpo. Per Cristo e in Cristo noi apparteniamo alla discendenza spirituale di Abramo. No, non è lecito ai cristiani prendere parte a manifestazioni di antisemitismo. Noi riconosciamo a chiunque il diritto di difendersi e di adoperare ogni mezzo per proteggersi da chi minaccia interessi legittimi. Ma l'antisemitismo è inaccettabile. Noi siamo tutti spiritualmente dei semiti». Per DE FELICE, *Storia* cit., p. 297, fu l'unico accenno esplicito all'antisemitismo: «In cinque mesi di trattative in pratica mai la Santa Sede affrontò *ex professo* la questione dell'antisemitismo. Anche nei momenti di più accesa polemica questa si rivolse genericamente contro il razzismo, mai contro l'antisemitismo». Cfr. anche E. FATTORINI, *Pio XI*, cit., pp. 181-182..

¹²³ Cfr. MICCOLI, *Santa Sede e Chiesa italiana*, cit., pp. 211-212 critica la minimizzazione del discorso operata da quegli studiosi che hanno rinvenuto in esso elementi di una lettura tradizionale: «(l'attuazione della promessa in Cristo e quindi lo svuotamento dell'ebraismo ad opera del cristianesimo, il riconoscimento di un diritto di difesa)», e, con cautela, vi rileva «una sostanza concettuale ben diversa da quella consueta [...].»

¹²⁴ FATTORINI, *Pio XI*, cit., p. 182; cfr. anche le pp. XXII-XXIII; EAD., *Saggio*, cit., pp.

E' un passaggio molto importante e inserito in un contesto molto delicato per rinunciare a porre domande che aiutino ad accrescere la riflessione e la comprensione. In un'altra sede, la stessa autrice ha ribadito l'importanza di

«approfondire [...] il nesso tra antigioaismo e antisemitismo e capire tutta l'importanza che riveste la radice teologica e di fede nel condannare il razzismo, [...] quel grido lanciato da Pio X prima di morire [...]. Non è legittimo per un cristiano essere razzista perché, non si stancherà di ripetere, ciò vorrebbe dire tradire la comune origine abramitica e spezzare l'indissolubile comunità di destino ebraico-cristiano. Dal 1938, la condanna degli ebrei per motivi religiosi, fino ad allora sostenuta dalla Chiesa cattolica, diventa altrettanto inaccettabile di quella per motivi di razza. E sarà in quel sottile crinale – quello tra condanna per ragioni razziali e condanna per ragioni religiose – che si evidenzierà l'imbarazzo della Santa Sede verso le leggi razziali, perché esse, nella loro formulazione giuridico-istituzionale, non consentono più molti margini a posizioni ambigue; il nesso persecuzione-discriminazione diventa indissolubile e interroga drammaticamente la dimensione di fede, quella conversione dell'ebreo che con il battesimo potrebbe riscattare la sua sorte in senso decisamente terreno»¹²⁵.

22-23. SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., p. 41, ritiene che il discorso conteneva «elementi di assoluta novità (esplicita condanna dell'antisemitismo), sia elementi legati alla tradizione antiioaica (diritto dello Stato cristiano di difendersi contro le insidie dei giudei)». Cfr. anche le pp. 88-89.

Può essere utile confrontare questo punto con il testo dell'enciclica nascosta, nella quale si dice: «L'alta dignità che la Chiesa ha sempre riconosciuto alla missione storica del popolo ebraico, i suoi ardenti voti per la sua conversione, non la rendono tuttavia cieca sui pericoli spirituali che possono correre le anime a contatto con gli ebrei. Essa non ignora che ha il dovere di vegliare sulla sicurezza morale dei suoi figli. Un dovere che non è certo meno urgente oggi che in passato. Fintanto che persiste la mancanza di fede del popolo ebraico e che continua la sua ostilità contro il cristianesimo, la Chiesa deve indirizzare ogni suo sforzo per prevenire i pericoli che questa mancanza di fede e questa ostilità potrebbero creare alla fede e ai costumi dei suoi fedeli. Quando in più la Chiesa scopre che l'odio contro la religione cristiana – di origine ebraica o meno – spinge dei poveri traviati a sostenere e a fomentare movimenti rivoluzionari che aspirano solo a rovesciare l'ordine sociale [...] è suo dovere mettere in guardia i suoi figli contro questi movimenti [...]» (p. 244); «Tuttavia, sebbene, da una parte, l'insegnamento della Chiesa [...] e il suo atteggiamento pratico [...] dimostrino chiaramente la necessità di prendere energiche misure per salvaguardare la fede e i costumi dei suoi fedeli e proteggere la società [...], dall'altra parte la dottrina tradizionale della Chiesa prova [...] l'impotenza e l'inefficacia dell'antisemitismo come mezzo per raggiungere quello scopo». (p. 245). Cfr. G. PASSELECQ, B. SUCHECKY, *L'enciclica nascosta di Pio XI, introduzione* di É. Poulat e G. Wills, Milano 1997 (ed. or. 1995), pp. 244-245.

¹²⁵ FATTORINI, *Saggio introduttivo*, cit., pp. 16-17.

Queste considerazioni lasciano aperti degli interrogativi. Quello di Pio XI era un passaggio certamente rilevante, ma la modalità della critica dell'antisemitismo, le forme attraverso le quali veniva affermato il nesso tra cristianesimo ed ebraismo erano tali da dissipare gli interrogativi sulla persistenza di una lettura teologica tradizionale? Nel delicato equilibrio tra contesto politico e tradizione teologica, qual era il limite imposto dal primo e quello frapposto dalla seconda? La meditazione intensa e problematica di Fattorini offre altri spunti di riflessione; aggiunge infatti:

«Il significato teologico della minaccia rappresentata dal nazismo sta nel volere tagliare la radice della tradizione cristiana, rinnegando il Vecchio Testamento. Discendenza e continuità ribadite invece nel Concilio Vaticano II e ampiamente riconfermate nei recenti pontificati di Karol Wojtila e di Joseph Ratzinger, entrambi segnati da questa consapevolezza teologica, prima ancora che storica. [...] Il percorso di questo avvicinamento teologico, pastorale e politico [...] trova il suo apice nella beatificazione di Edith Stein...»¹²⁶.

Questa notazione conclusiva appartiene ad un contesto molto diverso, e sembra per certi versi contraddire la lettura proposta degli eventi del 1938. Non sembra infatti possibile tralasciare che, come ha ricordato Pier Francesco Fumagalli,

«[...] la beatificazione di Edith Stein a Colonia [...] il 1° marzo 1987, aveva[no] suscitato amarezza e critiche a motivo delle origini ebraiche della suora carmelitana, deportata e uccisa ad Auschwitz come milioni di altri ebrei, e ora proposta come modello di martire della fede cattolica»¹²⁷.

Sul piano storico, sembra di poter dire che il discorso di Pio XI costituiva indubbiamente un passo in avanti nell'atteggiamento nei confronti dell'ebraismo e dell'antisemitismo, anche se rimaneva ancora un lungo cammino da percorrere prima di giungere alla piena condanna dell'antisemitismo e al paritario riconoscimento dei 'fratelli maggiori'. Sul piano politico immediato, poi, il salvataggio dell'Azione cattolica, sancito dall'accordo col regime del 16 agosto 1938, implicava il silenzio della

¹²⁶ *Ibid.*, in SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., p.17; EAD., *Pio XI*, cit., p. 141, scrive a proposito di Edith Stein: «La sua vita è l'incarnazione esistenziale, la testimonianza vissuta fino al martirio di quanto verrà affermando Pio XI alla fine dei suoi giorni, quando griderà che 'spiritualmente siamo tutti semiti'».

¹²⁷ P.F. FUMAGALLI, *Roma e Gerusalemme. La Chiesa cattolica e il popolo di Israele*, Milano 2007, p. 222. Cfr. anche p. 223.

Chiesa sull'imminente politica antisemita del fascismo¹²⁸. Come concordemente riaffermano gli studi, la linea adottata dalla Santa Sede era quella giuridico-concordataria, imperniata sulla denuncia del *vulnus* inferto al Concordato dalle leggi razziali¹²⁹.

7. Tra storiografia e politica

Mentre si sviluppava questo rigoglioso e significativo filone della ricerca, il dibattito storiografico sulle leggi razziali del fascismo si caricava anche di altre implicazioni. Guri Schwarz, ad esempio, ricostruendo il contesto nel quale si era formata in Italia una nuova sensibilità per «il tema

¹²⁸ G. FABRE, *Un «accordo felicemente conchiuso»*, in «Quaderni di storia», XXXVIII, 76, luglio-dicembre 2012, pp. 83-154; SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., pp. 79-82.

¹²⁹ Cfr. CECI, *L'interesse superiore*, cit., pp. 232-236; SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., pp. 92, 188. Alla p. 98 osserva che dopo la dichiarazione del Gran Consiglio del 6 ottobre 1938, la Santa Sede «decise di non intervenire direttamente; si sapeva infatti che un suo intervento pubblico [...] avrebbe certamente nuociuto alla causa degli ebrei, e non solo di quelli battezzati. Si decise così di aspettare le disposizioni legislative [...]. La prudenza [...] fu determinata dalla volontà di salvare il salvabile [...]». A questo si aggiunga che la mentalità dominante in quel momento nella curia e in gran parte del mondo cattolico italiano a proposito del problema ebraico era segnata da un profondo antigliudaismo [...]. Per la sua posizione nel dibattito storiografico, cfr. anche la nota 2, pp. 103-104. Per quanto riguarda il contesto, CECI, *L'interesse superiore*, cit., pp. 256-257, osserva: «Se già molti erano, di per sé, gli aspetti di debolezza del giudizio cattolico sulla legislazione antiebraica, le imponenti manifestazioni di consenso che seguirono il rientro di Mussolini dalla conferenza di Monaco [...] ebbero l'effetto di sminuirne ulteriormente la portata. Gerarchia, clero e fedeli contribuirono [...] a divulgare l'immagine di un duce protagonista [...] e baluardo della pace europea. ... Era assai improbabile, in un clima di questo tipo, che a livello di opinione pubblica la posizione della Chiesa cattolica sugli ebrei potesse apparire come ostile al governo». D.I. KERTZER, *Il patto col diavolo*, Milano 2014, in merito agli atteggiamenti degli ambienti vaticani nell'autunno del 1938, osserva che i più alti esponenti della Santa Sede non espressero «alcuna opposizione al grosso delle leggi razziali»; «Per chi attendeva un segno dell'opposizione vaticana sulla nuova campagna di persecuzione, compresi i parroci e i vescovi in cerca di una guida su come rispondervi, il messaggio era chiaro» (pp. 331-332). In merito alla lettera di Pacelli a Pignatti del 13 novembre 1938, scrive: «La nota di Pacelli faceva propria l'opinione fascista – e nazista – che gli ebrei fossero una razza separata», pp. 333-334, e p. 512, nota 18. Il testo è riprodotto in SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., pp. 247-249. Per ulteriori valutazioni, cfr. anche FATTORINI, *Pio XI*, cit., pp. 185-186; CECI, *L'interesse superiore*, cit., pp. 253-255.

Shoah» nel corso degli anni Ottanta¹³⁰, attraverso un percorso tortuoso e un'indagine nella quale integrava una diversificata gamma di eventi e di problemi, metteva in luce la tendenza all'uso politico della persecuzione antiebraica: la crisi del 'paradigma antifascista' dalla fine degli anni settanta, un nuovo atteggiamento di settori «del mondo culturale verso l'esperienza fascista», «l'interessata attenzione della classe dirigente socialista, intenta a riposizionare il partito alterando gli equilibri politico-culturali su cui reggeva l'intero sistema politico»¹³¹, la critica del discorso antifascista e la dichiarazione di estraneità del fascismo allo sterminio degli ebrei fatti da De Felice nelle interviste del 1987-1988 al *Corriere della sera*, indossando i panni dello studioso¹³² («era la prima volta [...] che [...] la presunta estraneità degli italiani alle politiche sterminazioniste, venisse evocata da uno studioso [...] per postulare la legittimità di opzioni politico-culturali orientate all'accantonamento dell'ideologia antifascista»), determinavano «una marcata politicizzazione della memoria della persecuzione antiebraica»¹³³. Proprio dagli interventi di De Felice, sostiene Schwarz, nasceva la possibilità di fare del razzismo e dell'antisemitismo «elementi capaci di offrire una rinnovata legittimità e nuova linfa al discorso antifascista»¹³⁴, al punto che «la memoria della persecuzione antiebraica sembra aver soppiantato quella dell'antifascismo»¹³⁵, sostituendo la vittima al militante, nel tentativo – non riuscito – di rilanciare l'antifascismo attraverso l'anti-razzismo¹³⁶.

La ricostruzione proposta da Schwarz, che rendeva il dibattito storiografico sul fascismo e la sua politica razziale subalterno ad obiettivi politici contingenti, dava una chiave di lettura delle origini di certi entusiasmi. Umori e suggestioni presenti nel discorso di Schwarz pervadevano anche altri interventi. In un breve saggio mirante a fare il punto sull'evoluzione

¹³⁰ G. SCHWARZ, *Crisi del discorso antifascista e memoria della persecuzione razziale nell'Italia degli anni Ottanta*, in M. BAIARDI, A. CAVAGLION (a cura di), *Dopo i testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della deportazione razziale*, Roma 2014, pp. 171 e 173.

¹³¹ *Ibid.*, pp. 173-174.

¹³² *Ibid.*, pp. 176-177.

¹³³ *Ibid.*, pp. 177-178.

¹³⁴ *Ibid.*, p. 179. «[...] il tema dell'antirazzismo – scrive alle pp. 181-182 – [...] sarebbe stato utilizzato da parte del Pci e poi dei suoi eredi per rilanciare e rinnovare il discorso antifascista. Quella fu la risposta alle sfide poste dal craxismo, nonché un tentativo di articolare retoriche nuove da parte di un partito in crisi [...] che ponendo l'enfasi su Auschwitz come paradigma del totalitarismo fascista riusciva a transitare al post-comunismo senza fare fino in fondo i conti con l'esperienza sovietica».

¹³⁵ *Ibid.*, p. 182.

¹³⁶ *Ibid.*, pp. 182-183.

degli studi in materia dalla fine degli anni ottanta, Valeria Galimi individuava nelle iniziative istituzionali della fine di quel decennio il proposito

«di concentrarsi sul periodo 1938-1943, affrancandosi da una memoria – in particolare quella ebraica – focalizzata, come è comprensibile, sul momento delle deportazioni e dello sterminio, per tentare di comprendere se e in che modo le leggi razziali siano state applicate»¹³⁷.

Alle origini della nuova fase di studi, stava, anche a suo parere, la dichiarazione di De Felice nell'intervista al 'Corriere della sera' del dicembre 1987, secondo la quale il fascismo era fuori dal cono d'ombra dell'Olocausto¹³⁸;

«[...] questo rinnovamento storiografico – proseguiva – ha avuto come obiettivo precipuo [...] quello di confutare la necessità avanzata da De Felice di procedere a una netta distinzione fra le responsabilità del fascismo e quelle del nazismo, producendo anche una sorta di distorsione, poiché lo stesso De Felice [...] aveva dato alle stampe, nel 1961, la più completa sintesi sulla storia degli ebrei sotto il fascismo fino ad allora disponibile», nella quale «molti punti sostanziali dell'analisi della politica della razza fascista» avevano trovato «una sistematizzazione definitiva»¹³⁹.

Dopo queste considerazioni introduttive, passava rapidamente in rassegna le principali pubblicazioni e le tematiche più significative dell'ultimo venticinquennio di studi, ma erano i presupposti della sua ricognizione il dato più interessante emergente dal suo contributo. La rivendicazione della esigenza di collocare la svolta antisemita del regime all'interno della storia del fascismo appare indiscutibile, anche se non nuova; meno chiaramente definita risultava l'affermazione della necessità di «affrancarsi dalla memoria ebraica», che, nonostante i suoi limiti, aveva tentato – in prolungata solitudine – di riflettere sul significato delle leggi razziali e non solo sulla fase della persecuzione, senza per altro che l'autrice avvertisse la necessità di volgere uno sguardo retrospettivo (sia pur breve) alle cause delle disattenzioni storiografiche pluridecennali per il tema. Una simile

¹³⁷ V. GALIMI, *Politica della razza, antisemitismo, Shoah*, in «Studi Storici», 55, I, gennaio-marzo 2014, p. 172. A p. 173 cfr. il riferimento alla prefazione (a cura di) di E. Collotti a, *Razza e fascismo. La persecuzione degli ebrei in Toscana. Studi e documenti*, Roma-Firenze 1999, pp. 19-20.

¹³⁸ *Ibid.*, p. 173.

¹³⁹ *Ibid.*, pp. 173-174.

ricostruzione appariva influenzata da quella tendenza alla «politicizzazione della memoria della persecuzione antiebraica», legata alle polemiche nei confronti di Renzo De Felice, già evidenziata da Guri Schwarz¹⁴⁰.

8. *Alcune considerazioni conclusive*

Questa sia pur rapida e parziale rassegna degli studi consente di trarre delle indicazioni sui problemi ancora aperti e di formulare qualche valutazione conclusiva. Nel complesso, molti aspetti fondamentali sono stati sufficientemente delineati, anche se non sembra sempre soddisfatta l'esigenza di superare stereotipi, condizionamenti ideologici e letture politiche di un passato vicino e bruciante. Un dato significativo della fase più recente degli studi appare lo spostamento dell'analisi delle leggi razziali da problema riguardante gli ebrei a problema della storia della società italiana. Questo orientamento non comporta, a mio parere, la necessità di 'affrancarsi dalla memoria ebraica', ma scaturisce da un bisogno di corretto radicamento di queste problematiche, da un'esigenza di conoscenza propedeutica al loro recupero e alla loro integrazione in un patrimonio di valori civili e morali collettivo, che costituisce un obiettivo diverso dalla subordinazione dello studio ad esigenze politiche particolari, e per il quale non basta la memoria (tanto meno la retorica della memoria), ma è indispensabile un lavoro serio della storiografia e della cultura in generale.

Le leggi razziali non esauriscono certo la molteplicità degli aspetti e la complessità delle vicende della storia del fascismo. L'adozione del razzismo e della politica antisemita fu un momento di un programma di trasformazione dello Stato, della società e del regime in una fase delicata e decisiva della sua vita interna e della politica internazionale, caratterizzata dalla volontà di accelerare la realizzazione del progetto totalitario e di avviare un disegno di espansione imperiale accanto alla Germania nazista. La società italiana, nel suo complesso, non seppe offrire – tranne alcune eccezioni – un argine alla realizzazione di questa politica. Alcune sue componenti vi parteciparono con entusiasmo e con zelo, senza indugiare troppo sul suo significato politico e sulle sue implicazioni morali e umane. Momento di svolta nella storia del regime, esso segnò anche una rottura nella storia dell'Italia unita: rappresentò infatti la definitiva demolizione della tradi-

¹⁴⁰ SCHWARZ, *Crisi del discorso antifascista e memoria della persecuzione razziale nell'Italia degli anni Ottanta*, cit., p. 178.

zione liberale risorgimentale e del suo concetto elettivo di cittadinanza¹⁴¹.

Nella storia dell'Italia liberale, razzismo e antisemitismo, pur presenti, non avevano alimentato correnti di pensiero e movimenti in grado di imprimere una svolta politica e di mobilitare strati significativi e consistenti di opinione pubblica; se non devono essere occultati o sottovalutati, non vanno nemmeno considerati premesse determinanti di sviluppi futuri che trassero alimento da altre vicende e problemi. In certi casi, queste tradizioni contribuirono ad ottundere la sensibilità e la capacità di valutazione del significato lacerante della politica razziale. Studi recenti arricchiscono di particolari e rendono più complesso e problematico l'atteggiamento della Chiesa cattolica tra il 1937 e il 1939, ma non ne modificano la portata e il significato; danno un drammatico spessore al ruolo degli scienziati nel fiancheggiare le politiche di regime, ma confermano il ruolo subalterno della scienza rispetto alla politica; illustrano, al di là dell'azione dei più sguaiati corifei, la partecipazione ed il sostegno offerti da esponenti della cultura e da quello che si direbbe oggi il mondo della comunicazione; danno un senso, tragico e sconcertante, all'avallo offerto da larghi strati della società ad uno stravolgimento del concetto e alla lacerazione di quel patto di cittadinanza allargato agli ebrei d'Italia tra il 1848 e il 1870. Alcune ricerche recenti hanno enfatizzato la presenza di un 'lungo antisemitismo' per accreditare la continuità di questo fenomeno tra l'Italia liberale e quella fascista. E' certamente utile e doveroso approfondire la conoscenza delle forme di pregiudizio e di ostilità antiebraica nei decenni postunitari nella loro specificità e originalità, ricordare e puntualizzare i limiti del liberalismo, ma i contesti vanno ricostruiti con accuratezza, per valutare con equilibrio il peso delle diverse componenti dell'ostilità antiebraica. Oltre a ricostruire la relazione tra questa eredità del passato liberale e la politica fascista, a cogliere e a contestualizzare la specificità delle scelte del regime, vanno individuati nessi e continuità di quel passato nell'età repubblicana, per valutare il peso della specifica eredità fascista e la forza di tradizioni e culture capaci di sopravvivere, adeguandosi a nuovi contesti e a nuove problematiche. Si tratta, a mio parere, di una riflessione utile a superare i limiti di una storiografia che si è a lungo cullata (prima di ripudiarla) nell'illusione della diversità degli italiani, anziché interrogarsi sui limiti di una cultura riluttante per anni a scavare in questo aspetto della propria storia (e della propria identità), per rendere il lavoro degli studiosi parte della crescita della coscienza etica e civile.

¹⁴¹ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, Vicenza 1969, p. 163; E. GENTILE, *La grande Italia*, Milano 1997, capp. X-XI.

Quello che si è cercato di individuare in queste note è solo un momentaneo punto di arrivo degli studi, in un settore che, secondo qualcuno, sembra giunto alla saturazione¹⁴², forse anche in conseguenza della ripetitività, delle ritualità e delle retoriche derivanti dalla celebrazione ufficiale della memoria. Probabilmente, proprio per questo, dopo settant'anni di riflessione culturale e di indagine storiografica, e in una fase di ambigua transizione della società europea, appare giunto il momento per una sintesi nuova, che, fuori dalle ideologie e dalle mode, contribuisca a puntualizzare il significato delle leggi razziali nell'identità dell'Italia contemporanea, anche alla luce della persistente e cospicua attenzione mediatica, dei problematici processi di istituzionalizzazione della memoria, al fine di evitare che venga avvertito come una memoria ebraica, anziché come un pesante fardello della storia italiana ed europea.

¹⁴² GALIMI, *Politica della razza, antisemitismo, Shoah*, cit., p. 179.

Silvia Falconieri

I decreti antiebraici nei periodici giuridici italiani (1938-1943)

1. Nuovi periodici per un diritto fondato sulla razza

Nel 1947, nelle pagine della *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia*, edita tra il 1934 ed il 1954, il fondatore, l'avvocato Giovan Battista Cecchi, chiariva in questi termini il profondo coinvolgimento del proprio periodico rispetto alla legislazione razziale adottata dal governo fascista nel corso degli anni Trenta e Quaranta:

«Questa rivista, durante il periodo fascista, ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia in Italia che in Germania, ritenendo assai utile mettere a disposizione del futuro storico di quell'infuosto periodo in cui pur troppo si vide la maggior parte dei nostri universitari chinare prona la schiena all'«uomo della provvidenza», un materiale che molti avrebbero interesse a far scomparire o a dimenticare¹».

Simile dichiarazione, inserita nel corpo di una breve recensione alla nota opera di Eucardio Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, rende indubbiamente conto dei meccanismi di autoassoluzione e di rimozione, che si innescarono all'indomani della caduta del fascismo e si tradussero nel mito, duro a morire, 'italiani brava gente'. Al contempo, però, tale affermazione è un inequivocabile segnale del forte coinvolgimento di alcuni periodici giuridici nella costruzione, divulgazione e legittimazione delle nuove qualificazioni razziali, introdotte nell'ordinamento giuridico italiano.

Prendendo alla lettera la dichiarazione dell'avvocato Cecchi, ci si propone di cercare nei meandri più reconditi della stampa giuridica italiana le tracce dei decreti antiebraici del 1938, nel tentativo di valutare in quale maniera la nuova qualificazione di «cittadino italiano appartenente alla razza

¹ G.B. CECCHI, Recensione a E. MOMIGLIANO, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia», vol. XIV, 1947, p. 64.

ebraica»² fu recepita dalla cultura giuridica durante il periodo fascista³.

Per ragioni di carattere metodologico e per motivi che riguardano più direttamente il ruolo assunto dalla rivista nel panorama della cultura giuridica europea dei secoli XIX e XX, i periodici giuridici costituiscono una fonte privilegiata per condurre tale tipo di indagine. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, la rivista divenne il principale strumento di costruzione e diffusione del sapere giuridico, di creazione di nuove scuole, di legittimazione di nuovi specialismi⁴. Durante il periodo fascista, i giuristi più vicini alla politica del regime, lo utilizzarono in maniera abbondante per legittimare la nascita di quelle che si volevano le nuove branche del diritto fascista⁵. Non è dunque un caso che il tentativo di dar vita ad un diritto fondato sul criterio della razza – del quale, come si vedrà, i decreti del '38 costituivano parte integrante, senza tuttavia esaurirlo – un autonomo oggetto di studio passasse proprio attraverso la creazione di un nuovo periodico, *Il diritto razzista*, per l'appunto, fondato dall'avvocato Stefano Mario Cutelli nel maggio del 1939⁶.

La nuova rivista di Cutelli si iscriveva all'interno di una serie di nuovi periodici, nelle pagine dei quali, nel giro di un solo quinquennio, prese corpo e consistenza una vera e propria dottrina sulla razza e sul diritto razzista. Si tratta di riviste che per lungo tempo son state messe da parte dallo storico del diritto, perché troppo inficcate del discorso di regime o, ancora, perché, da un punto di vista tecnico – soprattutto se si fa riferimento all'ideale della 'rivista-archetipo'⁷ – non tutte sono strettamente definibili come periodici giuridici. Queste riviste ebbero certamente vita breve. Senza dubbio, le argomentazioni mobilitate dagli autori che vi scrivevano possono non apparire particolarmente sofisticate. Eppure, nel corso degli

² R. d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

³ Questo articolo riprende il lavoro più ampio, al quale ci si permette di rinviare: S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, Il Mulino, 2011.

⁴ In particolare, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 16, 1987, numero tematico dal titolo *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*; P. GROSSI (a cura di), *La «cultura» delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio*, Firenze, 15-16 aprile 1983, Milano 1984; M. STOLLEIS, T. SIMON (a cura di), *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main 2006.

⁵ Si pensi, ad esempio, al caso dei periodici editi sul diritto corporativo, a partire dalla fine degli anni Venti.

⁶ Sul percorso, sull'attività e sulla personalità di S.M. CUTELLI, si veda O. DE NAPOLI, *Come nasce una rivista giuridica antisemita. Tradizionalismo e razzismo nell'azione di Stefano Mario Cutelli*, in «Le carte e la storia», n. 2, 2012, pp. 98-116.

⁷ P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini», vol. 16, 1987, pp. 1-5.

anni Trenta e Quaranta, la loro attività fu particolarmente intensa e suscettibile di incidere sul perfezionamento dell'assetto normativo razziale⁸.

Alcune di queste riviste erano direttamente legate ad organi di governo. Si pensi a *La difesa della razza* o a *Razza e civiltà*. Il primo periodico, fondato da Telesio Interlandi, nasceva nell'agosto 1938 sotto gli auspici del Ministero della cultura popolare. Il secondo, edito dal Ministero dell'interno e diretto da Antonio Le Pera, vedeva la luce nel marzo del 1940 e si imponeva come l'organo ufficiale della Direzione generale per la Demografia e per la Razza. Altri periodici nascevano su iniziativa del loro fondatore e direttore, come *Il diritto razzista*, *La nobiltà della stirpe*, *La vita italiana*, e cercavano ad ogni costo di occupare un posto di rilievo nel processo di perfezionamento del *corpus* normativo razziale. I direttori non lesinavano continui omaggi al capo del fascismo, giungendo ad elemosinarne persino il ritratto autografato.

L'approccio pluridisciplinare al tema della razza era il tratto distintivo di questi periodici che, servendosi dell'apporto contestuale di studiosi di differente estrazione disciplinare, analizzavano la questione razziale da molteplici punti di vista: antropologico, biologico, eugenetico, culturale, artistico e giuridico. Così, *Il diritto razzista*, seppur nato nelle parole del suo fondatore come un periodico squisitamente giuridico, ospitava di frequente i contributi di antropologi e di biologi. Gli altri periodici, a loro volta, disponevano tutti di un loro esperto giurista. Mario Baccigalupi, giudice presso la nona sezione del Tribunale di Milano, si occupava della redazione degli articoli di carattere giuridico per *La difesa della razza*. Nelle pagine di *Razza e civiltà*, Giovanni Rosso curava la cospicua sezione *Giurisprudenza e legislazione razziale*. *La vita italiana* ospitava contributi di giuristi come Vittorio Montefusco e lo stesso direttore de *Il diritto razzista*. La struttura di tali periodici risultava spesso molto simile. Ad esempio, poco distingueva *Razza e civiltà* da una rivista giuridica: la prima parte era consacrata alla dottrina sulla razza – dove erano pubblicati, peraltro, alcuni contributi sugli aspetti giuridici⁹ – la seconda parte era interamente

⁸ Sui tentativi di sfrondare la letteratura giuridica del periodo fascista dai contributi maggiormente coinvolti nelle vicende del regime, si veda, in particolare, A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in Id. (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden 2002, pp. 1-19.

⁹ A titolo di esempio, G. LAMPIS, *La tutela della razza nel libro I del nuovo codice civile*, in «Razza e civiltà», n. 1, 1940, pp. 69-73; L. LA VIA, *Popolo, nazione, nazionalità. La "nazionalità naturale" come categoria giuridica*, in «Razza e civiltà», nn. 6-7, 1941, pp. 501-552; G. ROSSO, *Status razziale e natura giurisdizionale del relativo accertamento*, in «Razza e civiltà», nn. 5-7, 1942, pp. 241-254.

dedicata alla giurisprudenza in materia razziale.

Come venivano letti in questa sede i decreti antiebraici? Quali erano le principali tendenze interpretative e le linee programmatiche proposte dalle riviste specializzate?

2. Le linee programmatiche nei periodici specializzati

La continuità e la complementarietà tra la legislazione antiebraica e la legislazione razziale coloniale rappresentava la principale chiave di lettura proposta dai periodici specializzati nella trattazione delle tematiche razziali.

Adottando simile prospettiva, gli autori di tali contributi mostravano di collocarsi perfettamente in linea con le direttive impartite dal governo fascista. Il testo della *Dichiarazione sulla razza*, adottato, come noto, dal Gran Consiglio del fascismo tra il 6 e il 7 ottobre 1938, definiva il ‘problema ebraico’ come l’aspetto metropolitano di un problema di carattere più generale¹⁰ che aveva già iniziato a trovar soluzione nei territori italiani d’oltremare.

Lo studio ed il perfezionamento della legislazione del ‘38 non potevano esser pensati che in stretta connessione con i testi legislativi che, a partire dall’*Ordinamento organico per l’Eritrea e per la Somalia*, promulgato il 6 luglio 1933, avevano provveduto a ridefinire i rapporti tra i cittadini italiani e le popolazioni indigene, in termini di una crescente e sempre più netta demarcazione, fino ad arrivare, nel 1937, all’introduzione del divieto di matrimoni misti¹¹. La legislazione relativa agli ebrei era dunque letta in termini di una sostanziale continuità tra la metropoli e la colonia. Non è un caso che, nelle pagine di *Razza e civiltà*, venissero pubblicate e annotate da Giovanni Rosso tanto le sentenze relative all’applicazione dei decreti del ‘38 quanto quelle che riguardavano le popolazioni indigene dell’Africa Orientale Italiana (AOI), della Libia e delle isole dell’Egeo.

In particolare, nelle pagine dei periodici votati alla costruzione di un diritto fondato sulla razza, de *Il diritto razzista* in modo particolare, trovò posto il tentativo di pervenire a un’armonizzazione e a una sistematizzazione dei differenti statuti razziali introdotti nel diritto italiano, prendendo

¹⁰ *Dichiarazione sulla razza*, in R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1993, p. 567.

¹¹ R.d.l. 19 aprile 1937, n. 880, *Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi*.

in considerazione tanto le leggi del 1938 quanto i testi relativi ai territori d'oltremare. Si pensi alla costruzione elaborata dallo specialista di diritto coloniale Renzo Sertoli Salis, autore della densa introduzione al primo numero dei *Quaderni della Scuola di mistica fascista*, dedicato a *Le leggi razziali italiane*¹². Citato e recensito nelle pagine della rivista di Cutelli, il lavoro di Sertoli Salis proponeva una revisione delle modalità di attribuzione della cittadinanza italiana sulla base di un criterio che fosse squisitamente etnico. Muovendo da una rilettura dell'articolo 1 del codice civile, il professore di diritto coloniale considerava che le limitazioni introdotte alla capacità giuridica delle persone non riguardassero esclusivamente il settore giusprivatistico. Il rinvio alle 'leggi speciali' in materia razziale, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 del codice civile, non andava riferito ai soli decreti adottati a partire dal '38, ma doveva essere esteso anche alle disposizioni relative alla condizione giuridica delle popolazioni d'oltremare. Adottando una simile prospettiva, capace di prendere in considerazione l'assetto normativo italiano nella sua integralità, nell'ordinamento italiano del 1939, potevano essere definite delle precise posizioni giuridiche, fondate essenzialmente sul criterio etnico-razziale: quelle del «cittadino italiano di razza ariana», del «cittadino italiano musulmano», del «cittadino italiano di razza ebraica», del «cittadino italiano delle Isole dell'Egeo», del «cittadino italiano libico» e, infine, del «suddito dell'AOI».

Malgrado qualche riserva, l'originale articolazione tra razza e cittadinanza proposta da Sertoli Salis veniva accolta con entusiasmo nelle pagine de *Il diritto razzista*, in modo particolare per quel che atteneva alla proposta di una riforma radicale che facesse della cittadinanza una variabile del razza¹³.

L'idea che, sul finire degli anni Trenta, l'appartenenza razziale fosse assurta alla condizione di un vero e proprio *status*, da porre accanto ai tradizionali *status familiae* e *status civitatis*, costituiva una costante interpretativa nelle pagine delle riviste specializzate.

Una parte della civilistica italiana considerava che l'introduzione della nozione di razza nel codice civile, subordinando il godimento della capacità giuridica al criterio razziale, fosse il punto di partenza per l'avvio di una riflessione attorno allo *status razziale*¹⁴. Affermare l'esistenza di uno *status razziale* non costituiva un'operazione scevra di conseguenze, ma condu-

¹² Editto a Roma nel 1939.

¹³ P.A. ROMANO, Recensione a Sertoli Salis, *Introduzione a Le leggi razziali italiane*, in «Il diritto razzista», Vol. II, n. 5-6, 1940, pp. 250-256.

¹⁴ Di recente, G. CIANFEROTTI, *Status e legislazione razziale. Francesco Santoro Passarelli esegeta dell'art. 1 del codice civile*, in «Le carte e la Storia», n. 2, 2013, pp. 21-34.

ceva ad una revisione integrale dell'assetto normativo razziale, in modo particolare in ambito processuale, obbligando a predisporre una tutela giurisdizionale *ad hoc*. In questo senso si muovevano gli studi di Alfredo Cioffi, di Pier Antonio Romano, per certi versi quelli del consigliere di Stato Michele La Torre e i commenti dello stesso Cutelli che cercava di promuovere l'istituzione di una magistratura specializzata in materia razziale, sola competente a emettere d'ufficio la declaratoria di appartenenza alla razza ebraica¹⁵. L'introduzione di tale categoria avrebbe permesso di perseguire una «sistematizzazione scientifica di natura sostanziale e formale» dell'intero impianto normativo razziale¹⁶.

Simili tentativi di riforma presupponevano che il criterio razziale assurgesse a nuovo principio dell'ordinamento giuridico italiano. Non solo l'attività interpretativa compiuta dai giudici sui decreti antiebraici avrebbe dovuto ispirarsene, cogliendo in tal modo lo spirito che informava l'intero *corpus* normativo razziale, ma sarebbe stato opportuno che il legislatore provvedesse esplicitamente alla sua costituzionalizzazione, inserendo, ad esempio, la nozione di razza nella Carta del lavoro¹⁷.

L'affermazione della 'disuguaglianza razziale d'origine' conduceva automaticamente ad una maniera alternativa di pensare il diritto e la dottrina giuridica. Nelle parole dei giuristi allineati, autori di contributi dottrinali nelle riviste specializzate, l'introduzione del principio della razza segnava l'inizio di una «nuova epoca», a partire dalla quale la dottrina avrebbe dovuto adattarsi ad un diritto non più inteso come universale ed astratto, ma concepito come concreto e squisitamente razziale¹⁸. Chiamando a supporto le teorie della Scuola storica tedesca, si considerava che la consacrazione legislativa della difesa della razza italiana costituisse una tappa obbligata del processo di rivalorizzazione del carattere nazionale del diritto

¹⁵ A. CIOFFI, *Osservazioni politiche e giuridiche sullo stato razziale in Italia*, in «Il diritto razzista», vol. III, 1941, pp. 159-199; ID., *Lo status razziale e le sue garantigie nel diritto italiano*, Empoli 1942; P.A. ROMANO, *Lo «stato razziale» nel nuovo codice civile*, in «Il diritto razzista», vol. II, 1940, pp. 208-126; M. LA TORRE, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 32-41; Nota di CUTELLI a CIOFFI, *Osservazioni politiche e giuridiche*, cit., p. 199.

¹⁶ ROMANO, *Lo «stato razziale»*, cit., p. 216.

¹⁷ S.M. CUTELLI, *Verso la dichiarazione dei principi del diritto fascista. Per l'inserimento delle nozioni di «razza» e «partito» nella Carta del «Lavoro»*, in «Il diritto razzista», vol. II, 1940, pp. 161-164; ID., *Contro Giuda e il vitello d'oro. Per l'inserimento delle nozioni di «razza» e «partito» nella Carta del «Lavoro»*, in «Il diritto razzista», vol. III, 1941, pp. 3-14.

¹⁸ M. BACCIGALUPI, *La razza come principio giuridico*, in «La difesa della razza», vol. IV, n. 9, 1941, pp. 22-23.

to¹⁹ che conduceva, peraltro, ad auspicare la conseguente eliminazione di quanto non fosse squisitamente italico²⁰.

Quest'operazione di 'purificazione', lungi dal limitarsi a fare del sistema giuridico italiano l'espressione dei caratteri del popolo, imponeva che i cultori stessi del diritto italiano fossero squisitamente di origine italiana. Ecco che, mentre insigni giuristi, considerati di razza ebraica alla luce del R.d.l. 1728/38, abbandonavano le cattedre universitarie e i loro nomi scomparivano dai frontespizi delle riviste, nelle pagine dei periodici specializzati in materia razziale prendeva forma un tentativo di legittimazione di tali esclusioni, fondato sull'affermazione dell'irriducibile incompatibilità tra cultura giuridica italiana e tradizione giuridica ebraica. Seppur dotati di una profonda conoscenza del sistema giuridico italiano, seppur formati nelle facoltà giuridiche italiane, i giuristi di origini ebraiche rimanevano incapaci di cogliere la più intima essenza del diritto squisitamente italico²¹.

Le leggi razziali rimasero un appannaggio dei periodici specializzati? Le riviste che si volevano squisitamente giuridiche, consacrate alle tradizionali branche del diritto, furono completamente disattente nei confronti di questa nuova serie di periodici e delle teorie in essi divulgate?

3. Il dibattito con i periodici giuridici classici

Si avrebbe tendenza a rispondere affermativamente, se ci si inoltra nello spoglio e nella lettura di alcuni periodici giuridici, fondati tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, che – come *la Rivista di diritto processuale civile*, *la Rivista di diritto commerciale*, *la Rivista italiana per le scienze giuridiche* – non fanno menzione alcuna della nuova qualificazione di «cittadino italiano appartenente alla razza ebraica». Si avrebbe tendenza a trincerarsi dietro la rassicurante idea secondo la quale una gran parte dei giuristi italiani provò a porre dei limiti ai possibili *dérapiages* derivanti dall'introduzione della nozione di razza nell'ordinamento italiano, se si ci si addentra nelle pagine della *Rivista di diritto civile* o della *Rivista di diritto privato*, la prima fondata nel 1909²², la seconda edita nel pieno del

¹⁹ U. NIEDDU, *Razza e diritto*, in «La difesa della razza», vol. I, n. 5, 1938, p. 11.

²⁰ V. MONTEFUSCO, *Razzismo nel diritto*, in «La difesa della razza», vol. IV, n. 9, pp. 22-23.

²¹ A. MARRACINO, *Razza e diritto*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 15-23.

²² Da Alfredo Ascoli, Pietro Bonfante, Carlo Longo, Giovanni Pacchioni ed Eliseo Antonio Porro.

regime fascista, nel 1931, ad opera di Mario Rotondi. Questi due periodici decisero di rompere il silenzio in occasione di un preciso evento giudiziario – la celebre causa Rosso contro Artom, discussa davanti alla Corte d'appello di Torino nel maggio del 1939 – per sottolineare l'inconsistenza del nuovo *status* di ebreo e collocarlo al di fuori del diritto civile italiano²³. Si tratterebbe tuttavia di una visione parziale, edulcorata, benché indubbiamente più tranquillizzante.

Per alcune celebri riviste giuridiche italiane, i decreti del 1938 e la legislazione razziale coloniale divennero oggetto di studio. Le reazioni e gli approcci, fortemente eterogenei, si tradussero in prese di posizione altrettanto svariate. Nell'eterogeneità di tali reazioni, prese corpo il dibattito giuridico attorno alle conseguenze prodotte dalla nuova qualificazione razziale. Nella maggior parte dei casi, questo dibattito fu alimentato al di fuori delle sezioni dei periodici tradizionalmente consacrate alla pubblicazione di studi di carattere dottrinale. I commenti e le prese di posizione nei confronti della legislazione razziale trovarono spazio piuttosto nelle sezioni dedicate alla giurisprudenza, nelle rassegne legislative e bibliografiche.

La selezione delle sentenze da pubblicare e annotare, la struttura e l'articolazione impressa alle annotazioni, la scelta delle opere da recensire e delle nuove riviste di cui dar notizia nelle rassegne bibliografiche permettono di misurare l'attenzione tributata al discorso giuridico sulla razza, di valutarne la portata e di comprendere quale fu la diffusione delle linee programmatiche disegnate dai periodici specializzati, al di fuori del circuito ristretto ed effimero che essi costituirono.

La *Rivista di diritto pubblico*, fondata nel 1909 da Salvatore d'Amelio, può essere annoverata tra quei periodici che si mostrarono piuttosto attenti alla nuova legislazione razziale, pur non facendo mai dei decreti antiebraici un oggetto specifico di pubblicazioni di carattere dottrinale. Tra il 1938 ed il 1943, nella prima parte della rivista, nessuno studio riguardava direttamente ed interamente le problematiche giuridiche sollevate dalla nuova condizione di «cittadino italiano appartenente alla razza ebraica». Si tratta di un dato particolarmente singolare, soprattutto qualora si consideri il fatto che un numero notevole degli articoli di dottrina era consacrato, invece, alle riforme legislative avviate dal fascismo, alla politica razziale perseguita in territorio coloniale e alla condizione giuridica delle popolazioni d'oltremare. In alcuni casi, peraltro, gli autori di questi studi,

²³ Sul punto, ci si permette di rinviare a FALCONIERI, *La legge della razza*, cit., pp. 175 e segg.

per lo più esperti di diritto coloniale, non esitavano a mettere in rilievo le analogie esistenti tra la definizione della condizione giuridica delle popolazioni indigene e la nuova qualificazione di ebreo, relativa al territorio metropolitano: in un caso e nell'altro lo scopo da perseguire veniva individuato nella difesa della «razza italiana»²⁴.

Se si prende in considerazione questo specifico aspetto, l'assenza di pubblicazioni dedicate in maniera specifica ai decreti antiebraici può essere letta come una precisa presa di posizione nei confronti della tendenza ad affermare e costruire l'unità e la complementarità tra legislazione razziale coloniale e legislazione antiebraica che prendeva consistenza nelle pagine dei periodici specializzati. Del resto, non di rado, nelle sezioni *Rassegna delle riviste* e *Recensioni*, venivano sollevati dubbi e perplessità nei confronti del carattere debole delle costruzioni messe in piedi dai fautori di un diritto fondato sul criterio razziale. Nel 1942, ad esempio, si recensiva criticamente, *Lo stato razziale e le sue guarentigie*, opera di Cioffi che Cutelli aveva apprezzato e utilizzato nelle pagine de *Il diritto razzista*²⁵.

La legislazione del 1938 trovava un più ampio spazio nella sezione dedicata alla giurisprudenza, dove venivano pubblicate con una certa costanza le massime della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, relative all'esclusione delle persone appartenenti alla razza ebraica dalle pubbliche amministrazioni. Si trattava del luogo privilegiato di espressione della linea che la *Rivista di diritto pubblico* sembrava seguire: attraverso lo strumento della nota a sentenza, venivano diffuse le interpretazioni volte ad addolcire l'applicazione rigorosa dei decreti antiebraici.

I periodici più giovani, o quelli che nel corso degli anni Trenta avevano subito dei profondi cambiamenti nei comitati di direzione, oltre a mostrare una maggiore propensione ad accostarsi allo studio della legislazione antiebraica, esibivano, in alcuni casi, una più forte vicinanza alle tesi veicolate dalle riviste specializzate o, per lo meno, si mostravano più aperti a dibatterle. *La rivista penale* e *La rivista del diritto matrimoniale italiano*

²⁴ A titolo indicativo: F. D'ALESSIO, *Aspetti attuali del diritto pubblico italiano*, vol. XX, 1928, pp. 8-26; C. COSTAMAGNA, *Premessa allo studio del nuovo diritto italiano*, vol. XXIII, 1931, pp. 566-589; P. DE FRANCISCI, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, vol. XXIV, 1932, pp. 581-593; V. CRISAFULLI, *L'Impero e lo Stato*, vol. XXIX, 1937, pp. 13-24; G. BOSCO, *Conseguenze giuridiche dell'annessione dell'Etiopia*, vol. XXIX, 1937, pp. 141-151; A. FOLCHI, *Cittadinanza e sudditanza nell'espansione imperiale italiana*, vol. XXXI, 1939, pp. 53-65; A. CORDOVA, *Diritto coloniale e cittadinanza coloniale*, vol. XXXI, 1939, pp. 642-650.

²⁵ Anonimo, Recensione a A. CIOFFI, *Lo stato razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, in *Rassegna di legislazione per i comuni*, in «Rivista di diritto pubblico», vol. XXXIV, 1942, pp. 116-117.

ne sono un esempio evidente.

Nel corso degli anni Trenta, precisamente nel 1930 e nel 1938, l'effemeride di Luigi Lucchini, fondata nel 1874, aveva subito due cambiamenti di direzione, per via del controllo sempre più pressante che il regime esercitava sulla stampa, inclusa la stampa giuridica periodica. La promulgazione dei decreti antiebraici coincideva esattamente con l'inizio della terza serie della rivista. La sua direzione passava nelle mani degli avvocati Antonio Albertini, Filippo Ungaro e del professore Nino Levi, il cui nome scompariva prontamente dai frontespizi, a partire dal novembre del 1938.

La *Rivista penale* mostrava una spiccata propensione ad affrontare con rigore la legislazione razziale, prendendone in considerazione l'aspetto coloniale e quello metropolitano. L'adozione di tale prospettiva non solo tradiva la perfetta adesione della *Rivista penale* alle direttive espresse dal governo, ma la collocava in perfetta sintonia con *Il diritto razzista*. Sintonia che peraltro veniva rivelata dalla compartecipazione di due giuristi, Domenico Rende e Mario Manfredini, al programma della rivista di Lucchini e di Cutelli. Fin dal primo momento della fondazione de *Il diritto razzista*, Rende aveva aderito all'iniziativa dell'avvocato Cutelli, intesendone le lodi, entrando a far parte del comitato direttivo del periodico²⁶, pubblicandovi alcuni studi attraverso i quali si sforzava di legittimare l'introduzione della nozione di razza nel diritto e di chiarire le ragioni per le quali la razza italiana dovesse essere tutelata come razza ariana²⁷. Il secondo, Manfredini, autore di diversi contributi sulla legislazione razziale coloniale²⁸, era molto apprezzato da Cutelli che lo citava regolarmente nel suo periodico e ne pubblicava ripetutamente articoli e note a sentenza. Tra Cutelli e Manfredini si avviò una discussione attorno alla nozione di «prestigio della razza», introdotta dalla legge 1004 del 1939²⁹, che mostra come i due giuristi si attestassero su delle posizioni critiche nei confronti di un legislatore ritenuto sempre troppo prudente nelle riforme legislative

²⁶ S.M. CUTELLI, *Ai lettori. Come e perché nasce «Il diritto razzista» e com'è accolto*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 1-7, p. 5.

²⁷ D. RENDE, *La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 24-31; ID., *Per la razza ario-romana-fascista*, in «Il diritto razzista», vol. IV, 1942, pp. 73-87.

²⁸ In particolare: *Il diritto imperiale d'Italia*, in «Rivista penale», vol. I (3^a serie), 1938, pp. 792-804; *La difesa della razza nell'Aoi. La nozione del delitto di madamato e il concorso dell'indigena nel reato*, in «Rivista penale», vol. I (3^a serie), 1938, pp. 1924-1927; *Razzismo, matrimonio e legittimazione della prole*, in «Rivista di diritto coloniale», vol. I, 1939, pp. 5-12.

²⁹ L. 19 giugno 1939, n. 1004, *Legge per la difesa del prestigio della razza nell'Aoi*.

in materia razziale³⁰.

Un dialogo più diretto si stabiliva tra la rivista dell'avvocato Cecchi e *Il diritto razzista*. Le voci 'razza', 'razza ebraica', 'razze', che si ritrovano con costanza negli indici generali delle annate della *Rivista del diritto di famiglia*, sono un indicatore dell'attenzione che il periodico aveva deciso di consacrare alle conseguenze giuridiche delle nuove qualificazioni razziali nel settore del diritto matrimoniale. Si trattava di un'attenzione talmente intensa che venivano spesso riportate le notizie relative eventi locali meno noti o che per lo meno non figuravano in altri periodici³¹. Anche in questo caso, dalle numerose sentenze pubblicate e annotate nella sezione consacrata alla giurisprudenza trapela un'attenzione nei confronti del *corpus* normativo razziale che prende in conto contestualmente la legislazione razziale coloniale e quella metropolitana.

Le sezioni *Notiziario* e *Spogli di riviste* accoglievano il maggior numero di riferimenti agli studi pubblicati attorno alle disposizioni razziali. Proprio in questa sede, la nascita de *Il diritto razzista* non passava inosservata: oltre a darne notizia, se ne recensivano i contributi ritenuti maggiormente rilevanti. Si instaurava così un dialogo con le tesi avanzate nel periodico di Cutelli attorno all'interpretazione e al perfezionamento dell'impianto normativo razziale. Nell'annata del '42, in modo particolare, la maggior parte delle recensioni riguardava studi pubblicati nelle pagine de *Il diritto razzista*. Se l'articolo *Razza e diritto*, nel quale Marracino si era sforzato di dimostrare l'inadeguatezza dei giuristi di origini ebraiche nei confronti dello studio del diritto italiano, veniva criticato per la povertà della struttura e per l'inconsistenza del ragionamento alla base, i contributi di P.A. Romano e di Cioffi sullo 'status razziale' erano l'occasione per chiarire la posizione del periodico in materia di competenza ad emettere la dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica³². Uno scambio sembrò avviarsi tra *Il diritto razzista* e *La rivista del diritto matrimoniale italiano*.

Non è dunque un puro caso se, riprendendo la pubblicazione del suo periodico all'indomani della fine del conflitto mondiale, Cecchi avvertis-

³⁰ S.M. CUTELLI, *Critica razzista al disegno di legge per la tutela penale del prestigio della razza*, in «La vita italiana», vol. LXIV, 1939, pp. 80-92; M. MANFREDINI, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 5-12.

³¹ Ad esempio, la creazione di un centro di studi per la razza o il congresso organizzato dal Guf dell'università di Milano al quale parteciparono alcuni giuristi, tra i quali R. SERTOLI SALIS, *Congresso per studi sulla razza*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano», vol. VI, 1939, pp. 80-81; «Rivista del diritto matrimoniale italiano», vol. IX, 1942, p. 68.

³² Sezione *Le riviste*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano», vol. IX, 1942, pp. 126-127.

se l'esigenza di chiarire al lettore le ragioni del coinvolgimento della sua rivista nelle questioni razziali, facendo appello alla necessità della memoria storica³³.

Questo breve *excursus* lascia emergere come, nell'Italia degli anni Trenta e Quaranta, prese corpo e si diffuse un vero e proprio discorso giuridico finalizzato alla costruzione e alla sistematizzazione di un diritto fondato sulla nozione di razza. L'ampiezza di tale discorso tradisce un coinvolgimento dei giuristi italiani che non può in nessun modo esser considerato come superficiale o accessorio³⁴. A lungo rimasto relegato nei meandri dei periodici tradizionali o nelle pagine di riviste "indegne" dell'attenzione dello storico, l'ampiezza, lo spessore e il peso di questo discorso meritano di essere rivalutati, reinterrogati, facendo maggiore attenzione alle reti collaborative che si vennero a creare tra i giuristi specialisti delle questioni razziali e tra i diversi periodici; al ruolo istituzionale ricoperto da ciascuno di essi; ai cambiamenti eventuali che intervennero all'interno dei periodici, all'indomani della caduta del regime fascista³⁵.

³³ CECCHI, Recensione a MOMIGLIANO, cit.

³⁴ M.A. LIVINGSTON giunge a conclusioni analoghe, riguardo all'attività giurisdizionale ed amministrativa: M.A. LIVINGSTON, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini Race's Law, 1938-1943*, Cambridge 2013.

³⁵ In questa direzione, S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013.

Giulio Bartolini

Le leggi razziali e la dottrina italiana di diritto internazionale

1. Introduzione

Le conseguenze dell'emanazione delle leggi antiebraiche in Italia nel 1938 sulla comunità scientifica dell'epoca sono state oggetto di rilevanti studi, specie con riferimento ad alcune discipline giuridiche rispetto alle quali è stato forse più facile apprezzare il rilievo di un simile fenomeno. In proposito l'attenzione è stata principalmente posta sia rispetto alle valutazioni giuridiche offerte dall'allora dottrina circa l'applicazione della legislazione razziale nel rispettivo ambito scientifico di riferimento sia sulle ripercussioni che una simile legislazione ebbe rispetto al corpus accademico e degli operatori giuridici in ragione delle epurazioni e delle limitazioni poste alle loro attività professionali.

Una simile linea di ricerca interesserà anche il presente contributo che è dedicato ad analizzare il rilievo assunto dalle leggi antiebraiche rispetto alla dottrina italiana di diritto internazionale. Questo settore disciplinare, finora, non era stato oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina interessata a valutare i predetti fenomeni. Una simile carenza potrebbe trovare diverse motivazioni. Da un lato si può ipotizzare che l'assenza di specifici studi in materia sia stata mossa dal presupposto della potenziale irrilevanza, rispetto all'ambito scientifico di riferimento delle discipline internazionalistiche, di un fenomeno politico e giuridico, quello della legislazione antiebraica, i cui effetti giuridici appaiono assumere una dimensione marcatamente interna rispetto all'usuale ambito di riferimento degli studi di diritto internazionale. Dall'altro, occorre altresì sottolineare che, salvo recenti studi¹, la dottrina internazionalistica italiana non si era mai confrontata rispetto al rilievo assunto dell'emergere del Fascismo rispetto agli studi giuridici dell'epoca², probabilmente sul presupposto, a nostro

¹ In materia ci permettiamo di rimandare a G. BARTOLINI, *The Impact of Fascism on the Italian Doctrine of International Law*, in «Journal of the History of International Law», 2012, 237 e segg.

² Si veda però il breve capitolo dedicato da Angelo Piero Sereni al rilievo del Fascismo rispetto al diritto internazionale in Italia e agli studi in materia dove concludeva

avviso in parte errato, che lo schermo del positivismo giuridico potesse avere agito quale 'corazza'³ rispetto alle vicende storiche-politiche di quel periodo. Di conseguenza, stante l'assenza di più complessive valutazioni sul rilievo del regime politico fascista su questo settore disciplinare, appare evidente che, a cascata, anche il problema della valutazione giuridica e dell'impatto esercitato dalla legislazione razziale rispetto agli studi e alla dottrina di diritto internazionale in Italia è risultato finora negletto.

Come indicato, la successiva analisi vorrà fornire una ricostruzione rispetto a due potenziali ambiti di interesse in materia. In primo luogo si affronteranno le valutazioni giuridiche prodotte in dottrina rispetto alle leggi razziali e al loro impatto su problematiche inerenti il diritto internazionale. Stante l'impostazione degli studi internazionalistici in Italia volti, fin dai primi sviluppi di questa disciplina⁴, a richiedere agli studiosi di questo settore un'analisi inerente tematiche afferenti sia al diritto internazionale pubblico sia a quello privato la dottrina non mancò di affrontare le ripercussioni giuridiche delle leggi razziali in ambedue i settori. Chiaramente, oggetto principale di interesse furono le problematiche connesse al diritto internazionale privato, stante le più dirette ripercussioni che tale legislazione aveva rispetto alla pratica giuridica e alle soluzioni offerte in materia dalla giurisprudenza dell'epoca inerente questo settore, ma, altresì, si potrà rilevare come la legislazione antiebraica venne analizzata anche rispetto alle tematiche inerenti il diritto internazionale pubblico.

Secondariamente, sarà necessario affrontare gli impatti negativi sulla comunità accademica italiana conseguenti all'emanazione delle leggi razziali. In particolare si ricostruiranno le penose difficoltà che numerosi studiosi delle materie internazionaliste incontrarono a seguito dell'emanazione

che «*Italian scholars have made no attempt to please fascism*» (A.P. SERENI, *The Italian Conception of International Law*, New York 1943, pp. 277-278). Tuttavia, come si è cercato di argomentare, dopo una complessiva rilettura della dottrina giuridica dell'epoca, questa valutazione di Sereni non ci appare totalmente condivisibile.

³ Vedi le osservazioni proposte in merito da Antonio Cassese rispetto ad uno dei massimi giuristi internazionalisti dell'epoca, Tomaso Perassi, professore ordinario all'Università Sapienza di Roma e uno dei consulenti giuridici operanti al Ministero degli Affari esteri fino al 1943: «*Perassi... con il passare degli anni e l'incupirsi della situazione politica in Italia, si era costruito come una 'corazza' con il suo metodo positivista, formalmente perfetto, che gli consentì addirittura di fare il consigliere del ministro degli Esteri degli anni del fascismo, senza però aderire affatto all'ideologia fascista... Una posizione contraddittoria, quella del grande giurista*» (A. CASSESE, *L'esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra*, Bologna 2011, 227-228).

⁴ Sull'influenza dell'opera di Pasquale Stanislao Mancini per tale soluzione vedi ad esempio E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova 1988.

zione delle leggi razziali, specie in ragione dei provvedimenti di dispensa dal servizio per il personale universitario adottati nel novembre 1938 che determinarono, oltre all'abbandono della possibilità di esercitare attività accademiche e professionali, anche una parziale diaspora dall'Italia.

2. La valutazione giuridica della legislazione antiebraica da parte degli internazionalisti italiani

Quanto alla valutazione scientifica delle leggi razziali da parte degli internazionalisti italiani occorre inquadrare questo fenomeno nell'ambito del più generale rapporto della dottrina internazionalistica italiana rispetto ai provvedimenti e alla politica del regime Fascista. Una ricostruzione delle analisi dottrinali predisposte all'epoca⁵ permette infatti di identificare un variegato nucleo di impostazioni che può collocarsi entro uno spettro caratterizzabile da tre principali tendenze. In primo luogo si poteva registrare una minoritaria parte della dottrina che esprimeva, nei suoi scritti giuridici, un'aperta adesione all'ideale fascista, tale da riflettersi in un'analisi giuridica di stampo chiaramente propagandista. Posizioni più intermedie vennero espresse da numerosi internazionalisti che, pur improntando i loro scritti nell'ambito di una più coerente valutazione giuridica, finivano però per produrre analisi funzionali alle tesi del Fascismo, specie per il tramite di valutazioni parziali delle problematiche in oggetto che ignoravano le tesi giuridiche opposte e che, talora, venivano accompagnate da digressioni di natura politica a sostegno del Regime. Infine, una rilevante parte della dottrina finì per ignorare totalmente le numerose problematiche sviluppatesi all'epoca che, per la loro caratterizzazione e rilevanza rispetto all'azione esterna del Fascismo, risultavano difficilmente conciliabili con i dettami del diritto internazionale oppure, parimenti, per mezzo del metodo positivista, cercò di frapporre uno schermo giuridico ed avalutativo rispetto agli eventi in causa, con analisi tecniche e in larga parte teorico-dogmatiche che, però, rapportate rispetto a tematiche cruciali quali le leggi razziali, fanno emergere, ai giorni nostri, la limitatezza dei valori espressi in questi scritti.

Anche rispetto alle leggi razziali si può notare come la dottrina internazionalistica tese a collocarsi entro un simile spettro di posizioni. Sebbene non molti furono i contributi in materia, in ragione come accennato dei

⁵ Vedi *supra* nota 1.

non numerosi rilievi che questi provvedimenti assumevano rispetto alle materie di studio internazionalistiche, l'analisi sottostante permette a nostro avviso di identificare anche in questo ambito una sostanziale tripartizione della dottrina, che andava da autori che manifestarono una totale adesione all'impianto razzista di questa legislazione fino alla dottrina che sviluppò analisi meramente formali delle conseguenze giuridiche derivanti da questa politica repressiva.

Cronologicamente, un primo esempio di attenzione verso queste tematiche può rinvenirsi con riferimento alla legislazione antiebraica introdotta dalla Germania nazista. In tale caso occorre riferirsi alla recensione sviluppata nel 1936 da Roberto De Nova. De Nova era allora ordinario a Pavia e, come emerge anche da altri scritti, aveva in parte subito la fascinazione delle posizioni giuridiche del Regime, collaborando anche a riviste come *Civiltà Fascista* o alle pubblicazioni dell'Istituto nazionale di cultura fascista dove, seppure sulla base di argomentazioni essenzialmente giuridiche, finiva per sostenere tesi in linea con le esigenze politiche del Regime⁶. Nel 1936 De Nova predispose una recensione al breve scritto di Carl Schmitt *Die nationalsozialistische Gesetzgebung und der Vorbehalt des ordre public im Internationalen Recht* in cui l'autore tedesco esaminava gli ostacoli frapposti dai sistemi di diritto internazionale privato di molti Stati nell'ammettere la possibilità per tale legislazione di spiegare i suoi effetti in tali ordinamenti giuridici in ragione dell'applicazione del limite dell'ordine pubblico. Conseguentemente Schmitt perorava la possibilità che le repressive limitazioni imposte dalla legislazione antiebraica tedesca venissero riconosciute anche da parte dei giudici stranieri, purché nella controversia in oggetto non si trovasse coinvolti cittadini di questi Stati. De Nova, pur formalmente contestando l'ammissibilità per il diritto internazionale privato di una simile tesi, che veniva definita solo quale «un'abile perorazione de jure (gentium) condendo», non mancava però di proporre alcune valutazioni più generali sull'origine e sulla funzione di questi provvedimenti, che appaiono tutt'altro che neutrali. Per De Nova, infatti:

«Quando un'ideologia si trasfonde in norme giuridiche, se, nel fare i conti con la realtà, non si deforma nel compromesso, guadagna

⁶ Si veda in specie: R. DE NOVA, *Roosevelt e la 'libertà dei mari'*, in «Civiltà fascista», 1941, p. 507 e segg.; R. DE NOVA, *La neutralità degli Stati Uniti nel conflitto italo-etiopeo*, in «Atti della Reale Accademia Peloritana. Classe di Scienze Giuridiche e Sociali», 1937, p. 31 e segg.; R. DE NOVA, *Inghilterra e Stati Uniti*, in C. MORANDI (a cura di), *La critica a Versailles*, Roma 1941, p. 79 e segg. (il volume era edito per la Biblioteca di cultura politica dell'Istituto nazionale di cultura fascista).

generalmente in precisione e nettezza; ciò vale per l'odierno razzismo tedesco, che, mito propulsore d'un movimento politico giunto alla conquista del potere, ha trovato espressione in una serie di leggi; tipiche quelle emanate nell'ottobre-novembre 1935, che [...] vietano i matrimoni misti ariano-semitici»⁷.

L'attenzione degli internazionalisti italiani rispetto alla legislazione antiebraica incrementa, chiaramente, a partire dal 1938 quando simili provvedimenti vengono introdotti anche nel nostro ordinamento.

In proposito, prima di affrontare le analisi più propriamente giuridiche, si potrebbe primariamente sottolineare l'esplicito sostegno alla politica razzista perseguita dal Regime offerto da alcuni internazionalisti, la cui caratura scientifica era, tuttavia, molto modesta e tale da riflettersi anche nelle difficoltà che questi avevano manifestato nell'inserirsi organicamente nel mondo accademico. Il riferimento può porsi alla figura di Pasquale Pennisi⁸ che si distinse per la sua aperta adesione al Manifesto della razza del 1938, con un articolo di sostegno a questo documento pubblicato su *Il Regime Fascista*, il quotidiano di Roberto Farinacci espressione del più radicale estremismo fascista⁹. Pennisi, che era tra l'altro nipote del marchese di San Giuliano, già Ministro degli esteri italiano, coltivò negli anni Trenta duplici interessi. Da un lato si poteva registrare il suo approfondimento per il diritto internazionale, tanto da pubblicare vari saggi in materia¹⁰ e, soprattutto, risultare incaricato per questa disciplina in alcune

⁷ Vedi R. DE NOVA, *Recensione a C. SCHMITT, Die nationalsozialistische Gesetzgebung und der Vorbehalt des 'ordre public' im Internationalen Recht*, in «Annali di Scienze Politiche», 1936, p. 181.

⁸ Per una ricostruzione delle vicende di Pennisi e del suo ruolo nell'ambito del movimento razzista vedi R. MORO, *Propagandisti cattolici del razzismo antisemita in Italia (1937-1941)*, in C. BRICE, G. MICCOLI (sous la direction de), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX-XX siècle)*, Roma 2003, 324-329. Vedi anche F. CUOMO, *I dieci. Chi erano gli scienziati italiani che firmarono il manifesto della razza*, Milano 2005, pp. 202-207.

⁹ Vedi P. PENNISI, *Nostro razzismo*, in «Il Regime fascista», 2 agosto 1938. L'articolo venne riprodotto altresì come capitolo autonomo nel volume di Pennisi, *Presa di posizione francamente razzista: note di un cattolico italiano*, Messina 1938. Per la collaborazione di Pennisi, su temi razzisti, a *Roma Fascista* vedi M. SERRI, *I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte 1938-1948*, Roma 2005, pp. 75-78.

¹⁰ Quanto alle opere del Pennisi vedi ad esempio: *Della applicazione del principio di nazionalità ai popoli di civiltà non europea*, Padova 1931; *Il problema sistematico del diritto internazionale privato: a proposito degli elementi di D.I.P. del Pacchioni*, in «Studi senesi», 1933, p. 189 e segg.; *La cittadinanza della donna maritata*, Siena 1934; *Natura e limiti della giurisdizione consolare in regime capitolare*, Rocca San Casciano 1934; *La protezione giuridica internazionale delle missioni cattoliche*, in «Studi senesi», 1935, p. 53 e segg.; *La*

Università come Catania, Parma e Roma¹¹. Dall'altro, soprattutto, egli era organicamente legato al Partito nazionale fascista e titolare del corso universitario di Storia e dottrina del Fascismo all'Università di Roma¹². In questa seconda veste egli fu particolarmente attivo nelle attività di propaganda al Regime sia nell'ambito della Scuola di mistica fascista¹³ sia nell'attività pubblicistica, dove si distinse soprattutto per le sue chiare venature anti-semitiche e razziste espresse in numerosi altri scritti successivi all'emanazione delle leggi razziali¹⁴. Non stupisce, quindi, che il Pennisi fosse tra i ciechi sostenitori del Manifesto della razza, anche se in tale caso non affrontò il tema in un'ottica giuridica, ma di mera dialettica politica.

Al contrario, altri internazionalisti si confrontarono con questi temi nell'ambito di valutazioni di carattere prettamente normativo. Dopo l'adozione delle leggi razziali in Italia, lo scritto più rilevante su questo tema può rinvenirsi in un articolo di Pasquale di Roccalta per *Jus gentium*. Annuario italiano di diritto internazionale. Questa rivista, fondata nel 1938, ebbe una vita breve e, difficilmente, poteva qualificarsi, sulla scorta di un esame degli scritti pubblicati, fra le riviste le più prestigiose, come la pluridecennale *Rivista di diritto internazionale* e, altresì, l'altro annuario, *Diritto internazionale*, creato alla metà degli anni Trenta da Balladore Pallieri della Cattolica di Milano. *Jus Gentium* alternava infatti scritti

Società delle nazioni e la controversia tra l'Italia e l'Etiopia, Catania 1937; *Appunti per una teoria giuridica dell'intervento*, in *Jus gentium*, 1940, p. 1 e segg.; *Occupazione bellica o 'debellatio' della Polonia?*, in «Annali dell'Università di Ferrara», 1940, p. 43 e segg.

¹¹ Come incaricato di diritto internazionale Pasquale Pennisi risulta prima incardinato a Catania, dove lo troviamo operante, nel 1935, assieme ad un gruppo di altri docenti provenienti come lui dalla Facoltà di Giurisprudenza, presso la Facoltà di scienze economiche e commerciali (vedi D. VENTURA, *Alle origini della Facoltà di Economia di Catania*, in «Annali di storia delle università italiane», vol. 13, 2009, p. 407). Successivamente risulta attivo anche a Parma e Roma. Dal 1937 Pennisi era infatti incaricato di diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze economiche e commerciali dell'Università di Roma (cfr. A. ATTOUCHI, *Corpo docente della Facoltà dalle origini ai giorni nostri*, in R. CAGIANO DE AZEVEDO (a cura di), *La Facoltà di Economia. Cento anni di storia 1906-2006*, Roma 2006, p. 255. Dalla scheda si rileva che Pennisi fu in servizio presso l'Ateneo romano fino al 1949). Ugualmente, nel 1940, il suo articolo sulla *debellatio* della Polonia appare fra i contributi dell'annuario della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara.

¹² Vedi ATTOUCHI, *Corpo docente*, cit., p. 255.

¹³ Per le sue attività nell'ambito della Scuola di mistica fascista di Milano vedi: D. Marchesini, *La scuola dei gerarchi. Mistica fascista: storia problemi, istituzioni*, Roma, 1976, pp. 180, 189.

¹⁴ Vedi in specie: *Presenza di posizione francamente razzista: note di un cattolico italiano*, Messina 1938; *Etica cristiana e politica del Fascismo*, Torino 1938; *La dottrina del Fascismo: il problema delle fonti*, Fidenza 1938; *Nipponicità dell'Asia gialla, razzismo delle potenze dell'Asse e concessioni europee in Cina*, in «La vita italiana», 1939, p. 439 e segg.

di affermati professori ordinari come Monaco, Cansacchi, Cavarretta, Meriggi, Rapisardi Mirabelli, Quadri, Salvioli, Siotto-Pintor, Udina, che principalmente analizzavano temi di carattere teorico o di diritto internazionale privato, ad articoli prodotti da autori minori, non ancora incardinati stabilmente nel mondo accademico, e che, tra l'altro, risultavano in molti casi non solo qualitativamente modesti, ma altresì più apertamente schierati in difesa delle posizioni del Regime o della Germania, come nel caso di opere pubblicate da La Terza, Pennisi, Romagnano e, appunto, di Roccalta¹⁵.

In *Jus Gentium* Pasquale di Roccalta pubblica nel 1939 il suo articolato Commento giuridico al R. Decreto legge del 17 novembre 1938-XVI n. 1728 sulla difesa della razza italiana¹⁶ che è un'analisi del provvedimento e delle problematiche di diritto internazionale privato che potevano sorgere dalla sua applicazione come, ad esempio, in materia di: validità dei matrimoni; natura di ordine pubblico per il divieto posto dalla normativa razzista; determinazione della natura di 'ebreo' per gli stranieri.

Quello che emerge nel commento del di Roccalta è una complessiva valutazione di sostegno al provvedimento, con l'emergere di chiare venature razziste in diversi passaggi. Basti citare, in proposito, le argomentazioni poste a commento dell'art. 1 del Regio decreto legge, relativo al divieto di matrimoni misti. Per l'autore, infatti,

«(t)ale norma fa quindi una netta distinzione fra gli stessi cittadini italiani: cioè ariani che sono coloro i quali il Regime Fascista vuole difendere e proteggere dai danni che possono derivare da incroci, ed i non-ariani che restano liberi di sposare persone di qualsiasi razza»¹⁷.

Ugualmente, circa la determinazione di coloro che appartengono alla 'razza ebraica', così come regolata dall'art. 8, il di Roccalta sottolinea che

«(i)l nostro legislatore ben saggiamente ha riaffermato il principio che l'essere ebreo rappresenta anzitutto l'appartenenza ad una razza più che ad una religione, e quindi nel primo capoverso dell'articolo

¹⁵ Vedi: P. LA TERZA, *L'equilibrio politico e la sicurezza collettiva*, in «Jus gentium», 1938, p. 27 e segg.; P. DI ROCCALTA, *L'annessione dell'Austria alla Germania ed il diritto internazionale*, in «Jus gentium», 1938, p. 145 e segg.; I. ROMAGNANO, *I protettorati del Reich sulla Boemia-Moravia e sulla Slovacchia ed il diritto internazionale*, in «Jus gentium», 1939, p. 172 e segg.; PENNISI, *Appunti*, cit., p. 1 e segg.

¹⁶ P. DI ROCCALTA, *Commento giuridico al R. Decreto legge del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 sulla difesa della razza italiana*, in «Jus gentium», 1939.

¹⁷ *Ibid.*, p. 114.

dice che è ebreo colui il quale è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella israelitica».

Simili espressioni sono presenti nell'analisi dei casi di 'meticciato' disciplinati dalla normativa del 1938.

In alcune disposizioni la legislazione italiana risultava financo più stringente di quella tedesca, con vivo apprezzamento del di Roccalta. Questo è il caso dell'art. 12, che impediva agli ebrei di avere, alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. La normativa tedesca, al contrario, vietava solo di avere domestiche ariane di età inferiore ai 45 anni, onde evitare che queste ultime potessero

«avere dei contatti extraconiugali con qualcuno dei membri della famiglia presso la quale lavora(no), e danneggiare così la purezza della razza germanica. Da noi invece il legislatore è partito da un altro concetto che non esito a definire molto più alto [...] (dato che) non era più possibile che un cittadino ariano, maschio o femmina, facesse loro da domestico»¹⁸.

Il di Roccalta non manca neppure di sottolineare il «gran senso di umanità» utilizzato dal legislatore, che ammetteva delle discrezionali eccezioni all'applicazione della normativa in favore di alcune categorie di «ebrei meritevoli di particolari riguardi», quali ad esempio i primi iscritti al Partito fascista o i feriti della Grande guerra. Pari apprezzamento è rivolto all'art. 23, che prevede la revoca della cittadinanza italiana per gli ebrei che l'avevano ottenuta dopo il 1919, problema derivante dallo

«insolito numero di richieste di naturalizzazione da parte di ebrei che avevano abbandonato il loro paese d'origine. [...] Lo Stato Fascista non poteva ammettere ciò [...] e, molto opportunamente, ha tagliato fuori questi nuclei revocando le concessioni di cittadinanza»¹⁹.

Anche negli scritti di altri internazionalisti possiamo trovare ulteriori parole di apprezzamento per la normativa razzista. Ad esempio Udina, allora ordinario a Trieste, nel suo *Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista*, destinato ad una conferenza tenuta presso l'Istituto italiano di cultura di Vienna svolta nel 1939, non manca di soffermarsi, seppure brevemente, sulla disciplina da poco introdotta dal regime fascista. Nello scritto Udina ripercorre le principali tappe del Fascismo sia nella sua evo-

¹⁸ *Ibid.*, pp. 128-129.

¹⁹ *Ibid.*, p. 135.

luzione giuridica interna sia nell'azione di politica esterna. In proposito, nell'ambito della discussione sull'annessione dell'Etiopia, dove si affermava che

«una campagna militare di soli sette mesi condotta a quattromila chilometri dalla metropoli, nonostante l'assedio economico da parte di cinquantadue Stati, imposto dalla Società delle Nazioni, è tale evento storico per la vita del popolo italiano e per i successivi sviluppi della politica internazionale, che non ha bisogno d'essere qui sottolineato»,

Udina non difetta di illustrare la ratio sottostante all'approvazione delle leggi razziali. Difatti, la

«conquista dell'Impero, con tutte le sue ripercussioni d'ordine internazionale ed interno, vicine e lontane (conflitto d'interessi colle altre potenze [...] urto coll'ebraismo internazionale) [...] ha condotto [...] alla necessità di epurare la vita pubblica ed economica italiana dalla sempre maggiore influenza dell'elemento ebraico, attraverso una serie di leggi per la difesa della razza, che hanno dato luogo all'attribuzione agli ebrei italiani d'una condizione giuridica di cittadinanza 'minoris iuris'»,

per poi accompagnare lo scritto con altre affermazioni a sostegno del Fascismo²⁰. Per l'autore, quindi, «la necessità» di simili provvedimenti discriminatori risultava fondata sulle «colpe» direttamente attribuibili agli ebrei, visti quali ostacolo alla realizzazione della politica fascista.

Per descrivere il 'pensiero dominante' all'epoca può essere utile riportare anche alcuni passaggi del volume di Enrico Serra su *L'occupazione bellica germanica negli anni 1939-1940* edito dall'ISPI nel 1941, dedicato alla valutazione, nell'ottica delle norme di diritto umanitario sull'occupazione bellica, della legittimità dei provvedimenti razzisti adottati dalla Germania nei territori occupati. Serra, che allora collaborava alla predisposizione

²⁰ M. UDINA, *Il nuovo ordinamento costituzionale dello stato fascista*, in «Rivista di diritto pubblico», 1939, p. 470. Il carattere militante di questo scritto emerge anche in altri passaggi del testo, in cui Udina sottolinea: «*la Rivoluzione fascista... è stata veramente una rivoluzione dal punto di vista spirituale e materiale, rinnovando completamente il costume, la vita politica e sociale italiana e potenziando in modo superbo le forze innate dell'antico e sempre giovane popolo nostro... dal punto di vista strettamente giuridico-formale essa non è stata una vera e propria rivoluzione (così qualificabile) soltanto da coloro che - contro ogni base logico o giuridica - proclamavano l'immutabilità... del regime democratico parlamentare, che ne rappresentava soltanto una non prevista degenerazione*» (*ibid.*, p. 461).

dell'annuario *'Diritto internazionale'*, curato da Balladore Pallieri per conto dell'ISPI e che risultava autore anche di altre pubblicazioni in materia di diritto internazionale²¹, non manca di effettuare valutazioni sui provvedimenti in oggetto che attestano una chiara influenza politica-ideologica delle soluzioni giuridiche proposte.

Per Serra, infatti,

«spiccato carattere politico hanno le ordinanze emanate dalle autorità tedesche di occupazione nei confronti degli ebrei in Polonia, Lussemburgo e Francia (ghetti in Polonia, speciale distintivo, vietati matrimoni, sospensione da libere professioni, amministrazione di cittadini francesi su 'ditte israelite'). Sono, questi provvedimenti, consentiti dall'ordine internazionale? Non vi è ragione di ritenere il contrario. [...] La limitazione dei diritti pubblici può essere per lo Stato occupante un mezzo indispensabile a preservare quell'ordine che è il suo primo e più importante dovere. Se noi consideriamo la posizione dell'elemento ebraico nei confronti del nazismo, non possiamo non giustificare, sotto la necessità dell'ordine pubblico, le misure prese dalle autorità tedesche. Né si può trascurare che in alcuni paesi queste misure furono richieste dalla popolazione locale, o almeno della sua parte più influente, quale mezzo per adeguarsi al movimento anti-ebraico mondiale. [...] La necessità di preservare l'ordine pubblico [...] l'utilità di adeguare i territori occupati al *novus ordo* per il quale la Potenza occupante aveva combattuto e vinto, sono fondati motivi che giustificano e legittimano i provvedimenti presi»²².

In sostanza, sembra di capire dal ragionamento di Serra che la motivazione sottostante all'adozione di provvedimenti restrittivi, di natura razzista, contro quella parte della popolazione occupata di religione ebraica doveva imputarsi solo a quest'ultima, che appariva quindi meritevole di essere collettivamente destinataria di queste misure data l'intrinseca natura di soggetti ostili al nazismo degli 'elementi ebraici'. Evidentemente, il problema e la necessità di misure coercitive sorgeva non tanto per l'odio delle autorità naziste verso gli ebrei manifestato negli anni, ma, al contrario, per colpa di questi ultimi, con le forze di occupazione che si trovavano nella 'necessità' di adottare provvedimenti restrittivi onde preservare l'ordine pubblico nel territorio e per soddisfare le richieste in tale senso della parte

²¹ E. SERRA, *Natura giuridica degli accordi tra Russia e Stati baltici*, in *Diritto internazionale*, 1940, 67 ss.; E. SERRA, *L'incidente del 'Graf Spee' e la riparazione delle avarie nei porti neutrali*, in *Diritto internazionale*, 1940, p. 100 e segg.; E. SERRA et. al., *Dizionario di diritto internazionale bellico*, Milano 1941.

²² E. SERRA, *L'occupazione bellica germanica negli anni 1939-1940*, Milano 1941, p. 27.

‘più influente’ della popolazione locale, che, secondo Serra, potevano avere voce nelle determinazioni della potenza occupante. Forse, un esame più obiettivo dei limiti giuridici posti alle potenze occupanti, in vantaggio della popolazione locale, dal Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja sulla guerra terrestre del 1907²³, che non era a lui ignoto dato che Serra aveva curato con Sperduti, Venturini e Zannini un pregevole *Dizionario di diritto internazionale bellico*²⁴ ed altri scritti in materia, poteva condurre Serra a maggiori dubbi circa le sue perentorie affermazioni.

In alcuni casi, invece, prevale nell’analisi della legislazione razzista l’ottica del positivismo più puro, in cui l’esame dei provvedimenti viene condotto in maniera asettica e tecnicamente corretta, senza, però, considerazioni sulla natura e l’oggetto del provvedimento, con la conseguenza che anche l’analisi sui provvedimenti razzisti rimane incardinata secondo gli usuali canoni interpretativi. Certamente in tale modo si rispettava l’impostazione basilare del metodo positivista secondo cui il diritto va analizzato per quello che è e non per quello che dovrebbe essere, ma, forse, il caso in esame poteva dimostrare la necessità di una riflessione ulteriore, come quella fatta da alcuni autori dell’epoca che, specie dinanzi alle pretese autoritarie degli Stati, avallate dalla dottrina, proclamavano l’esigenza per il giurista di andare al di là del mero dato formale nell’analisi della norma giuridica²⁵.

²³ Cfr., ad esempio, l’art. 46 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja secondo cui: «Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected. Private property cannot be confiscated». È noto come questo trattato, pur non ratificato dalla Germania, sia stato poi riconosciuto quale volto ad esprimere il diritto consuetudinario vigente già all’inizio della seconda guerra mondiale dal Tribunale militare internazionale di Norimberga (cfr. *American Journal of International Law*, 1947, pp. 248-249).

²⁴ Cfr. SERRA *et. al.*, *Dizionario*, cit. Nel dopoguerra Serra conseguì anche la libera docenza in diritto internazionale, con una commissione composta da Ballardore Pallieri, Bosco e Morelli (cfr. E. SERRA, *Tempi duri*, Bologna 1996, p. 293), anche se poi non proseguì nella carriera accademica, dedicandosi al giornalismo.

²⁵ Si vedano le considerazioni introduttive di L. DUGUIT in *La règle de droit, le problème de l’Etat (Traité de droit constitutionnel*, vol. I), X, Paris 1921, che, commentando gli sviluppi dell’allora dottrina tedesca affermava: «*les juristes publicistes allemands en édifiant leurs théories, souvent ingénieuses, ont été avant tout déterminés par le désir de fonder sur des bases d’apparence juridique la souveraineté illimitée de l’Etat, l’absolutisme des gouvernants à l’intérieur et la politique de conquête et de rapine à l’extérieur. Il est indispensable de dénoncer cette tendance, et personnellement... mon effort constant a été de les combattre*». Per una recente critica circa le esasperazioni cui può portare il positivismo giuridico rispetto al rapporto tra suddito e Stato vedi R. KOLB, *Les cours généraux de droit international public de l’Académie de La Haye*, Bruxelles 2003, p. 403.

Il commento di Perassi sulle leggi razziali sammarinesi²⁶, pubblicato nel 1943 nell'ultimo numero della 'Rivista di diritto internazionale' prima della sospensione delle pubblicazioni per le vicende belliche, è una classica esemplificazione di questa tendenza. Nell'articolo l'illustre autore, allora ordinario alla Sapienza di Roma e consigliere giuridico per il Ministero degli Affari esteri, si sofferma su questo caso di imitazione legislativa, dato che il provvedimento straniero è sostanzialmente una riproposizione della nostra legislazione adottata nel 1938 ed una garanzia ulteriore rispetto a questa normativa. Difatti, ad esempio, la legislazione sanmarinese imponeva il divieto ai cittadini italiani di contrarre matrimonio nella Repubblica in violazione delle disposizioni italiane sulla difesa della razza, pena nullità del medesimo e della sua trascrizione nei registri dello stato civile. Perassi, nel suo studio, si limita, diligentemente, a sottolineare talune incongruenze della legislazione sammarinese che, ad esempio, si rivolge, con provvedimenti discriminatori, contro gli appartenenti alla razza non ariana, senza però specificarne gli elementi distintivi dal resto della popolazione, ed estende la nullità del matrimonio anche ai casi di unione fra italiani e stranieri 'ariani', al di là quindi delle previsioni della normativa italiana. Ugualmente Perassi non mancava di rilevare il mutato carattere dell'ordine pubblico sammarinese che, per mezzo di questa normativa nazionale, non avrebbe più funzionato da ostacolo al funzionamento di criteri di collegamento che conducevano all'applicazione di normative a contenuto razzista adottate da altri Stati.

Una medesima impostazione tecnica ed avalutativa, questa volta in merito al funzionamento del limite dell'ordine pubblico italiano a seguito dell'adozione della normativa razziale italiana, caratterizzava il breve commento di Rocchi su alcune sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Trieste che vertevano sulla possibilità, poi negata, di sciogliere un matrimonio contratto nel 1913 fra un cittadino italiano di razza ariana e una cittadina jugoslava di religione ebraica, anche esso pubblicato nella Rivista di diritto internazionale nel 1943. Difatti, in primo grado, era stato ammesso che la normativa anti-semita implicasse principi di ordine pubblico a valenza anche retroattiva tali da rendere nullo il matrimonio regolarmente contratto all'epoca, ipotesi poi rigettata in appello data l'assenza di espresse indicazioni in tale senso nel decreto-legge del 1938²⁷,

²⁶ Vedi la nota di PERASSI alla *Legge 17 settembre 1942, n. 33 contenente provvedimenti in materia matrimoniale e in difesa della Razza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1943, p. 151 e segg.

²⁷ Vedi G.S. ROCCHI, *Attualità e retroattività dei principi di ordine pubblico*, in «Rivista di diritto internazionale», 1943, 114 e segg.

secondo un'impostazione che sarà poi condivisa anche dalla Corte di Cassazione²⁸. Anche in questo caso l'analisi offerta dall'internazionalista non si distacca da una valutazione tecnica delle soluzioni offerte dalla divergente prassi giurisprudenziale.

Il tema dei matrimoni misti era, in effetti, una delle principali problematiche giuridiche sollevate dall'applicazione delle leggi razziali²⁹ che, tra l'altro, rilevava problemi di compatibilità con la disciplina contenuta nel Concordato concluso dalla Santa Sede con l'Italia nel 1929. Difatti, il divieto, previsto all'art. 1 della legislazione razziale per il matrimonio celebrato tra cittadini italiani di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, si scontrava con le previsioni del diritto canonico secondo cui il matrimonio tra battezzati era da considerarsi comunque quale valido, comprendendovi quindi anche i casi di matrimoni di cittadini italiani convertiti al cattolicesimo che, invece, secondo le previsioni dell'art. 8 delle leggi razziali del 1938, ricadevano entro questa disciplina discriminatoria. In tale caso, quindi, si ponevano evidenti profili di incompatibilità fra la legislazione del 1938, che tra l'altro vietata la trascrizione sui registri dello stato civile dei matrimoni celebrati in violazione dell'art. 1, e l'art. 34 del Concordato, dove si riconoscevano effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico.

Questa problematica giuridica era stato oggetto di accesa disputa, in sede di elaborazione della legislazione razziale, fra la Santa Sede e Mussolini che, nonostante le richieste di modifica avanzate direttamente anche dallo stesso Pio XI sia allo stesso Mussolini sia a Vittorio Emanuele III sulla base della lettera del Concordato, non volle accogliere queste pretese³⁰. Nonostante, quindi, una simile problematica giuridica investisse un atto internazionale, quale è un Concordato, nessun giurista internazionalista si soffermò all'epoca su questa problematica, probabilmente operando una preventiva autocensura rispetto ad eventuali analisi in materia.

²⁸ Vedi *Goranic c. Vatta*, in «Foro Italiano», 1943, p. 930 e segg.

²⁹ Sul tema dei matrimoni misti vedi in specie G. MARISA, G. CARDOSI, *Sul confine: La questione dei 'matrimoni misti' durante la persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1933-1945)*, Torino 1998.

³⁰ Sul tema vedi R. TARADEL, *La Santa Sede e le leggi razziali in Italia in Europa*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, pp. 147-149.

3. Gli effetti delle leggi razziali sulla comunità degli internazionalisti italiani

Come tutti i settori scientifici italiani anche gli studiosi di diritto internazionale dovettero pagare un prezzo elevato alle persecuzioni sviluppate dal Fascismo a seguito dell'emanazione delle leggi razziali e dei provvedimenti conseguentemente adottati, come in specie le dispense dal servizio per il personale universitario introdotte nel novembre 1938 e, ugualmente, data anche l'attività forense esercitata da alcuni di loro, le limitazioni poste in tale ambito dalla legge 1054 del 29 giugno 1939 riguardante la *Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica*³¹.

Tramite questi provvedimenti si assistette quindi anche nel nostro Stato a conseguenti fenomeni persecutori atti ad incidere sulle attività accademiche e professionali di questi studiosi e che, per caratteristiche e pervasività, riprendevano largamente la pregressa esperienza nazista. Anche in Germania e successivamente nell'annessa Austria un rilevante numero di studiosi di diritto internazionale di religione ebraica era stato allontanato dalle Università, incrementando così le precedenti epurazioni, motivate da valutazioni di ordine politico, operate fin dagli albori dell'avvento al potere del nazional-socialismo³². Per fornire un'esemplificazione della pervasività di tali attività persecutorie è sufficiente rammentare che, sulla scorta di tali motivazioni, dei 35 professori ordinari in servizio presso università tedesche nel 1933 ben 13 furono nel tempo costretti all'esilio o comunque esclusi dalle loro funzioni accademiche negli anni successivi. Di questi almeno 8 risultavano essere di religione ebraica, colpiti principalmente per questa loro caratterizzazione, con figure apicali quali Kelsen, Kaufmann, Strupp³³. Simili vicende incisero negativamente anche sugli

³¹ Vedi A. MENICONI, *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, pp. 178-179.

³² Su questi aspetti vedi in specie D. VAGTS, *International Law in the Third Reich*, in *American Journal of International Law*, 1990, pp. 671-678 e M. STOLLEIS, *A History of Public Law in Germany 1914-1945*, Oxford 2004, pp. 258-312. Per un'isolata, ma significativa, denuncia di queste persecuzioni politiche e religiose in danno degli studiosi di diritto internazionale vedi all'epoca J.W. GARNER, *The Nazi Proscription of German Professors of International Law*, in *American Journal of International Law*, 1939, p. 112 e segg.

³³ Fra i docenti ordinari che potevano essere perseguitati in applicazione della normativa razzista venivano segnalati: Fleischmann, Kaufmann, Kelsen, Kunz; Mendelssohn Bartholdy, Niemeyer; Perels, Strupp (vedi M. STOLLEIS, *Against Universalism - German International Law under the Swastika: Some Contributions to the History of Jurisprudence 1933-1945*, in «German Yearbook of International Law», 2007, p. 92, nota 1).

studiosi di religione ebraica più giovani operanti all'epoca nelle università tedesche, con un impatto, da un punto di vista quantitativo, forse fin maggiore e che portò molti di loro alla difficile via dell'esilio, come nei casi di Friedmann, Mann, Schwarzenberger³⁴. In alcuni contesti interi gruppi di studiosi che si erano formati in modo teoricamente omogeneo in un determinato ateneo vennero epurati. In proposito basti pensare al sostanziale smantellamento della cd. 'scuola di Vienna' del diritto internazionale dove, attorno a Kelsen, numerosi giovani colleghi di religione ebraica vennero costretti all'abbandono delle loro attività con, altresì, grandi difficoltà nel recuperare nel dopoguerra, ove possibile, le posizioni perdute, come testimonia la stessa vicenda del caposcuola Kelsen³⁵.

Il quadro italiano non appare differenziarsi in maniera rilevante, specie per quanto concerne l'allontanamento dal mondo accademico dei docenti di religione ebraica che venne realizzato in modo sistematico, producendo quindi rilevanti effetti negativi, a differenza delle vicende caratterizzanti la richiesta di giuramento al Fascismo avanzata nel 1931 che non venne rifiutata da nessun internazionalista³⁶. Una diretta testimonianza di questi eventi è rintracciabile in alcuni passaggi del volume di Sereni, *The Italian Conception of International Law*, che come noto l'illustre internazionalista completò nel 1943 dal suo esilio statunitense. Sereni, infatti, fornisce un elenco dei colleghi internazionalisti colpiti dalle leggi razziali e di altri docenti che, se ancora vivi, sarebbero ugualmente risultati vittima delle persecuzioni in ragione della religione professata:

«Such teachers as Donati, Ottolenghi, C. Vitta, E. Vitta, F. Cammeo, G. Del Vecchio, Bassano and Moscato have been removed by Italian universities. To them and to other Jews, now deceased, such as Catellani, Diena, Senigallia, Cavaglieri, Norsa and Enriques, Italian doctrine of international law owes much»³⁷.

A questi studiosi andava aggiunto, ovviamente, lo stesso Sereni che, poco dopo essere stato chiamato quale straordinario nell'Università di

³⁴ STOLLEIS, *International Law*, cit., 679.

³⁵ Per una ricostruzione delle vicende connesse alla cd. 'scuola di Vienna' e alle epurazioni condotte in danno di alcuni suoi membri vedi recentemente J. VON BERNSTORFF, *The Public International Law Theory of Hans Kelsen*, Cambridge 2010.

³⁶ F. SALERNO, *La Rivista e gli studi di diritto internazionale nel periodo 1906-1943*, in «RDI», 2007, p. 309. Su questa vicenda cfr. H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milano 2000; G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino 2001.

³⁷ SERENI, *The Italian Conception*, cit., p. 278, nota 5.

Ferrara, fu costretto a lasciare l'incarico e ad emigrare, nel 1939, negli Stati Uniti, dove si impegnò sia nell'attività forense sia come 'professore aggiunto' presso la Columbia University per poi rientrare in Italia nel dopoguerra.

Le leggi razziali ebbero quindi un impatto anche rispetto agli studiosi operanti in questa branca del diritto, seppure debba essere sottolineato come l'elenco fornito da Sereni risulta notevolmente ampliato a docenti che risultavano principalmente operanti in altre materie, pur interessandosi talora agli studi di diritto internazionale. È questo, ad esempio, il caso del filosofo del diritto Giorgio Del Vecchio, di cui è però noto l'interesse per il diritto internazionale tanto da tenere nel 1931 anche un corso all'Accademia del diritto internazionale dell'Aja³⁸, o di Donato Donati, principalmente celebre quale docente di diritto pubblico, ma che aveva altresì insegnato diritto internazionale, ad esempio presso l'ateneo padovano, oltre ad interessarsene ed ospitare articoli in materia nell'ambito della rivista da lui diretta, *Archivio di diritto pubblico*. Ugualmente risultava difficilmente ascrivibile agli studiosi specializzati in diritto internazionale Cino Vitta, illustre docente di diritto amministrativo presso l'Università di Firenze.

Anche scorrendo questo elenco è facile notare il carattere di cieca applicazione della persecuzione condotta dal Fascismo, poiché anche docenti politicamente più vicini ad esso furono costretti ad abbandonare l'incarico, come nel caso di Del Vecchio che, infatti, nel dopoguerra fu altresì oggetto di un discusso procedimento di epurazione per i suoi passati legami con il Regime³⁹. Lo stesso Sereni non era risultato totalmente estraneo, nei suoi scritti dell'epoca, da analisi che, in definitiva, apparivano fortemente contigue rispetto alle posizioni politico-giuridiche del Fascismo rispetto ad eventi internazionali⁴⁰, tanto che questi contributi,

³⁸ G. DEL VECCHIO, *La Société des Nations au point de vue de la philosophie du droit international*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, tomo 38, 1931-IV, p. 541 e segg.

³⁹ Su questa vicenda vedi R. FINZI, *Il triplice colpo subito dagli universitari di 'razza ebraica'*, in D. GAGLIANI (a cura di), *Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, Bologna 2004, pp. 28-29. Si veda anche G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, Roma 1945.

⁴⁰ Vedi in specie: A.P. SERENI, *La fine del conflitto italo-etiope e il diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», 1936, p. 404 e segg.; *L'annessione dell'Etiopia nella giurisprudenza*, in «Rivista di diritto internazionale», 1938, p. 102 e segg. e p. 360 e segg.; *La cessione delle miniere spagnole da parte dei rossi*, *Nuova Antologia*, 1938, p. 319 e segg. Per un'analisi di questi contributi si rimanda a G. BARTOLINI, *The Impact*, cit., pp. 255-256, 266-267.

come vedremo, determinarono per lui difficoltà nell'essere poi accettato presso istituzioni accademiche straniere.

Le privazioni e le difficoltà a cui andarono incontro questi studiosi sono facilmente immaginabili, sebbene non risultino specifiche descrizioni di prima mano su queste vicende. Le possibilità che rimanevano agli epurati furono infatti ben scarse. L'esilio non era una scelta facile, non solo perché questo comportava una dolorosa rescissione con i legami familiari e con l'Italia, ma anche in ragione delle difficoltà poste all'emigrazione e alla necessità di ricominciare all'estero, con ovvie problematiche ed incerte prospettive, un congruo cammino professionale. Nonostante queste difficoltà, questa scelta fu fatta da alcuni degli internazionalisti sopra menzionati.

Sereni, come accennato, trovò ospitalità negli Stati Uniti, mentre la sua cattedra ferrarese venne coperta da Lea Meriggi che aveva da poco vinto il concorso da ordinario e che, come noto, risultava, fra gli internazionalisti italiani, una delle più ferventi sostenitrici del regime fascista⁴¹. Durante l'esilio la sua attività di ricerca non si interruppe ed anzi in tale periodo pubblicò diversi articoli sull'*American Journal of International Law*⁴² e su altre riviste⁴³, che si sommavano al rilevante contributo dato con l'uscita della monografia *The Italian Conception of International Law*. Nel suo caso, tuttavia, alle usuali difficoltà comuni agli altri internazionalisti costretti all'esilio nel ricercare un percorso professionale, si sommavano le critiche nei suoi confronti da parte di colleghi statunitensi che lo accusavano, sostanzialmente, di connivenza con il passato Regime in ragione della sua pregressa produzione scientifica, così da determinare ulteriori incertezze circa la possibilità di ottenere incarichi all'estero. Dinanzi agli ostacoli posti da questi studiosi all'integrazione di Sereni nell'accademia statunitense, fu per lui utile il sostegno dimostrato nei suoi confronti da Lauterpacht. Questi, dopo avere già promesso a Sereni «every possibile help» nell'introdurlo presso la comunità scientifica statunitense, posto dinanzi alle forti critiche rivolte da Jenks a Sereni, pur sottolineando che

⁴¹ Sulla figura di Lea Meriggi vedi: G. BARTOLINI, *The Impact*, pp. 239-240; F. SALERNO, *La Rivista*, cit., pp. 312-313; A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main 2005, p. 412.

⁴² A.P. SERENI, *Agency in International Law*, in «American Journal of International Law», 1940, p. 638 e segg.; ID., *Italian Prize Courts (1866-1942)*, in «American Journal of International Law», 1943, p. 248 e segg.

⁴³ Cfr. A.P. SERENI, *The Status of Croatia under International Law*, in «The American Political Science Review», 1941, p. 1144 e segg.; ID., *The legal status of Albania*, in «The American Political Science Review», 1941, p. 311 e segg.

anche lui «regretted the articles» concernenti la conquista dell’Etiopia, non mancò di fornire un ulteriore sostegno al collega italiano ipotizzando che questi scritti fossero stati elaborati dal Sereni nel tentativo di difendere la sua famiglia dalle persecuzioni razziali⁴⁴ sebbene, come noto, questa legislazione fu introdotta successivamente agli scritti in oggetto. Anche Ugo Bassano sarebbe dovuto giungere negli Stati Uniti con un incarico accademico a Washington, ma lo scoppio del secondo conflitto mondiale rese impossibile la partenza⁴⁵, mentre Edoardo Vitta riuscì ad emigrare nel 1938, stabilendosi però in Palestina fino agli inizi degli anni cinquanta⁴⁶, tanto che all’estero, nel 1940, presso la casa editrice Brill, riuscì a pubblicare la sua prima monografia dedicata alla validità dei trattati internazionali⁴⁷.

Per chi scelse di restare in Italia la situazione si presentò subito quanto mai complessa, anche per le evidenti difficoltà economiche cui obbligavano le leggi razziali. Ugo Bassano, ad esempio, pur non risultando incardinato nelle università italiane era stato correttamente incluso da Sereni nell’ambito degli studiosi della disciplina vittima di epurazioni, dato che nel tempo aveva sviluppato una rilevante produzione scientifica, specie incentrata su temi di diritto internazionale privato in ragione della sua rilevante attività forense. Tuttavia, proprio questa attività gli risultò preclusa dato che non solo egli non venne «discriminato»⁴⁸, ovvero iscritto a degli «elenchi aggiunti» sulla base di determinate benemerienze belliche o politiche onde potere continuare a svolgere la professione anche in favore degli ‘ariani’, ma neppure riuscì ad ottenere l’iscrizione nell’albo ‘speciale’ che avrebbe permesso, almeno, di patrocinare i correligionari. Solo tramite la copertura di compiacenti colleghi, in specie di Lumbroso, Vittorio

⁴⁴ Vedi la lettera di Lauterpacht a Jenks riprodotta in E. LAUTERPACHT, *The Life of Hersch Lauterpacht*, Cambridge 2010, pp. 287-288. La lettera, datata 29 marzo, è ricondotta da Eliu Lauterpacht, sebbene non con certezza, al 1946. Tuttavia, dal tenore dello scritto appare più probabile che questa debba essere retrodatata, dato che un passaggio è riferito ad una precedente lettera in cui Lauterpacht, interpellato in proposito da Sereni, «promised him every possible help by way of introduction etc. to the US».

⁴⁵ Per informazioni sulle vicende di Ugo Bassano, fornite dalla famiglia, vedi la scheda relativa al suo fondo archivistico in <<http://suisa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=281&RicProgetto=personalita>>.

⁴⁶ Vedi A. MIGLIAZZA, *Commemorazione di Edoardo Vitta*, in G. GAJA (a cura di), *La riforma del diritto internazionale privato e processuale: raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, Milano 1994, pp. IX-X.

⁴⁷ E. VITTA, *La validité des traités internationaux*, Leiden 1940.

⁴⁸ Rispetto alle distinzioni introdotte in materia e alle limitazioni poste all’attività forense si rimanda a MENICONI, *Il mondo degli avvocati*, cit., p. 178.

Emanuele Orlando e Arturo Carlo Jemolo, fu possibile per Bassano continuare, seppure in modo precario, un'attività professionale⁴⁹. Quale dato abbastanza inusuale va comunque segnalato che Ugo Bassano continuò nelle sue pubblicazioni scientifiche anche negli anni seguenti la promulgazione delle leggi razziali. Difatti, sebbene la normativa italiana imponesse l'allontanamento degli 'appartenenti alla razza ebraica' dai comitati di redazione delle riviste⁵⁰ questa non prevedeva, a differenza della Germania, un espresso divieto a che studiosi di religione ebraica potessero pubblicare saggi scientifici. Bassano fu particolarmente attivo in questo campo, tramite brevi commenti a problematiche di diritto internazionale pubblico e privato, con numerosi articoli pubblicati su varie riviste fino a tutto il 1943⁵¹, financo a toccare temi direttamente connessi con l'applicazione della legislazione razziale⁵². Nel dopoguerra riprese, con una certa intensità, la sua attività di produzione scientifica inerente tematiche di diritto internazionale⁵³.

Ugualmente complessa si presenta la vicenda di Giuseppe Ottolenghi⁵⁴, allora ordinario di diritto internazionale a Torino. Ottolenghi fu costretto ad abbandonare la cattedra torinese, assegnata ad Alessandro Passerin d'Entrèves, che proveniva però da studi in settori disciplinari completamente diversi e che infatti, per tale motivo, aveva trovato alcune opposi-

⁴⁹ Per tali informazioni si rimanda alla scheda archivistica pocanzi citata.

⁵⁰ Sul punto vedi S. FALCONIERI, *Tra 'silenzio' e 'militanza': la legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, p. 162.

⁵¹ Vedi fra i diversi articoli di Ugo Bassano: *Deferibilità del giuramento decisivo all'organo di uno Stato straniero*, in «Diritto internazionale», 1940, p. 82 e segg.; *In tema di litispendenza rispetto ad una sentenza arbitrale straniera*, in «Rivista di diritto internazionale», 1941, p. 188 e segg.; *Risarcimento di danni di guerra con riguardo alla nazionalità delle navi e dei passeggeri*, in «Rivista di diritto internazionale», 1942, p. 216 e segg.; *In margine alla convenzione italo-germanica per la collaborazione dell'amministrazione della giustizia penale*, in «Rivista penale», 1943, p. 53 e segg.

⁵² Vedi la nota di U. BASSANO, *Annullamento di trascrizione di matrimonio concordatario per disparità di razza*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1942, p. 296 e segg. (nota a Tribunale di Milano, 6 luglio 1942, Pennati c. Pettorelli Lalatta).

⁵³ Vedi, ad esempio, anche per la rilevanza dei temi: U. BASSANO, *Efficacia in Italia di uno scioglimento di matrimonio pronunciato da un tribunale rabbinico all'estero*, in «Foro Italiano», 1944-1946, coll. 611-617 (nota a Corte di Appello di Milano, 7 luglio 1944, Wild c. Camuri); *Il caso Eichmann*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Milano 1963, p. 49 e segg.

⁵⁴ Per una ricostruzione delle vicende e dell'opera di Ottolenghi vedi: G. CANSACCHI, *Ottolenghi Giuseppe*, in «Novissimo digesto italiano», vol. XII, p. 296; R. MONACO, *Giuseppe Ottolenghi*, in «Rivista di diritto internazionale», 1955, p. 322 e segg.

zioni nel mondo accademico torinese⁵⁵. Ottolenghi riuscì a riconquistare la sua posizione accademica nel 1945, ma non senza difficoltà. In questo venne facilitato dal trasferimento di Passerin d'Entrèves, che risultava ancora titolare della disciplina, ad Oxford presso la cattedra di studi italiani, così da eliminare il rischio di difficili contrasti nell'ateneo torinese.

Infine va segnalata la tragica vicenda di Enrico Catellani. Professore straordinario nell'Università di Padova a partire dal 1885 Catellani si segnalò nella sua lunga carriera come uno dei rilevanti ed eclettici studiosi dell'epoca, tanto da essere nominato membro dell'Institut del droit international ed avere tenuto corsi all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja⁵⁶, oltre a sviluppare pubblicazioni su una moltitudine di temi ulteriori che spaziavano dalla politica internazionale al colonialismo. Il prestigio che accompagnò Catellani fu altresì attestato dalla nomina a Senatore del Regno nel 1920. Collocato a riposo dall'Università di Padova nel 1931 per raggiunti limiti di età rimase comunque profondamente legato a questo Ateneo, tanto da risultare incardinato quale 'professore a titolo privato' anche successivamente a tale data⁵⁷.

La vicenda personale di Catellani risulta tuttavia particolarmente complessa. Egli nasce nell'ambito di una famiglia ebraica, i Levi Catellani, ma successivamente si distacca dalla fede ebraica per abbracciare il protestantesimo unitario, tanto che, come risulta dalla documentazione depositata presso il Senato consistente nel certificato di nascita rilasciato dalla Comunità israelitica di Padova, Catellani ottenne nel gennaio 1900 un Reale Decreto per essere autorizzato ad abbandonare il cognome Levi. Catellani risulterà assente, nel 1938, al momento delle votazioni delle leggi razziali da parte del Senato. Nonostante che egli si fosse allontanato

⁵⁵ Si veda in specie l'opposizione manifestata da Soleri rispetto alla domanda presentata da Passerin d'Entrèves e i suoi tentativi di favorire la chiamata presso tale cattedra di Riccardo Monaco. Passerin d'Entrèves era infatti allora docente di filosofia del diritto presso l'Università di Pavia. Vedi A. D'ORSI, *Razzisti sotto la Mole*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, p. 200.

⁵⁶ E. CATELLANI, *Les maîtres de l'école italienne du droit international au XIX^e siècle*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, tomo 46, 1934-IV, p. 705 e segg. Di questo testo esiste anche una traduzione in italiano (E. CATELLANI, *La dottrina italiana del diritto internazionale nel secolo XIX: lezioni alla Accademia di Diritto Internazionale all'Aja nel 1933*, Roma 1935).

⁵⁷ Sulla ricostruzione delle attività e della vita di Catellani vedi: A.M. BETTANINI, *Enrico Catellani: Commemorazione tenuta il 16 maggio 1947 nell'Università di Padova*, Padova 1948 (estratto da *Annuario dell'Università di Padova per l'anno accademico 1946-47*); S. GIACOMAZZI, *Recupero e bibliografia del fondo librario del professore senatore Enrico Levi Catellani* (tesi di laurea, anno accademico 2009-2010).

nel tempo dall'ebraismo Catellani subì nondimeno la persecuzione fascista, impostata ad un criterio razziale, e venne quindi escluso dal corpo accademico a partire dal 1938⁵⁸. Sebbene egli fosse stato erroneamente considerato deceduto dal Sereni, Catellani si spense, assieme alla moglie, il 7 gennaio 1945, quando i loro corpi vennero rinvenuti a Padova nell'appartamento dove si erano isolati negli ultimi anni di vita.

Forse, per illustrare il clima di persecuzione e terrore vigente, che talora determinava episodi che apparirebbero ridicoli se non fossero drammatici, può essere significativa la triste vicenda di persecuzione *post-mortem* che verté su Guido Fusinato, noto internazionalista morto nel 1914 che ricoprì nella sua carriera anche rilevanti incarichi politici. Nel gennaio 1942, infatti, sulla rivista *Primato*, usciva un articolo dello storico Carlo Morandi, che descriveva quale 'israelita' lo scomparso giurista e sottosegretario agli Esteri. A questa affermazione rispondevano prontamente i congiunti dell'internazionalista, con una lettera alla redazione di Giuseppe Fusinato, ovviamente preoccupati per l'improprio accostamento. Nella lettera i familiari furono costretti a rimarcare che «la famiglia non è di razza semitica», tanto che in passato questa «poté contare su due non oscuri sacerdoti» e su due «religiose di ordini monacali». Di conseguenza non era ebreo nemmeno Guido, «la cui madre [...] si era convertita al cattolicesimo prima del matrimonio e ne aveva apertamente praticato tutti i riti». Nonostante questa precisazione, Morandi replicava piccato sostenendo come il Fusinato, «a causa della madre israelita (anche se di origine cattolica) – magari a torto –, fosse considerato come israelita negli ambienti diplomatici»⁵⁹.

4. Conclusioni

Come si è cercato di analizzare, nonostante che il diritto internazionale non risulti, apparentemente, quale uno dei principali ambiti giuridici di riferimento rispetto al quale ipotizzare un rilievo per la legislazione razziale introdotta in Italia, anche questo settore, e la sua comunità scientifica, risultarono investiti dalla portata di questa normativa, sia con riferimento alle valutazioni giuridiche prodotte sia rispetto agli stessi effetti discriminatori in danno degli studiosi dell'epoca.

⁵⁸ A. VENTURA, *L'Università dalle leggi razziali alla Resistenza*, Padova 1996, p. 184.

⁵⁹ Su questa vicenda vedi SERRI, *I redenti*, cit., pp. 118-120.

Le analisi giuridiche proposte all'epoca, seppure non numerose, permettono di evidenziare un variegato spettro di posizioni degli internazionalisti rispetto a questa normativa discriminatoria e al suo rilievo per le conseguenti problematiche di diritto internazionale pubblico e privato. Accanto ad autori che, smaccatamente, informano le loro valutazioni giuridiche a toni di apprezzamento verso la legislazione razziale, si colloca, all'opposto, quella dottrina che, sulla scorta del metodo positivista, si limita a registrare gli effetti tecnico-giuridici di simili provvedimenti discriminatori.

Quanto agli effetti nefasti prodotti in danno della comunità scientifica, la ricostruzione proposta ha permesso di evidenziare le conseguenze che una simile disciplina discriminatoria ebbe rispetto alle vicende personali e professionali di alcuni internazionalisti italiani, offrendo uno spaccato di un microcosmo dove si possono vedere riprodotte le drammatiche vicende che investirono la comunità ebraica dell'epoca.

Giorgio Resta

I nomi ebraici e le leggi razziali: modelli a confronto

1. L'art. 22 Cost. e i suoi presupposti storici

L'art. 22 della Costituzione italiana proclama solennemente che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». L'attenzione dell'interprete viene generalmente ad appuntarsi sulle prime due garanzie contemplate da tale disposizione, quelle relative alla capacità giuridica e alla cittadinanza. Minore spazio è riservato, nell'ambito dei commenti e delle analisi dottrinali, al tema della salvaguardia del nome quale diritto fondamentale della persona umana¹. Ciò non può sorprendere più di tanto, se si considera che, mentre è agevole figurarsi casi di perdita della capacità giuridica o della cittadinanza per motivi politici, più difficile è immaginare – come osservava lo stesso deputato Mastroianni nel dibattito svolto in seno alla Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente² – situazioni e contesti concreti che conducano alla privazione, per ragioni politiche o di altra natura, del proprio nome. La storia, tuttavia, è tristemente ricca di esempi di alterazione coattiva, o a dirittura di privazione, di uno dei segni maggiormente connotativi dell'identità personale, come è il nome. Esempi, questi, che, oltre a sollecitare un dovere di ricordo, implicano un chiaro monito per l'avvenire, affinché mai più essi abbiano a ripetersi.

È utile, allora, prendere le mosse proprio dal disposto dell'art. 22, per indagarne le radici e i presupposti storici. Donde ha origine la

¹ Cfr. ad es. le pagine di U. DE SIERVO, *sub art. 22*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione Rapporti civili, Artt. 22-23*, Bologna-Roma 1978, pp. 1-20, ove alla tutela del nome sono dedicate soltanto poche righe nell'ultima pagina del commento. In un siffatto panorama fa eccezione la pregevole monografia di L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino 2004, p. 67 e segg.

² *Atti della Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione – Discussioni*, Seduta di Sabato 21 Settembre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, VI, *Commissione per la Costituzione. Adunanza Plenaria, I Sottocommissione*, Roma 1971, 393.

preoccupazione del Costituente italiano, la quale non ha molti riscontri nei documenti costituzionali europei³? I testi più recenti contengono poche indicazioni in proposito. Se si legge, ad esempio, l'ultimo (in ordine cronologico) commento all'art. 22 della Costituzione italiana⁴, si rinviene un unico riferimento storico, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi di origine italiana o latina successivamente tradotti in altre lingue o 'deformati' con grafie straniere, disposta prima dal r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 17 per gli abitanti della provincia di Trento, poi estesa «a tutti i territori annessi al Regno» dal r.d. 7 aprile 1927, n. 794⁵. Quella dell'italianizzazione dei cognomi è una vicenda importante e ampiamente studiata⁶. Tuttavia essa non rappresenta l'unico caso di mortificazione dei diritti individuali, e segnatamente di quelli all'identità personale, verificatosi nel nostro paese nel primo scorcio del ventesimo secolo. Altrettanto conosciuta, e di certo non meno drammatica, è l'esperienza vissuta dalla popolazione ebraica sotto il fascismo. La degradazione del nome da segno distintivo della persona a marchio indelebile di infamia e persecuzione, operata nel contesto delle leggi razziali, costituì una delle molteplici forme di violazione della dignità umana perpetrate dallo Stato italiano. Come chiaramente si evince dagli Atti della Costituente, il trattamento riservato ai cognomi ebraici da parte del fascismo fu uno dei fattori che più direttamente contribuirono all'approvazione dell'art. 22 e all'introduzione dell'espressa garanzia del diritto al nome⁷.

³ M. CUNIBERTI, *sub art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *La Costituzione Italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, Torino 2007, p. 474 e segg., 482; W. PINTENS, M.R. WILL, *Names*, in *Int. Enc. Comp. L.*, IV, *Persons and family*, Ch. 2, *Persons*, Tübingen 1995, p. 50.

⁴ M. CUNIBERTI, *sub art. 22*, cit., p. 475; cfr. analogamente R. D'ALESSIO, *sub art. 22*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 1990, pp. 166-167.

⁵ Cfr. DE SIERVO, *sub art. 22*, cit., p. 12.

⁶ A questo tema, che incrocia l'ampia tematica del nazionalismo linguistico del fascismo, è stato dedicato di recente il volume di M.E. HAMETZ, *In the Name of Italy. Nation, Family, and Patriotism in a Fascist Court*, New York 2012. Ma cfr. già A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno. Con un'appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell'ordinamento italiano*, Milano 1967, p. 436; ID., *Il pluralismo linguistico in Italia fra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pisa 1975, p. 190.

⁷ Nella seduta della Prima Sottocommissione del 21 Settembre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, VI, *Commissione per la Costituzione. Adunanza Plenaria, I Sottocommissione*, cit., p. 393, ove si discuteva dell'originario art. 2 *bis*, proposto dai relatori Lelio Basso e Giorgio La Pira, il Presidente Tupini rispose alla richiesta di chiarimento dell'on. Mastrojanni – il quale aveva osservato di non essere a conoscenza di casi nei quali si fosse privato un uomo del proprio nome –

In questo scritto vorrei soffermarmi sui provvedimenti concernenti il patronimico degli ebrei, adottati tra il 1939 e il 1942, e organicamente inseriti nel *corpus* delle leggi razziali⁸. Si tratta di una disciplina poco frequentata e ancor più raramente approfondita dal giurista, eppure meritevole di approfondimento e riflessione critica sia per la sua valenza storica, sia per gli insegnamenti che se ne traggono rispetto al presente. Basta aprire le prime pagine dei giornali o scorrere i contenuti di alcuni blog d'informazione per registrare la continua riemersione di pulsioni razziste e antisemite, le quali sfruttano la capacità suggestiva dei cognomi per attirare l'attenzione sul 'diverso', da individuare ed emarginare⁹. È particolarmente allarmante, da questo punto di vista, la proliferazione nella rete Internet di siti neonazisti, che pubblicizzano e propagano vere e proprie liste di proscrizione, tra le quali campeggiano quelle degli 'ebrei influenti' italiani¹⁰ o francesi¹¹, non di rado composte assumendo quale parametro di riferimento la particolare 'significatività' del cognome portato¹². Né va

citando proprio l'esempio del cambiamento coattivo dei nomi disposto dal fascismo nei confronti degli ebrei. Del pari, nella relazione dell'on. Ruini, presentata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 6 febbraio 1947, si legge: «non si può tacere, dopo così dure prove [...] né dopo aver assistito ad arbitri che, per ragioni politiche o razziali, spogliavano intere schiere di cittadini del geloso patrimonio della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome, era possibile tralasciare un esplicito divieto» (Ass. Cost., Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana, LXXIX, Rapporti civili, riportata anche in L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 69, nota 2).

⁸ Per cui cfr. P. CARETTI, *Il 'corpus' delle leggi razziali*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze*, Bologna 2013, p. 73 e segg.; A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., p. 23 e segg.; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 270 e segg.; S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in C. VIVANTI (a cura di), *Annali della storia d'Italia*, vol. XI, *Gli ebrei in Italia*, Torino 1996-1997, tomo 2, p. 1765 e segg.

⁹ Sul punto cfr. l'articolo di A. SOFRI, *Blacklist. Cos'è l'infamia della proscrizione*, in *La Repubblica*, 12 febbraio 2008, p. 45.

¹⁰ Cfr. ad es. <<http://www.radioislam.org/islam/italiano/potere/lista-ebraice.htm>>; su cui cfr. l'articolo di M. PASQUA, *Neonazisti, la lista della vergogna. Ecco i nomi degli ebrei italiani*, in *Repubblica*, 12 gennaio 2011, accessibile all'indirizzo <<http://www.repubblica.it/cronaca/2011/01/12/news/ebrei-11117326/>>.

¹¹ Nel blog francese di Blida Eveil si legge un articolo, datato 20 febbraio 2012 e intitolato *Ces juifs qui dominent la France*, ove è contenuta una dettagliata lista di alcuni supposti «ebrei influenti di Francia» (<<http://blideodz.wordpress.com/2012/02/20/ces-juifs-qui-domine-la-france/>>).

¹² In generale, sull'utilizzazione di Internet quale strumento per la propagazione di messaggi razzisti e antisemiti, cfr. E. MANERA, *Internet tra revisionismo e negazionismo*, in «Contemporanea», 2002, p. 409.

trascurata la circostanza che, al livello dell'opinione diffusa, continua a serpeggiare una malcelata, e difficile da estirpare, convinzione circa l'effetto 'marchiante' discendente dal possesso di cognomi 'ebraici' o presunti tali. Basti al riguardo menzionare un parere emesso dal Consiglio di Stato il 27 marzo 1979, su un ricorso promosso da un tale sig. Ancona, il quale chiedeva di ottenere il cambiamento del proprio cognome in ragione di un «vecchio episodio, circa il sospetto di appartenenza alla razza ebraica, infondatamente desunto dal suo cognome»¹³. Alla luce di queste, ed altre esperienze, appare quanto mai importante ricostituire la memoria del passato, indagando sulle radici di tali atteggiamenti culturali e, in particolare, sul ruolo svolto dal diritto¹⁴. In che modo e con quali conseguenze – è opportuno domandarsi – il diritto ha contribuito alla trasformazione del patronimico da segno distintivo della personalità a indelebile marchio persecutorio?

2. *Il diritto fascista e i segni distintivi della persona*

Al legislatore italiano del 1942 va riconosciuto il merito di avere elaborato, tra i primi a livello europeo, una disciplina sufficientemente articolata ed organica dei diritti della personalità¹⁵. Essa, contenuta nel primo libro del codice, fu oggetto di molte discussioni sia in sede legislativa sia in sede dottrina. Su tale dibattito, il quale verteva anche sul problema dell'ammissibilità di una costruzione di stampo individualistico all'interno di un universo ideologico totalitario, quale quello del fascismo, si è già avuto modo di riflettere in altra sede¹⁶. Non è quindi necessario ritornare su tale esperienza, se non per segnalare che le disposizioni innovative ivi previste in materia di diritto al nome, allo pseudonimo, al ritratto, soffrivano di deroghe molto incisive riguardo agli appartenenti alla 'razza ebraica'. Il regime del nome è, a questo proposito, davvero emblematico.

Giova premettere, innanzitutto, che l'ordinamento giuridico fascista

¹³ Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 1979, n. 846, in *Cons. stato*, I, 1981, p. 985.

¹⁴ Esempio, sul piano metodologico, è il recente studio di G. TUCCI, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, Napoli 2013, *passim*.

¹⁵ In generale cfr. F.D. BUSNELLI, *Per una rilettura del «diritto delle persone» di cinquant'anni fa*, in *Scritti in onore di L. Mengoni*, I, Milano 1995, p. 91 e segg., p. 114 e segg.

¹⁶ G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. SACCO, Torino 2007, p. 475 e segg.

ha sempre mostrato grande interesse per la disciplina dei segni distintivi della persona, e in particolare per il cognome¹⁷. Il catalogo dei principali interventi normativi in materia antecedenti al codice civile è piuttosto ricco. Al suo interno dovrebbero annoverarsi almeno i seguenti testi:

- a) i decreti n. 17 del 1926, n. 494 del 1927 e n. 1367 del 1928, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi. Il primo di essi (poi esteso con i decreti successivi a tutti i territori annessi al Regno) stabiliva che «le famiglie della Provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie; la restituzione in forma italiana sarà pronunciata con Decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e annotato nei registri dello stato civile». È da notarsi che era passibile di sanzione penale chiunque «dopo la restituzione avvenuta» avesse fatto uso del cognome nella forma straniera¹⁸;
- b) la legge 8 marzo 1928, n. 383 (norme per determinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite), nella quale, secondo Fulvio Maroi, si sarebbe potuto cogliere a pieno «lo spirito etico del Fascismo»¹⁹. Tale legge, modificando ed integrando l'art. 58 del r.d. 19 ottobre 1865²⁰, vietava, nell'art. 1 primo comma, l'adozione di nomi «ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, al sentimento nazionale o religioso, o che siano denominazioni geografiche di luoghi»; ed al secondo comma proibiva di

¹⁷ Per un quadro introduttivo delle questioni allora più dibattute in materia di segni distintivi della persona cfr. D. CALLEGARI, *I requisiti e il nome della persona nella futura legislazione civile*, in «Arch. giur.», vol. 98, 1927, p. 75 e segg.

¹⁸ PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno. Con un'appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell'ordinamento italiano*, cit., p. 436.

¹⁹ F. MAROI, *Diritto civile e fascismo*, in «Arch. giur.», vol. 113, 1935, p. 14 e segg., p. 24.

²⁰ L'art. 58 del r.d. 19 ottobre 1865, in «Gazz. Uff. Regno It.», 17 novembre 1865, n. 295, stabiliva che: «Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale di stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine. Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi». Tale norma era considerata applicabile in via analogica anche alle dichiarazioni di nascita legittime, rispetto alle quali sussisteva una lacuna legislativa (cfr. G. PIOLA, *Degli atti dello Stato Civile*, in P. FIORE (a cura di), *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli 1900, pp. 317-318).

dare ai figli di ignoti «nomi e cognomi che possano farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato». L'art. 3 stabiliva, inoltre, la modificabilità d'ufficio degli atti di nascita redatti in difformità dai suddetti criteri, e, nel caso in cui questi fossero stati composti antecedentemente all'entrata in vigore della legge, qualora essi contenessero «nomi che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso»²¹

- c) la legge 30 marzo 1936 n. 555, che rendeva più agevole e rapida la modifica di nomi e cognomi ridicoli o vergognosi, o che ricordino un'origine illegittima;
- d) gli articoli 71 e ss. del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante il nuovo «ordinamento dello stato civile».

Sotteso a tale compendio normativo, v'era non soltanto un intento di modernizzazione dell'ordinamento dello stato civile ed in particolare delle regole in materia di attribuzione di nomi e mutamento dei cognomi²², ma anche il ben noto progetto di disciplinamento 'linguistico' in senso autarchico e nazionalistico portato avanti dal fascismo, ben esemplificato dalla legislazione sull'italianizzazione dei cognomi²³. Diversi, invece, sono gli obiettivi perseguiti dalla normativa sui cognomi ebraici, la quale si compone di tre interventi principali ed è informata ad una logica eminentemente razzista e antisemita.

²¹ In tema cfr. C. GANGI, *Persone fisiche e persone giuridiche*, Milano 1948², p. 134.

²² Per un'analisi dei vari aspetti toccati dalla normativa citata cfr. F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, II, I, Torino 1939, pp. 167-172.

²³ Sulla politica linguistica del fascismo cfr., anche per ulteriori riferimenti, A. RAFFAELLI, voce *Fascismo, lingua del*, in R. SIMONE (a cura di), *Enciclopedia dell'italiano*, I, Roma 2011, p. 459 e segg.; R. GIACOMELLI, *La lingua negli anni Trenta e la restituzione del 'cognome atesino' nell'Alto Adige-Sudtirolo*, in *ACME – Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano*, vol. LIX, 2006, p. 189 e segg.; A. SOMMA, *La politica linguistica del legislatore nelle esperienze italiana e francese*, in «Pol. dir.», 1997, p. 27, 30 e segg.

3. La legislazione razziale e la nuova disciplina dei nomi ebraici

Il primo intervento che merita di essere ricordato è costituito dalla legge 13 luglio 1939, n. 1055, «Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica». Tale normativa si rivolge tanto agli italiani non appartenenti alla razza ebraica, o che non siano considerati di razza ebraica, quanto agli ebrei non discriminati²⁴. Nel primo caso la disciplina è costruita in funzione 'permissiva' (e segnatamente a tutela di ciò che Fulvio Maroi definiva l'«onore del nome»²⁵); nel secondo in funzione 'limitativa'. Relativamente agli ebrei non discriminati, l'art. 2 stabilisce che i «cittadini appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio». Quanto ai cittadini italiani nati da matrimonio misto e non considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 8, ult. comma del r.d.l. 1728/1938, l'art. 3 prevedeva la possibilità di «sostituire, al loro cognome, quello originario della madre». Per contro, per i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, aventi cognomi «notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza», l'art. 4 ammetteva il cambiamento del loro cognome (con esenzione dalla tassa di concessione governativa²⁶). È significativo notare che l'adozione di tali provvedimenti era rimessa al Ministero dell'interno, il quale decideva di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, senza sottostare alla procedura stabilita dal r.d. del 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

²⁴ Come ricorda R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1962, p. 400, «per il Gran Consiglio erano di 'razza ebraica' i nati da genitori entrambi ebrei, i nati da padre ebreo e da madre non italiana, i 'misti' professanti la religione israelitica alla data del 1 ottobre 1938. Il D.L. 17 novembre 1938 (art. 8) specificava ulteriormente che era 'di razza ebraica' 'colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera'; aggiungeva tra i casi *positivi* quello dei figli di madre ebrea e di padre ignoto; nonché, per i 'misti' considerava ebrei anche coloro che fossero iscritti ad una Comunità e coloro che avessero fatto 'in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo».

²⁵ Cfr. MAROI, *Diritto civile e fascismo*, cit., pp. 24-25.

²⁶ Un significativo riferimento a tali disposizioni si ritrova in F. FERRARA, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti. Prolusione al corso di diritto civile nella Università di Napoli*, in «Arch. studi corporativi», fasc. 1, 1940, ed ora in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano 1954, p. 107 e segg., pp. 110-111, all'interno di un discorso sui compiti dello Stato fascista ed in particolare delle disposizioni volte a «curare la purezza della razza».

Tale disciplina perseguiva un duplice obiettivo, chiaramente colto dalla dottrina dell'epoca: da un lato «rendere gli ebrei facilmente riconoscibili da cognome»²⁷; dall'altro, «cancellare ogni traccia di ebraismo nei riguardi di coloro che, pur essendo di origine ebraica, sono considerati, a norma di legge, ariani e di coloro che, pure essendo ariani, portano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti alla razza ebraica»²⁸.

Le ricerche di Michele Sarfatti²⁹ e di Saverio Gentile³⁰ hanno messo in luce come, nella versione originaria, il progetto di legge prevedesse l'obbligo per gli ebrei di aggiungere al proprio cognome quello di «Monti» o «Montini», «Bianchi» o «Bianchini», allo scopo di rendere costoro immediatamente identificabili. Tale obbligo fu, tuttavia, eliminato nella versione rivista dallo stesso Mussolini e presentato alla Camera il 10 giugno, con relazione del Duce quale Ministro proponente³¹. La disciplina rimaneva, però, lacunosa, in quanto non era chiaro dal testo se, nell'ipotesi di mutamento del cognome, dovesse farsi luogo al disposto dell'art. 158, ult. comma, del r.d.l. 1238/1939 (che, in caso di cambiamento, vietava di attribuire «cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiani, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari»).

Alla risoluzione di un siffatto dubbio ermeneutico contribuì il secondo intervento in materia, ossia la legge 28 settembre 1940, n. 1459, «Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica». Il suo articolo unico confermò l'applicabilità dell'art. 158, nonostante i dubbi espressi in un memoriale redatto dall'illustre giurista, allora senatore, Mariano D'Amelio, e fatto giungere poco prima dell'inizio della seduta della Commissione degli interni e giustizia del Senato al relatore del provvedimento, Celesia³². In tale memoriale, D'Amelio manifestò la propria contrarietà nei con-

²⁷ O. RANELLETTI, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Milano 1944, p. 102; F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Diritto civile italiano secondo il nuovo codice*, I, Napoli 1940, p. 213.

²⁸ F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Diritto civile italiano secondo il nuovo codice*, cit., p. 213.

²⁹ M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Milano 2007, pp. 183-184.

³⁰ S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013, pp. 198-201.

³¹ *Ibid.*, pp. 199-200.

³² *Ibid.*, p. 201.

fronti di una disciplina, che proibiva al figlio di padre ebreo e di madre ariana di assumere il cognome materno, se questo fosse di illustre casato, o comunque ricompreso tra quelli contemplati dall'art. 158³³. Sciolta ogni perplessità per effetto dell'intervento del Sottosegretario Buffarini Guidi, l'articolo unico della legge 1459/1940 sostituì l'art. 3 della legge 1055/1939 con il seguente testo: «[i] cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi». L'art. 4 fu invece così modificato: «[i] cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile».

Infine, il 9 ottobre 1942 fu approvata la legge n. 1420, *Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia*³⁴. Mentre l'art. 2 definiva «ebrei» i «cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica», l'art. 8 interveniva a disciplinarne in maniera puntuale il cognome. Tale disposizione stabiliva l'applicabilità anche per i residenti in Libia della legge 1055/1939 e modificava alcuni aspetti tecnici della procedura di cambiamento del cognome (il provvedimento era adottato dal Governatore generale, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia). Non si trattava, però, di una norma meramente riproduttiva di quanto già previsto nelle leggi anteriori³⁵. Difatti, nel quarto comma dell'art. 8, si introdusse una disposizione derogatoria del

³³ *Ibid.*, p. 202. Può essere utile a questo proposito richiamare anche lo scritto di M. D'AMELIO, *Sul diritto delle persone e sul diritto di famiglia nel progetto di codice civile*, in «Riv. dir. priv.», 1938, p. 1 e segg.

³⁴ Il testo può leggersi in N. MAGRONE, *Codice breve del razzismo fascista. Stato totalitario e democrazia costituzionale. La 'questione razziale'*, Modugno 2003, p. 275.

³⁵ In generale, sui rapporti intercorrenti tra la legislazione antiebraica interna e la legislazione razziale coloniale cfr. S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna 2011, p. 229 e segg.

regime fissato nell'ordinamento dello stato civile. Fu, cioè, introdotto il divieto per i cittadini libici di razza ebraica di attribuire ai loro figli nomi non ebraici; si proibiva altresì a costoro di «tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana» e si imponeva l'obbligo, per «coloro che avessero già avuto nomi non ebraici», di riassumere entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, «l'originario nome ebraico». Infine, con una clausola di chiusura molto importante, si precisava che per «nomi ebraici» avrebbero dovuto intendersi «i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica».

4. *Le premesse ideologiche della riforma*

Se non si trattasse di una vicenda molto seria, verrebbe da fare della facile ironia circa la mediocre fattura tecnica dell'ultima disposizione citata, e in particolare circa la vaghezza della formula «nomi usati esclusivamente dagli ebrei». È opportuno, comunque, porre l'accento su tale previsione, poiché riflette molto chiaramente i presupposti ideologici, sui quali si fonda l'intera disciplina onomastica fascista.

Tre sono le premesse principali dalle quali prende le mosse il *corpus* normativo appena descritto. La prima è quella della 'identificabilità' dei nomi (e in particolare dei cognomi) ebraici. La seconda è che questi siano segni 'parlanti', nel senso che, una volta identificato un patronimico che si ritenga di ascrivere alla categoria dei 'nomi ebraici', sia possibile inferirne che l'individuo che lo porta o lo abbia portato nel passato sia un ebreo. La terza è costituita dal mito dell'«ebreo nascosto» e, dunque, dall'esigenza di riportare alla luce attraverso una politica di purezza onomastica le ascendenze razziali celate dietro nomi ingannevoli.

4.1. *L'identificabilità dei cognomi ebraici*

L'idea che sia possibile identificare un complesso di nomi e cognomi indiscutibilmente 'ebraici' – in quanto tradizionalmente portati dagli ebrei – è piuttosto risalente e non è propria, come si vedrà, soltanto dell'immaginario antisemita italiano. Ad esempio, la dotta ricerca pubblicata da Leopold Zunz nel 1837 con il titolo *Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung*, fu dettata proprio dall'esigenza di contrapporre alle false credenze della cultura discriminatoria, diffusa in larghi settori della

società europea, una disamina scientifica della *mixité* storica del sistema onomastico ebraico, definitosi in via di continui scambi e assimilazioni con le culture aramaiche, siriane, persiane, greche, romane e europee in generale³⁶. Tuttavia, la forza semplificatrice dell'ignoranza ha spesso avuto la meglio sulla pensosità delle indagini scientifiche, facendo velo sull'ovvia constatazione per cui i nomi ebraici sono fortemente segnati dalle società e dai contesti nei quali tali soggetti hanno vissuto. Nel caso dell'Italia, l'illusione di poter procedere ad una sorta di 'mappatura organica' dei cognomi ebraici e delle modalità della loro formazione fu rafforzata, per ironia della sorte, proprio dall'opera di un ebreo, Samuele Schaerf, che pubblicò nel 1925, per i tipi della casa editrice Israel, un volumetto intitolato *I cognomi degli ebrei d'Italia*³⁷. Esso consisteva in un repertorio dei cognomi portati dagli ebrei d'Italia, al quale faceva seguito un'appendice dedicata alle «famiglie nobili ebreo d'Italia», chiaramente finalizzata a esaltare i fasti e ad omaggiare la componente ebraica della parte più illustre della classe dirigente italiana. Il volume ebbe vasta circolazione, soprattutto a partire dagli anni Trenta, quando l'elenco ivi contenuto fu preso a modello dagli alfieri dell'antisemitismo italiano, intenti a compilare e diffondere infami «liste di proscrizione». Tra gli autori che si trovarono in prima linea in questa ignobile operazione devono essere ricordati Giovanni Preziosi, che ripubblicò l'elenco di Schaerf nella rivista *La vita italiana*³⁸ e poi in appendice al libello (da lui curato in traduzione italiana) *I 'protocolli' dei 'savi anziani' di Sion*³⁹, e Carlo Barduzzi, che inserì l'elenco nella sua *Bibliografia ebraica e giudaica in lingua italiana, con aggiunte dei cognomi portati da giudei residenti nel Regno e nel Dodecanneso*⁴⁰. Come ha ricordato da ultimo Michele Luzzati, l'identificazione di un cognome come 'ebraico', in ossequio al modello tracciato da Schaerf, fu dunque utilizzata in funzione discriminatoria e persecutoria, traducendosi appunto in una vera e propria lista di proscrizione⁴¹.

³⁶ Cfr. *infra*, par. 7.

³⁷ S. SCHAEERF, *I cognomi degli ebrei d'Italia. Con un'appendice su le famiglie nobili ebreo d'Italia*, Firenze 1925.

³⁸ Cfr. *La vita italiana*, 15 aprile 1930.

³⁹ Cfr. *Gli ebrei in Italia (elenco per cognomi di 9800 famiglie di Ebrei)*, in G. PREZIOSI (a cura di), *I Protocolli dei Savi Anziani di Sion*, V ed., Roma 1938, p. 245.

⁴⁰ C. BARDUZZI, *Bibliografia ebraica e giudaica in lingua italiana, con aggiunte dei cognomi portati da giudei residenti nel Regno e nel Dodecanneso*, Roma 1939.

⁴¹ M. LUZZATI, *Per la storia dei cognomi ebraici di formazione italiana*, in A. ADDOBATI, R. BIZZOCCHI, G. SALINERO (a cura di), *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, Pisa 2012, p. 497 e segg., p. 499.

4.2. *Il nome 'parlante'*

In questo processo di eterogenesi dei fini giocò evidentemente un ruolo non marginale la seconda premessa indicata, ovvero che sia possibile far discendere dalla presenza di un cognome ebraico la conseguenza che chiunque lo porti, o lo abbia portato in passato, sia un ebreo. Ora, sarebbe molto semplice ribattere, con le parole di Michele Luzzati, che uno stesso cognome, quale «Rossi», è stato portato sia da ebrei sia da non ebrei, e che il titolare di un cognome considerato 'non ebraico' può essere di religione ebraica, e quindi ebreo, o viceversa⁴². E quindi concludere che: «i portatori di un cognome che si ritiene di poter ricomprendere nel 'bacino' dei cognomi tradizionalmente considerati ebraici – come 'Piazza' – possono essere degli ebrei che seguono la religione ebraica, degli ebrei, tali per tradizione familiare, che non la seguono, ma che si considerano ebrei, dei cristiani (o seguaci di altra fede) appartenenti a famiglia che è sempre stata cristiana (o seguace di altra fede), dei cristiani (o seguaci di altra fede) appartenenti a famiglia con origini ebraiche o, infine ciò che preferiscono, al di fuori di qualsiasi tradizione culturale e/o religiosa»⁴³. E tuttavia non si potrebbe con ciò cancellare il dato inoppugnabile per cui, nella fase storica qui considerata, l'idea che i cognomi ebraici fossero 'parlanti' costituiva una convinzione molto diffusa in vari strati della popolazione e in grado di condizionare i comportamenti sociali. Si trattava di una convinzione talmente radicata che, come si vedrà, l'uso del cognome in funzione assertiva dell'identità e dell'appartenenza razziale costituì un fenomeno 'cronologicamente antecedente' (nazional-socialismo), o addirittura 'sostitutivo' (fascismo) rispetto all'imposizione della famigerata stella gialla.

4.3 *Il mito dell'ebreo nascosto*

Infine, la terza premessa era rappresentata dal mito per cui gli ebrei avessero posto in essere, nel passato, accorte strategie di mascheramento dell'identità, assumendo nomi comuni 'ariani' o domandando il mutamento dei cognomi 'parlanti', con il chiaro obiettivo di mischiarsi alla popolazione ospitante e confondersi con essa, cancellando le tracce della propria ascendenza. Il Commissario generale francese alle questioni ebraiche sotto la Repubblica di Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, aveva par-

⁴² *Ibid.*, p. 497.

⁴³ *Ibid.*, p. 498.

lato a tal proposito di strategie di ‘*camouflage*’, da contrastare ed annientare⁴⁴; come lui molti altri solerti funzionari dei governi dell’Asse. Da ciò conseguì l’adozione di un programma di politica del diritto strutturato in tre punti, largamente condivisi nell’esperienza dell’antisemitismo di stato fascista e nazista: *a*) subordinare a precise condizioni, rendendolo stabile e trasparente, il sistema di assegnazione dei prenomi ai figli di genitori ebrei e ostacolare le nuove richieste di mutamento dei cognomi; *b*) annullare retroattivamente i provvedimenti di cambiamento del cognome già adottati in passato (di fatto erano interessati a tale indirizzo soprattutto gli ebrei di Fiume e di Trieste, i quali avevano italianizzato i propri cognomi⁴⁵); *c*) agevolare le procedure amministrative per il cambiamento dei cognomi ‘in odore di ebraismo’ portati da cittadini non ebrei.

5. La creazione di un ‘ghetto onomastico’

Come è evidente, l’obiettivo era quello di dar vita ad un ‘ghetto onomastico’ non meno violento e inumano di quello costituito da calce e mattoni e circondato da filo spinato. Infatti, una volta fissate queste premesse ideologiche, poi riflesse sul piano delle norme formali, furono realizzate le condizioni perché il nome si trasformasse immediatamente in un marchio persecutorio e in un sensore idoneo, se non a dimostrare, quanto meno a far sorgere il sospetto circa la discendenza ebraica del suo portatore. Un segno di certo meno preciso e degradante del distintivo apposto sul vestiaro (che, com’è noto, non fu imposto dal fascismo neanche durante la Repubblica sociale⁴⁶), ma non meno pericoloso, poiché in grado di attrarre l’attenzione degli interlocutori sulla possibile presenza del ‘diverso’. Un segno, dunque, che portava con sé uno *status*⁴⁷.

È interessante notare, a questo proposito, che, mentre ai fini dell’accertamento giurisdizionale dell’identità razziale il cognome portato da un determinato individuo non ha mai costituito una prova irrefutabile⁴⁸,

⁴⁴ M. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und ‘Judenpolitik’ in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, München 2010, p. 134.

⁴⁵ SARFATTI, *Gli ebrei nell’Italia fascista*, cit., p. 184.

⁴⁶ *Ibidem*; D. CARUSI, *Le leggi antiebraiche nell’Italia fascista*, in «Mat. st. cult. giur.», 2002, p. 515 e segg., p. 520.

⁴⁷ Il riferimento è d’obbligo a G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari 1996, p. 130 e segg.

⁴⁸ Particolarmente interessante a questo proposito è l’esperienza francese sotto la

sul piano dell'azione amministrativa e delle prassi sociali esso ha comunque giocato un ruolo molto rilevante⁴⁹. Basterà limitarsi a ricordare alcuni casi emblematici. Le ricerche compiute da Giorgio Fabre hanno illustrato il notevole ruolo avuto dai repertori dei cognomi ai fini della messa al bando delle opere a stampa e degli articoli di autori ritenuti «appartenenti alla razza ebraica»⁵⁰. In particolare, il cognome portato ebbe un ruolo rilevante ai fini dell'implementazione delle circolari del Ministro Bottai, indirizzate ai provveditori agli studi, volte a interdire il conferimento degli incarichi d'insegnamento a docenti ebrei o l'adozione nelle scuole di libri di testo di «autori di razza ebraica»⁵¹. In tali circolari non si precisava con chiarezza chi avrebbe dovuto essere considerato 'ebreo' e quindi quali fossero, ad esempio, i libri di testo da sostituire. La lista degli autori da bandire era di fatto aperta e si prevedeva soltanto che «qualora per indizi desunti dal nome o da altri elementi, vi sia ragione di sospettare l'ebraicità di autori di libri scolastici non inclusi nell'elenco», i capi d'istituto avrebbero dovuto accertare in maniera meticolosa lo «stato razziale»⁵². Di qui una corsa alla ricerca dell'ebreo nascosto', nella quale i capi d'istituto

Repubblica di Vichy: una decisione della Cour d'Appel d'Aix en Provence del 12 maggio 1942, in *D.*, 1942, jur., 131, la quale nega che il cognome portato possa costituire una presunzione di «appartenenza alla razza ebraica», in quanto «la loi n'attache [...] à la forme ou à l'étymologie de celui-ci [...] aucune présomption de sémitisme»; ma il Conseil d'État, 7 aprile 1943, *Willig*, rigetta la presunzione opposta che si voleva trarre dal cognome non ebraico (cfr. P. FABRE, *L'identité légale des Juifs sous Vichy. La contribution des juges*, in «Labyrinthe», n. 7, 2000, p. 1 e segg., pp. 6-8).

⁴⁹ In merito a quanto osservato nel testo è utile riprodurre per esteso un passo di F. MESSINEO, *Istituzioni di diritto civile*, Milano 1944, p. 34, già richiamato da CARUSI, *Le leggi antiebraiche nell'Italia fascista*, cit., p. 519, nota 7: «si noti che, giusta il criterio testé esposto, l'appartenenza alla razza ebraica si stabilisce in base alla razza di entrambi o di uno dei genitori. Ma poiché questo implica necessariamente la preventiva determinazione della razza dei genitori (o del genitore), e anche per costoro bisogna risalire alla qualità dei rispettivi genitori (o di un genitore), e così all'infinito – il criterio effettivo sarà dato in definitiva, o dal culto professato o dal portare determinati cognomi (i quali sono considerati come notoriamente indicativi di appartenenza alla razza ebraica), o dall'essere iscritto ad una comunità israelitica, o da altro modo di professare l'ebraismo. Ma, è evidente che siffatto criterio non offre sempre un sufficiente grado di certezza (caso di non iscrizione a comunità israelitica; caso di cognomi che sono portati anche da ariani; caso dei convertiti al cristianesimo)».

⁵⁰ G. FABRE, *L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Torino 1998, in particolare p. 120 e segg.

⁵¹ Cfr. Ministero Educazione Nazionale, Circ. 9 agosto 1938, n. 12336; Circ. 12 agosto 1938, n. 12380; Circ. 24 agosto 1938, n. 12608.

⁵² A. CRISTALDI, *La legislazione scolastica razziale e l'antisemitismo amministrativo del Ministero dell'educazione nazionale*, in *Le carte e la storia*, 2001, p. 191.

più diligenti ebbero l'occasione di dimostrare tutta la loro solerzia e il loro impegno nell'assecondare le direttive del regime, con esiti talora paradossali⁵³. Si pensi, ancora, alla circolare della Demorazza del 20 giugno 1941, avente ad oggetto l'«eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici»⁵⁴, la cui applicazione è stata di recente indagata da Michael A. Livingston, attingendo ai documenti custoditi negli archivi ferraresi⁵⁵. Inoltre, se si scorre la stampa dell'epoca, non si tarderà a constatare quanto comune e diffuso fosse il riferimento al nome quale segno di stigmatizzazione. Ad esempio, il *Corriere della Sera* pubblicò il 23 settembre 1938 un'indagine sulla presenza di industriali ebrei nei vari settori produttivi, osservando che nel campo delle macchine da scrivere «[i] commercianti di tali ordigni sono, nella nostra provincia, una sessantina. La decima parte di essi, tutti residenti a Milano, sono giudei 'o portano nomi giudei'. Ma questo decimo raccoglie quasi tutti gli affari»⁵⁶.

Tuttavia il cognome, contrariamente alle convinzioni di molti antisemiti, rimaneva un segno di identificazione altamente impreciso. Non di rado il suo uso dava luogo a imbarazzanti confusioni. Spigolando tra gli archivi, si trovano copie di lettere di rimostranze e richieste di rettifica inviate da numerosi cittadini, tra i quali anche noti giuristi, presentati pubblicamente come ebrei in ragione del patronimico da essi portato. Ad esempio, nell'agosto del 1939, Francesco Ferrara⁵⁷ inviò una lettera a *La difesa della razza* per precisare che «in quest'ottimo periodico» il suo cognome era stato associato a quello di famiglie israelite; una notizia, proseguiva Ferrara, «destituita d'ogni fondamento» e per lui ragione di sor-

⁵³ Per alcuni esempi, tratti dagli archivi di alcuni licei sardi, cfr. M. GARRONI, *Fascismo, scuola e società in Sardegna: l'istruzione classica, scientifica e magistrale*, tesi di dottorato, Università di Tor Vergata 2010, p. 178 e segg., accessibile all'indirizzo <<http://art.torvergata.it/bitstream/2108/1380/9/capitolo%206.pdf>>.

⁵⁴ Min. interno, Direz. Gen. Demografia e Razza, Circ. 20 giugno 1941, Prot. n. 2251/30. La circolare può leggersi in N. MAGRONE, *Codice breve del razzismo fascista. Stato totalitario e democrazia costituzionale. La 'questione razziale'*, cit., p. 272.

⁵⁵ M.A. LIVINGSTON, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini's Race Laws, 1938-1943*, Cambridge 2014, Cap. V.

⁵⁶ *Dove i giudei hanno quasi un monopolio*, in *Corriere della Sera*, 23 settembre 1938, cors. agg. (il testo dell'articolo è riportato anche in A. MINERBI, *Il veleno delle parole. La propaganda antisemita del fascismo nel 1938. Libri e periodici milanesi conservati presso la Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea*, Milano 2002, accessibile all'indirizzo <http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=887&son=1&figlio=878&level=2>).

⁵⁷ Per alcune essenziali informazioni sulla vita e l'opera di Francesco Ferrara cfr. G. CHIODI, voce *Ferrara, Francesco sr.*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI *et. al.*, Bologna 2013, p. 839.

presa e disappunto⁵⁸. Altrettanto piccate le rimostranze di Paolo Greco⁵⁹ consegnate ad una missiva del 6 settembre 1938, recapitata alla direzione de *Il Tevere*⁶⁰. Quando non ci si poteva contentare delle lettere di rettifica, per via della presenza ingombrante nella propria famiglia di componenti di origine ebraica, si ricorreva a metodi più radicali: secondo i dati raccolti da Michele Sarfatti (i quali non coincidono perfettamente con quelli illustrati da Renzo de Felice), i cambiamenti di cognome dei misti ariani furono almeno 351 sino alla primavera del 1942⁶¹.

Si può quindi osservare, conclusivamente, che il nome ebraico assunse, nell'universo giuridico fascista, un ruolo di primario rilievo quale strumento di identificazione del diverso e di stigmatizzazione sociale. Questo, però, non è né il primo, né l'unico esempio di regolamentazione del patronimico ebraico in funzione discriminatoria. Per meglio inquadrare

⁵⁸ Vedila riportata in E. DE CRISTOFARO, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, 2008, p. 272, nota 148.

⁵⁹ Sulla figura e l'opera di Paolo Greco, cfr. G. COTTINO, voce *Greco, Paolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 1062.

⁶⁰ La lettera è conservata negli Archivi dell'Università Bocconi e riprodotta in M. CATTINI, et al., *Storia di una Libera Università*, II, Milano 1997, p. 5, nota 11, accessibile all'indirizzo <http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/cfe0d1004b6f9c7a97b9b76566de-0c2e/Storia_Bocconi.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0>. Questo il testo: «Nel numero 264 (5-6 settembre 1938 XVI) di codesto giornale viene riportato il mio nome e cognome in un elenco di professori di ruolo delle università italiane, qualificati dal giornale stesso come ebrei. Tale qualificazione, per quel che mi concerne, è radicalmente falsa, come lo è per altri colleghi, pure di origine ariana, il cui nome trovasi egualmente inserito nel detto elenco; per taluni dei quali oltre che falsa è anche faceta, dati i loro notori sentimenti antisemiti. È strano che un giornale italiano preferisca attingere le proprie informazioni a fonti di origine ebraica (come dichiarato nell'articolo di fondo dello stesso numero), anziché ai dati ufficiali e agli accertamenti in corso da parte delle pubbliche autorità italiane. Ad attendere i quali le informazioni di codesto giornale non avrebbero nulla perduto e viceversa molto guadagnato in serietà ed esattezza. Più strano ancora è che un giornale italiano e fascista lanci a cuor leggero notizie di fonte ebraica, suscettibili, di colpire cittadini in quanto essi hanno di più prezioso e di più geloso: la loro origine. Ed è infine incomprensibile come codesto giornale, volendo occuparsi del problema dei cognomi ebraici, ignori che nell'Italia meridionale i cognomi indicanti paesi o nazionalità (Romano, Pugliese, Fiorentino, Greco, Tedesco, ecc.) sono diffusissimi e non hanno il minimo riferimento razziale, appartenendo tutti o nella loro quasi totalità a famiglie, i cui precedenti italiani e cattolici si perdono nella notte dei tempi. Vorrete pertanto compiacervi di rettificare la falsa notizia e darmene cortese assicurazione, evitando così ulteriori e incresciosi seguiti a tale spiacevole incidente. Con saluti fascisti».

⁶¹ SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, cit., p. 184. Secondo R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1962, p. 420, sino all'ottobre 1942 «la Demografia e Razza ne aveva autorizzati 241».

il significato della vicenda italiana, può essere utile riassumere in maniera schematica le principali tappe della disciplina dei nomi ebraici nell'esperienza comparata ed europea.

6. *La disciplina dei nomi ebraici nell'esperienza francese*

Il provvedimento più noto, e forse il più importante sul piano dell'evoluzione storica, in materia di nomi e cognomi ebraici, è costituito dal decreto napoleonico del 20 luglio 1808⁶². Esso si muove fundamentalmente in due direzioni. In primo luogo ivi è stabilito il principio per cui i cittadini di religione israelitica, nonché gli ebrei stranieri che desiderino risiedere nei territori dell'Impero, sono obbligati ad adottare un nome ed un cognome fisso, ove non già posseduto, da comunicarsi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza (artt. 1 e 2⁶³), sotto pena di pesanti sanzioni (tra le quali l'espulsione dall'impero⁶⁴). Un analogo requisito era già stato prefissato, in Austria, dal decreto adottato il 23 luglio 1787 dall'imperatore Giuseppe II, con il quale si ingiungeva agli ebrei di adottare cognomi permanenti⁶⁵. L'incertezza sul nome di famiglia, particolarmente evidente in alcune regioni francesi, come l'Alsazia, si rivelava evidentemente incompatibile con il programma di centralizzazione amministrativa perseguito dall'Impero e, in particolare, con l'esigenza di sottoporre anche gli ebrei al servizio militare obbligatorio⁶⁶. Con tali finalità, coerenti con la nuova concezione del nome quale «istituzione di polizia»⁶⁷, concorreva anche un progetto di assimilazione di natura essenzialmente emancipatrice. Difatti, l'art. 3 – anche questo costruito sul modello giu-

⁶² In proposito cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, Paris 1990, p. 130; E. SPAGNESI, voce *Nome (storia)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano 1978, p. 302.

⁶³ L'art. 1 recita: «Ceux des sujets de notre empire qui suivent le culte hébraïque, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration devant l'officier d'état civil de la commune où ils sont domiciliés».

⁶⁴ LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, cit., p. 131.

⁶⁵ LAPIERRE, *Changer de nom*, Paris 1995, p. 40 e segg.

⁶⁶ G. SICARD, *L'identité historique*, in J. POUSSON-PETIT (a cura di), *L'identité de la personne humaine. Étude de droit français et de droit comparé*, Bruxelles 2002, p. 115 e segg., p. 173.

⁶⁷ LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, cit., p. 131; su tale prospettiva cfr. anche E. SPAGNESI, *I cognomi italiani: un profilo giuridico*, in ADDOBATTI, BIZZOCCHI, SALINERO (a cura di), *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, cit., p. 137 e segg., p. 148.

seppino, ove era presente in aggiunta una lista di 156 prenomi ammessi⁶⁸ – stabiliva, per l'ipotesi dell'assenza di un nome fisso e dunque dell'obbligo di adozione, che «non sarà ammesso come cognome alcun nome derivato dall'Antico Testamento, né alcun nome di città». A tal proposito si precisava che «potranno essere assunti come prenomi quelli autorizzati dalla legge 11 germinale anno XI [1 aprile 1803]»⁶⁹. L'intento, almeno secondo una lettura diffusa (ma non incontrastata), era quello di evitare l'omonimia e facilitare la «fusione degli elementi ebrei con il resto della popolazione» (art. 3), scoraggiando l'adozione di nomi «significanti» e rendendo così irriconoscibile l'appartenenza etnica o religiosa⁷⁰. Tuttavia, un siffatto meccanismo si rivelò largamente ineffettivo, sia perché l'art. 5 introduceva un'eccezione per coloro i quali avessero «nomi e cognomi noti e costantemente portati», sia perché l'atteggiamento tradizionalistico di molte comunità induceva all'adozione e al mantenimento dei nomi etnici, dunque immediatamente distinguibili⁷¹. Una conferma indiretta di ciò si trae dai dati concernenti i mutamenti di cognomi ottenuti attraverso la procedura amministrativa ordinaria: essi furono soltanto 105 tra il 1803 e il 1900, per poi triplicarsi tra il 1900 e il 1942, e la maggior parte di essi non avevano l'obiettivo di eliminare un nome significante⁷².

7. *L'esperienza tedesca*

Un'analogia tensione tra il progetto legislativo di assimilazione e l'attitudine identitaria delle pratiche sociali si riprodusse anche in Germania, e segnatamente nei territori prussiani. Il governo riformatore di von Hardenberg introdusse sin dal 1812, nel quadro della normativa di eman-

⁶⁸ D. BERING, *Der Name als Stigma*, Stuttgart 1987; il volume è apparso anche in traduzione inglese (dalla quale si citerà) con il titolo *The Stigma of Names. Antisemitism in German Daily Life, 1812-1933*, Ann Arbor, 1992, p. 35.

⁶⁹ L'art. 1 della legge 11 germinale anno XI autorizzava l'attribuzione come prenomi soltanto dei «noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne» (J.J. LEMOULAND, *Le choix du prénom et du nom en droit français*, in *L'identité de la personne humaine*. cit., p. 631 e segg., p. 640).

⁷⁰ Questa, in particolare, è la lettura fatta propria da Albert Dauzat (*Les noms de famille de France*, Paris 1949) e ripresa da N. LAPIERRE, *Changer de nom*, cit., p. 40, ma criticata da LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, cit., p. 130, nota 48.

⁷¹ N. LAPIERRE, *Changer de nom*, in «Communications», vol. 49, 1989, p. 149 e segg., p. 155.

⁷² *Ibid.*, p. 155.

cipazione, l'obbligo di assunzione di cognomi stabili, prevedendo la possibilità di mantenere il nome di famiglia tradizionalmente portato o di adottare un nuovo cognome liberamente scelto, salvo diniego opposto dalle autorità competenti⁷³. Il precetto legislativo non si tradusse, però, neanche in questo caso, nell'effettiva omogeneizzazione delle forme onomastiche. Molte famiglie possedevano già un cognome stabile (a Berlino erano 458 su 1633) e lo mantennero⁷⁴. Negli altri casi si optò per l'adozione come cognome dei prenomi tradizionali ebraici più diffusi (e tra questi in particolare il nome dei padri), a volte con minime variazioni formali («Moser» invece di «Moses»), o comunque per segni dotati di elevata riconoscibilità. Tra i nomi che incontrarono il maggior favore si annoverano, ad esempio, Levi, Hirsch, Salomon, Markus, Nathan, Oppenheim, Israeli, Cohn. Ciò costituisce un indizio evidente del fatto che le popolazioni interessate erano maggiormente attente a preservare le consuetudini tradizionalmente osservate, che non a limitare i rischi di possibili discriminazioni (sottostimati anche in ragione della tendenza emancipatrice della nuova legislazione⁷⁵). I nomi così definiti ricevettero poi il sigillo dell'intangibilità tra il 1816 e il 1822, quando due decreti di Federico Guglielmo III sottoposero a sanzione penale il cambiamento arbitrario del nome, subordinando qualsiasi modificazione all'autorizzazione espressa del sovrano⁷⁶.

A seguito della sconfitta delle armate napoleoniche e dell'interruzione dell'ondata riformatrice, il processo di emancipazione degli ebrei rivelò tutta la sua fragilità, ristabilendosi vecchi divieti e discriminazioni. In una prima fase la disciplina del nome non fu fatta oggetto di particolari attenzioni, anche perché, a quell'epoca, il nome aveva una capacità identificativa dell'appartenenza razziale o religiosa notevolmente minore rispetto ad altri segni, quali il vestiario, la lingua o l'apparenza fisica (in particolare la barba⁷⁷). Ma ben presto il problema venne ad emersione. La prima occasione fu offerta dall'istanza, presentata da tale Markus Lilie al Re Federico Guglielmo III, affinché fosse autorizzata l'imposizione al figlio del nome Federico Guglielmo⁷⁸. Ne derivò l'emanazione di un *Kabinettsordre* del 29 agosto 1816, con il quale, oltre a rigettarsi l'istanza del ricorrente, si proibiva in termini generali l'adozione da parte degli ebrei non battezzati

⁷³ Editto del 11 marzo 1812, art. 2 (su cui cfr. D. BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 31).

⁷⁴ D. BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 36.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 36 e segg.

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 77-79.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 45.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 47.

di prenomi «puramente cristiani» («*blos christliche*»⁷⁹). L'applicazione di tale provvedimento incontrò, però, notevoli difficoltà pratiche, come si ebbe modo di constatare nel caso dell'istanza presentata il 6 agosto 1836 dal commerciante berlinese Joseph Alexander Samuel. Costui aveva presentato alle autorità di polizia la domanda di autorizzazione a dare al proprio figlio il prenome «Julius»⁸⁰. Il Ministro dell'Interno, investito del caso, sollecitò il parere del Ministero degli affari culturali, per dirimere le difficoltà interpretative derivanti dal fatto che «Julius» non era un nome ebraico, bensì pre-cristiano. Il parere, poi recepito dal sovrano, fu di carattere negativo: benché pre-cristiano, il nome Julius appariva diffuso principalmente tra gli appartenenti al cristianesimo e non tra gli ebrei. Esso non avrebbe quindi permesso – questa la *ratio* della decisione – una corretta identificazione del suo portatore⁸¹.

Il già citato volume di Leopold Zunz, *Namen der Juden*, apparso a Lipsia nel 1837, vide la propria origine proprio in questo contesto⁸². Esso fu infatti commissionato dalla comunità ebraica berlinese ed intendeva

⁷⁹ *Ibid.*, p. 48.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 57.

⁸¹ *Ibid.*, p. 58.

⁸² L. ZUNZ, *Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung*, Leipzig, 1837. Merita di essere riprodotta la prefazione del volume, poiché dimostra in maniera inequivocabile quale fosse l'intento del libro: «Aeltere und neuere Schriftsteller, zum Theil in amtlichen Stellungen, haben wie über vieles die Juden Berührende, so auch über deren Namen Irrthümer verbreitet, und es schien mir in tieferes Eingehen in den Gegenstand, zumal in einem Augenblick nicht überflüssig, wo demselben in Folge einer bekannten – wie es heisst, suspendirten – Maassregel, ein grösseres Interesse sich zugewandt hat. Der folgende Versuch soll den geschichtlichen Gang verdeutlichen, den bei den Juden die Namen (Vornamen) genommen haben; zugleich aber will er als ein Programm betrachtet sein zu dem in diesen Tagen einfallenden zweitausendjährigen Jubiläum der von Juda Makkabäus gestifteten Befreiungsfeier (Chanuka), denn wahrlich umsonst ist diese lange Reihe von Jahren für die Menschheit, also auch für Israel nicht dahingeschritten. Näher als jemals stehen in den civilisirten Staaten die Juden der Emancipation. Die zermalmt den Widersacher verstummen; hie und da kräht ein Hahn, – nicht den Tage verkündet er, nur seinen Dünkel. Sollte Empfindung für Wohl und Weh grosser Gesammtheiten, Eifer für Recht und Gleichstellung, den Weg finden können zu Köpfen, wo es nachtet, zu Herzen, die nie schmelzen? Sind solche Menschen selber emancipirt?» (pp. VII-VIII). Si legga anche a p. 2: «Daher haben Verläumdung und Vorurtheil nirgend tiefere, schmerzlichere Wunden geschlagen, als eben in diesem Meinungskriege gegen die Juden, und so dürfte gerade hier das Heilungsgeschäft in der Verscheuchung der Finsterniss bestehen, die Humanität unmittelbar in der Wissenschaft. Man hat sich auch mit den jüdischen Namen beschäftigt; wie gewöhnlich theils um Vorwürfe, theils um Beschränkungen für die Juden anzubringen. Namentlich hat man von jüdischen und von christlichen Namen, wie von zwei unverträglichen Elementen gesprochen...».

mostrare, con le armi dell'intelligenza e dell'erudizione, l'assoluta fragilità delle basi scientifiche e culturali di un siffatto atteggiamento. La ricerca ivi compiuta illustrava in maniera molto nitida l'assenza di confini stabili tra l'insieme dei prenomi ebraici e quelli adottati da altre culture, evidenziando i continui scambi intercorsi tra gli uni e gli altri (ad es. il nome Mordechai derivava dal persiano, e segnatamente dal nome del dio Marduk; Maimun dall'arabo; Justus e Leon dal latino; Theodorus dal greco; Gottlieb dal tedesco; Manuel rappresentava la germanizzazione di Menachem, ecc.⁸³), oltre che la limitata importanza e diffusione dei nomi biblici. Quel che si intendeva porre in luce, dunque, era l'assurdità del provvedimento imperiale: non si danno nomi cristiani più di quanto non esistano lingue cristiane o parole cristiane⁸⁴. Ciò fu infine riconosciuto da un decreto del 9 marzo 1841, emanato da Federico Guglielmo IV, che limitava il divieto di adozione ai soli nomi che fossero «riferibili alla religione cristiana, come Christoph, Christian, Peter, etc.»⁸⁵.

Lo spirito del '48 portò ad un approccio maggiormente liberale, tanto che nel 1855 fu deciso che il divieto di mutamento posto nel 1822 spiegasse efficacia unicamente in relazione al cognome e non anche al prenome⁸⁶. Tuttavia, quanto più si progredì nell'assimilazione della popolazione ebraica, e quindi nella graduale eliminazione dei segni di identificazione più tradizionali, tanto più il nome cominciò ad essere percepito come 'rappresentante analogico' della persona. Soprattutto nella fase successiva alla vittoria sulla Francia e all'unificazione del Reich, sull'onda della crescita del moderno movimento antisemita, la 'questione ebraica' iniziò ad essere posta non più in chiave emancipatrice, bensì discriminatoria⁸⁷. Ed è in questo periodo, non a caso, che le statistiche ufficiali segnano un netto aumento delle istanze di cambiamento del cognome presentate da cittadini di origine ebraica (dal 2,2% del totale del periodo 1862-1871 al 5,3% del periodo 1872-1881⁸⁸). La montante pressione antisemita ebbe riflessi significativi anche sulla disciplina del patronimico. Innanzitutto si modificò la procedura concernente le istanze di mutamento del cognome. Il 12 marzo 1894 fu emanata una circolare ministeriale, con la quale si intimava alle autorità competenti di non accogliere richieste motivate da esigenze di natura commerciale o finalizzate a occultare l'identità ebraica per il timore

⁸³ *Ibid.*, p. 3 e segg.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 119 e segg.

⁸⁵ D. Bering, *The Stigma of Names*, cit., pp. 74-75.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 81.

⁸⁷ *Ivi.*

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 85, 89.

di azioni discriminatorie⁸⁹. In secondo luogo, con circolare del 15 agosto 1898, si stabilì che le stesse regole previste per i cognomi avrebbero dovuto essere applicate alle domande di mutamento del prenome⁹⁰. In tal modo i nomi e i cognomi ebraici furono costretti in una gabbia di irreversibilità, rendendo più semplice la propaganda antisemita contro persone titolari di posizioni di potere e incarichi pubblici di prestigio⁹¹.

8. La legislazione nazionalsocialista

Il quadro discriminatorio raggiunse infine il suo apice a seguito dell'ascesa al potere del partito nazionalsocialista, che scatenò in tutto il paese una furibonda caccia all'ebreo nascosto, spesso incentrata sull'*argumentum ex nomine*⁹². Il regime del nome fu fatto oggetto di una regolamentazione puntigliosa, finalizzata – esattamente come in Italia – a contrastare le supposte strategie di *camouflage* poste in essere dagli ebrei, i quali venivano sistematicamente accusati di avere 'germanizzato' i propri nomi al fine di occultare l'origine non ariana⁹³. Se già nel 1933 il Segretario di Stato pres-

⁸⁹ Il caso Schmul-Goetze costituì l'*occasio legis*: il commerciante ebreo Emil Schmul domandò l'autorizzazione a mutare il proprio cognome in Goetze, in base all'argomento per cui suo nonno si chiamava Schmul-Goetze. Pubblicata la suddetta istanza, vennero inoltrate diverse dichiarazioni di opposizione al Ministero dell'interno da parte di 27 cittadini tedeschi di nome Goetze, supportati da diverse organizzazioni antisemite, i quali sostenevano che tale nome costituisse un «gutdeutscher christlicher Name», «das Ehrenschild der Familie» e dunque non dovesse permettersi un cambiamento del cognome finalizzato a «occultare le origini ebraiche, traendone in tal modo un vantaggio sul piano commerciale». La domanda fu accolta, ma lo stesso giorno fu emanata la circolare citata nel testo (BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 96).

⁹⁰ *Ibid.*, p. 102.

⁹¹ Emblematico, a tal proposito, fu il caso di Bernhard Weiß, il vicepresidente della polizia berlinese, sistematicamente apostrofato da Joseph Goebbels e dai suoi sodali con il soprannome di 'Isidor', per alludere alle sue origini ebraiche. Pur avendo riportato diverse condanne per diffamazione, Goebbels continuò a sostenere che «Isidor ist ein Typ, ein Geist, ein Gesicht, eine Visage», giungendo a intonare un coro oltraggioso indirizzato all'alto funzionario nel corso di una seduta del Reichstag, nella quale Weiß fu costretto ad intervenire per arrestare alcuni deputati nazionalsocialisti che avevano brutalmente percosso un deputato socialdemocratico (cfr. D. BERING, *Der Kampf um den Namen Isidor. Polizeivizepräsident Bernhard Weiss gegen Gauleiter Joseph Goebbels*, in «Beiträge zur Namenforschung» 1983, p. 121).

⁹² Per alcuni esempi tratti dalla stampa cfr. BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 99 e segg.

⁹³ Cfr. ad es. quanto scrive W. FELDSCHEER, *Rassen- und Erbpflege im deutschen Recht*,

so il Ministero dell'Economia, Paul Bang, aveva proposto l'annullamento con effetto retroattivo di tutti i provvedimenti di mutamento del cognome adottati a partire dal 1918⁹⁴, il primo atto ufficiale vide la luce nel 1934.

Una circolare del Ministero dell'interno, emanata il 25 giugno 1934 e non pubblicata nei *Reichsgesetzblätter* in quanto destinata agli organi interni dell'amministrazione, prefissò le condizioni necessarie al fine di dar corso ad una domanda di cambiamento del cognome⁹⁵. La circolare muoveva dalla premessa per cui «ogni mutamento del nome intacca la riconoscibilità della provenienza da una determinata famiglia, agevola l'occultamento dello stato personale e vela la discendenza di sangue. Un cambiamento può pertanto avere luogo soltanto quando sussista un'idonea causa giustificativa, che legittimi tale mutamento». Di conseguenza, qualsiasi richiesta di cambiamento del cognome avanzata da persone non appartenenti alla razza ariana⁹⁶ avrebbe dovuto essere rigettata in linea di principio, in modo da evitare i rischi di occultamento dell'appartenenza etnica. Per contro, nessun ostacolo avrebbe dovuto essere frapposto alla modificazione del patronimico richiesta da cittadini ariani, i quali avessero portato dei cognomi che – secondo il 'comune sentire' – fossero definibili come «nomi ebraici»⁹⁷.

Il 5 gennaio 1938 fu approvata la legge sul mutamento dei prenomi e dei cognomi (*Gesetz über die Änderung der Familiennamen und Vornamen*⁹⁸). Essa riprese e affinò ulteriormente i contenuti della circolare ministeriale del 1934⁹⁹. Questi i suoi punti salienti:

- a) il cambiamento del cognome può essere autorizzato unicamente in

Berlin-Leipzig-Wien, 1943, p. 100: «Eines der jüdischen Hilfsmittel, die Abstammung zu tarnen und sich dem Gastvolk äußerlich zu assimilieren, war die Annahme deutscher Namen, die die Juden insbesondere im Schriftverkehr bis in die letzten Jahre als 'Volksgenossen' erscheinen ließen».

⁹⁴ MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 135.

⁹⁵ BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 144.

⁹⁶ Circa i criteri adottati dalla normativa nazionalsocialista per sancire l'appartenenza razziale v. T. VORMBAUM, *La legislazione razziale nella Germania nazista*, in L. GARLATI, T. VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano 2009, p. 177 e segg., p. 184.

⁹⁷ BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 144.

⁹⁸ *Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen*, 5 gennaio 1938, in «RGL», I, 1938, p. 9.

⁹⁹ In tema V. DI PORTO, *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e in Germania*, Firenze 2000, p. 101 e segg.

- presenza di un giustificato motivo (§ 3);
- b) la sussistenza di un giustificato motivo dovrà essere accertata da parte delle autorità pubbliche avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti e dopo aver sentito – oltre all'interessato – gli organi di polizia locali e le persone contro-interessate (§ 3, co. 2);
 - c) il Ministro degli Interni può riservarsi la decisione definitiva sulle istanze di cambiamento (§ 6);
 - d) i provvedimenti di mutamento del cognome, adottati prima del 30 gennaio 1933, sono suscettibili di revoca entro il 31 dicembre 1940, qualora tale mutamento debba considerarsi 'indesiderato' (*nicht erwünscht*). Competente è il Ministro degli Interni (§ 7);
 - e) il Ministro degli Interni può emanare provvedimenti e stabilire direttive concernenti la materia dei prenomi, nonché adottare tutti i provvedimenti idonei ad applicare e a integrare la suddetta legge (§§ 12-13);
 - f) le regole illustrate da *a)* a *d)* trovano applicazione anche in relazione ai prenomi.

È interessante notare che tale provvedimento fu indicizzato nel *Reichsgesetzblatt* del 1938 sotto la voce *Juden*¹⁰⁰, a riprova del fatto che, pur rimanendo neutra sul piano formale, tale normativa perseguiva una finalità eminentemente discriminatoria nei confronti della minoranza ebraica. Ciò emerse in termini inoppugnabili non tanto nella prima *Verordnung* del 7 gennaio 1938¹⁰¹, la quale stabiliva quali fossero le autorità amministrative competenti a decidere sulle domande di mutamento, quanto nella seconda *Verordnung* del 17 agosto 1938¹⁰². Essa si concentrava sul procedimento di attribuzione dei prenomi e limitava ulteriormente, sino ad annullarla, la libertà di scelta dei soggetti: non soltanto il cognome, ma anche il prenome perse qualsiasi contatto con l'identità della persona e si trasformò in una mera etichetta amministrativa, imposta essenzialmente a fini di polizia¹⁰³.

¹⁰⁰ Cfr. *Sachverzeichnis zum Reichsgesetzblatt Teil I und Reichsgesetzblatt Teil II*, alla p. 50.

¹⁰¹ *Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen*, 7 gennaio 1938, in «RGBl.», I, 1938 p. 12.

¹⁰² *Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen*, 17 agosto 1938, in «RGBl.» I, 1938, p. 1044.

¹⁰³ Su tale provvedimento cfr. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 36; BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 145.

L'atto normativo in esame ruotava intorno a due principi fondamentali: *a*) agli ebrei – che abbiano la nazionalità tedesca – possono essere attribuiti «esclusivamente i prenomi compresi nelle liste» redatte dal Ministero dell'Interno (§ 1); *b*) i soggetti appartenenti alla «razza ebraica», ai quali siano già stati attribuiti al momento della nascita nomi diversi da quelli autorizzati dalla legge, «hanno l'obbligo», con decorrenza dal 1 gennaio 1939, di «aggiungere al loro prenome quello di 'Israel', se di genere maschile, e quello di 'Sara', se di genere femminile» (§ 2)¹⁰⁴.

Infine si stabiliva che nei rapporti giuridici e commerciali ove è d'uso palesare il proprio cognome, gli ebrei dovranno indicare sempre anche almeno uno dei propri prenomi (e se obbligati a portare anche un prenome aggiuntivo ai sensi del § 2, questo dovrà essere esplicitato) (§ 3), sotto pena dell'arresto sino a 6 mesi (ridotti a un mese se la violazione di legge è imputabile a colpa e non a dolo) (§ 4);

A sua volta, tale *Verordnung* fu integrata da una circolare del Ministero dell'interno del 18 agosto 1938¹⁰⁵. Essa stabiliva:

- a) i figli di cittadini tedeschi devono assumere in linea di principio solo prenomi tedeschi;
- b) l'attribuzione a bambini tedeschi di nomi non tedeschi è autorizzata soltanto in presenza di un motivo giustificato (ad es. appartenenza ad un gruppo etnico non tedesco, ragioni di parentela, ecc.). Sono da considerarsi nomi tedeschi anche i nomi originari di altre nazioni, ma ormai percepiti dalla comunità come nomi tedeschi (ad es. Hans, Joachim, Julius, Maria, Sofie, Charlotte);
- c) gli ebrei, che siano cittadini tedeschi o apolidi, possono assumere solo i nomi contenuti nella lista allegata, i quali saranno invece interdetti agli ariani¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Sul punto cfr. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und Judenpolitik in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 36.

¹⁰⁵ *Runderlaß des Reichsminister des Inneren*, 18 agosto 1938 (I d 42 X/38-5501 b), in «Ministerial-Blatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Inneren», 24 Agosto 1938, n. 35.

¹⁰⁶ Può essere utile riprodurre per esteso le norme centrali del provvedimento: «(3) Kinder deutscher Staatsangehöriger sollen grundsätzlich nur deutsche Vornamen erhalten. Es dient der Förderung des Sippengedankens, wenn bei der Wahl der Vornamen auf die in der Sippe früher verwendeten Vornamen zurückgegriffen wird. Dabei werden besonders auch solche Vornamen in Frage kommen, die einem bestimmten deutschen Landesteil, aus dem die Sippe stammt, eigentümlich sind (z. B. Dierk, Meinert, Uwe, Wiebke). (4)

La lista citata iniziava, per gli uomini, con «Abel» e finiva con «Zawi». Per le donne, invece, essa si apriva con «Abigail» e terminava con «Zortel». Essa non conteneva nomi biblici o ebraici ampiamente diffusi in Germania, come Josef, Michael, Daniel, David, Abraham, Ruth, Esther; mente annoverava nomi usati molto raramente presso gli ebrei tedeschi, quali Isboseth, Ahab, o Jezabel.

Di fatto, dunque, si finiva per sancire la *mixité* storica dei nomi ebraici. Ma ciò non interessava molto, in quanto l'obiettivo primario era quello di elevare un muro, che potesse rinchiudere all'interno di un ghetto linguistico i nuovi 'nomi ebraici', separandoli dai nomi tedeschi e rendendoli, per atto di legge, 'parlanti'¹⁰⁷. In questo la strategia era tanto lucida quanto spietata. Si deve, infatti, notare che l'adozione di un nome prefissato per legge ha anticipato di ben tre anni (ed anche più, se si considera la prima circolare del 1934) l'obbligo di portare la stella gialla, introdotto il 15 settembre 1941¹⁰⁸, a definitivo compimento della politica di isolamento ed emarginazione degli ebrei.

Nichtdeutsche Vornamen dürfen für Kinder deutscher Staatsangehöriger nur zugelassen werden, wenn ein besonderer Grund dies rechtfertigt (z. B. Zugehörigkeit zu einem nichtdeutschen Volkstum, Familienüberlieferung, verwandtschaftliche Beziehungen). Zu den nichtdeutschen Vornamen rechnen nicht die seit Jahrhunderten in Deutschland verwandten Vornamen ursprünglich ausländischer Herkunft, die im Volksbewußtsein nicht mehr als fremde Vornamen angesehen werden, sondern völlig eingedeutscht sind (z. B. Hans, Joachim, Peter, Julius, Elisabeth, Maria, Sofie, Charlotte). Nichtdeutsche Vornamen sind dagegen auch solche nordischen Vornamen, die in Deutschland ungewohnt und ungebräuchlich sind (z. B. Björn, Sven, Ragnhild). (5) Juden, die deutsche Staatsangehörige oder staatenlos sind, dürfen nur die in der Anlage aufgeführten Vornamen beigelegt werden; anderen deutschen Staatsangehörigen dürfen diese Vornamen nicht beigelegt werden. Soweit Juden andere als die in der Anlage aufgeführten Vornamen führen, müssen sie ab 1. 1. 1939 zusätzlich einen weiteren Vornamen führen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sara» (la trascrizione è accessibile all'indirizzo <<http://www.beliebte-vornamen.de/3595-richtlinien-vornamen-1938.htm>>).

¹⁰⁷ W. MAHLBURG, *Die Vornamengebung im Nationalsozialismus*, in «Das Standesamt», 1985, p. 247.

¹⁰⁸ BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 145.

9. Prime conclusioni

Se si considera che disposizioni analoghe furono introdotte anche nella Repubblica di Vichy (la legge del 10 febbraio 1942 aveva revocato i benefici accordati dalla legge generale sui nomi del 1803 e aveva disposto l'annullamento retroattivo di tutti i mutamenti del cognome concessi a partire dal 24 ottobre 1870, data dell'approvazione del decreto Crémieux, con il quale fu accordata la cittadinanza francese agli ebrei d'Algeria¹⁰⁹), si può comprendere come le riforme del sistema onomastico adottate in Italia non risultassero isolate nel panorama europeo. La disciplina introdotta dal fascismo appare, da alcuni punti di vista, più flessibile di quella adottata in Germania (mancando la predisposizione di una lista dei prenomi autorizzati e l'imposizione per legge di nomi aggiuntivi, come Sara o Israel); comunque non meno invasiva. Sarebbe interessante capire meglio se le riforme italiane siano state direttamente ispirate dalle leggi e dalle circolari tedesche, o se la convergenza sia puramente occasionale¹¹⁰. L'attenzione espressa dalla stampa per le nuove norme adottate in Germania costituisce un indizio non trascurabile al riguardo¹¹¹. Risulta, però, necessario un attento lavoro di studio negli archivi sia per comprendere l'esatto processo di formazione delle regole, sia per capire quanta parte di tale produzione

¹⁰⁹ Sulle riforme adottate nel contesto della Repubblica di Vichy, cfr. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 35 e segg.; LAPIERRE, *Changer de nom*, cit., pp. 116-119.

¹¹⁰ In generale, sui rapporti intercorrenti tra la legislazione razziale italiana e quella tedesca sussiste ormai un'imponente letteratura: cfr. a titolo esemplificativo FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, cit., p. 27 e segg.; A. SOMMA, *Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi: le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco, Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., p. 55 e segg.; più in generale cfr. W.M. TASSILO, *Deutsche und italienische Zivilrechtsgesetzgebung 1933-1945. Parallelen in der Rechtssetzung und gegenseitige Beeinflussung unter besonderer Berücksichtigung des Familien- und Erbrechts*, Frankfurt am Main 2003, *passim*.

¹¹¹ Cfr. *I nomi germanici proibiti agli ebrei nel Reich*, in *Corriere della Sera*, 20 agosto 1938, p. 7: «Una circolare comune dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia per l'applicazione della legge sui nomi di famiglia dispone che in avvenire gli ebrei possono portare soltanto quei nomi che il Ministero dell'interno ha già fissato in apposite liste e che, come si ricorderà, sono limitati alla tradizione, alla religione e alla consuetudine ebraiche, evitando tutti i nomi germanici il cui uso resta vietato agli ebrei. Gli ebrei che portano nomi non corrispondenti a queste norme dovranno entro il 1 gennaio 1939 assumere un nome aggiunto che per tutti gli uomini sarà Israele e per tutte le donne Sara. La circolare dà ulteriori disposizioni per l'applicazione del provvedimento, ordinando che il nome aggiunto sia sempre citato accanto al primo nome e comminando varie pene in caso di inosservanza».

normativa si fosse effettivamente tradotta in pratiche applicative. Mentre per la Germania la risposta sembrerebbe scontata (anche per via del più ampio lasso temporale di vigenza delle nuove norme¹¹²), in Francia si è registrata una rimarchevole discrepanza tra la teoria e la prassi. Il *Journal officiel* non registra, dall'estate 1942 alla fine del conflitto bellico, alcun decreto di revisione del nome¹¹³. Dopo la fine della guerra, però, le istanze di mutamento del patronimico si sono moltiplicate, soprattutto ad opera di quei cittadini che portavano cognomi quanto mai ingombranti, come «Hitler» (famiglie dell'Alsazia o della Lorena) o come «Führer» (ebrei alsaziani). Di fatto, tra il 1945 e il 1957 sono state accolte 2150 richieste di mutamento del cognome, avanzate da cittadini ebrei, anche a seguito del nuovo indirizzo assunto dal Consiglio di Stato, il quale, a partire dal 1947, ha riconosciuto esplicitamente la «consonance israélite» come motivo legittimo di mutamento del nome¹¹⁴. Per l'Italia mancano ancora ricerche approfondite, che potrebbero far luce su molti aspetti oscuri dell'interazione tra regole e prassi.

Quel che è certo è che il controllo sul sistema onomastico ebbe una straordinaria importanza per i sistemi totalitari emersi nella prima metà del ventesimo secolo nell'Europa continentale e in particolare per il loro antisemitismo di Stato. Esso rappresentava uno strumento di catalogazione, isolamento e discriminazione particolarmente violento e costringente, in quanto avente ad oggetto uno dei segni maggiormente correlati all'identità della persona e della sua comunità di appartenenza, quale è il nome. Il governo dei nomi costituì, in fondo, una componente essenziale della più ampia strategia di governo dei corpi e delle anime dei soggetti. La logica dell'imposizione o della modifica per legge, ben riflessa nella normativa fascista e nazionalsocialista sui prenomi e i cognomi, trovò poi un epilogo drammatico nei campi di concentramento, ove i prigionieri furono definitivamente privati di tale segno distintivo, per essere identificati soltanto attraverso un numero, o meglio un marchio impresso sulla carne viva¹¹⁵. Fu proprio a partire da queste e da analoghe esperienze di degradazione e di mortificazione della dignità umana¹¹⁶ che fu avvertita, da parte dei Padri costituenti, la necessità di arricchire il disposto dell'art. 22 della Costituzione, introducendo il riferimento – inusuale, ma opportuno – al

¹¹² Cfr. i dati illustrati da BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 144 e segg.

¹¹³ LAPIERRE, *Changer de nom*, cit., p. 118.

¹¹⁴ *Ibid.*, pp. 134-135.

¹¹⁵ Un riferimento è d'obbligo all'opera di P. LEVI, *I sommersi e i salvati*, Torino 1986.

¹¹⁶ Si veda sul punto il bel saggio di P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in «Nuova giur. civ. comm.», II, 2012, p. 377 e segg.

nome. Di ciò è necessario preservare la memoria, anche per non trovarsi impreparati di fronte alla crescente diffusione di vecchie e nuove forme di razzismo¹¹⁷.

¹¹⁷ Cfr. A. BURGIO, G. GABRIELLI, *Il razzismo*, Roma 2012, p. 147 e segg.; TUCCI, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, cit., *passim*.

Alessandro Somma

*Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi:
le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco*

1. L'eccezionalità del percorso storico tedesco e l'incomparabilità dell'Olocausto

È noto che in area tedesca l'unità politica e la modernizzazione economica furono realizzate nella seconda metà dell'Ottocento da uno Stato autoritario. Fino al crollo della dittatura hitleriana ciò indusse ad invocare l'eccezionalità del percorso storico nazionale, e soprattutto a celebrarne la superiorità rispetto ai percorsi intrapresi invece in area francese o inglese¹. Alla conclusione del secondo conflitto mondiale si moltiplicarono le voci di chi invece sottolineò il potenziale fascista di una modernizzazione realizzata senza la mediazione del meccanismo democratico². Non a caso il fascismo appariva ed appare descrivibile come sistema fondato sull'affossamento del liberalismo politico e sulla contestuale riforma del liberalismo economico classico³. Vi fu tuttavia chi intese salvare l'eccezionalità del percorso storico tedesco e che a tal fine alimentò l'immagine della dittatura hitleriana come parentesi nella storia tedesca, la cui portata si voleva oltretutto sminuire attraverso un confronto assolutorio con il sistema di potere staliniano⁴.

Questo uso del passato venne denunciato nel corso degli anni Sessanta del Novecento dai cultori della nuova storia sociale, che poterono sviluppare il loro pensiero anche grazie alla relativa distensione nell'agitato confronto tra le due Germanie. Essi ribadirono che, se pure nella seconda metà dell'Ottocento si erano ottenute importanti conquiste nel campo politico ed economico, ciò era avvenuto con modalità anticipatrici dei

¹ Per una sintesi ad es. H.U. WEHLER, *Politik in der Geschichte*, München 1998, p. 78 e seg.

² V.H. GREBING, *Aktuelle Theorien über Faschismus und Konservatorismus*, Stuttgart, 1974, p. 49 e segg.

³ Cfr. A. SOMMA, *Liberals in camicia nera*, in A. MAZZACANE, A. SOMMA, M. STOLLEIS (a cura di), *Il corporativismo nelle dittature sudeuropee*, Frankfurt M. 2005, p. 63 e segg.

⁴ Al proposito C. NATOLI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Stato e società durante il Terzo Reich*, Milano 1993, p. 11 e seg.

successivi drammatici sviluppi della storia tedesca. Lo Stato autoritario aveva infatti preservato una struttura sociale e un sistema di potere preindustriali, termini di riferimento per la costruzione della dittatura nazionalsocialista⁵.

A distanza di un ventennio, il nuovo approccio risultava notevolmente diffuso, e tuttavia non ancora un punto fermo per la comunità scientifica tedesca. Nel corso degli anni Ottanta del Novecento alcuni studiosi, evidentemente interessati a confezionare versioni non conflittuali della storia patria e ad incentivare così la costruzione di un nuovo sentimento nazionale⁶, rilanciarono la teoria della eccezionalità del percorso storico tedesco, utilizzata fra l'altro per superare una sorta di tabù: la tesi della incomparabilità dell'Olocausto⁷. Tesi peraltro diffusa anche fuori dal contesto tedesco, incentrata sull'idea che il genocidio hitleriano sia l'unico della storia ad essere stato privo di natura strumentale⁸.

Nell'attacco alla tesi della incomparabilità si è distinto Ernst Nolte, i cui scritti hanno presentato l'avvento del nazionalsocialismo come una reazione ai successi politici del marxismo leninismo, e collocato i crimini hitleriani sullo stesso piano di quelli imputabili in particolare allo stalinismo⁹. Lungo la stessa linea di pensiero si è collocato anche chi ha esplicitamente riabilitato le teorie sulla eccezionalità del percorso storico tedesco¹⁰, la cui evocazione si è posta ancora una volta al servizio di una rinnovata lotta, più che al comunismo, alla memoria di esso. Con il risultato che, se da un lato si è affermato di voler ricostruire l'identità nazionale e la memoria storica, dall'altro si è invece finito per alimentare quanto i neoconservatori statunitensi considerano la fine della storia¹¹.

Molte sono state le reazioni negative a simili posizioni e tutte hanno sostanzialmente difeso la tesi, ribadita in particolare da Jürgen Habermas, della incomparabilità o almeno dell'unicità dell'Olocausto. Essa soltanto

⁵ Cfr. i contributi raccolti in INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE (a cura di), *Totalitarismus und Faschismus*, München 1980.

⁶ U. BACKES, E. JESSE, *Totalitarismus und Totalitarismusforschung*, in «Jahrbuch für Extremismus und Demokratie», Bd. 4, 1992, p. 7 e segg.

⁷ Su cui fin d'ora W. WIPPERMANN, *Totalitarismustheorien*, Darmstadt 1997, p. 95 e segg.

⁸ Citazioni in E. TRAVERSO, *La singolarità storica di Auschwitz*, in M. FLORES (a cura di), *Nazismo, fascismo, comunismo*, Milano 2000, p. 303 e segg.

⁹ E. NOLTE, *Il passato che non vuole passare* (1986) in G.E. RUSCONI (a cura di), *Germania: un passato che non passa*, Torino 1987, p. 8 e seg.

¹⁰ Cfr. M. STÜRMER, *Geschichte im geschichtslosem Land* (1986) in R. KÜHNEL (a cura di), *Streit ums Geschichtsbild*, Köln 1987, p. 30 e seg.

¹¹ È d'obbligo il riferimento a F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano 1992.

costituirebbe un baluardo contro il revisionismo storico ed il riaffacciarsi del nazionalismo¹². Non intendiamo qui ricostruire i termini di questo vivace e partecipato dibattito, noto come *Historikerstreit*, in gran parte dedicato a riaffermare il carattere incomparabile o unico dell'Olocausto¹³. Intendiamo più semplicemente riflettere sull'idea secondo cui vi sono vicende incomparabili, sostenuta per i crimini nazionalsocialisti, ma in fin dei conti anche, seppure per finalità opposte, per i crimini dello stalinismo¹⁴.

L'idea in discorso si fonda sulla convinzione, evidentemente ricavata dalla tesi della unicità ed irripetibilità degli accadimenti, che comparare eventi storici implichi necessariamente un loro accostamento dal punto di vista morale¹⁵. Convinzione decisamente discutibile, in quanto il carattere singolare di un evento può emergere esclusivamente dal raffronto con altri eventi¹⁶. Ed in quanto proprio la relatività dei valori costituisce un baluardo della ricerca storica, che punta in tal modo, più che a scagionare, a mostrare come chiunque possa divenire complice di scenari screditati¹⁷.

Più precisamente, chi ricava il carattere singolare di un evento senza ricorrere a raffronti, non rifiuta in verità il ricorso alla comparazione, bensì fa della cattiva comparazione¹⁸. Tale è ad esempio quella che muove dall'idea secondo cui la mutazione delle società attiene alla loro collocazione lungo un ideale percorso unilineare, individuando la quale è dato ricavare l'obbiettivo tasso di sviluppo o progresso di quelle società. E ciò avviene inevitabilmente quando, affermando l'unicità di una certa esperienza, si disconosce l'irrelevanza delle influenze reciproche tra esperienze, quindi la loro diffusione, punto di vista indispensabile a produrre ricerche al riparo

¹² J. HABERMAS, *Una sorta di risarcimento danni*, in RUSCONI (a cura di), *Germania*, cit., p. 19 e seg. Nello stesso senso H. MOMMSEN, *Nuova coscienza storica e relativizzazione del nazionalsocialismo*, in *Germania*, cit., p. 60.

¹³ Fra le tante ricostruzioni H.U. WEHLER, *Le mani sulla storia* (1988), Firenze 1989, in particolare p. 33 e segg.

¹⁴ F. FURET, *Il passato di un'illusione*, 1995, Milano 2000, pp. 404 e 413. Sul punto D. LOSURDO, *Il revisionismo storico*, Roma-Bari 1998⁴, p. 3 e segg. e p. 33 e segg.

¹⁵ Cfr. ad es. G.E. RUSCONI, *Tra memoria e revisione storica*, in ID. (a cura di), *Germania*, cit., p. XLII e seg.

¹⁶ Sul punto U. BACKES *et al.*, *Was heisst 'Historisierung' des Nationalsozialismus?*, in U. BACKES, E. JESSE (a cura di), *Die Schatten der Vergangenheit*, Frankfurt M., 1992, p. 26 e LOSURDO, *Il revisionismo storico*, cit., p. 34 e seg.

¹⁷ J. FRIED, *Eröffnungsrede zum 42. Deutschen Historikertag*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1998, p. 872. Il testo costituisce il discorso di apertura del 42° Congresso degli storici tedeschi, che segnò l'avvio di una riflessione approfondita sulle colpe individuali e collettive degli storici ai tempi del nazionalsocialismo.

¹⁸ In tal senso NATOLI, *Introduzione*, cit., p. 16.

da cedimenti evolucionistici magari inconsapevoli¹⁹. Con il che i teorici dell'unicità ed irripetibilità degli avvenimenti dovrebbero annoverare, tra le vittime del loro approccio, anche la ricerca storica fondata sui paradigmi diffusionisti²⁰.

2. La comparazione tra fascismi

In termini più generali, come la comparazione implica un ricorso alla storia, la storia comporta necessariamente l'utilizzo della comparazione²¹, pratica non certo nuova²² o scarsamente diffusa presso i cultori della disciplina²³. E, se la ricerca storica non può esimersi dallo storicizzare le esperienze studiate, la comparazione è uno strumento indispensabile a tal fine, mentre non lo è l'affermazione della loro unicità, capace solo di alimentare la costruzione di dimensioni metastoriche²⁴.

Con ciò non si vuole evidentemente dire che i raffronti tra eventi storici, e a monte la loro ricostruzione, siano impermeabili rispetto alle tensioni dei loro autori, e soprattutto che la loro incidenza si possa azzerare. Del resto le forzature ideologiche non sono eliminabili, come sembrerebbero ritenere coloro che discorrono della necessità di confezionare indagini storiche conoscitive pure²⁵, o che invocano una non meglio definita

¹⁹ Sullo scontro tra comparazione evolucionista e diffusionista ad es. A. SOMMA, *Tanto per cambiare*, in «Politica del diritto», 2005, p. 105 e segg.

²⁰ Cfr. W. SCHIEDER, *Fascismo e nazionalsocialismo nei primi anni trenta*, in A. DEL BOCA et al. (a cura di), *Il regime fascista*, Roma-Bari 1995, p. 46, con specifico riferimento allo studio delle «influenze dirette tra fascismo e nazionalsocialismo».

²¹ F. ALBISINNI, *Prospettive per la ricerca storico comparativa*, in «Rivista di storia del diritto contemporaneo», 1977, p. 175. In termini generali, anche H.G. HAUPT e J. KOCKA, *Historischer Vergleich*, in IID. (a cura di), *Geschichte und Vergleich*, Frankfurt M., 1996, p. 9 e segg.

²² Cfr. ad es. le riflessioni maturate fin dai primi anni di esperienza delle Annales: M. BLOCH, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, in «Revue de synthèse historique», vol. 46, 1928, p. 16 e segg.

²³ Cfr. tra le altre le panoramiche di N. TRANFAGLIA, *Fascismi e modernizzazione in Europa*, Torino 2001, p. 5 e segg. e H. KAEBLE, *Der historische Vergleich*, Frankfurt M., 1999, in particolare p. 12 e segg.

²⁴ NATOLI, *Introduzione*, cit., p. 20, valutando criticamente le riflessioni sulla storicizzazione del nazionalsocialismo sviluppate da Martin Broszat.

²⁵ Con specifico riferimento allo studio del nazionalsocialismo, cfr. ad es. A. GUARINO, *Sine ira et studio*, in «Trucioli di bottega», vol. 8, 2002, p. 13.

«prospettiva non ideologica e politica, e cioè effettivamente storica»²⁶. E proprio la storia dei totalitarismi testimonia tutto ciò, caratterizzata come è dallo scontro attorno all'opportunità di accostare o meno, per le più disparate finalità, i regimi fascisti a quelli socialisti²⁷. Scontro che ha condotto alcuni a ritenere lo stesso concetto di totalitarismo uno strumento della propaganda anticomunista²⁸, o comunque un prodotto della guerra fredda²⁹, contrapposto al concetto di fascismo, da altri considerato invece una categoria utile solo ad alimentare l'estremismo di sinistra³⁰.

L'immanenza di forzature ideologiche nella ricerca storica è testimoniata in particolare dalla tesi della incomparabilità ed unicità dell'Olocausto, vicenda drammatica cui in particolare i tedeschi guardano comprensibilmente con occhio decisamente inquieto. È infatti a tutti evidente che la tesi possiede una carica direttamente valutativa, prima ancora che immediatamente conoscitiva³¹. Essa deve essere pertanto intesa come affermazione frutto delle peculiarità del dibattito tedesco sul totalitarismo e della carica emotiva che comprensibilmente lo caratterizza³², anche per le sue connessioni con l'ulteriore dibattito circa i termini ed i risvolti di una ritenuta perdita o assenza di identità nazionale³³. L'incomparabilità dell'Olocausto non deve e non può cioè valere come confutazione dell'idea secondo cui «la barbarie non è il monopolio di alcun popolo»³⁴.

Risolto in senso affermativo il quesito, o meglio il falso problema, della

²⁶ R. DE FELICE, *Le interpretazioni del fascismo*, Roma-Bari 1983, p. XX e segg. Cfr. anche ID., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, nuova ed., Torino 1993, p. XXV, in cui si censura l'impostazione 'ideologico-politica' del discorso di Habermas.

²⁷ Cfr. per tutti D. SCHMIECHEN-ACKERMANN, *Diktaturen im Vergleich*, Darmstadt 2002, pp. 15 e segg. e p. 21 e segg.

²⁸ Al proposito E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo*, nuova ed., Roma 2008, pp. 13 e 16 e segg.

²⁹ Cfr. V. MARCHETTI, *Resistenza ebraica, antisemitismo, totalitarismo*, in FLORES (a cura di), *Nazismo, fascismo, comunismo*, cit., p. 259 e segg. e NATOLI, *Introduzione*, cit., p. 11.

³⁰ Così ad es. H.H. KNÜTTER, *Hat der Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik eine Chance?*, in Bundesministerium des Inneren (a cura di), *Sicherheit in der Demokratie*, Köln 1982, p. 113. Similmente G. PLUM, *Einführung*, in AA.VV., *Totalitarismus und Faschismus*, München 1980, p. 7 e segg.

³¹ Spunti utili a tentare una distinzione tra carica valutativa e carica conoscitiva si ricavano da N. TRANFAGLIA, *Un passato scomodo*, Roma-Bari 1996, p. IX e segg. e C. PAVONE, *Negazionismi, rimozioni, revisionismi: storia o politica?*, in E. COLLOTTI (a cura di), *Fascismo e antifascismo*, Roma-Bari 2000, p. 15 e segg.

³² Ad es. M.L. SALVADORI, *Perché un certo passato possa passare senza che lo si dimentichi*, in «Storia contemporanea», 1988, p. 251.

³³ Su cui ad es. WEHLER, *Le mani sulla storia*, cit., p. 131 e segg.

³⁴ F. SUDRE, *Existe t-il un ordre public européen?*, in P. TAVERNIER (a cura di), *Quelle Europe pour les droits de l'homme?*, Bruxelles 1996, p. 39 e segg.

opportunità di un confronto tra totalitarismi, occorre chiarire se ed a quali condizioni esso sia proficuo. Dal punto di vista della sua struttura logica, la comparazione è un confronto tra oggetti in riferimento ad una determinata proprietà. Essa è proficua se praticata ricorrendo ad un metodo che, rinunciando ad esaltare il profilo della proprietà degli oggetti, evita di occultarne le caratteristiche peculiari, e di ricavare così in modo artificiale la loro vicinanza. Giacché vi sono sempre punti di contatto tra esperienze diverse, che tuttavia si possono ritenere proficuamente assimilabili solo se proficuamente assimilabile è il contesto in cui esse sono collocate³⁵.

È dunque dal punto di vista del metodo utilizzato per la comparazione tra totalitarismi, più che da quello della sua legittimità morale, che occorre criticare la posizione noltiana nella lite tra storici. Essa è ricavata dal raffronto di aspetti isolati delle dittature esaminate, che oltretutto si collocarono entro contesti non assimilabili dal punto di vista del loro sviluppo e della struttura sociale³⁶.

Insomma, quella noltiana è una comparazione realizzata ricorrendo ad un metodo scelto ad arte per esaltare le comunanze e comprimere le differenze. E il metodo non viene mai scelto a caso: è selezionato in funzione dei risultati attesi, e comunque è da valutare nelle sue connessioni con i risultati prodotti. È infatti difficile negare che vi sia una corrispondenza biunivoca tra la scarsa attenzione per il contesto, ed il proposito di alimentare nei termini visti la costruzione di un'identità nazionale tedesca.

3. L'orientamento tradizionale: protorazzismo italiano e razzismo tedesco

Secondo una convenzione ora diffusa, si ritiene esservi un razzismo classico di tipo scientifico ed un razzismo nuovo di tipo culturale. Il razzismo scientifico fa riferimento alla «idea di una differenza essenziale, inscritta nella natura stessa dei diversi gruppi umani», e conduce alla credenza secondo cui «le caratteristiche biologiche o somatiche corrisponderebbero a capacità psicologiche e intellettuali». Esso si differenzerebbe in tal modo dalle teorie di tipo protorazzista, che considerano l'ambiente naturale o culturale «responsabile delle differenze che creano le razze», e che pertanto reputano il diverso «suscettibile di essere civilizzato e perfino

³⁵ Citazioni in A. SOMMA, *Tecniche e valori nella ricerca comparatistica*, Torino 2005, part. p. 42 e segg.

³⁶ Al proposito J. KOČKA, *Hitler non dovrebbe essere rimosso con Stalin e Polpot* (1986), in RUSCONI (a cura di), *Germania*, cit., p. 52.

di vedere trasformato il suo aspetto fisico»³⁷. Il razzismo culturale denuncia invece l'intento di «naturalizzare la cultura, assegnandole gli attributi della natura, della razza nel senso biologico del termine». Esso rivelerebbe il superamento della logica puramente gerarchica tipica del razzismo scientifico, a favore di una logica di differenziazione³⁸.

Utilizzeremo i concetti menzionati come punto di riferimento per il raffronto tra razzismo italiano e tedesco. Il tutto precisando che il razzismo non è riducibile alla sola volontà di dominio di un gruppo umano, individuato come razza, sugli altri gruppi umani. Giacché sono razziste anche le dottrine e le pratiche che concernono l'esaltazione di alcune caratteristiche di un certo gruppo umano e con ciò la volontà di selezionare gli individui che lo compongono, ad esempio con politiche demografiche o sanitarie³⁹.

Come abbiamo visto, proprio il carattere particolarmente efferato del razzismo nazionalsocialista, inteso soprattutto come antisemitismo, conduce alcuni a rifiutare la possibilità di comparare l'esperienza tedesca con le altre esperienze fasciste. Ciò si dice, paradossalmente, ad esito di un confronto tra le dittature mussoliniana e hitleriana, dal quale emergerebbe che il razzismo di matrice biologica e geopolitica, tipico della seconda, non trova riscontro apprezzabile nella prima, più simile a quanto abbiamo visto essere una forma di protorazzismo⁴⁰.

Queste ricostruzioni fanno evidentemente leva sui discorsi di alcuni protagonisti dell'epoca, che tuttavia necessitano di essere compresi valutando correttamente il contesto in cui sono stati prodotti. Si tratta oltretutto di ricostruzioni contestate alla luce delle difficoltà di individuare, nella teorizzazione come nella realizzazione pratica, criteri utili ad inquadrare il razzismo biologico entro il più generale fenomeno del razzismo o eventualmente del protorazzismo⁴¹. Anche per questo si sottolinea che i menzionati razzismi scientifico e culturale costituiscono manifestazioni di un medesimo fenomeno, riducibile a vicende prive di un'autonoma identità, esattamente come il menzionato protorazzismo⁴².

³⁷ M. WIEVIORKA, *Il razzismo* (1998), Roma-Bari 2000, p. 7 e p. 11.

³⁸ *Ibidem*, p. 23 e segg.

³⁹ Per tutti W. WIPPERMANN, *War der italienische Faschismus rassistisch?*, in W. RÖHR (a cura di), *Faschismus und Rassismus*, Berlin 1992, p. 113 e segg., il quale distingue in merito tra «völkisches», «soziales» e «sexistisches Rassismus».

⁴⁰ K.D. BRACHER, *Il nazionalsocialismo in Germania*, in ID., L. VALIANI (a cura di), *Fascismo e nazionalsocialismo*, Bologna 1986, p. 32.

⁴¹ Ad es. C. NATOLI, *Il fascismo italiano e la persecuzione contro gli ebrei*, in C. RUIZ ZAFON (a cura di), *L'ombra del vento*, Milano 2008, p. 69.

⁴² Per tutti A. BURGIO, *Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano*, in ID., L. CASALI (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Bologna 1996, p. 24.

La distinzione tra un razzismo nazionalsocialista ed un razzismo mussoliniano trova tuttavia riscontri anche autorevoli nella letteratura italiana. In tal senso si parla di un razzismo che solo alla fine fu blandamente biologico⁴³ e che per il resto ebbe in massima parte i caratteri del protorazzismo⁴⁴.

Si tratta di una lettura insostenibile. Il razzismo italiano, se pure non ha assunto i caratteri di un radicato ed efferato antisemitismo, ha inteso affermare la superiorità della cosiddetta razza italiana con metodi non certo coerenti con chi afferma di riconoscersi nel protorazzismo o razzismo spiritualista. Quest'ultimo, nel momento in cui esalta il valore unificante dell'identità culturale, mira a creare le condizioni ambientali e sociali affinché mediante essa si possa giungere ad una inclusione imposta. Il fascismo italiano ha al contrario condotto al genocidio coloniale⁴⁵, e fin dall'inizio ha realizzato forme di pulizia etnica ai danni delle popolazioni slave, vicenda forse meno approfondita dal punto di vista storico, ma non per questo meno rilevante⁴⁶.

Non ci troviamo pertanto di fronte al protorazzismo o al razzismo culturale, bensì ad una forma di razzismo biologico di chi non credette nella possibilità di imporre l'identità culturale e che pertanto progettò e realizzò l'emarginazione o la soppressione del diverso. In alternativa ci troviamo di fronte ad un fenomeno difficilmente distinguibile secondo rigide separazioni, in linea con la rivendicazione del carattere unitario del fenomeno razzista.

4. Il razzismo come fenomeno unitario

La distinzione tra un razzismo spiritualista italiano ed un razzismo biologico tedesco è fuorviante anche in quanto non è dalle modalità attraverso cui si costruisce la categoria del diverso, bensì dal trattamento riservato al diverso, che si può ricavare la maggiore o minore efferatezza delle

⁴³ DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., p. 359 e segg., dove si precisa: «almeno per l'aspetto discriminazioni e arianizzazioni, la politica razziale fu ben presto il mezzo per far mangiare a quattro ganasce una banda di corrotti».

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 236.

⁴⁵ Cfr. ad es. L. CANFORA, *L'olocausto dimenticato*, in JACOBELLI (a cura di), *Il fascismo e gli storici*, cit., p. 36.

⁴⁶ Citazioni in WIPPERMANN, *War der italienische Faschismus rassistisch?*, cit., p. 117, con riferimenti alla connotazione razziale del concetto di «slavo comunista».

due forme di razzismo. Tanto più che nelle esperienze italiana e tedesca le due forme di razzismo comparvero sovente affiancate, e furono sempre volte a documentare la superiorità di una razza sulle altre ed a preparare le modalità attraverso cui preservarne la purezza.

Altrimenti detto, il razzismo è un fenomeno unitario, che comprende il protorazzismo, che abbraccia variamente pratiche di segregazione e pratiche di annientamento fisico e sociale, e che si unisce al ricorso all'eugenetica negativa e positiva. E la combinazione dei vari elementi che compongono il fenomeno razzista ebbe a che vedere con il loro essere funzionali a realizzare le finalità di volta in volta privilegiate dalla dittatura ed a produrre discorsi tesi a legittimare quelle finalità.

In tal senso la maggiore enfasi italiana sul razzismo spiritualista non fu dovuta solo ad una avversione verso il razzismo biologico, bensì discese da necessità contingenti e relative al piano interno come al piano esterno. Il razzismo spiritualista meglio si combinava con il proposito di incentivare politiche demografiche quantitative, fondate sul mito nazionalista della razza, espansiva in quanto feconda. Politiche in linea con una concezione spiritualista, alternativa a concezioni ritenute positiviste e materialiste, confezionata su misura per un gruppo umano la cui comune origine doveva prescindere dalla varietà somatica⁴⁷.

È poi il razzismo spiritualista il più utile ispiratore delle politiche coloniali imperialiste tipiche di uno Stato che, non potendo aspirare ad una egemonia esclusivamente militare, fu costretto a ripiegare sulla ricerca di una sorta di egemonia culturale⁴⁸.

Di non poco conto furono poi le limature del discorso e della pratica razzisti, dettate dalla necessità del Ventennio di non alienarsi il favore della Chiesa cattolica. La politica ossessivamente natalista di quest'ultima si coordinava alla perfezione con il proposito fascista di favorire lo sviluppo di una razza numerosa ed espansiva. E del resto proprio la politica coloniale fascista costituì un importante terreno di confronto e collaborazione tra il regime e le gerarchie vaticane⁴⁹. Certo, alla Chiesa cattolica si dovette anche fare delle concessioni: si dovette preferire l'eugenetica negativa all'eugenetica positiva, e si dovette inoltre combinare l'antisemitismo

⁴⁷ Ad es. I. MAIocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze 1999, p. 144.

⁴⁸ Non a caso l'imperialismo italiano è stato definito, con termine a volte utilizzato per diminuirne artificiosamente la portata, come «imperialismo straccione». Per tutti G. MAIONE, *L'imperialismo straccione*, Bologna 1979.

⁴⁹ Cfr. già E. ROSSI, *Il manganello e l'aspersorio* (1958), Milano 2000, p. 215 e segg. e G. SALVEMINI, *Stato e Chiesa in Italia*, Milano 1969, p. 412.

con l'antigiudaismo⁵⁰. E tuttavia non vi è chi non veda come si tratti di concessioni che non alterarono la sostanza del discorso razzista: semplicemente determinarono una diversa combinazione delle componenti di un fenomeno che resta unitario.

Tutto ciò viene messo in luce da una comparazione che ricerchi le equivalenze funzionali tra le costruzioni di volta in volta utilizzate, e nel fare ciò valorizzi la dissociazione tra le pratiche discorsive adottate dal potere e i valori alla cui implementazione esse furono destinate. Lo vedremo trattando delle riflessioni italiane sullo Stato e sull'organizzazione corporativa della società⁵¹.

5. Popolo e razza nella concezione nazionalsocialista dello Stato

La diversa enfasi con cui si discute dello Stato e del popolo costituisce un aspetto su cui le dittature italiana e tedesca sembrano differenziarsi in modo sostanziale.

Il fascismo italiano celebrava lo Stato come entità che «sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo», che non è «razza, né regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpetuata, moltitudine unificata da un'idea, che è volontà di esistenza e di potenza». Tanto che «non è la nazione a generare lo Stato», bensì «la nazione è creata dallo Stato, che dà al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà, e quindi un'effettiva esistenza»⁵². Da ciò la conclusione che solo una forma di razzismo spiritualista poteva dare «al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà e quindi un'effettiva esistenza»⁵³.

Diverse le pratiche discorsive utilizzate in area tedesca. Nella letteratura nazionalsocialista si dice infatti che «il popolo è più dello Stato», ente considerato come «il mezzo allo scopo»⁵⁴. Il popolo del resto «è un dato voluto da Dio», e rispetto a popolo «lo Stato non appare che in qualità

⁵⁰ Per tutti G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino 2007, p. 45 e segg.

⁵¹ Altri esempi si ricavano dalla controversia attorno al valore del diritto romano: cfr. A. SOMMA, *Da Roma a Washington*, in P.G. MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA, *Le radici comuni del diritto europeo*, Roma 2005, p. 194 e segg.

⁵² B. MUSSOLINI, voce *Fascismo - dottrina*, in *Enciclopedia italiana*, vol. 14, Roma 1932, p. 848.

⁵³ J. EVOLA, *Sulle differenze fra la concezione fascista e nazista dello Stato*, in «Lo Stato», 1941, p. 143, richiamando motti mussoliniani.

⁵⁴ H. FRANK, *L'intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in «Lo Stato», 1937, p. 581. Cfr. anche E. NOACK, *Volk, Gesetz und Recht*, in «Deutsches Rechts», 1938, p. 2.

di veste giuridica»⁵⁵. Discende da ciò che il fascismo italiano aveva sottovalutato il problema della razza, o che comunque lo aveva erroneamente considerato in termini più culturali che biologici: «qui si può rinvenire, anche giuridicamente, la più profonda differenza tra le due dottrine»⁵⁶.

Peraltro il diverso costume concettuale delle due dittature non si tradusse in una differenza sul piano funzionale. I riferimenti allo Stato ed al popolo comparvero entrambi all'interno di pratiche discorsive volte ad ottenere esiti assimilabili, differenziandosi sul piano retorico per motivi che attengono al complesso delle esperienze italiana e tedesca.

Si consideri innanzi tutto che, all'epoca in cui venne avviato il confronto tra fascismo italiano e nazionalsocialismo, il primo aveva la necessità di consolidare il potere conquistato, laddove il secondo era ancora prevalentemente impegnato a gettare le basi della dittatura⁵⁷. Peraltro, se «il fascismo è in anticipo su noialtri di dieci anni» e ciò comporta «soluzioni politico sociali difformi», «la direttrice di marcia è comune, è identica»⁵⁸. Semplicemente essa viene sciolta in retoriche incentrate sul tema del popolo o dello Stato, a seconda che la meta sia più o meno vicina⁵⁹.

Nel merito si consideri poi che, all'epoca, il popolo del defunto II Reich tedesco era sparso entro diverse entità statuali non tedesche. Si intuisce agevolmente che, in una simile situazione, era necessario individuare nuove retoriche unificanti e nuovi enti collettivi unificanti⁶⁰. Ed in tale prospettiva la ricostruzione di una identità a partire da dati meramente culturali avrebbe sortito effetti minori di quelli riconducibili all'invocazione di dati di ordine biologico, ed a monte allo sviluppo di una retorica incentrata sul tema del popolo⁶¹.

Anche per questo, come si annota nella letteratura nazionalsocialista, la rivoluzione mussoliniana aveva potuto conquistare prima lo Stato, per poi arrivare al popolo, mentre quella hitleriana aveva dovuto incamminar-

⁵⁵ C.A. EMGE, *La politica legislativa del nazionalsocialismo e le sue realizzazioni*, in Comitato giuridico italo germanico, *Atti del primo convegno*, Roma 1939, p. 214 e p. 221.

⁵⁶ C. SCHMITT, *La dottrina del diritto nel fascismo e nel nazionalsocialismo*, in «Lo Stato», 1936, p. 300.

⁵⁷ EVOLA, *Sulle differenze*, cit., p. 148.

⁵⁸ P.J. GOEBBELS, *Noi tedeschi e il fascismo di Mussolini*, Firenze 1936, p. 95 e seg.

⁵⁹ Lo stesso discorso vale per l'avversione nazionalsocialista nei confronti del diritto, su cui soprattutto M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Bd. 3, München 1999, p. 323 e seg.

⁶⁰ P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005, p. 76.

⁶¹ J.W. HEDEMANN, *Grundlinien des Personenrechts*, in Bundesarchiv R 61/429, f. 36.

si lungo il percorso inverso⁶².

Decisivo per i riferimenti nazionalsocialisti al popolo fu anche l'interesse a sottolineare la cesura tra il nuovo ed il precedente sistema di potere, contrapposto alla volontà mussoliniana di valorizzare invece gli elementi di continuità. Ciò concerneva tuttavia un diverso modo di dare forme alla dittatura e non anche, o almeno non prevalentemente, un diverso modo di selezionarne i contenuti. Il nazionalsocialismo doveva differenziarsi in modo netto e risoluto dalla precedente esperienza weimeriana, esperimento costituzionale decisamente avanzato⁶³. Quest'ultimo era considerato un prodotto del liberalismo democratico e del marxismo, in quanto tale destinato a rendere lo Stato un passivo spettatore di conflitti tra «particolarismi»⁶⁴. Un prodotto che aveva irrimediabilmente pregiudicato la concezione statale tipica del II Reich, considerata non distante «dalla concezione germanica del diritto»⁶⁵.

6. Stato e razza nella concezione mussoliniana del popolo

Diverso l'approccio italiano al tema della continuità con il sistema di potere precedente. Almeno sino alla fine degli anni Trenta del Novecento, quando la rappresentanza politica da suffragistica divenne rappresentanza di interessi⁶⁶, il fascismo si servì della formale continuità con lo Stato liberale e con lo Statuto albertino del 1848, che il tecnicismo esasperato dei cultori del diritto consentiva di utilizzare come fondamento del nuovo ordine⁶⁷.

Del resto, lo Stato prefascista era espressione di una cultura autoritaria ed inoltre ampiamente dedito alla repressione burocratica⁶⁸. Ed era tale anche in quanto aveva elaborato una teoria della sovranità che superava la tradizionale idea della Costituzione come patto fondativo dei rapporti di

⁶² W. RATH, *Zum deutsch-italienischen Freundschaftsbund*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», 1938, p. 186. Nello stesso senso S. VILLARI, *L'idea dell'impero e l'idea del Reich*, in «Lo Stato», 1941, p. 101.

⁶³ P. COSTA, *Diritti*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari 2002, p. 55.

⁶⁴ G. DAHM, *Deutsches Recht*, Hamburg 1944, p. 194 e segg.

⁶⁵ TH. SCHEFFER, *Volk, Staat und Recht*, in «Deutsche Rechtspflege», 1936, p. 308.

⁶⁶ Cfr. soprattutto la L. 19 gennaio 1939 n. 129.

⁶⁷ Ad es. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, Roma-Bari 1994, p. 374 e segg.

⁶⁸ Così N. TRANFAGLIA, *Dallo stato liberale al regime fascista*, II ed., Milano 1975, p. 34 e segg.

potere interni allo Stato, per abbracciare la teoria della sovranità dello Stato persona, ovvero dello «Stato in sé, al di là e prima della Costituzione»⁶⁹.

Così descritto, lo Stato divenne una costruzione che conteneva *in nuce* i principi del totalitarismo, o che comunque poteva esservi facilmente adattata. Vi fu evidentemente chi ritenne che il nuovo ordine non potesse essere legittimato attraverso una mera rilettura delle tradizionali costruzioni pubblicistiche⁷⁰. Tuttavia i più considerarono che le correnti teorie in tema di sovranità statale erano intimamente antidemocratiche. Proprio per questo avevano rifiutato quanto incarnato dalla svolta weimariana, rea di aver «codificato la sovranità popolare» e «l'odiatissimo regime parlamentare, brutalizzato per la prima volta in una disposizione costituzionale rigidamente tassativa»⁷¹. E una simile lettura era evidentemente compatibile con l'idea fascista secondo cui era compito dello Stato portare a compimento le costruzioni tradizionali⁷², sciogliendo finalmente le individualità e trasmettendo loro un «contenuto nel campo etico, religioso, politico ed economico»⁷³.

Giacché lo Stato di cui si parlava durante il Ventennio non era un mero contenitore di identità, bensì un loro selettore, che operava secondo i criteri utilizzati per descrivere i contenuti della razza con toni spiritualistici. Del resto, come sappiamo, «nello Stato fascista» si realizza la comunità nazionale, che è «unità morale, politica ed economica» e soprattutto «organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui»⁷⁴. È uno Stato che attua «la sintesi ideale dei valori materiali e immateriali della stirpe», che «rappresenta la continuità

⁶⁹ M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 15, che così motiva «questo insistere quasi ossessivo sul problema della continuità dello Stato».

⁷⁰ In particolare C. COSTAMAGNA, *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino 1934, p. 34. Cfr. anche ID., *Stato corporativo*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1926, p. 420.

⁷¹ P. CHIMENTI, *Diritto, Stato, sovranità nella dottrina costituzionale italiana*, in «Archivio giuridico F. SERAFINI», 1927, p. 154. Cfr. anche F. D'ANTONIO, *Su la locuzione Stato di diritto*, in «Rivista di diritto pubblico», I, 1938, p. 214.

⁷² A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato*, Roma 1927, p. 18 e seg.: «tutta la scuola giuridica del diritto pubblico» ha «sempre insegnato che la sovranità non è del popolo, ma dello Stato».

⁷³ *Ibid.*, p. 20.

⁷⁴ Dich. I Carta del lavoro. Nella letteratura ad es. G. BORTOLOTTI, *Lo Stato e la dottrina corporativa*, II ed., Bologna 1931, p. 3 e segg. e G. BOTTAI, *Il contenuto economico della carta del lavoro*, in A. TURATI, G. BOTTAI, *La Carta del lavoro illustrata e commentata*, Roma 1929, p. 80.

delle generazioni», e che pertanto consente «l'attuazione dei massimi valori spirituali»⁷⁵. Valori che tuttavia finiscono per essere anche biologici, dal momento che, «tra gli elementi di coesione e di unificazione delle varie generazioni, trovasi una fondamentale unità di razza»⁷⁶. E dal momento che i valori cui si fa riferimento sono la reincarnazione del genio romano, evocato per elencare caratteristiche della stirpe molto vicine a quelle menzionate in ambienti nazionalsocialisti a proposito del popolo.

Si aggiunga che nel fascismo italiano si alludeva sovente al popolo in una accezione diminutiva, in quanto relativa ad interessi e fini privi di proiezione storica, come quelli solitamente fatti valere attraverso il principio della sovranità popolare. Il popolo è infatti semplicemente «una moltitudine», ovvero «la somma o l'aggregato di individui viventi», che può avere fini e interessi contingenti e comunque diversi da quelli della nazione⁷⁷.

Se si considera tutto ciò, si vede come i toni utilizzati in area italiana per discorrere di Stato non siano molto diversi da quelli ricorrenti in area tedesca a proposito del concetto di popolo. I primi risentirono del pensiero nazionalista ed in tal senso conducono necessariamente a fondare l'appartenenza alla comunità su costruzioni statualiste, a loro volta necessariamente coordinate con vicende in senso lato spiritualiste. I secondi furono invece ritagliati su misura per una comunità che voleva essere ugualmente organica, ma che non trova ancora nello Stato, o non vi aveva più trovato, una sponda utile a fondare l'appartenenza su identità esclusive ed escludenti.

A toni diversi non corrisposero tuttavia intenti diversi, dal momento che entrambe le dittature italiana e tedesca, la seconda con prevalenti richiami al popolo, mirano alle medesime politiche imperialiste e soprattutto a demolire la «concezione puramente giuridica della sovranità», rifiutata come «soluzione impersonale del problema del potere»⁷⁸.

I richiami alla razza o a vicende ad essa relative, ricostruite in termini spiritualistici o biologici, mentre connotavano il diverso al fine di emarginarlo o sopprimerlo, costruivano l'identità degli individui chiamati a sottomettersi all'autorità, proprio in virtù della loro appartenenza razziale. E allo stesso modo la retorica sullo Stato o sul popolo, direttamente o impli-

⁷⁵ G. BOTTAI, *Stato corporativo e democrazia*, in «Lo Stato», 1930, p. 124.

⁷⁶ A. SERMONTI, *I principi dello Stato fascista nel sistema del diritto pubblico generale*, in «Rivista di diritto pubblico», I, 1939, p. 362 e seg.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 362 e seg.

⁷⁸ EVOLA, *Sulle differenze fra la concezione fascista e nazista dello Stato*, cit., p. 148. Nella letteratura tedesca ad es. C. SCHMITT, *La categoria del Führer come concetto fondamentale del diritto nazionalsocialista*, in «Lo Stato», 1933, p. 834 e segg.

citamente combinata con il razzismo spiritualista o biologico, riassumeva il senso dell'attacco all'individuo, affermando la sua subordinazione ad una collettività in funzione della quale risolvere il problema della tensione «tra autorità e autonomia individuale»⁷⁹.

Altrimenti detto, il razzismo hitleriano fu l'equivalente dello statalismo mussoliniano nella comune avversione per il modello di rappresentanza politica tipico della «democrazia affaristica e bassamente parlamentare»⁸⁰, fondata sulla mera consistenza numerica di mutevoli maggioranze, che «per loro natura non possono partecipare all'esercizio del potere ed alla emanazione di leggi»⁸¹.

7. Il corporativismo: classe e razza nella riforma fascista del liberalismo economico

Le differenze tra i richiami italiani allo Stato ed i richiami tedeschi al popolo possono essere ulteriormente relativizzate, se si considera che la letteratura del Ventennio esaltava il corporativismo come la forma di collettivismo più idonea ad annullare la differenza di classe⁸², e quindi ad assolvere ad uno dei principali compiti affidati dalla dottrina nazionalsocialista al razzismo. Se infatti la naturalizzazione del dato storico tipica del razzismo produce identità assolute ed assolutizzanti, ovvero funzionali a definire ordini e gerarchie sociali⁸³, l'incitamento alla collaborazione interclassista tra produttori entro le strutture dello Stato corporativo assolse allo stesso compito di disciplinamento. E soprattutto realizzò la funzionalizzazione dei comportamenti individuali in forme assimilabili a quelle contemplate dal pensiero eugenetico⁸⁴, in linea con quanto sembra una sorta di eugenetica economica.

⁷⁹ P. DE FRANCISCI, *Idee per un rinnovamento della scienza del diritto*, in «Annuario di diritto comparato», Vol. 15, 1941, p. 8. Cfr. anche SCHMITT, *La dottrina del diritto nel fascismo e nel nazionalsocialismo*, cit., p. 300: «il problema di una organizzazione integrale del potere domina tutte le questioni del diritto pubblico interno».

⁸⁰ G.L. CAPOBIANCO, *Lineamenti di Diritto pubblico interno e comparato*, Udine 1936, p. 140.

⁸¹ S. MESSINA, *Die Rechtsgrundlage im autoritären Staat*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», 1938, p. 179.

⁸² Per tutti A.J. DE GRAND, *L'Italia fascista e la Germania nazista* (1995), Bologna 1999, p. 24.

⁸³ Così BURGIO, *Una ipotesi di lavoro*, cit., p. 23.

⁸⁴ C. MANTOVANI, *Rigenerare la società*, Soveria Mannelli 2004, p. 263 e seg.

È noto che la valenza collettivista del razzismo lo rende uno strumento attraverso cui, invocando forme di appartenenza incentrate su motivi spiritualistici o biologisti, la coscienza di classe viene rimpiazzata da una sorta di coscienza di popolazione⁸⁵. Questa è del resto una delle funzioni tipicamente attribuite al razzismo, e a monte al nazionalismo, le cui logiche gerarchiche e di differenziazione sono chiamate ad occultare i meccanismi di sfruttamento tipici del liberalismo economico, di quello tradizionale come di quello riformato⁸⁶. Con il risultato che, se da un lato si crea un fondamento per la coesione tra gli appartenenti alla razza eletta, dall'altro si occulta il conflitto di classe evocando il conflitto tra razze, individuando cioè quali razze assumono la funzione ed i compiti della classe subalterna e quali invece quelli della classe dominante.

Ma concentriamoci sui nessi tra razzismo e corporativismo, fenomeno che ebbe una variante fascista, ma che si riconduceva a spinte all'epoca diffuse, tanto quanto il favore per la ricostruzione di una società organica, che valorizzasse la rappresentanza di interessi.

Si suole dire che rispetto alle altre forme di corporativismo, quello fascista avrebbe inteso sciogliere la società nello Stato⁸⁷. Peraltro la matrice statualista del corporativismo fascista è in verità una matrice produttivista. Nel sistema di potere mussoliniano il superamento del conflitto di classe alimentava infatti l'identificazione della «suprema finalità nazionale» con «l'interesse superiore della produzione»⁸⁸, così come l'attribuzione di una «funzione nazionale o sociale» in capo a chi era chiamati a soddisfarlo⁸⁹. In tal senso occorre contrastare l'autodifesa di classe⁹⁰ e nel contempo rendersi idealmente tutori delle classi deboli⁹¹.

⁸⁵ Cfr. H. LE BRAS, *Il demone delle origini* (1998), Milano 2001, p. 10.

⁸⁶ In termini generali, per tutti, D. PETROSINO, *Razzismi*, Milano 1999, p. 26 e segg. e R. SIEBERT, *Il razzismo*, Roma 2003, p. 106 e segg.

⁸⁷ Da ultimo E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo*, Roma 2008, p. 325 e seg. Cfr. però P.G. ZUNINO, *Interpretazione e memoria del fascismo*, Roma-Bari 2000, p. 162, che considera tipica della «cultura cattolica antidemocratica» l'invocazione dell'«unità dello Stato e della società».

⁸⁸ C. COSTAMAGNA, *Linee del diritto privato del fascismo*, in «Lo Stato», 1937, p. 18. Sul punto ad es. cfr. CASTRONOVO, *Il potere economico e il fascismo*, in G. GUAZZA (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, p. 67 e L. ORNAGHI, *Stato e corporazione*, Milano 1984, p. 119 e segg.

⁸⁹ L. MOSSA, *Modernismo giuridico e diritto privato*, in ID., *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze 1935, p. 50 e seg.

⁹⁰ Innanzitutto con il divieto di serrata e sciopero, di cui agli artt. 502 e segg. cod. pen. Cfr., ad es., C. SALTELLI, E. ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico pratico del nuovo codice penale*, II ed., vol. 4, Torino 1940, p. 15 e segg.

⁹¹ M. D'AMELIO, *Sulla protezione giuridica delle classi deboli*, in «Rivista di diritto pub-

Sono, questi, motivi coltivati in seno al pensiero nazionalista, che anche in tema di corporativismo si conferma come l'anima più influente nel fascismo mussoliniano. È del resto Alfredo Rocco a prevedere, fin dal secondo decennio del Novecento, quali saranno i compiti che qualificheranno il corporativismo fascista⁹². Rocco attribuiva al corporativismo una funzione che ben si coordinava con quella assoluta dall'imperialismo e dal colonialismo nell'ambito di un'economia nazionalista. La «nazione» fu da lui descritta come una società «i cui componenti sono vincolati dalla coscienza di una comune origine etnica», così come «dalla solidarietà dei loro interessi di stirpe»⁹³. Ed un simile vincolo conduceva naturalmente al rafforzamento della «lotta incessante che la nazione italiana deve sostenere nel mondo per tutelare gli interessi della razza italiana»⁹⁴.

Nel solco di queste premesse, il corporativismo fascista doveva informare l'intero sistema delle relazioni private in senso produttivista: doveva divenire uno dei principali strumenti di disciplinamento utilizzati dal potere fascista, nella sua essenza di biopotere.

Infatti il corporativismo non era solo il modo per realizzare la rappresentanza integrale degli interessi della produzione, quindi una formula da applicare unicamente ai rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, o tra «capitalisti lavoratori» e «capitalisti imprenditori»⁹⁵ o ancora tra «cittadini produttori»⁹⁶. Il corporativismo voleva ridisegnare i rapporti proprietari, discutendo di una «proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica»⁹⁷. Intendeva poi condizionare i comportamenti dei partecipanti alle relazioni di mercato, promuovendo la «restrizione dell'efficacia del dogma della volontà», necessaria a potenziare il «principio di solidarietà o di socialità»⁹⁸, e realizzando

blico», I, 1936, p. 5 e segg.

⁹² A. ROCCO, *Il congresso nazionalista di Roma* (1919), in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. 2, Milano 1938, p. 478 e seg.

⁹³ ID., *Economia liberale, economia socialista ed economia nazionale* (1914), in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. 1, cit., p. 43.

⁹⁴ ID., *Che cosa è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti* (1914), in ID., *Scritti e discorsi politici*, ult. cit., p. 70 e p. 85.

⁹⁵ G. BOTTAI, *Giustizia sociale corporativa*, in «Critica fascista», 1934, p. 381 e seg.

⁹⁶ ID., *Stato corporativo e democrazia*, cit., p. 127.

⁹⁷ B. MUSSOLINI, *Sulla legge delle corporazioni* (1934), in ID., *Lo Stato corporativo*, Firenze 1936, p. 33 e segg.

⁹⁸ *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi alla Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei codici*, in «Foro italiano», IV, 1940, c. 23. Nello stesso senso A. ASQUINI, *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, in «Rivista di diritto commerciale», I, 1941, p. 430 e seg e M. D'AMELIO, *Linee fondamentali della riforma*, Roma 1943, p. 45 e seg.

l'alleanza tra produttori e consumatori⁹⁹. E anche il diritto di famiglia risentì della logica corporativa e della sua matrice produttivista, attento come fu a «preparare il futuro fascista e lavoratore»¹⁰⁰.

Che il corporativismo mussoliniano dovesse assolvere a molti tra i compiti affidati al razzismo nazionalsocialista, lo ricaviamo anche dallo scarso peso che il primo ha assunto nella dittatura hitleriana.

Anche il programma del partito nazionalsocialista alludeva alla «formazione di camere corporative professionali, per l'esecuzione nei singoli stati federali delle leggi quadro emanate dal Reich»¹⁰¹. E dopo la presa del potere si avviarono discussioni circa la costruzione di un «ordinamento corporativo»¹⁰². Tuttavia il regime riformò il diritto delle relazioni industriali istituendo una rete di fiduciari del lavoro (*Treuhänder der Arbeit*¹⁰³), organi dipendenti dall'esecutivo, incaricati di esercitare un controllo sui rapporti patrimoniali e non patrimoniali fra datori di lavoro e lavoratori, chiamati a collaborare per il «raggiungimento degli scopi dell'impresa e per il bene comune del popolo e dello Stato»¹⁰⁴.

Fu lo stesso potere politico nazionalsocialista a presentare la soluzione adottata come alternativa al corporativismo. Quest'ultimo venne infatti considerato una sorta di evoluzione rispetto ai meccanismi liberali di governo del conflitto tra classi, che finivano per trovare una rinnovata sintesi, e non un superamento, entro lo Stato fascista, incapace di valorizzare

⁹⁹ Come prefigurato dall'art. 10 L. 5 febbraio 1934, n. 163 in tema di «costituzione e funzioni delle corporazioni», che investì le corporazioni del compito di stabilire i prezzi «per le prestazioni e i servizi economici» e per «i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio». Cfr. comunque MUSSOLINI, *Sulla legge delle corporazioni*, cit., p. 34 e seg., il quale precisa: «la massa anonima, non essendo inquadrata in apposite organizzazioni, deve essere tutelata dall'organo che rappresenta la collettività dei cittadini», cioè dallo «Stato».

¹⁰⁰ G. PENSO, *L'obbligo di educare ed istruire la prole secondo il sentimento nazionale fascista*, in «Rivista di diritto pubblico», 1941, p. 140.

¹⁰¹ Punto 25.

¹⁰² F. ERMARTH, *La costruzione di un ordinamento corporativo in Germania*, in «Lo Stato», 1933, p. 737 e segg.

¹⁰³ Ad es. T. RAMM, *Nazismo e diritto del lavoro*, in «Politica del diritto», 1970, p. 108 e seg. e T. MAYER-MALY, *Nationalsozialismus und Arbeitsrecht*, in «Recht der Arbeit», 1989, p. 235. Nella letteratura nazionalsocialista: W. MANSFELD, *Die Ordnung der nationalen Arbeit*, München 1934, p. 27 e segg.

¹⁰⁴ Cfr. il *Gesetz über Treuhänder der Arbeit* del 19 maggio 1933 e il *Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit* del 20 gennaio 1934. Al proposito W. MANSFELD, *Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934*, in «Deutsches Arbeitsrecht», 1934, p. 33 e segg. e Graf von der Goltz, *Die Treuhänder der Arbeit nach dem 30. April 1934*, in «Deutsches Arbeitsrecht», 1934, p. 97 e segg.

il popolo come motore della costruzione del nuovo ordine¹⁰⁵.

Di qui la minore enfasi italiana sulla connotazione della comunità nazionale in senso razziale, peraltro recuperata nelle pieghe della retorica sul corporativismo. Il quale non a caso ha assolto soprattutto al compito di ottenere una «disciplinata irregimentazione dell'esercito del lavoro»¹⁰⁶: ha mantenuto la pace sociale ed il controllo sul sistema salariale, conformemente a quanto è stato ritenuto un aspetto etico del corporativismo¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Ad es. K. LOHMANN, *Buchbesprechung*, in «Deutsche Juristenzeitung», 1935, p. 362 e T. GERSTENMEIER, *Wesen und Gehalte des Nationalsozialismus und des Faschismus als zeitgenössische Staatsideen und Staatsgestaltungen*, Diss. Heidelberg 1937, p. 93 e segg.

¹⁰⁶ P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963, p. 53.

¹⁰⁷ Ad es. F. MAROI, *Diritto civile e fascismo*, in «Archivio giuridico F. Serafini», 1935, p. 15 e segg.

PARTE SECONDA
LE LEZIONI PER IL FUTURO

Giuseppe Speciale

L'eredità delle leggi razziali del 1938
*Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro**

1. Introduzione

Ho cominciato a occuparmi delle leggi razziali promulgate nell'Italia fascista del 1938 più di dieci anni fa¹.

Il mio interesse nacque, in modo del tutto casuale, dalla lettura, su un quotidiano, di una mal redatta cronaca giudiziaria su una decisione della Corte dei Conti che rigettava la richiesta di una cittadina italiana di origine ebraica volta ad ottenere l'assegno di benemerenzza previsto dalla legge Terracini del 1955. La signora lamentava di aver avuto i figli espulsi dalle

* Questo saggio è frutto della ricerca «Dinamiche delle relazioni tra pluralismo, religione e diritto. Percorsi storici e problemi attuali nel processo di integrazione europea» finanziata sui fondi Fir 2014 dell'Università degli Studi di Catania.

¹ Segnalo i miei contributi a cui rinvio per un approfondimento dei temi qui trattati. *L'identità violata: gli ebrei in Sicilia*, in *Cultura della vita e cultura della morte nella Sicilia del '900*, (Atti del convegno) 5-6 aprile 2001, Università degli Studi di Catania, Studio teologico S. Paolo, Catania, «Quaderni di Synaxis», 15, Firenze 2002, pp. 197-211; *Giudici e razza negli anni della discriminazione. Voci dalle sentenze*, in *Io sono l'altro degli altri. Lebraismo e il destino dell'Occidente*, G. RUGGIERI (a cura di), «Quaderni di Synaxis», 19, Firenze 2006, pp. 149-171; *Fanatismo e tolleranza nell'esperienza giuridica europea. Frammenti per un discorso*, in *Il fanatismo. Dalle origini psichiche al sociale*, (Atti del Convegno della Società italiana di psicoterapia psicoanalitica), settembre 2003, Catania, F. SPADARO e C. TABBIA (a cura di), Roma 2007, pp. 128-140; *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino 2007; *Giudici e razza nell'Italia fascista*, in *Ritorno al Diritto*, 8, 2008, pp. 171-177; *Le leggi razziali, la Costituzione, la legislazione risarcitoria: la giurisprudenza della Corte dei conti (1955-2008)*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, vol. VIII, Torino 2010, pp. 1-29; *Le leggi razziali e i giudici (1938-1943)*, in *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, D. MENOZZI, A. MARIUZZO (a cura di), Studi storici, 162, Roma 2010, pp. 205-226; *Il risarcimento dei perseguitati politici e razziali: l'esperienza italiana*, in *Riparare Risarcire Ricordare Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, Napoli 2012, pp. 115-137; *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, G. SPECIALE (a cura di), Bologna 2013, pp. 205-266

scuole, la madre deportata e uccisa nel giorno del suo arrivo ad Auschwitz, il marito ristretto nel campo di concentramento di Urbisaglia. Il giudice rigettava la richiesta argomentando che non ricorreva nel caso in esame il requisito a cui la legge subordinava la concessione del beneficio, affermando che non era stato usato nei confronti della signora un *quid pluris* di violenza nell'applicazione delle norme razziali².

La cronaca, mal redatta, accese in me l'interesse, aspettai la pubblicazione della sentenza, cominciai a studiare la giurisprudenza della Corte dei Conti riguardo l'applicazione della legge Terracini nei confronti dei perseguitati in ragione dell'appartenenza alla razza ebraica e mi resi rapidamente conto che nella cultura giuridica italiana gli studi sulle leggi razziali (cito per tutti Mazzamuto, Neppi Modona, Sarfatti) non avevano ancora sortito effetto, non avevano ancora innescato un processo di diffusa riflessione su quanto accaduto³. I giuristi italiani non avevano considerato

² Mi riferisco al caso della ferrarese Lili Magrini Ascoli, cfr., in particolare, il mio *Il risarcimento dei perseguitati politici e razziali*, cit.

³ G. NEPPI MODONA, *La magistratura e il fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, G. QUAZZA (a cura di), Torino 1973. Hanno guardato alla giurisprudenza che applicò le leggi razziali anche A. SPINOSA, *Mussolini razzista riluttante*, Milano 2000, già Roma 1994, *antea* ne «Il Ponte», 1952-1953; G. FUBINI, *La legislazione razziale. Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, ne «Il Ponte», 34, 1978, pp. 1412-1427; M.R. LO GIUDICE, *Razza e giustizia nell'Italia fascista*, in «Rivista di storia contemporanea», 12, 1983, pp. 70-90; A. CANARUTTO, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, in M. SARFATTI (a cura di), *1938 Le leggi contro gli ebrei*, fascicolo speciale de «La rassegna mensile di Israel», 54, nn. 1-2, 1988, pp. 219-232. Sulla condizione giuridica e sulla legislazione razzista rinvio alla bibliografia citata nei miei studi e ricordo qui, a solo titolo esemplificativo, gli studi che ritengo tra i più importanti per un primo orientamento: G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino 1998, 1974¹; i contributi, pubblicati nell'ultimo fascicolo del 1978 de «Il Ponte», intitolato *La difesa della razza*, in particolare, tra gli altri, quelli di A. PASQUINI, *Le origini dell'antisemitismo in Italia*, pp. 1359-1371; R. FINZI, *Gli ebrei nella società italiana dall'Unità al fascismo*, pp. 1372-1411. Tra i contributi raccolti da C. VIVANTI in *Gli ebrei in Italia*, in *Storia d'Italia*, Annali II, tomo II, Torino 1997, in particolare quelli di M. SARFATTI, *Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione*, pp. 1623-1764; S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, pp. 1765-1827; A. LUZZATTO, *Autocoscienza e identità ebraica*, pp. 1829-1900. Per gli anni del fascismo oltre agli studi citati e al sempre fondamentale R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il Fascismo*, Torino, 1972³, cfr. dello stesso DE FELICE, *Il fascismo e l'Oriente. Arabi, ebrei e indiani nella politica di Mussolini*, Bologna 1988; F. COEN, *Italiani ed ebrei: come eravamo. Le leggi razziali del 1938*, Genova 1988; *Dalle leggi razziali alla deportazione. Ebrei tra antisemitismo e solidarietà* (Atti della giornata di studi di Torrazzo) 5 maggio 1989, A. LOVATTO (a cura di), Istituto per la storia della Resistenza e della società in provincia di Vercelli 'Cino Moscatelli', 1990; *L'ebreo in oggetto*, F. LEVI (a cura di), Torino 1991; M. SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino

la legislazione razziale e la sua applicazione come un elemento costitutivo della nostra esperienza giuridica, direi — e spiegherò il motivo —, addirittura, della nostra stessa identità. La legislazione razziale era nota, additata come un esempio di barbarie, ma considerata una parentesi, un mero *accidens* nel panorama dell'ordinamento e dell'intera esperienza giuridica del nostro paese. Si citavano esempi di opportunismo razziale (l'uso delle leggi razziali per fare carriera, sgominare il concorrente, impossessarsi del patrimonio espropriato all'ebreo, o svenduto dall'ebreo) o, al contrario, di eroismo e solidarietà (uomini e donne, religiosi e laici che, incuranti del pericolo che correavano, soprattutto dopo il 1943, davano asilo e aiuto agli

1994; M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende identità, persecuzione*, Torino 2000; *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia (1870-1945)*, A. BURGIO (a cura di), Bologna 2000; V. DI PORTO, *Le leggi della vergogna: norme contro gli ebrei in Italia e Germania*, prefazione di F. MARGIOTTA BROGLIO e U. CAFFAZ, Firenze 2000; *Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Legislazioni a confronto*, A. CAPPELLI e R. BROGGINI (a cura di), Milano 2002, con i contributi, tra gli altri, di M. SARFATTI, *I caratteri principali della legislazione antiebraica in Italia (1938-1943)*; A. VENTURA, *La svolta antiebraica nella storia del fascismo italiano*; M. RASPANTI, *Le correnti del razzismo fascista*. Cfr., inoltre, G. GABRIELLI, *Razzismo*, in *Dizionario del fascismo*, II, Torino 2003, pp. 470-477; E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari 2004; S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013. Osserva i mutamenti radicali che il razzismo introduce nell'ordinamento, a partire dalla cittadinanza, P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma Bari, 2001, pp. 213-306.

Legge una mutata sensibilità nella percezione della legislazione razziale nella storiografia e nell'opinione pubblica F. LEVI, *Persecuzioni di razza ed ebrei nell'Italia contemporanea*, in *Studi storici*, III, 41, 2000, pp. 799-824.

Agli studi sopra ricordati devono aggiungersi quelli raccolti nel volume da me curato, *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., di M. STOLLEIS, *Comprendere l'incomprensibile. L'Olocausto e la storia del diritto*, pp. 9-21; A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, pp. 23-53; A. SOMMA, *Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi: le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco*, pp. 55-71; P. CARETTI, *Il corpus delle leggi razziali*, pp. 73-104; F. TREGGIARI, *Legislazione razziale e codice civile: un'indagine stratigrafica*, pp. 105-122; O. DE NAPOLI, *Oggetti di piacere e 'insabbiati'. Reato di madamismo e 'politicità del personale' nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana*, pp. 123-139; R. TARADEL, *La Santa Sede e le leggi razziali in Italia e in Europa*, pp. 141-158; S. FALCONIERI, *Tra «silenzio» e «militanza». La legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, pp. 159-175; A. MENICONI, *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, pp. 177-192; A. D'ORSI, *Razzisti all'ombra della Mole*, pp. 193-204; G. D'AMICO, *La legge «Terracini» e i suoi prodromi*, pp. 267-283; S. DI SALVO, *Risarcire gli ebrei. Leggi razziali e Costituzione nelle decisioni dei giudici (1956-2008)*, pp. 285-297; M. SARFATTI, *Le vicende della spoliazione degli ebrei: la relazione Anselmi (2001)*, pp. 299-311.

ebrei costretti alla clandestinità). Ma non si andava oltre queste storie.

Soprattutto, *sub specie iuris*, non si affrontava il problema in termini netti. Il *corpus* delle leggi razziali, articolato e invasivo, era considerato come un corpo estraneo rispetto all'ordinamento, il concetto di razza continuava a essere considerato come un concetto biologico, o culturale, ma non come un concetto giuridico. E non si considerava il collegamento tra le leggi razziali dell'autunno del 1938 e l'art. 1 del nuovo codice civile il cui primo libro era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre dello stesso anno, in cui si ancorava la capacità giuridica alla razza e, conseguentemente, si prevedeva una limitazione della stessa capacità collegata all'appartenenza a determinate razze. E ancor meno si considerava la rilevanza dell'esperienza della legislazione razziale nella scelta della costituzionalizzazione del principio sancito nell'art. 113 della nostra Carta fondamentale secondo il quale «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».

L'*incipit* dell'art. 113, quel «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa», quel «sempre», in particolare, sono dettati quando l'esperienza delle leggi razziali è ancora viva, bruciantemente viva. E qui, sia pure sempre incidentalmente, possono ricordarsi le parole pronunciate il 30 giugno 1946 da Ferdinando Rocco, estensore della Relazione della Commissione speciale all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato. La Commissione, presieduta da Meuccio Ruini, incaricata dello studio per la riforma del Consiglio di Stato, era stata nominata con decreto presidenziale il 10 maggio 1946 ed era composta, oltre che dallo stesso Rocco, dai presidenti di sezione Oliviero Savini Nicci, Arnaldo De Simone, Efrem Ferraris, Renato Malinverno, Carlo Petrocchi, Arnaldo Petretti e dai consiglieri Antonino Papaldo, Carlo Bozzi, Luigi Miranda, Antonio Sorrentino, Agostino Macchia, Gaetano Vetrano, Giuseppe Rohersfen, Luigi Aru. Ho ricordato i magistrati che componevano la commissione perché ho incontrato alcuni di loro nel corso dei miei studi e furono proprio tra i magistrati italiani che, ricorrendo ad artifizii interpretativi, riuscirono a contenere gli effetti eversivi, almeno da loro ritenuti eversivi, della legislazione razziale: mi riferisco in particolare a Ferdinando Rocco, Savini Nicci, Miranda, Malinverno, Vetrano, Bozzi. Ascoltiamo alcuni passi del discorso di Rocco:

«[...] Preliminarmente può, con sicurezza, affermarsi che la già rilevata fiducia dalla quale è da ogni parte circondato il nostro Istituto deriva soprattutto dalle prove di coraggiosa indipendenza costantemente offerte al pubblico proprio dalla giurisdizione del Consiglio di Stato, non mai smentite neppure durante il regime dittatoriale, indipendenza non inferiore a quella di nessuna altra magistratura italiana, come pubblicamente ebbe a proclamare il più insigne maestro di diritto pubblico vivente e venerato statista – Vittorio Emanuele Orlando – onde mai l'esperienza italiana simili riforme potrebbe suggerire. [...] Premesso che nessun atto di potere esecutivo in un perfetto sistema di guarentigie giuridiche deve, per ragione alcuna, sfuggire ad un permanente controllo giurisdizionale, è facile constatare che, a questo riguardo, la legislazione italiana presenta due oggettive deficienze, non riparabili se non in sede di riforma costituzionale dello Stato. La prima, di carattere più generale, consiste nella possibilità, purtroppo, con frequenza tradotta in atto, che il Governo, in forza di poteri legislativi assunti anche senza delegazione del Parlamento, escluda o limiti tale controllo. A questa pericolosa ed infrenabile tendenza dei Governi le Magistrature, e all'avanguardia il Consiglio di Stato, hanno vigorosamente reagito mediante la restrittiva interpretazione dei provvedimenti legislativi che ne sono stati anti-giuridico frutto, ma urgentemente si impone un rimedio radicale: il tassativo divieto, da sancirsi in una norma costituzionale, di siffatti attentati al sacro diritto di difesa del cittadino, da parte almeno del potere esecutivo in veste di legislatore»⁴.

Le parole di Rocco riassumono assai efficacemente lo sforzo prodotto dalla magistratura, da tutta la magistratura, sia pure con qualche eccezione, per limitare gli effetti ritenuti eversivi della legislazione razziale⁵. Per assicurare che gli obiettivi della legge fossero raggiunti sotto il diretto controllo dell'esecutivo e senza intralci da parte del potere giudiziario, l'art. 26 del R.D. 1728 del 17 novembre 1938 prevedeva che

«Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale»

⁴ F. Rocco, *Il Consiglio di Stato nel nuovo ordinamento costituzionale, Relazione della Commissione speciale all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato*, in «Il Foro Amministrativo», 22, parte IV, coll. 1-26, 1946 (le citazioni sono tratte dalla col. 14 e dalle colonne 18-20)

⁵ Cfr. infra, il caso dello studente tedesco Thomas Dietrich.

escludendo per gli ebrei destinatari dei provvedimenti razziali qualunque forma di tutela giurisdizionale e recando un *vulnus* al sistema di garanzie costituzionali (vedi *infra*).

2. Il concetto di razza e i giuristi dell'epoca

Ma riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato prima della parentesi sull'art. 113. Dicevamo che la scelta razziale del regime fascista è unanimemente condannata, anche da chi apprezza altri aspetti del regime, quasi che l'opzione razziale, e *in primis* antisemita, non fosse compiutamente e completamente coerente con l'impianto dell'ideologia fascista. Il *corpus* normativo razziale, di conseguenza, invece è ed era *solo* considerato una deviazione, marginale e transitoria, dell'ordinamento italiano.

Solo di rado nella giurisprudenza si giunge ad un'analisi lucida, cito per tutti la questione di massima n. 8 del 2003 della Corte dei conti redatta dal giudice Silvano di Salvo, forse il punto più alto della riflessione della magistratura italiana intorno alle leggi razziali.

Il giurista oggi è tranquillizzato e acquietato dalla falsa certezza che le leggi razziali non incisero nell'ordinamento italiano. Negli anni in cui quelle leggi ebbero vigenza i pochi illuminati giuristi che lucidamente e coraggiosamente ne proposero una forzata interpretazione al fine di ridimensionarne la portata e la capacità di incidere sull'intero ordinamento, si nascosero dietro l'assunto apodittico «il concetto di razza è estraneo all'ordinamento italiano che non risulta modificato nel suo complesso dalle leggi razziali che hanno solo una natura e fini eminentemente politici» (Jemolo, Peretti Griva, Calamandrei, Galante Garrone)⁶.

Quei giuristi e quei giudici devono ancora di più apprezzarsi se si considera che in quel contesto la maggioranza degli intellettuali si affannava a utilizzare qualunque pretesto (illustri letterati scrivevano prefazioni a opere di tassonomia botanica per procurarsi l'occasione per inneggiare alla opportuna svolta razziale del regime)⁷.

⁶ Cfr. SPECIALE, *Giudici e razza*, cit., ad indicem.

⁷ Una voce contraria è quella di un magistrato di Brescia, Sofo Borghese, assolutamente entusiasta della legislazione razziale, originale rispetto a quella tedesca, fondamentale per l'ordinamento italiano, coerente con il nuovo codice civile, tesa a «mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione di inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori». A proposito dell'articolo 1 del codice civile Borghese scrive: «Si tratta, dunque di una solenne affermazione di principio, che fa

Quei giuristi e quei giudici si trincerarono dietro le forme dell'ordinamento, sostennero l'eccezionalità delle leggi razziali per arginarne la potenzialità espansiva sull'intero ordinamento, ne propugnarono un'interpretazione la più restrittiva possibile e rigettarono nettamente l'idea, in quegli anni dominante, almeno nei paesi retti da dittature, secondo la quale il diritto andava interpretato alla luce del comune sentimento del popolo. Quei giuristi, quei giudici, quegli intellettuali italiani tennero «ferma la regola», continuarono ad ancorare l'interpretazione del diritto ai principi generali dell'ordinamento, che — affermavano — non risultava modificato radicalmente dall'irrompere del concetto di razza all'interno di esso.

La legislazione, poi, recava in sé i segni di confuse opzioni del legislatore: da un lato il Gran Consiglio il 6 ottobre del 1938 aveva ribadito il fondamento biologico del concetto di razza, escludendo qualunque implicazione religiosa o storico-culturale, dall'altro l'art. 8 del R.D. 1728 del 1938 considerava ebrei i nati da genitori italiani, di cui uno solo di razza ebraica, che appartenessero alla religione ebraica o fossero comunque iscritti ad una comunità israelitica, ovvero avessero fatto, in qualunque altro modo, manifestazioni di ebraismo. E, ancora, con una scelta legislativa arida — tipica di un sistema assoluto che con i provvedimenti graziosi afferma la propria onnipotenza e risolve singole questioni altrimenti insuperabili — con la legge 1024 del 1939, si prevedeva la possibilità che attraverso una complessa, e segreta, procedura, tutta svolta sotto il controllo del potere esecutivo, si potesse ottenere la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica anche da parte di chi, in applicazione della legislazione razziale, risultasse di razza ebraica nei registri dello stato civile⁸.

assurgere la razza alla dignità di uno status, da porre accanto a quelli tradizionali (*status familiae, status civitatis*) e che, come tale, costituisce un presupposto della capacità stessa». La razza — conclude Borghese — deve considerarsi, al pari della cittadinanza, un presupposto — più che una semplice causa limitatrice — della capacità S. Borghese, *Razzismo e diritto civile*, in «Monitore dei tribunali» 80 (1939) serie III vol. 16, pp. 353-357, in particolare p. 353. Dello stesso Borghese, in quegli anni giudice di tribunale a Brescia, dal 1981 al 1983 Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, si può leggere, *Razzismo e diritto penale*, sempre sul «Monitore dei tribunali» 81 (1940) serie III vol. 17, pp. 65-68. Cfr. Speciale, *Giudici e razza*, cit. *ad indicem*.

⁸ Legge 1024/1939: Art. 1. Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2. La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado

non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e la giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3. La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice Penale.

Il parere della Commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4. Il Ministro per l'interno, emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5. È riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

La legge si apre (art. 1) e si conclude (art. 5) con un rinvio, confermativo, del decreto 1728/1938, in particolare degli artt. 8 e 26 del decreto (art. 1). La novità dell'art. 1 della legge 1024 consiste — considerato il richiamo confermativo all'art. 8 del decreto 1728 — nella facoltà del Ministro di dichiarare la *non* appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile, purché vi sia il parere conforme della Commissione (la conformità del parere non è invece richiesta nell'art. 8 del decreto 1728/1938). Nell'art. 1 si prevede la possibilità per il Ministro, con il parere conforme della Commissione, costituita proprio secondo il dettato dell'art. 2, di far valere apprezzamenti e valutazioni discrezionali per giungere a conclusioni diverse da quelle volute da norme poste (art. 8 del decreto 1728/1938) come regole generali per la determinazione dell'appartenenza alla razza ebraica. A tal fine la legge richiede che la Commissione esprima parere favorevole e sia adottato l'*iter* e il *modus procedendi* previsti negli artt. 3 e 4, *iter* e *modus procedendi* che il legislatore ha preferito tipizzare non tanto perché (non solo perché) la valutazione potrebbe incidere in materia che non sia di interesse diretto del Ministro dell'interno, ma perché, proprio in virtù di valutazioni discrezionali che sono condotte caso per caso, al Ministro si dà la facoltà di concludere per la dichiarazione di *non* appartenenza alla razza ebraica anche in difformità rispetto a quanto risulti dall'applicazione delle regole di portata generale e anche in difformità dalle risultanze degli atti dello stato civile. Negli artt. 2, 3 e 4 della legge potrebbe ravvisarsi l'istituzione di un organo di giurisdizione speciale e la relativa disciplina dell'*iter* e del *modus procedendi*. Se l'interpretazione qui proposta è corretta resta da stabilire se l'ambito della istituenda giurisdizione speciale sia limitato alla questione della appartenenza — meglio della *non* appartenenza — alla razza ebraica o possa estendersi (con l'adozione dello stesso *iter* e dello stesso *modus procedendi* disegnati negli articoli 2, 3 e 4) anche ad altre questioni, appartenenti o estranee alla branca di amministrazione del Ministro.

Sub specie iuris, e sub specie historia iuris, alla considerazione esposta, a proposito dell'atteggiamento dei giuristi, almeno di alcuni di essi, altre se ne possono aggiungere se si guarda alla reazione degli italiani non ebrei: temo di non sbagliare, nonostante qualcuno abbia criticato⁹, ma in modo per me non convincente, questa mia conclusione, quando ritengo che, almeno fino a quando la legislazione si limitò a perseguire, comprimere e mortificare i soli interessi degli ebrei, e non le vite degli stessi, non vi fu una significativa e diffusa reazione tra la popolazione. Sono pochi i casi di manifestazione esplicita di dissenso agli esordi della svolta razziale del regime: si può ricordare la ferma presa di posizione di La Pira sulla sua rivista *Principi*, o le dimissioni dal servizio rese da un preside di un liceo romano dopo che ebbe comunicato ufficialmente ai docenti ebrei della

A sciogliere quest'ultimo dubbio può soccorrere, ancora una volta, il testo della stessa legge 1024/1939. L'insistito richiamo al decreto 1728/1938, e all'art. 26 in particolare («fermo restando...» all'art. 1, «ai sensi del decreto...» all'art. 5), suggerirebbe che l'ambito di applicazione dell'art. 26 non si esaurisce nella dichiarazione di appartenenza o non appartenenza alla razza ebraica. Non potrebbe accogliersi infatti l'interpretazione secondo cui questo ripetuto richiamo si limiterebbe, nella sostanza, a distinguere i casi in cui l'appartenenza o la non appartenenza alla razza ebraica si dichiara in applicazione degli artt. 8 e 26 del decreto 1728/1938, dai casi in cui al Ministro, per ragioni di opportunità e sulla base di valutazioni discrezionali, si dà la facoltà di dichiarare la sola *non* appartenenza alla razza ebraica, applicando la legge 1024/1939 e disattendendo i risultati ai quali si sarebbe giunti se si fossero applicate le regole sancite nell'art. 8 del decreto legge 1728/1938. Tale tesi potrebbe sostenersi solo a patto di attribuire alle espressioni «questioni relative all'applicazione» e «ogni decisione in materia razziale», rispettivamente contenute nell'art. 26 del decreto 1728 e nell'art. 5 della legge 1024, lo stesso significato, cioè quello di rinviare all'unica questione possibile «chi sia ebreo». Ma in tal modo non si capirebbe il significato del continuo rinvio ad una competenza esclusiva del Ministro dell'interno che è sancita una prima volta già nell'art. 26, ribadita poi nel rinvio confermativo dell'art. 1 della legge 1024 e riaffermata ancora una volta nell'art. 5 di questa stessa legge.

Ritengo, invece, che a queste espressioni e a quella simile, riportata nella circolare 9270, si possa attribuire un diverso significato. Anzi, forse, proprio la legge 1024 suggerisce quale significato attribuire a queste espressioni. L'art. 26 del decreto 1728/1938 e la circolare esplicativa 9270 non si riferiscono alle sole questioni relative all'appartenenza alla razza ebraica, ma in generale a tutte quelle relative all'applicazione del decreto che non siano sussumibili sotto una regola generale. L'art. 5 della legge 1024/1939 si riferisce, invece, coerentemente con il contenuto della legge stessa che riguarda solo la dichiarazione di (non) appartenenza alla razza ebraica, solo alla questione «chi sia ebreo». Adottando questa interpretazione non vi è nessuna inutile e confusa ripetizione nel dettato normativo dei provvedimenti legislativi e amministrativi che si sono succeduti.

⁹ G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano 2011, pp. 135-136 non coglie o comunque fraintende il pur da me dichiarato senso lato attribuito al termine 'consenso' e preferisce l'espressione 'indifferenza diffusa', ma nella sostanza non aggiunge nulla di significativamente diverso o nuovo.

scuola da lui diretta la cessazione dal servizio.

Perché il risveglio delle coscienze spinga a manifestazioni concrete di solidarietà, talvolta eroiche, sarà necessario che si giunga alla persecuzione della vita stessa degli ebrei: un po' perché gli ebrei costituivano solo l'1 per mille della popolazione del Paese, e in alcune aree erano quasi completamente assenti, un po' per lo stretto controllo dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, un po' per un certo malinteso antigioiudaismo cattolico che poteva costituire un fertile *humus* per l'antisemitismo propagandato dal regime, al pari di alcune teorie positiviste che, malintese o utilizzate strumentalmente, potevano costituire un fondamento per le teorie razziali. Chi per adesione convinta, chi per acquiescenza opportunistica, tutti, o quasi tutti, finirono per accettare la legislazione razziale e alcuni, mossi da interessi propri, cercarono anche di piegare la legislazione razziale ben oltre i fini che essa si proponeva di raggiungere. Infatti, se si considerano le delazioni che seguirono l'entrata in vigore delle leggi razziali e le condotte processuali tenute dagli italiani non ebrei nelle controversie riguardanti professioni, patrimoni e famiglia, appare chiaro che, al di là dei limiti dichiarati dal legislatore che dovevano circoscrivere i fini dei provvedimenti legislativi – «evitare pericolose commistioni di razza e limitare il potere economico degli ebrei escludendoli dalla vita nazionale¹⁰» – gli italiani percepirono il fine ultimo del corpus normativo razziale: l'ebreo non era più un soggetto di diritto, non aveva più tutela nell'ordinamento.

3. Le lezioni per il futuro

In alcune delle nazioni più civili e colte dell'Occidente – Germania e Italia – così attecchiva – meglio, usciva dallo stato di latenza e trovava una legittimazione e una forma giuridica – il razzismo antisemita. Deve far riflettere quanti sostengono che l'istruzione e la cultura siano l'antidoto al razzismo. Qui, solo incidentalmente, voglio ribadire che senz'altro istruzione e cultura sono un antidoto per il razzismo, ma da sole non bastano; non bastano se non si coltiva la consapevolezza che il razzismo è

¹⁰ «Esclusione dalla vita nazionale» è espressione usata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino Domenico Riccardo Peretti Griva, nella nota alla Sentenza del Tribunale lavoro Roma, Casviner c. Ditta Viganò, ne *La magistratura del lavoro* (1939) col. 1125: «Non una sanzione penale si voleva infliggere alla razza esclusa dalla vita nazionale, sebbene si voleva instaurare un ordine che eliminasse ogni pericolo di preoccupante commistione». Sulla sentenza cfr. SPECIALE, *Giudici e razza*, cit., ad indicem.

un microrganismo latente in ciascuno di noi che può manifestarsi e prender vigore in presenza di fattori esterni che contribuiscano a scatenarne la virulenza: crisi economica, opportunità politica di varia natura, fanatismo religioso e/o politico.

Credo che tutti noi dobbiamo impegnarci a far emergere una serena consapevolezza collettiva di quanto è avvenuto all'interno della nostra comunità nazionale a partire dal 1938. È senz'altro vero che gli ebrei italiani, meglio gli italiani ebrei, costituivano una esigua minoranza (circa l'1 per mille), ma erano e si sentivano italiani, al punto tale che alcuni di loro riscoprirono la loro identità ebraica o, comunque, ne avvertirono più fortemente il carattere solo quando furono emanati i 'provvedimenti in difesa della razza', come opportunamente il legislatore fascista rubricò la legislazione antisemita. Quella minoranza di italiani, in ragione della propria origine ebraica, fu espulsa dalla comunità nazionale, di quella minoranza si mortificarono e compressero i diritti con una legislazione invasiva e dettagliata che dall'inizio del 1939 assunse ritmi compulsivi. E la comunità nazionale, nel suo complesso, si acquietò.

È il tempo di guardare a quegli eventi. È tempo di riconoscere e accettare la responsabilità collettiva che grava sulla nostra comunità. Non è una responsabilità giuridica, è una responsabilità storica. Se non la riconosciamo, se non ne accettiamo il peso, con la serenità che deve darci la consapevolezza che quegli eventi contribuiscono a costituire la nostra identità, che quegli eventi sono, insieme alla guerra civile che divise il nostro paese per la liberazione dal nazifascismo, alle radici del nostro ordinamento, resteremo condannati a uno stato di perdurante immaturità collettiva.

Gli artt. 2, 3, 4, 8, 19, 20, 21, 22, 113, solo per citarne alcuni, della nostra Carta Costituzionale si sviluppano anche da quelle radici e disegnano un ordinamento, radicalmente 'afascista', ancor prima e ancor di più che antifascista, che pone al di sopra di tutto la dignità della persona: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 Cost.). Nel dibattito costituente sul primato della persona umana sullo Stato, affermato con sfumature e fondamenti diversi da La Pira e Dossetti, convenne anche Togliatti, dopo le prime obiezioni di Basso.

Tuttavia anche oggi il microrganismo del razzismo è vivo e vitale e non di rado abbandona lo stato di latenza per manifestarsi in tutta la sua

violenta, e barbara, stupidità. E non è, almeno non è solo, con un provvedimento o con una serie di provvedimenti legislativi che può tenersi sotto controllo un fenomeno che ancora per molto tempo resterà endemico nel nostro paese, nel nostro continente. Le leggi servono e devono essere applicate in modo efficace per perseguire i responsabili degli atti di violenza o di incitamento all'odio razziale. Non servono, per esempio, quando addirittura non sortiscono effetti nocivi, per stabilire verità storiche o sanzionare farneticanti sedicenti storici che negano la realtà. Lo stato che volesse arrogarsi il diritto di stabilire la verità per legge rivelerebbe e tradirebbe tutta la sua infantile debolezza o, peggio ancora, la sua onnipotente arroganza.

Il microrganismo va individuato e isolato, ma la migliore strategia è la profilassi. Deve curarsi l'ambiente in modo tale che il microrganismo non possa attecchire e non possa trovare le condizioni per uscire dallo stato di latenza e svilupparsi. Istruzione e cultura, innanzitutto. Ma non solo, come ci ha insegnato la storia. Autocoscienza e consapevolezza. Noi siamo gli eredi dei giusti tra le nazioni, ma anche di quel popolo in camicia nera, siamo gli eredi anche di chi ha utilizzato i gas in Etiopia. Siamo costituiti anche da queste esperienze. Non dobbiamo certo flagellarci. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo aprire l'armadio in cui sono conservati gli scheletri della nostra storia collettiva per esaminarli, guardarli da vicino. L'armadio, poi, potrà essere richiuso o anche rimanere aperto. Non importa. Quegli scheletri ci avranno ricordato chi siamo e ci avranno rivelato a noi stessi.

È un'operazione delicata questa del recupero della memoria, difficile, ma possibile. Scusate il banale richiamo al buon senso, e al buon senso della misura, ma in questa operazione dobbiamo stare attenti ad evitare anche i rischi collegati a certe forme, sia pur necessarie, di istituzionalizzazione. Cosa voglio dire? Muoviamo dal testo della legge del 20 luglio 2000, n. 211, che istituisce il Giorno della memoria — al fine di «ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati» — in modo da «conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere». Innanzitutto, come l'esperienza e il buon senso provano e suggeriscono, purtroppo, non basta conservare la memoria di avvenimenti tragici per

evitare che essi si ripetano. Inoltre, l'istituzionalizzazione del giorno della memoria con l'inevitabile conseguente retorica ripetitiva e rituale che innesca, può condurre in alcuni casi a fenomeni di 'rigetto'. Leggere i commenti dei lettori, solo di alcuni, per fortuna, agli articoli apparsi su *La Repubblica*, *Corriere della sera* e *La Stampa* in occasione di episodi di antisemitismo che si verificano nel nostro Paese induce qualche riflessione. Da alcuni, pochi, per fortuna, gli ebrei sono percepiti come una minoranza privilegiata che è riuscita ad ottenere il monopolio della qualifica di vittima. Noi giuristi sappiamo quanto è falsa questa ricostruzione. Basta guardare le sentenze che hanno nel corso di quasi sessant'anni negato l'assegno di benemerita a perseguitati a causa dell'appartenenza alla razza ebraica che hanno perso i familiari nei campi di sterminio, sono stati esclusi dalle scuole, sono stati costretti a vagare clandestinamente tra Italia e Svizzera diventando oggetto di scambio tra trafficanti di uomini. Quello che voglio dire è che iniziative opportune, importanti, necessarie per la realizzazione della profilassi cui facevo cenno prima, soprattutto quando sono imposte dalla legge, devono essere realizzate con toni e contenuti che evitino o limitino retoriche manifestazioni che possono essere percepite, anche nei casi in cui non lo siano, come vuote espressioni rituali, dando luogo così a fenomeni di rigetto, soprattutto nelle giovani generazioni. Il primo obiettivo che una società che vuole essere antirazzista deve proporsi è il raggiungimento dell'immunità di branco, per utilizzare l'espressione che si usa nel campo della profilassi medica e dell'immunologia, per indicare il fenomeno che si realizza quando, attraverso l'immunizzazione di una parte consistente della popolazione (in genere oltre i $\frac{3}{4}$), si interrompe la catena di infezione e si finisce con il proteggere anche gli individui che non hanno avuto contatti con l'agente patogeno. Un altro obiettivo che la società deve porsi è quello di non trascurare l'elevata capacità di mutazione del virus del razzismo. La strategia non può basarsi solo su uno o pochi anticorpi (cultura e istruzione, per esempio), ma deve necessariamente articolarsi per raggiungere e rendere inoffensive le nuove forme mutanti del virus. In questa delicata e complessa attività, poi, deve sempre tenersi presente il duplice rischio costituito dall'ipersensibilità della società (o di alcune parti di essa) trattata e dalla possibilità che la strategia adottata non finisca per conseguire risultati opposti a quelli cui è diretta.

4. Il giurista di fronte alle leggi razziali

Ma torniamo a guardare a quanto avvenne dal 1938 in avanti con gli occhiali del giurista e dello storico del diritto. *Sub specie iuris*, e *historiae iuris* in particolare, quelle vicende ci riportano all'eterno problema del giurista. Cosa fare di fronte ad una norma che si ritiene ingiusta? E cosa fare in un contesto ordinamentale dominato da una dittatura che controlla pressoché tutto?

In Italia, tra il 1938 e il 1943, una esigua, ma attiva ed efficiente, minoranza di giuristi (ricordo nuovamente Jemolo, Peretti Griva, Galante Garrone e Calamandrei) elabora una strategia interpretativa per limitare gli effetti della legislazione antisemita. Gli autori del disegno (Jemolo *in primis*) sono consapevoli della fallacia dello stesso, Jemolo lo dichiarerà apertamente nel 1947 giudicando errate le teorie interpretative da lui sostenute durante la vigenza delle leggi razziali. Ma sortiscono qualche, sia pur limitato, successo. Forse anche perché la magistratura, almeno nella sua maggioranza, si è formata prima dell'avvento del fascismo o ancora quando il fascismo non ha ridisegnato la struttura dello Stato.

Di fatto, intorno alla legislazione razziale, si innesca un conflitto tra magistratura e potere esecutivo¹¹, a cui l'art. 26 del RD 1728 del 1938 (come autenticamente interpretato dalla circolare 9270 del 22 dicembre 1938 del Ministero dell'Interno) affida, nella persona del Ministro dell'interno, il compito di giudicare tutte le questioni relative all'applicazione del *corpus* normativo razziale. L'atteggiamento della magistratura, che solo in rarissimi casi (ne ricordo uno solo, Pennati contro Pettorelli Lalatta¹²) rimise al Ministro, ex art. 26, la questione su cui era stata chiamata a giudicare, e che solitamente decise sulle questioni senza rinviare al Ministro,

¹¹ L'indagine sulla condotta e sulla linea interpretativa della magistratura e della cultura giuridica, sia che queste appaiano consolidate in una tendenza uniforme sia che si differenzino in distinti orientamenti, potrebbe contribuire significativamente al dibattito sulla 'autonomia' e sulla 'originalità' della cultura giuridica fascista e sul rapporto tra magistratura e regime. Cfr., sul punto, i contributi di P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini», 28, 1999, pp. 175-292; di A. SOMMA, *Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?*, in «Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile», 2001, pp. 597-663; di A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, e di G. MELIS, *La storiografia giuridico-amministrativa sul periodo fascista*, entrambi pubblicati in *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, A. MAZZACANE (a cura di), Baden Baden 2002, pp. 1-20, 21-50; di O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano 2003.

¹² Cfr. SPECIALE, *Giudici e razza*, cit., ad indicem.

si fonda su una interpretazione restrittiva dell'art. 26 collegata all'assunto, apoditticamente ripetuto, che la razza è un concetto estraneo all'ordinamento giuridico, in aperto contrasto con l'art. 1 del nuovo codice civile pubblicato nel dicembre del 1938. Tale atteggiamento può spiegarsi in vario modo: la cultura giuridica fascista non si era ancora sviluppata e strutturata in modo tale da radicarsi negli organici della magistratura in gran parte formati nei decenni precedenti l'avvento del regime; i giudici mal tolleravano l'invadenza del potere esecutivo nella sfera del potere giurisdizionale; i giudici non credevano nella politica razziale del regime. Ma resta il fatto che la magistratura non si piegò del tutto e in ogni caso ai desideri del regime.

Tra i tanti casi, ricordo uno particolarmente illuminante sulla tensione tra esecutivo e magistratura – e ancora più illuminante perché la magistratura coinvolta è il Consiglio di Stato – che riguarda un ebreo tedesco.

Dietrich Thomas – battezzato prima del 1° settembre 1938, figlio di madre ebrea e di padre ariano (per la legislazione tedesca Mischling, 'meticcio' o 'bastardo' di I o II grado, a seconda che abbia due nonni o un solo nonno ebreo) – conviene in giudizio l'università di Bologna e il Ministero degli esteri italiano che gli hanno revocato il già concesso nulla osta all'iscrizione all'università di Bologna, perché, in quanto figlio di madre ebrea, ancorché di padre ariano e battezzato, in Germania gli sarebbe stata vietata l'iscrizione all'università¹³.

Il Consiglio di Stato richiama l'art. 147 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (Regio Decreto 31 agosto 1938, n. 1592) che stabilisce che gli stranieri possono essere ammessi a frequentare le Università nel Regno, qualora siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Proprio nella valutazione dei titoli riconosce l'esercizio di un potere discrezionale in capo all'autorità amministrativa (nella specie il Ministero degli esteri e quello dell'educazione nazionale). Senza dubbio l'autorità amministrativa nell'esercizio di tale potere discrezionale opera una valutazione di merito e pertanto l'esercizio di tale potere è sottratto al sindacato del giudice amministrativo. Ma, aggiunge il Consiglio di Stato:

«la fattispecie presenta due peculiarità, che vanno messe in evidenza: la prima si è che il potere discrezionale era stato già esercitato,

¹³ Consiglio di Stato, sez. IV, 2 giugno 1943 (Pres. Rocco, est. Bozzi), Thomas Dietrich c. Università di Bologna e Ministero degli esteri, in «Rivista di diritto pubblico», 35, II, 1943, pp. 319-320; anche ne «Il Foro Amministrativo», 19, I.I, 1943, pp. 130-132. Cfr. anche G. D'AGOSTINI, v. *Rocco Ferdinando*, in G. MELIS, *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Milano 2006, tomo II, pp. 1317-1318.

mediante la richiesta di iscrizione tardiva del Thomas, fatta proprio dal Ministero degli Affari Esteri a quello della Educazione Nazionale. L'atto impugnato rappresenta, perciò, esercizio del potere di revoca: ora, per quanto non possa negarsi, in linea astratta, all'Amministrazione il potere di revocare i propri atti, illegittimi o inopportuni, è, però, insegnamento costante che l'esercizio di questo potere, specie quando, come nel caso in esame, si è costituita una situazione giuridica, debba essere quanto mai oculato e, soprattutto, soggetto al controllo attraverso la sua motivazione. Poiché altro è la valutazione discrezionale diretta ad ammettere o meno un candidato, altro è la revoca di questo atto, con la quale, in sostanza, si toglie a chi lo possiede lo stato di studente universitario. Ora, senza voler escludere la esistenza di un tale potere, deve, però, riconoscersi che l'esercizio di esso si verifichi in circostanze assolutamente eccezionali, di comprovata, cioè, violazione di legge, o di mancata valutazione di gravi elementi di fatto, o di sopravvenute esigenze di ordine pubblico. Senonché nessuno di questi elementi sussiste nel caso in esame, in cui si è revocato il già concesso nulla osta soltanto per la ragione — ed è questa la seconda peculiarità della fattispecie — che, secondo la legge razziale tedesca, il Thomas, figlio di madre ebrea, ma di padre ariano, non potrebbe frequentare le Università del suo paese»¹⁴.

Il Consiglio di Stato nettamente sancisce che nella questione oggetto della causa vige — e «spiega i suoi effetti in confronto di tutti, italiani e stranieri» — esclusivamente il diritto italiano poiché si tratta di «materia, non solo di ordine, ma di diritto pubblico... in cui la sovranità dello Stato non può subire attenuazioni o deroghe». Non può qui applicarsi il principio, pure in questo caso invocato dall'Avvocatura dello Stato, che dovrebbe considerarsi e applicarsi la legge nazionale dello straniero poiché la causa riguarda questioni di *status* e di capacità. Se si accettasse tale principio di personalità della legge, si potrebbe giungere a conseguenze paradossali: «il cittadino ebreo di uno Stato nel quale le disposizioni razziali non fossero in vigore potrebbe chiedere ed ottenere la iscrizione nelle Università del Regno; il che, come si è visto, è contro la lettera e lo spirito della legge». Dietrich Thomas poteva ottenere, come ha ottenuto, il nulla osta per l'iscrizione all'Università. La revoca del nulla osta è inammissibile considerato che non ricorrono le circostanze ricordate (violazione di legge, mancata valutazione di gravi elementi di fatto, sopravvenute esigenze di ordine pubblico). Il giudice rivendica a sé il potere di accertare se il provvedi-

¹⁴ Consiglio di Stato, sez. IV, 2 giugno 1943 (Pres. Rocco, est. Bozzi), Thomas Dietrich c. Università di Bologna e Ministero degli esteri, cit.

mento amministrativo è conforme alle norme di legge dentro la cui sfera doveva formarsi per valutarne la rispondenza a giustizia ed alle emergenze dell'istruttoria amministrativa.

Accanto ai giuristi e ai giudici che in quegli anni si piegarono al volere del regime, ne condivisero mezzi e fini, ne esaltarono azione e progetti, ve ne furono altri, mossi da ideali alti di giustizia, o da elevato senso della corporazione, o da avversione ideologica, che in quegli anni tormentati, si impegnarono in una strisciante e sottile opposizione al pensiero dominante del regime, coraggiosamente fuori dal coro conformista di quegli intellettuali che pur di ottenere riconoscimenti dal regime erano disposti a sostenerne e esaltarne anche le iniziative più nefande. In omaggio a quelli di loro che furono mossi da una ferma coscienza e da adesione ai principi di giustizia, concludo con le parole che Jemolo pronuncerà a Messina nel 1947:

«Giuristi e non giuristi, soprattutto nelle parti d'Italia che hanno subito l'occupazione tedesca, ci siamo resi conto che la vita morale non si può ridurre a formule, paiano esse le più sicure. Avevamo forse dubbi, negli anni felici, della illiceità, per qualsiasi causa, di mentire, di deporre il falso dinanzi ad un giudice, di giurare il falso? La menzogna a fin di bene non era esclusa? Eppure per mesi, in certe regioni per anni, coscienze timoratissime, squisite anime sacerdotali, per salvare perseguitati ogni giorno attesero a formare documenti falsi, atti notori falsi, deposero quante volte occorse il falso, senza con ciò neppure pensare di commettere peccato. E sentiamo che questa esperienza non ci porta affatto a rivedere la base profonda della nostra morale, le nostre nozioni di bene e di male; non ci porta nemmeno alla conclusione (che sarebbe di particolare pericolosità) che l'agire bene possa sbocciare da un istinto buono, e non da una legge razionale; ci porta solo a comprendere ciò che già molte volte avevamo del resto sospettato, che l'infinita varietà, la complessità della vita non consente di arginare l'agire dentro formule.

Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare i valori politici che mi erano cari. Mi consentivo soltanto di tacere là dove la battaglia tra due interpretazioni era aperta, e l'interpretazione che a me sembrava la vera consacrava una soluzione che sentimento politico o morale definiva cattiva, e che poteva venire evitata con l'interpretazione che io ritenevo errata. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose – alludo a quella razziale – e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la voluntas legis, errate, cioè»¹⁵.

¹⁵ A.C. JEMOLO, *Confessioni di un giurista*, Messina 27 febbraio 1947, Milano 1947, pp. 18-19.

Giuseppe Parlato

Neofascismo italiano e questione razziale

1. Il problema

La complessità del fenomeno neofascista in Italia rende difficile una definizione univoca e lineare del rapporto tra questo fenomeno e la questione razziale.

Per cui, se per questione razziale si intende l'atteggiamento politico e culturale di un determinato fenomeno politico nei confronti delle diversità razziali in generale, e verso la questione ebraica in particolare, occorre prioritariamente definire il termine neofascismo, almeno nelle sue coordinate storico-temporali.

Il concetto di 'neofascismo' allude a un fascismo in qualche modo 'nuovo', o rinnovato. In questo senso, potrebbe essere considerato neofascismo il periodo della Repubblica sociale italiana, in quanto essa costituisce qualcosa di diverso dal regime fascista propriamente detto, dal quale lo separano due fratture non marginali, quali il 25 luglio e l'8 settembre 1943.

Tuttavia, la presenza di Mussolini, ancorché meno attivo e operante rispetto al recente passato, di fatto induce a comprendere anche il biennio della guerra civile 1943-1945 come elemento integrante dell'epoca fascista. Tuttavia, il neofascismo non può essere fatto incominciare dal 26 aprile 1945, e cioè dall'indomani della Liberazione, ma quasi due anni prima; infatti, al di fuori della Rsi vi erano già stati, fin dallo sbarco degli Alleati in Sicilia (10 luglio 1943), episodi e fenomeni (qualcuno anche con una certa partecipazione popolare) di 'resistenza' fascista sia alla presenza alleata, sia soprattutto al governo del Regno del Sud.

Per cui, la periodizzazione del neofascismo coincide con la presenza dei 'fascisti senza Mussolini', non tanto 'dopo Mussolini' e cioè di quei fascisti che, nonostante l'assenza forzata del duce, decisero di organizzare movimenti di fascismo clandestino, nel Meridione fino all'aprile 1945 e in tutta Italia dopo quella data, fino a giungere alla costituzione del Movimento Sociale Italiano.

Per quanto riguarda, poi, il termine *ad quem*, si possono considerare due date: una più legata a un impatto emotivo, il 1988, che rappresenta, con la morte quasi simultanea di Pino Romualdi e di Giorgio Almirante, la fine di un progetto che individua come necessaria la coesione dei neofascisti, emarginati, nostalgici, ghehettizzati, antisistema. L'altra, più istituzionale e più convincente, il 1995, la fine del Msi in Alleanza Nazionale che conclude anche istituzionalmente la vita quasi cinquantennale della Fiamma.

È vero che tali date non tengono conto della presenza della cosiddetta destra radicale, la quale opera ancora successivamente, senza soluzione di continuità. Tuttavia, appare chiaro che, da un lato a causa della estrema eterogeneità delle formazioni di destra radicale, dall'altro in virtù della notevole diversità che ciascuna di esse ha con il 'modello' fascista, diventa sempre più difficile parlare di generico 'neofascismo'; d'altra parte, sono le stesse formazioni interessate a rifiutare, con gradualità differenti, l'etichetta di neofascista¹.

Pertanto, in questo lavoro non si parlerà specificamente della legislazione razziale elaborata in Rsi, ma si terrà conto dell'impatto che tale legislazione eventualmente ebbe sul neofascismo. Il lavoro quindi avrà come termine *a quo* il luglio 1943 e come termine *ad quem* la fine degli anni Ottanta, quando l'antisemitismo e il razzismo sono sostanzialmente esclusi dal panorama culturale del Msi e restano invece nei gruppi della destra radicale.

La scarsissima letteratura scientifica in merito alla questione del rapporto tra neofascismo e questione razziale riporta alla difficoltà di definire esattamente il problema nel contesto di un partito, il Msi, che, tra legalità parlamentare e minacce di scioglimento in quanto accusato di avere ricostruito il partito fascista, aveva al proprio interno posizioni differenti e lontane in ordine alla questione razziale: diverse e lontane nelle varie fasi della sua esistenza; diverse e lontane nelle varie anime che lo hanno caratterizzato. Un dato, questo, che ulteriormente si rende più complesso se si considera l'intera 'galassia' neofascista e cioè i vari gruppi e movimenti che, esterni ma contigui al Msi, hanno espresso posizioni radicali sull'argomento.

Peraltro, i maggiori studiosi che hanno lavorato sul neofascismo a livello storico o politologico – Piero Ignazi, Marco Tarchi, Roberto Chiarini

¹ G. PICARDO, *Destra radicale*, Roma 2007, pp. 5-7. Per un'analisi storiografica del concetto di neofascismo si rimanda a R. CHIARINI, P. CORSINI, *Da Salò a Piazza della Loggia. Blocco d'ordine, neofascismo, radicalismo di destra a Brescia (1945-1974)*, Milano 1983, p. 14 e segg.

e Paolo Nello – hanno dedicato solo accenni all'argomento, sicuramente marginale rispetto alla loro ricerca². Invece, l'antisemitismo è stato affrontato, più in chiave polemica che scientifica, da quelle opere degli anni Sessanta e Settanta che, non prive di una visione ideologicamente orientata, hanno connotato tutta l'azione del neofascismo sotto il segno del razzismo e dell'appiattimento sul nazismo³.

A tutt'oggi, il lavoro più completo sull'argomento è quello di Gianni S. Rossi, che affronta in maniera specifica il problema dell'antisemitismo e che costituisce uno strumento di analisi assolutamente ineludibile⁴. Elementi di notevole interesse vi sono anche nelle ricerche di Francesco Germinario, attento a cogliere tra le pieghe della memoria del neofascismo i riferimenti alla questione della razza: sua è la definizione della categoria dell'«imbarazzo» nell'affrontare, da parte del neofascismo, i temi della politica razziale nel regime e soprattutto in Repubblica sociale⁵.

Neppure le elaborazioni storiche di studiosi vicini alla destra sono state di grande aiuto, non affrontando il problema del rapporto tra neofascismo e questione razziale⁶.

² P. IGNAZI, *Il polo escluso*, Bologna 1989; M. TARCHI, *Cinquant'anni di nostalgia. La destra italiana dopo il fascismo*, intervista di A. CARIOTI, Milano 1995; ID., *Esuli in patria. I fascisti nell'Italia repubblicana*, Parma 1995; R. CHIARINI, *Destra italiana. Dall'unità d'Italia ad Alleanza Nazionale*, Venezia 1995; P. NELLO, *Il partito della fiamma. La destra in Italia dal Msi ad An*, Pisa 1998.

³ D. EISENBERG, *L'internazionale nera. Fascisti e nazisti oggi nel mondo*, Milano 1964; A. DEL BOCA, M. GIOVANA, *I figli del sole. Mezzo secolo di fascismo nel mondo*, Milano 1965; M. GIOVANA, *Le nuove camicie nere*, Torino 1966; P. ROSEBAUM, *Il nuovo fascismo da Salò ad Almirante. Storia del Msi*, Milano 1975; P.G. MURGIA, *Ritornaremo! Storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza*, Milano 1976.

⁴ G.S. ROSSI, *La destra e gli ebrei. Una storia italiana*, Soveria Mannelli 2003. Dello stesso autore si vedano *Alternativa e doppiopetto. Il Msi dalla contestazione alla destra nazionale (1968-1973)*, Istituto di Studi corporativi, Roma 1992 e *Il razzista totalitario. Evola e la leggenda dell'antisemitismo spirituale*, Soveria Mannelli 2007. Su *La destra e gli ebrei* si vedano anche le notazioni di G. BELARDELLI, *Destra ed ebrei oltre il seme dell'odio*, in *Corriere della Sera*, 10 giugno 2003.

⁵ F. GERMINARIO, *L'altra memoria. L'estrema destra, Salò e la Resistenza*, Torino 1999, p. 58 e segg.; inoltre, dello stesso autore, si vedano *Da Salò al governo. Immaginario e cultura politica della destra italiana*, Torino 2005, p. 47 e segg. (soprattutto su Evola e il suo ruolo culturale); *Estranei alla democrazia. Negazionismo e antisemitismo nella destra radicale italiana*, Pisa 2005.

⁶ Si veda A. BALDONI, *Storia della Destra. Dal postfascismo al Popolo della Libertà*, Firenze 2009. Anche Enzo Erra, studioso peraltro molto attento alla evoluzione della destra e protagonista della sua storia, non ha affrontato l'argomento nei suoi lavori, per altro molto puntuali e significativi: E. ERRA, *L'interpretazione del fascismo nel problema storico italiano*, Roma 1971; ID., *Le radici del fascismo. Una storia da riscrivere*, Roma 1995.

Anche la ristampa anastatica di alcune riviste dell'area evoliana, quella nella quale maggiormente rispetto alle altre componenti si possono individuare riferimenti e contiguità con il razzismo nelle sue varie accezioni (biologico o 'spiritualista'), ha permesso di approfondire il tema, vista l'assenza di riferimenti alla questione razziale nelle introduzioni⁷.

2. *Le origini del neofascismo*

Come si è già anticipato, il neofascismo nacque in Sicilia con l'invasione alleata: nel luglio 1943, pochi giorni prima della caduta di Mussolini, gruppi di giovani fascisti decisero di costituire un movimento clandestino a Trapani, quindi a Palermo per poi estendersi, sotto diverse sigle e senza un progetto unitario, in tutta l'isola; il movimento fu così ampio e articolato che, in alcune zone della Sicilia orientale, i fascisti strinsero alleanze con i separatisti siciliani e con i comunisti che non volevano aderire alla 'svolta di Salerno' e parteciparono a episodi eversivi e ribellistici come la 'repubblica di Comiso' o la rivolta dei 'Non si parte'⁸.

Analoghi movimenti clandestini si svilupparono in Sardegna⁹ e nel resto del Meridione, particolarmente in Puglia, dove nacque il primo giornale neofascista, *Manifesto*, diretto da Piero Marengo, e dove nacque il primo partito neofascista, il Partito Fusionista Italiano, guidato dallo stesso Marengo¹⁰, e in Calabria, dove l'azione clandestina fascista produsse il 'processo degli 88', che coinvolse centinaia di giovani in attività di sabotaggio e di riorganizzazione clandestina del fascismo. In Campania, invece, il fenomeno neofascista fu legato essenzialmente ai coniugi Pignatelli: sia Valerio che la moglie, Maria Elia, operarono rocambolescamente come fascisti clandestini ma con non marginali contatti con l'OSS americano; Maria Pignatelli, in particolare, ebbe contatti anche con la resistenza monarchica a Roma¹¹.

⁷ Ci si riferisce alle recenti e utilissime ristampe delle riviste «Imperium» (ed. Settimo Sigillo, Roma 2003) e «Ordine Nuovo» (2 voll., Novantico, Pinerolo (To) 2012, con prefazione di S. Pessot).

⁸ G. LOIACONO, *Il fascismo clandestino in Sicilia*, Palermo 2013.

⁹ A. ABIS, *Il fascismo clandestino e l'epurazione in Sardegna (1943-1946)*, Cagliari, s.d.; si veda anche G. SERRA, *Le origini della destra in Sardegna. Il partito dell'Uomo qualunque (1945-1956)*, Sassari 2010.

¹⁰ Su Marengo e la sua attività si veda G. JETTI, *La destra prima della fiamma. Il Partito fusionista italiano*, Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Roma 2012.

¹¹ Cfr. G. PARLATO, *Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia (1943-*

Nella capitale, dopo l'arrivo degli Alleati, nel giugno 1944, prese forma il gruppo 'Onore', formato da decine di giovani che operavano clandestinamente; il gruppo nel gennaio 1945 fu scoperto dal giovane tenente dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa e i suoi aderenti furono quasi tutti arrestati. Inviati dagli americani in campi di concentramento vicini alla capitale, furono successivamente tutti prosciolti in quanto emerse che i servizi americani erano a conoscenza di questo gruppo e se ne servivano in funzione di reclutamento di forze anticomuniste¹².

Nessuno dei movimenti clandestini su ricordati, nei suoi organi di stampa o nei documenti politici, fece mai riferimento al rapporto tra neofascismo e questione razziale ovvero formulò giudizi sulle leggi razziali del 1938.

Il Msi nacque, com'è noto, nel dicembre 1946, dopo che i fascisti, grazie alla intelligenza tattica di Pino Romualdi – ultimo vicesegretario del Partito Fascista Repubblicano e coordinatore del fascismo clandestino successivo al 1945 – avevano promesso, in caso di vittoria monarchica, di difendere il risultato referendario in caso di insurrezione comunista e, in caso di vittoria repubblicana, di difendere ugualmente il risultato del voto in caso di tentativo di 'golpe' monarchico. In questo modo, facendo credere agli interlocutori di avere masse da spostare per l'uno o per l'altro dei contendenti, Romualdi dimostrò di avere un peso determinante nel referendum e poté, in incontri ufficiosi addirittura con Bonomi, trattare l'amnistia a favore dei fascisti detenuti in galera o addirittura in attesa della sentenza capitale¹³.

Il referendum permise quindi ai fascisti di raggiungere due obiettivi: ritornare, anche se in maniera ancora poco visibile, sulla scena politica; fruire dell'amnistia che consentì a 20 mila dei 30 mila fascisti in carcere di ritrovarsi in libertà e di potere tornare gradatamente a occuparsi di politica.

I fascisti, tuttavia, tennero in quel periodo sempre aperte le due strade, quella legale, che si cercò di esperire dal referendum in poi, e quella clandestina, di cui i Far (Fasci di Azione Rivoluzionaria) furono indubbiamente la punta più avanzata. In quei mesi che trascorsero fra la celebrazione del referendum e la nascita del Msi (praticamente tutta la seconda metà del 1946), se i Far rappresentavano la struttura clandestina e di lotta, i giornali ne rappresentarono quella ufficiale: oltre al già ricor-

1948), Bologna 2006, p. 56 e segg.

¹² *Ibid.*, p. 98 e segg.

¹³ *Ibid.*, p. 177 e segg.. Si veda anche P. ROMUALDI, *L'ora di Catilina*, Roma 1962, p. 202 e segg.

dato *Manifesto*, nacquero *Rivolta Ideale*, con testata significativamente desunta da una delle opere più note di Alfredo Oriani, diretta da Giovanni Tonelli, *Rataplan*, che aveva caporedattore Nino Tripodi, ex esponente dei Guf durante il regime e, successivamente, fondatore nel 1960 dell'Inspe (Istituto Nazionale di Studi Politici ed Economici). A Milano invece nasceva *Meridiano d'Italia* di Franco De Agazio, ex giornalista della Rsi, ucciso nel 1947 dalla Volante Rossa, mentre Alberto Giovannini dava vita a un esperimento di contatto e collaborazione fra ex fascisti e socialisti, con la rivista *Rosso e Nero*¹⁴.

Già in questa fase si notano peculiarità e divisioni nell'ambito del neofascismo che successivamente si amplieranno giungendo fino a rotture non più sanabili: se i Far, come ha ricordato Mario Tedeschi, nello statuto, vietavano l'iscrizione a chi apparteneva «alla razza israelitica»¹⁵, il settimanale *Rataplan* di Tripodi formulava, per primo, un'analisi approfondita e critica sulle leggi razziali fasciste:

«Non fu per supina acquiescenza agli ordini tedeschi che la campagna razziale fu ordinata: bensì per la speranza, meglio: il calcolo politico sui vantaggi ottenibili in Medio Oriente in caso di guerra. Un calcolo che in pratica si rivelò sbagliato, e comunque un calcolo meno infame di una brutale obbedienza agli ordini di Hitler o di Streicher [...] ma pur sempre una manovra che ripugnava al nostro cuore, e un'azione ridicola in fatto di cosiddetta premessa scientifica razziale, e maledetta e cattiva, quando arrivò a colpire i bambini espulsi dalle pubbliche scuole, alti funzionari, ineccepibili ufficiali e persino il sacramento del matrimonio. [...] Gli ebrei avevano in Italia una indiscutibile, stupenda tradizione di patriottismo: fu cancellata persino dai libri di storia. [...] La lotta assidua, l'aspra diffamazione degli ebrei è una delle colpe più odiose di Mussolini [...] che sacrificò la dignità, i beni, la sicurezza ed in alcuni casi la vita di trentamila italiani ebrei e non salvò quella dei sessantamila italiani che caddero in Libia, nel Dodecanneso, in Etiopia, senza che il mondo arabo andasse al di là di sporadiche manifestazioni»¹⁶.

Incominciava così a delinearsi una duplice posizione all'interno del neofascismo che si manterrà, pur nei mutati contesti, per molto tempo.

¹⁴ Sui giornali nel periodo della nascita del Msi si veda M. BOZZI SENTIERI, *Dal neofascismo alla nuova destra. Le riviste 1944-1994*, Roma 2007, pp. 6-88.

¹⁵ M. TEDESCHI, *Fascisti dopo Mussolini*, Roma 1996, 1950¹, p. 129.

¹⁶ L'ammiraglio Esteba, *A morte gli ebrei!*, in «*Rataplan*», I, n. 1, 10 agosto 1946; anche il secondo numero, una settimana dopo, tornò sull'argomento per sottolineare il patriottismo degli italiani di origine ebraica (cfr. ID., *La bella ebrea dagli occhi d'argento*, in «*Rataplan*», I, n. 2, 18 agosto 1946).

Da un lato chi intendeva entrare a pieno titolo nella politica nazionale, cercando di fare anche i conti con quel gravoso passato che era stato il fascismo; dall'altro chi invece puntava maggiormente a sottolineare la posizione alternativa del neofascismo a quel mondo che l'aveva sconfitto e con il quale non voleva avere più nulla a che fare. I primi cercarono di affrontare anche la questione razziale avendo come obiettivo quello di sostituire gradatamente la nostalgia – che era l'elemento unificante delle varie anime del neofascismo – con la storicizzazione che avrebbe permesso loro di essere 'fascisti in democrazia', senza abiure ma con la consapevolezza di dovere interpretare un ruolo diverso rispetto al regime. I secondi invece videro nelle leggi razziali la finalmente raggiunta vicinanza tra fascismo e nazionalsocialismo nell'ambito della comune lotta degli stati totalitari contro le 'demoplutocrazie giudaiche e massoniche'; costoro, talvolta anche all'interno ma più preferibilmente all'esterno del Msi, condussero una battaglia contro il pericolo che il Msi diventasse un partito come gli altri, troppo assuefatto ai giochi parlamentari e troppo vicino all'atlantismo e a Israele.

Tra questi due poli – che, politicamente parlando possono nel primo periodo del Msi essere individuati nella linea di Michellini – De Marzio, da un lato, e in quella rappresentata da Rauti e dai 'figli del sole', legati all'insegnamento di Evola, dall'altro – vi era un'ampia fascia di militanti e di dirigenti che non approvava le leggi razziali ma in qualche modo le giustificava (o, in qualche caso, le rimuoveva) sottolineandone la scarsa applicazione e le molte eccezioni, che di fatto le rendevano quasi innocue. Di questa opinione erano soprattutto coloro i quali non volevano distaccarsi dall'immagine nostalgica che da un lato costituiva piena legittimazione interna e dall'altro una sicurezza in riferimento a un consenso non amplissimo ma in compenso sicuro. Di questo gruppo fecero parte soprattutto coloro che si riconoscevano in Giorgio Almirante e nella sua voluta ambiguità sull'accettazione della democrazia: tra questi anche molti esponenti della sinistra nazionale, l'erede della 'sinistra fascista', i quali aggiunsero agli elementi su ricordati, anche qualche richiamo alla finanza ebraica internazionale e alla sua capacità di condizionare i governi¹⁷.

¹⁷ G. PARLATO, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna 2000, p. 372 e segg.

3. *Il Movimento Sociale Italiano*

Chi maggiormente operò per la nascita del Msi, radunando tutti i gruppi e i piccoli movimenti neofascisti che volevano passare dalla clandestinità alla lotta politica legale e giungendo, il 26 dicembre 1946, alla sua costituzione, fu Pino Romualdi. Il suo obiettivo era quello di creare un movimento che da rappresentante di un neofascismo inteso come nostalgia diventasse una forza dichiaratamente di destra, cattolica, atlantica e anticomunista. Un partito, quindi, in grado di condizionare da destra la Democrazia cristiana e di raccogliere le 'forze nazionali', quelli cioè che non si sentivano vincolati dal dilemma fascismo – antifascismo e che pensavano di collaborare con gli americani in funzione anticomunista, come per altro aveva già fatto lo stesso Romualdi, il quale, nonostante fosse vicesegretario di Pavolini a Salò, era già in contatto con l'Oss statunitense. Una condizione, quest'ultima, che collegava, oltre a Romualdi, anche Valerio Pignatelli, Junio Valerio Borghese, Nino Buttazoni, Bruno Puccioni e altri, tutti presenti alla costituzione del Msi¹⁸. Un Msi, quindi, che nasceva sotto il segno delle esigenze della guerra fredda: gli ex fascisti avevano collaborato con il nemico americano non già perché avevano deciso di mutare bandiera, quanto perché si rendevano conto che l'unica *chance* per i fascisti era quella di inserirsi a pieno titolo nella seconda guerra, quella fredda, e cioè all'interno della contrapposizione comunismo – anticomunismo, l'unica che avrebbe potuto nascondere o addirittura annullare quella di fascismo – antifascismo.

Tuttavia, il periodo di Romualdi era destinato a durare molto poco; non potendo assumere direttamente la responsabilità del nuovo partito – sia perché era la più alta carica del Partito fascista repubblicano rimasta in vita, sia soprattutto per una condanna a morte comminata dalla Corte d'Assise Speciale di Parma, che comunque non gli aveva impedito, durante il referendum istituzionale di tenere rapporti in prima persona con ambienti e personalità politiche – il 'dottore', com'era chiamato Romualdi in clandestinità, decise di affidare a personalità secondarie il ruolo di segretario del Msi, certo comunque di poterlo ugualmente dirigere. Prima vi fu un giornalista, Giacinto Trevisonno, quindi fu la volta, nel giugno 1947, di Giorgio Almirante, che fu segretario del Msi fino al gennaio 1950. Anche Almirante era giornalista: era stato durante il fascismo collaboratore di *Tevere* e segretario di redazione di *Difesa della razza*, entrambe dirette da Telesio Interlandi. Ma il giovane nuovo segretario diede una forte sterzata

¹⁸ ID., *Fascisti senza Mussolini*, cit., pp. 79-80.

alla politica della Fiamma: approfittando del fatto che tutti i dirigenti del partito più importanti e più vicini alla linea moderata nel giro di qualche mese o erano stati arrestati e inviati al confino di polizia (era successo a Giorgio Pini, a Ezio Maria Gray), o erano stati assassinati dalla Volante Rossa (come Franco De Agazio), o erano stati arrestati (come Romualdi), o infine si erano semplicemente allontanati dal nuovo segretario (come Pignatelli, Pace e Puccioni), Almirante si ritrovò a controllare senza fatica tutto il Msi modificandone sostanzialmente la linea politica. Il Msi divenne in breve tempo un partito fortemente identitario, tenacemente legato alla esperienza della Rsi (della quale Almirante aveva fatto parte in qualità di capogabinetto del Ministero della Cultura Popolare, retto da Fernando Mezzasoma), terzaforzista in politica estera, antiamericano, contrario quindi al Patto Atlantico, socializzatore e anticapitalista, filoarabo perché contrario al colonialismo americano, senza peraltro esprimersi su Israele e senza affrontare la questione razziale del fascismo.

Nello stesso periodo, e cioè fra il 1946 e il 1948, i fascisti si trovarono a gestire in qualche modo alcuni aspetti relativi alla questione ebraica, alla vigilia della costituzione dello Stato d'Israele. Nel giugno 1946, l'ammiraglio Calosi, responsabile dei servizi di informazione della R. Marina, aveva incontrato Ada Sereni, la coordinatrice del *Mossad le aliyà bet* (Istituto per l'immigrazione illegale) che si proponeva di organizzare l'immigrazione clandestina ebraica in Palestina. Sereni aveva incontrato l'ammiraglio nell'ambito di una serie di incontri che avevano lo scopo di sensibilizzare le autorità italiane al problema dell'indipendenza ebraica. A Calosi Sereni chiese sia di individuare tecnici fidati in grado di condurre le navi verso Israele, sia di segnalare istruttori in grado di addestrare le formazioni militari israeliane alla guerriglia e alla tecnica dei mezzi d'assalto. Calosi alla fine indicò il nome di Nino Buttazzoni, già capo dei Nuotatori Paracadutisti della Decima Mas ed elemento di sicuro affidamento anche in considerazione dei suoi rapporti con i servizi americani e della sua vicinanza con il Principe Borghese. Buttazzoni, che non poteva intraprendere tale missione in prima persona essendo ancora ufficialmente latitante, trovò i piloti e gli addestratori, tutti provenienti dalla Decima Mas. Calosi diede la sua approvazione: tra il 1943 e il 1945, l'ammiraglio Calosi, che era nel Regno del Sud, aveva tenuto più di un contatto con Borghese e la struttura 'nord' della Decima; in particolare egli aveva aiutato i fascisti clandestini in Campania, d'accordo con il capo della Decima¹⁹. Così gli uomini della Decima Mas, unità militare della Repubblica Sociale, Stato

¹⁹ Su tutta la vicenda si rimanda a G. PARLATO, *Fascisti senza Mussolini*, cit., p. 216 e segg.

che considerava gli ebrei italiani cittadini stranieri, anzi nemici, guidarono le navi che portavano dall'Italia, la Porta di Sion, in Israele gli ebrei; molti di questi fascisti diventarono istruttori lavorando per decenni per lo Stato di Israele²⁰.

Un altro episodio significativo fu l'attentato sionista compiuto contro l'ambasciata inglese di Roma la notte del 31 ottobre 1946. L'attentato, che distrusse parzialmente l'edificio, poi completamente ricostruito, dove aveva sede l'ambasciata britannica, a Porta Pia, fu rivendicato dall'*Irgun Zvai Leumi*, la organizzazione della destra sionista che traeva origine dalle idee militariste e anti inglesi espresse da Vladimir Zeev Jabotinskij, amico personale di Mussolini; lo stesso duce aveva permesso che i giovani sionisti frequentassero i corsi della Scuola marittima di Civitavecchia²¹. La polizia scelse subito la pista dell'*Irgun*, giustamente, e non tenne conto delle voci che parlavano con una certa insistenza, di un misterioso coinvolgimento fascista. Testimonianze convergenti successive, se da un lato confermarono la pista sionista, aggiunsero però che l'esplosivo usato per l'attentato risultò fornito ai sionisti da Pino Romualdi. Questi, insieme con altri fascisti, poco prima del 25 aprile 1945, aveva nascosto materiale bellico, comprese notevoli quantità di esplosivo, che poi venne venduto alla organizzazione sionista²².

Tornando al discorso sul Msi, occorre dire che la linea intransigente e identitaria di Almirante riuscì a essere approvata, con molte difficoltà e

²⁰ Sulla immigrazione clandestina ebraica e sul ruolo dell'Italia si veda M. TOSCANO, *La Porta di Sion. L'Italia e l'immigrazione clandestina ebraica in Palestina*, Bologna 1990. Si veda anche, a livello memorialistico, A. SERENI, *I clandestini del mare. L'emigrazione ebraica in terra d'Israele dal 1945 al 1948*, Milano 1973. Da parte di chi condusse le navi e divenne istruttore, si veda F. CAPRIOTTI, *Diario di un fascista alla corte di Gerusalemme, 1948-2002...*, Acquaviva Picena 2002.

²¹ Sui rapporti tra Mussolini e il sionismo revisionista si veda L. SPINELLI, *Il sionismo in Italia e nella politica estera fascista*, Roma 2013.

²² Le testimonianze sono state rese all'autore e in sedi istituzionali come la Commissione stragi da Marina Romualdi, la figlia di Pino, e da Carlo Dinale e dall'allora sottosegretario agli Esteri on. Alfredo Mantica. Per una più ampia trattazione, rimando a PARLATO, *Fascisti senza Mussolini*, cit., pp. 219 e segg. Sull'attentato si veda il saggio di F. BIAGINI, *L'Irgun e la resistenza ebraica in Palestina. L'attentato all'ambasciata britannica a Roma (ottobre 1946)*, in «Nuova Storia Contemporanea», VIII, settembre-ottobre 2004, n. 5, p. 75 e segg. Interessante, poi, la relazione del questore di Roma, Saverio Polito, il quale in un primo momento adombrò la «pista fascista», per poi abbandonarla (cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione SIS, II (1944-1947), b. 38, fasc. 50). Anche Nenni escludeva il coinvolgimento dei fascisti e indicava il vero responsabile nell'*Irgun* (cfr. P. NENNI, *Tempo di guerra fredda. Diari, 1943-1956*, G. NENNI, D. ZUCÀRO (a cura di), Milano 1981, pp. 292-294).

con l'avallo determinante di Augusto De Marsanich, esponente storico del Msi (e, a proposito di ebrei, zio di Alberto Moravia, il quale era figlio di Gina De Marsanich, sorella di Augusto, e di Carlo Pincherle). Almirante passò senza danni due congressi del partito, quello di Napoli del 1948 e quello di Roma l'anno successivo: tuttavia la linea troppo intransigente e troppo legata alla Rsi divenne 'un vestito troppo stretto', come ebbe a dire un dirigente del partito, Aureli, e nel gennaio dell'anno successivo Almirante dovette dimettersi. Gli successero De Marsanich, che aveva riscosso nei due congressi un successo ben superiore a quello del segretario, e la politica del Msi cambiò radicalmente.

4. *Le tre anime del Msi e la questione razziale*

La nuova segreteria di De Marsanich si ricollegò al modello che Romualdi aveva tracciato, puntando più sull'anticomunismo che sull'identità della Rsi, più sull'atlantismo che sull'equidistanza fra i blocchi, più sulla vicinanza con il mondo cattolico che sulle riproposizioni dello Stato etico. Si abbandonava cioè la linea di Almirante, si verificava, soprattutto con l'arrivo nel partito dell'ex diplomatico fascista Filippo Anfuso, la possibilità di aderire al Patto Atlantico; inoltre De Marsanich decise di aprire ai monarchici, superando le vecchie barriere.

La nuova segreteria si appoggiò molto ad Arturo Michelini, nel cui studio era nato il Msi, e al giovane Ernesto De Marzio, che da allora e per un quindicennio, divenne il riferimento culturale del partito.

Paradossalmente, la svolta moderata del Msi coincise con una ripresa dell'attività repressiva nei confronti del partito: furono effettuati arresti di esponenti del Msi in seguito agli scontri alla Garbatella tra comunisti e missini; si parlò nel 1947 per la prima volta di 'pericolo neofascista per le istituzioni'; di conseguenza fu revocata al Msi l'autorizzazione a celebrare il III congresso del partito che avrebbe dovuto tenersi a Bari. Dal punto di vista politico furono spostate le elezioni amministrative (più nel timore di una sconfitta della Dc, che di un successo della Fiamma²³).

È indubbio che la capacità politica di Almirante aveva intuito che se il Msi si fosse posto, nel 1948, tra i moderati e in concorrenza con la Dc sul versante anticomunista (come era successo al movimento di Patrissi e allo

²³ A. CARIOTI, *Gli orfani di Salò. Il 'sessantotto nero' dei giovani neofascisti nel dopoguerra (1945-1951)*, Milano 2008, p. 151 e segg.

stesso Uomo Qualunque), la Fiamma non sarebbe arrivata in Parlamento, ma sarebbe rimasta uno dei tanti piccoli gruppi destinato a scomparire. La posizione reducistico-identitaria, che Almirante prediligeva, era tuttavia quella più vantaggiosa, politicamente parlando, per lo Scudo Crociato: alla propria destra la Dc avrebbe avuto soltanto un neofascismo che si curava più dell'identità e della memoria che della politica, ottimo da tenere fuori dal gioco politico. Con la svolta moderata e con l'alleanza con i monarchici i missini perdevano le loro caratteristiche folkloristiche per tentare di diventare soggetti politici. Non è un caso che l'Operazione Sturzo e i risultati favorevoli alla destra nelle amministrative del 1951-52 abbiano messo in serio allarme la Dc.

Per quanto riguarda il discorso sulla razza, in questo periodo si vennero precisando tre posizioni, ciascuna interpretata da una componente: quella dei 'nostalgici', che tendevano a giustificare il regime, minimizzandone le responsabilità; quella degli 'evoliani', che rivendicarono con orgoglio il proprio razzismo; e infine quella dei 'cattolici' e dei moderati che invece si espressero duramente sul razzismo interno al Msi.

La prima delle tre posizioni, prevalente nella dirigenza del partito, partiva dalla considerazione che l'antisemitismo era stato marginale nel fascismo, salvo la vicenda delle leggi razziali, e ancora di più lo era nel neofascismo; Mussolini, poi, non era mai stato nemico degli ebrei, mentre chiara era la condanna di ogni antisemitismo.

Chi meglio di altri interpretò questo filone fu Giorgio Pisanò, uno dei pochi esponenti del Msi a ritenere necessaria una storicizzazione del fascismo e a realizzare studi in tal senso²⁴. Nel 1961, sul *Meridiano d'Italia*, uno dei più importanti giornali neofascisti, diretto da Franco Servello, iniziò

²⁴ Giorgio Pisanò (1924-1997) fu giornalista tra i più significativi del mondo della destra. Già appartenente ai servizi segreti della Repubblica Sociale fu internato nel campo di concentramento per fascisti di Collescipoli, presso Terni; nel 1947 aderì al Msi militando nella corrente della sinistra nazionale, quindi si dedicò al giornalismo: oltre alla collaborazione a diverse testate nazionali, nel 1968 fu direttore ed editore della nuova serie di «Candido», il giornale che aveva fondato Giovannino Guareschi; nel 1972 diventò senatore del Msi-destra nazionale; uscì dal partito nel 1991, prima della nascita di Alleanza Nazionale e fondò il Movimento Fascismo e Libertà insieme con il fratello Paolo. Tra le sue opere *Sangue chiama sangue*, Pidola, Milano 1962, ultima ed., Lo Scarabeo, Bologna 2005; *La generazione che non si è arresa*, FPE, Milano 1964; *Mussolini e gli ebrei*, FPE, Milano 1967, seconda ed. Medio, Milano 1986, con il titolo di *Noi fascisti e gli ebrei*; *Gli ultimi in grigioverde. Storia delle forze armate della Rsi*, FPE, Milano 1967; *Il triangolo della morte. La politica della strage in Emilia durante e dopo la guerra civile* (con P. Pisanò), Milano 1992; *Gli ultimi cinque secondi di Mussolini*, Milano 1996; *Io fascista*, Milano 1997. Il suo nome comunque è rimasto legato ai tre volumi della *Storia della guerra civile in Italia*, Milano 1965-66, della quale sono uscite diverse edizioni.

una lunga serie di articoli sul rapporto tra fascismo ed ebrei prendendo spunto dalle testimonianze rese al processo Eichmann, secondo le quali gli italiani non avrebbero avuto responsabilità nello sterminio degli ebrei²⁵. Il giornale di Servello non era nuovo a dichiarazioni nette sulla questione ebraica: nel 1958, alla vigilia delle elezioni politiche, si era verificato un attacco al quartiere ebraico della capitale: la stampa ovviamente attribuì ai fascisti la spedizione punitiva. Il Msi reagì parlando di provocazione. Il *Meridiano d'Italia*, in un articolo non firmato, quindi espressione del direttore, affermò che «il Msi in tema di persecuzioni ebraiche porta un peso che davvero non gli spetta [...] Azioni contro gli ebrei o propaganda specificatamente antiebraica il Msi non ne ha fatta mai»²⁶. A questa uscita del giornale missino, Evola intervenne per ribadire che il fascismo era antisemita e lo era stato senza copiare nessuno, rivendicando così un'autonomia scelta di Mussolini, e per ricordare che questi interventi rovinavano la formazione della «gioventù nazionale»²⁷.

Le tesi di Pisanò, si riconducevano a quattro concetti centrali. In primo luogo, le leggi del 1938 erano state negative ma erano anche state umane rispetto ad altre legislazioni razziali, soprattutto a causa dell'ampia fascia di eccezioni e di discriminazioni che esse prevedevano; in secondo luogo, Mussolini decise la lotta contro gli ebrei nel 1937-1938 non già per contiguità con il nazionalsocialismo, quanto per l'improvvisa virata antifascista dell'ebraismo internazionale; in terzo luogo, secondo Pisanò, in Italia non ci furono mai campi di concentramento destinati agli ebrei; in quarto luogo, la Rsi dovette creare una legislazione razziale non solo perché vi era la contiguità politica e di alleanza con i tedeschi, ma soprattutto perché erano ancora presenti gli effetti dell'ebraismo internazionale.

Era ricorrente in Pisanò il richiamo al concetto di 'ebraismo internazionale', come di una centrale potente e ramificata che aveva fatto dell'antifascismo il suo punto d'onore; il 'disegno' dell'ebraismo internazionale era quello di eliminare il fascismo e il nazismo perché avevano inventato formule economiche nuove e originali che avrebbero inferto un duro colpo al capitalismo internazionale, espressione visibile dell'ebraismo internazionale.

Questa linea permetteva, contemporaneamente, di condannare come

²⁵ La prima serie fu di cinque articoli, la seconda di otto, tutti firmati Antonio Massa, perché Pisanò aveva un contratto con il settimanale «Gente». In mezzo ci fu una replica di Massimo Adolfo Vitale, presidente del Comitato ricerche Deportati Ebrei e consigliere del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano.

²⁶ *L'ignobile falso dell'assalto al ghetto*, in «Meridiano d'Italia», 17 giugno 1958.

²⁷ J. EVOLA, *Mussolini e il razzismo*, in «Il Conciliatore», luglio-agosto 1958.

incivili e inumane le leggi del '38 e di evocare uno scontro di classe all'interno del mondo ebraico, per cui, a causa dell'atteggiamento dell'ebraismo internazionale, gli ebrei poveri erano stati eliminati dai tedeschi e dai russi, mentre gli altri erano riusciti a evitare lo sterminio. Si aggiunga a questo che Pisanò ebbe anche l'occasione di contestare le cifre dell'Olocausto.

La seconda delle tre linee esposte in precedenza fu quella del neofascismo radicale, dei cosiddetti 'figli del Sole', di coloro, cioè, che si trovavano in sintonia con le teorie di Julius Evola.

È superfluo ripercorrere qui il ruolo che il filosofo Julius Evola ebbe durante il fascismo, un ruolo sostanzialmente secondario, osteggiato, a livello filosofico, sia dai gentiliani, sia dai cattolici, e cioè dai due poli che si dividevano il potere accademico nell'Italia degli anni Trenta²⁸. Quello che ci interessa maggiormente è il ruolo nell'ambito del problema razziale e dell'influenza che il filosofo ebbe nell'ambiente politico della destra del dopoguerra, sia di quella 'ufficiale', sia di quella 'radicale'.

Già durante il fascismo Evola ebbe, sulla questione della razza, una posizione abbastanza autonoma, rispetto alle teorie, soprattutto a quelle naziste, allora maggiormente di moda. Il suo volle essere un 'razzismo spiritualista', contrapposto a quello biologico che caratterizzava la maggior parte delle teorie sulla diseguaglianza delle razze. Gli ebrei (una non-razza per Evola, a causa della molteplice stratificazione etnica avvenuta nel corso dei secoli²⁹) costituirebbero un gradino molto basso nella scala della razza dello spirito (gli ebrei sarebbero dei «detriti di razze»³⁰). Invece la razza

²⁸ Julius Evola (1898-1974), fu uno dei più importanti pensatori del filone aristocratico-tradizionalista in Italia. I suoi interessi spaziavano dalla cultura artistica a quella esoterica, da quella politica a quella religiosa, da quella storica a quella del costume. Durante il fascismo, apprezzò nel regime alcuni elementi che si ricollegavano al suo pensiero (il principio di autorità, il rifiuto della democrazia, il ritorno alla romanità), scartandone però altri (il populismo, la socialità, il concetto di nazione, desunto dal romanticismo rivoluzionario e il repubblicanesimo che emerse in Rsi). Il suo giudizio sul fascismo e sul nazismo comparve in maniera organica in J. EVOLA, *Fascismo e Terzo Reich*, Roma 2001. Dopo la guerra entrò in contatto con gli ambienti neofascisti, diventando in breve un insostituibile riferimento culturale. Collaborò a «La Sfida» di Pino Rauti ed Enzo Erra e a «Imperium», una delle più importanti riviste del gruppo della destra spiritualista e tradizionalista e nel 1951 fu arrestato per apologia di fascismo e per essere stato ispiratore dei Far (i Fasci di Azione Rivoluzionaria). Nel 1953 pubblicava *Gli uomini e le rovine* (Ed. dell'Ascia, Roma), che ebbe grande influenza negli ambienti politici della destra, e nel 1961 *Cavalcare la tigre* (Vanni Scheiwiller, Milano), una dura critica contro il mondo moderno. Nel *Cammino del cinabro* (Vanni Scheiwiller, Milano 1963) ricostruì il proprio percorso culturale e politico.

²⁹ J. EVOLA, *Sintesi di dottrina della razza*, Milano 1941, p. 172.

³⁰ ID., *Sulla genesi dell'ebraismo come forza distruttrice*, in «La Vita Italiana», fasc. CCCXL,

«aria», nella sua versione «olimpico-paterna» ne costituirebbe l'elemento più alto. Per altro, Evola non negò l'esistenza di una visione biologica della razza, ma semplicemente vi affiancò, come superiore, la visione spirituale³¹. In ogni caso, la visione 'spirituale' della razza non impediva affatto una visione di diversità e di superiorità della razza aria sulle altre, e in particolare su quella semitica³².

Quanto di tutto questo bagaglio ideologico e culturale giunse alla Destra neofascista?

Sicuramente la rivista *Ordine Nuovo* rappresentò il punto di riferimento della componente tradizionalista, antidemocratica, aristocratica, nella quale il riferimento alla razza era costante. Nata nell'aprile 1955, dopo *La Sfida e Imperium*, che pochi e casuali riferimenti avevano al razzismo³³, *Ordine Nuovo* volle rappresentare la rivista della destra rivoluzionaria, contraria ai compromessi del Msi e in grado di offrire, ai pochi militanti e credenti (il consenso democratico e popolare non era consono alla rivista, che ribadiva orgogliosamente di essere espressione di una élite) un utile strumento di riflessione e di preparazione politica. Non a caso, nei due anni scarsi in cui questa serie della rivista ebbe vita, gli articoli e i riferimenti al razzismo furono numerosi ed estremamente chiari.

I temi trattati dalla rivista in ordine al problema erano essenzialmente quattro. Il primo tema si concentrava sul mito ariano in tutte le sue sfumature e applicazioni, mito spirituale e aristocratico: il mito Ariano-Razzista era «l'unica Idea-Forza capace di determinare un nuovo ciclo nella civiltà europea». Tale mito superava la stessa idea di nazione in nome della tradizione aristocratica, perché si sarebbe potuto realizzare attraverso unioni di vertice e non di base, cioè «una unione di élites dei vari Stati europei, selezionate e formate sui valori di una "Weltanschauung" [sic] che è e deve essere comune nei suoi aspetti essenziali, perché l'Universale è soprattutto fedele alle vere Tradizioni europee». Si auspicava quindi la creazione di uno Stato organico e totalitario; detto questo, «resta l'angoscioso interro-

luglio 1941, ora in Id., *Gli articoli de 'La Vita Italiana' durante il periodo bellico*, Centro Studi Tradizionali di Treviso, Treviso 1988, p. 164.

³¹ Id., *Sul problema della 'razza dello spirito'*, in «La Vita Italiana», fasc. CCCXLVII, febbraio 1942, ora in Id., *Gli articoli de 'La Vita Italiana' durante il periodo bellico*, cit., pp. 227-228.

³² Sulla critica alla visione 'spiritualistica' del razzismo si veda G.S. Rossi, *Il razzista totalitario. Evola e la leggenda dell'antisemitismo spirituale*, Soveria Mannelli 2007.

³³ L'unico elemento latamente riferibile a una presa di posizione razzista è la polemica contro l'uguaglianza, sia a livello sociale, sia a livello politico, sia anche a livello di razza (cfr. A. VILLELLA, *La dignità dell'uomo. Per una sana visione del problema sociale*, in «Imperium», I, n. 3, luglio 1950).

gativo se dopo la sconfitta materiale dell'Asse rimane ancora un punto di riferimento per gli Europei, e soprattutto se esistono uomini all'altezza di personificare ed interpretare la Tradizione, di adeguarsi ai concetti dell'Arianità totalmente e fedelmente come a un nuovo Codice di Vita»³⁴.

Non si trattava, per i 'figli del Sole' di creare un partito ma un 'Ordine' di credenti, «di uomini che hanno superato la meschina e grigia visione della vita quotidiana attraverso una qualificazione interiore e spirituale», in grado di «spogliarsi e depurarsi di quanto vi è di abissale, tellurico e femminilmente animistico». Lo Stato organico serviva a costruire l'uomo nuovo, per il quale, tuttavia, non si rinviava all'analogo concetto perseguito dal fascismo: a differenza dell'uomo nuovo di Mussolini, per il quale si trattava di qualcosa di effettivamente 'nuovo', non essendo il mito della romanità in grado di influire sulla sua formazione, l'uomo nuovo vagheggiato dal neofascismo radicale era in realtà 'antico' e 'tradizionale', assai più simile, quindi, a quello nazionalsocialista; esso inoltre era «legionario» perché «saprà vivere e combattere nello spirito degli Kshatriyas, dei templari e dei Cavalieri medievali, seguendo le massime che diede Krishna, il dio indiano della guerra ai guerrieri di tutti i tempi»³⁵. Questi richiami alla società indiana per caste e alla tradizione medievale ponevano le condizioni, per la destra radicale, di un effettivo allontanamento non solo dal 'neofascismo' inteso come continuazione nostalgica rispetto al fascismo, ma dallo stesso movimento di Mussolini³⁶.

Non si trattava evidentemente di elementi casuali o episodici; nella rivista essi assumono le caratteristiche di fattori costanti di pensiero e costitutivi di un bagaglio identitario diverso da quello del neofascismo classico. Clemente Graziani³⁷ rifiutava la visione cristiana della vita prefe-

³⁴ B. ACQUAVIVA, *Il 'mito' ariano e l'Europa*, in «Ordine Nuovo», I, n. 2, maggio 1955.

³⁵ S. MANGIANTE, *Per un ordine ariano*, in «Ordine Nuovo», I, n. 3, giugno 1955.

³⁶ Sulla questione dell'«uomo nuovo» fascista e sulle differenze con il modello germanico si veda soprattutto R. DE FELICE, *Intervista sul fascismo*, E.M. LEDEEN (a cura di), Roma-Bari 1975, p. 70 e segg.

³⁷ Clemente Graziani (1925-1996) aveva fondato con Rauti, Signorelli e Andriani il Centro Studi Ordine Nuovo nel dicembre 1956, subito dopo la conclusione del congresso di Milano che aveva visto la vittoria di misura di Michelini contro Almirante e Rauti, in quella occasione alleati. Ne aveva dato l'annuncio la rivista «Ordine Nuovo» (*Ordine Nuovo, Dimissioni dal MIS*, in «Ordine Nuovo», II, n. 12, dicembre 1956, confermando la costituzione del Centro Studi Ordine Nuovo nel primo numero del 1957). Si vedano a tale proposito le dichiarazioni di Rauti e di Delle Chiaie, in N. RAO, *Trilogia della celtica*, Milano 2014, pp. 68-69. Nel 1969, la maggior parte del gruppo di Ordine Nuovo rientrò nel Msi allorché Almirante divenne segretario la seconda volta, ma Graziani e altri rimasero fuori costituendo il Movimento Politico Ordine Nuovo e continuando la lotta contro il sistema.

rendo invece i miti e la dimensione spirituale che «aveva animato i popoli arii», spingendoli «un po' ovunque, dall'India all'Iran, dall'Ellade a Roma e all'Europa medievale germanica». Si trattava di una dimensione spirituale iniziatica, razziale e di élite, che si contrapponeva nettamente all'uomo moderno, «l'uomo mollusco della civiltà cristiana e democratica»³⁸.

Da questa visione paganeggiante derivava anche il razzismo, un mito superiore alla nazione, quest'ultima, invece, residuo della Rivoluzione francese³⁹. In particolare, fu Pino Rauti a sottolineare come il nazionalismo fosse in aperta contraddizione con la tradizione ariana e medievale, debitore all'idea democratica e popolare, quindi improponibile per il modello rivoluzionario propugnato dalla destra radicale: in particolare, scriveva Rauti, «il patriottismo è legato alla genesi e allo sviluppo del mondo borghese e i suoi retroscena sono quelli da cui prese le mosse l'attacco sovversivo contro l'Europa unitaria e tradizionalista»; la guerra dell'Asse, concludeva Rauti, era stato il modello di un'azione ricostruttrice⁴⁰.

Di qui l'applicazione del modello ariano a vari aspetti della cultura, in particolare all'arte, intesa come trionfo del bello e della tradizione dei popoli. Un'arte, quella contemporanea, rovinata «dall'orgia di spiritualità anormali ed ebraiche» che hanno assaltato la vera estetica: un assalto che muove dalla Rivoluzione francese, passa attraverso la società industriale per trovare la sua definitiva sistemazione nelle teorie 'mostruose' dell'ebreo Carlo Marx⁴¹.

«La dottrina della razza – sosteneva Clemente Graziani – se giustamente formulata, costituisce uno degli aspetti più validi e peculiari della visione del mondo aristocratica e controrivoluzionaria, ogni teoria razzista presupponendo necessariamente l'ineguaglianza del genere umano come dato assiomatico e condizione normale»; in questo senso, Graziani, seguendo fedelmente l'Evola della già citata *Sintesi di dottrina della razza*,

³⁸ C. GRAZIANI, *L'azione eroica e l'ariano*, in «Ordine Nuovo», I, n. 8, novembre 1955.

³⁹ «Il concetto di nazione è compreso e ormai superato da quello di razza, che lo eleva ad un livello e a un rango superiore, poiché il nuovo criterio di valutazione della Storia deve consistere nello sviluppo, nella lotta e nell'affermazione delle qualità razziali-spirituali delle varie stirpi nel mondo» (B. ACQUAVIVA, *Il 'mito' razzista nel nazismo*, in «Ordine Nuovo», I, n. 1, aprile 1955).

⁴⁰ P. RAUTI, *L'equivoco del nazionalismo*, in «Ordine Nuovo», I, n. 8, novembre 1955.

⁴¹ B. ACQUAVIVA, *Mostruosità dell'arte moderna*, *ivi*. A proposito della danza, l'autore affermava che «il mondo della danza moderna è dominato dalla nuova 'religione del jazz', il frutto dell'inferiore spiritualità di razze inferiori, lontane dal nostro mondo spirituale». È da tenere presente che sul rapporto tra razza e cultura la rivista pubblicò un discorso di Hitler al congresso di Norimberga del 1933 (*Razza e cultura nel nazismo*, in «Ordine Nuovo», I, n. 6, settembre 1955).

sottolineava «tutta la limitatezza di un razzismo esclusivamente biologico»; come per Evola, quindi, anche la destra radicale, che al filosofo romano si ispirava, riteneva non già la fallacia e quindi il rifiuto della visione biologica del razzismo, ma piuttosto la necessità che la visione razzista non fosse 'esclusivamente' biologica, andando affiancato a questa un non meglio identificato dato spirituale⁴².

I riferimenti contro il mondo ebraico ricalcavano la vecchia pubblicitaria tradizionale, a cominciare dal richiamo ai *Protocolli degli Anziani savi di Sion*, i quali, secondo Graziani, potevano anche non essere autentici, ma tuttavia restava intatta la loro veridicità⁴³. Di qui la considerazione che l'ebreo provocava «la nostra repulsione», non soltanto per l'aspetto fisico, quanto per il suo modo d'essere, «che è esso stesso connesso all'organismo e particolarmente al lato più sottile di esso, al sistema nervoso»; ciò determinava la necessità di giungere a una «psicologia razziale» tale da unire i suoi risultati con quelli di una «biologia della civiltà»; emergeva anche qui come altrove il modello classico dell'ebreo tipo, avido, dedito ai commerci e alla finanza; tuttavia l'anima ebraica aveva contagiato anche i non ebrei per cui, l'ignoto articolista consigliava di prendersela prima con gli «arii ebrei» e solo successivamente con i «veri ebrei»⁴⁴. Naturalmente, secondo questo quadro, l'ebreo è cinico, individualista, disgregatore, materialistico ed immorale; questa mentalità sfocia inevitabilmente «sia nelle posizioni liberaldemocratiche, sia in quelle comuniste, affermandosi come rappresentante tipico dell'era democratica e delle sue istituzioni economiche»⁴⁵. La responsabilità degli ebrei era quella di avere contribuito al processo di disgregazione rivoluzionaria: riferendosi a Einstein, si affermava che «relativismo e relatività sono gli ultimi anelli di una lunga catena di pensieri che ha portato al completo abbattimento di un ordine, che non è più il nostro da diversi secoli, ma che aveva ancora in sé larvate immagini di antichi valori»⁴⁶.

Le due annate successive della rivista mostrarono una posizione più

⁴² C. GRAZIANI, *Inconsistenza della critica razzista*, in «Ordine Nuovo», I, n. 6, settembre 1955.

⁴³ «Ed a riguardo è stato da ben più autorevole fonte affermato che quand'anche (e cioè, dato e non concesso) i 'Protocolli' non fossero 'autentici' nel senso più ristretto, è come se lo fossero, per due ragioni capitali e decisive: 1) perché i fatti ne dimostrano la verità; 2) perché la loro corrispondenza con le idee madre [sic] dell'Ebraismo tradizionale e moderna è incontestabile» (C. GRAZIANI, *I Protocolli dei savi di Sion*, in «Ordine Nuovo», I, n. 2, maggio 1955).

⁴⁴ *Analisi dell'anima ebraica*, in «Ordine Nuovo», I, n. 9, dicembre 1955.

⁴⁵ N. DEGLI ANGELI, *L'ebraismo nella storia*, in «Ordine Nuovo», I, n. 3, giugno 1955.

⁴⁶ B. ACQUAVIVA, *Einstein: fisico sovversivo*, *ivi*.

consapevole e più netta nella definizione del razzismo e, soprattutto, nella individuazione dei nemici, come il cattolicesimo. Ad esempio, sempre Clemente Graziani contestava il 'razzismo socialista' di René Binet⁴⁷, accusandolo di essere filosocialista, in quanto convinto che fosse sufficiente togliere agli ebrei il potere del denaro, socializzandolo, per avere una società razzialmente pura. Ancora lo stesso Graziani lamentava l'assenza di una «storia razzista» in grado di fare giustizia delle presunte positività dell'epoca moderna: la tanto «decantata epoca moderna» appariva all'autore quale «nefasta conseguenza del prevalere di razze spurie e degenerate, ebraizzate, ricche solo di tipi spregevoli e di schiavi, sulle residue desautorate forze autenticamente ariane»⁴⁸.

Il cattolicesimo, secondo Rauti, aveva gravi responsabilità in tale degenerazione: se il cristianesimo delle origini, legato allo spirito evangelico-comunitario, era fortemente condizionato da «tendenze sovversive», una volta venuto a Roma, esso si trasformò in cattolicesimo, il che rappresentò una «correzione in senso romano, e cioè ariano, virile e gerarchico». Oggi, aggiungeva Rauti, la Chiesa sente il richiamo delle «sue non sopite tendenze fraternalistiche» e questo ne avrebbe definitivamente compromesso la missione⁴⁹. Ma, in più, la polemica si rivolgeva a quei cattolici che militavano nel Msi, i quali non avevano mai condiviso la posizione razzista del gruppo di *Ordine Nuovo*. La Chiesa aveva svolto una funzione positiva finché aveva mantenuto posizioni antiebraiche e contro il «popolo deicida», quando, cioè, la Chiesa induceva, fino alla Rivoluzione francese, tutti gli Stati a «sorvegliare gli ebrei, espellendoli o concentrandoli in luoghi stabiliti o epurandoli dai pubblici uffici, dalle scuole, dalle professioni

⁴⁷ René Binet (1913-1957), già trotzkista divenne poi nazionalsocialista e partecipò alla difesa di Berlino con la divisione SS Charlemagne. Autore di *Théorie du racisme 1789-1950*, Parigi 1950 (pubblicato dallo stesso), fu uno dei tanti *trait-d'union* tra il razzismo di destra e quello di sinistra: la sua visione antiebraica dipendeva soprattutto dalla necessità di togliere agli ebrei il potere economico – e di conseguenza politico – che avevano accumulato dalla Rivoluzione francese in poi. Una visione, questa, che spostava i termini del razzismo nell'ambito di una lotta anticapitalista e di classe che, ad esempio, gli aristocratici del neofascismo italiano non accettarono. Cfr. C. GRAZIANI, *Precisazioni sul razzismo*, in «Ordine Nuovo», II, n. 1, gennaio 1956.

⁴⁸ C. GRAZIANI, *L'interpretazione razzista della storia*, in «Ordine Nuovo», II, n. 3, marzo 1956. Una risposta cercò di darla G. FERGOLA, *Razzismo e storia*, in «Ordine Nuovo», II, n. 9, settembre 1956, definendo, tra l'altro, il senso della collettività «un'attitudine servile».

⁴⁹ P. RAUTI, *Aberrazioni e idee*, in «Ordine Nuovo», n. 4, aprile 1956. L'articolo polemizzava con Ezio Maria Gray, noto giornalista missino, che dalle colonne de «Il Nazionale» aveva contestato il gruppo di Rauti accusandolo di volere le caste chiuse medioevali, il razzismo e di contestare il cattolicesimo.

e dal commercio»⁵⁰. È significativo come, in questa specie di auspicio in merito alla sorte degli ebrei, si vada ben più in là rispetto alle leggi razziali italiane del 1938, e ciò conferma il riferimento di questo organo di stampa più al nazionalsocialismo che al fascismo di Mussolini.

In conclusione, questa rivista – alla quale, per la sua fondamentale importanza nella formazione del pensiero della destra radicale italiana, si è dedicato molto spazio – seguiva fedelmente le teorie di Evola in merito alla razza, propugnando un razzismo non soltanto biologico ma anche ‘spirituale’ o ‘culturale’, sostenendo il diritto delle razze superiori a governare quelle inferiori (e, tra queste, in primo luogo gli ebrei), individuando nel ‘mito ariano’ e nella società per caste medioevale, o propria addirittura dell’antico Oriente, l’alternativa alla democrazia: una società gerarchica, con nessuna concessione al ‘consenso’ o al populismo tipico degli stati totalitari. Non sono casuali, in questa rivista, i continui richiami a un Medioevo mitizzato come momento felice e aristocratico⁵¹, ovvero i primi accenni a una contestazione del processo risorgimentale, inteso come mero frutto della massoneria e del liberalismo⁵²; quest’ultimo riferimento è molto importante perché dai temi sollevati nella critica al Risorgimento (antimassoneria, elogio dell’Austria tradizionalista, contestazione del concetto di nazione, critica al liberalismo e al populismo mazziniano, lesione dei principi di autorità e di legittimità nati dal Congresso di Vienna), muoverà la polemica filoborbonica che da questi anni sarà costantemente presente nel pensiero della destra italiana. Il revisionismo risorgimentale non era cosa certamente nuova, ma i discepoli di Evola, proprio su *Ordine Nuovo* lanciarono una sfida alla cultura del Movimento sociale, tradizionalmente filorisorgimentale, patriottico e nazionalista, secondo la tradizione culturale di Giovanni Gentile. Qualche anno dopo, a destra, nasceva *L’Alfiere*, una rivista esplicitamente filoborbonica, che anche nella testata si richiamava alla produzione del romanziere Carlo Alianello, autore di opere particolarmente significative⁵³.

Dopo quella di Pisanò e quella degli ‘evoliani’, la terza posizione, in

⁵⁰ B. ACQUAVIVA, *La Chiesa e gli ebrei*, in «Ordine Nuovo», III, n. 1, gennaio 1957.

⁵¹ P. ANDRIANI, *MedioEvo: magnifica resistenza alla sovversione moderna*, in «Ordine Nuovo», II, nn. 10-11, ottobre-novembre 1956.

⁵² G. FERGOLA, *Le ‘ombre’ del Risorgimento*, in «Ordine Nuovo», II, n. 9, settembre 1956.

⁵³ Il primo e più noto libro di Alianello fu, appunto, *L’Alfiere*, pubblicato nel 1942. Ad esso seguirono *Soldati del Re* (1952), *L’eredità della priona* (1963) e *La conquista del Sud* (1972). Tra il 1972 e il 1977 questi titoli furono ripubblicati dalla casa Editrice Rusconi, quando direttore editoriale era Alfredo Cattabiani, uno dei più attivi intellettuali della destra italiana.

ordine alla questione razziale, nel Msi tra il 1950 e il 1969, è quella dei cattolici, di coloro cioè che trovarono una via d'uscita dal fascismo – senza per altro rinnegarlo – nella dottrina sociale cristiana, che interpretarono come il filone di pensiero meno distante da quello fascista ma contemporaneamente privo delle asperità dell'antifascismo.

Questa linea fu interpretata, fra gli altri, da un intellettuale, Primo Siena, docente e saggista, il quale diede un contributo importante alla critica di quel certo nostalgismo che aleggiava in termini consistenti all'interno del neofascismo. Nelle due riviste che fondò e diresse, *Cantiere* (1950-1953) e soprattutto *Carattere* (1954-1963), Siena, partendo da posizioni evoliane, raggiungeva il cattolicesimo coniugato con la filosofia di Giovanni Gentile. In questo quadro, forte era la contestazione delle teorie razziste di Evola e della concezione elitistica e aristocratica delle caste⁵⁴.

Il fatto che si trattasse di posizioni cattoliche, anzi, di destra cattolica, non esclude alcuni richiami al razzismo cattolico e alle posizioni ecclesiastiche della seconda metà degli anni Trenta. Si trattò tuttavia di posizioni isolate ed episodiche che non ebbero seguito⁵⁵.

Questa corrente culturale e politica, oltre che al segretario Michelini, si appoggiava a Ernesto De Marzio, il quale aveva costituito, nei primi anni Cinquanta, il Centro di Vita Italiano, diretto da Fausto Gianfranceschi, successivamente da Giano Accame, quindi da Nicola Francesco Cimmino, direttore di *Dialoghi* e de *L'Italia che scrive*, una rivista che aveva dato molto spazio agli intellettuali della destra italiana degli anni Sessanta e Settanta.

Con la morte di Michelini e la seconda segreteria di Almirante (1969-

⁵⁴ Per quanto riguarda «Cantiere» sono da segnalare alcuni articoli di Siena che mostravano l'evoluzione del suo pensiero, da evoliano a gentiliano, quindi a cattolico, con interessanti sfumature verso il personalismo cristiano: P. SIENA, *L'arco ideologico*, in «Cantiere», I, n. 6, dicembre 1951; ID., *Democrazia e antidemocrazia*, in «Cantiere», I, n. 2, febbraio 1951 e ID., *Personalismo e totalità*, in «Cantiere», nn. 3-4, novembre-dicembre 1950, con ampi riferimenti a Emmanuel Mounier. Diverse furono le occasioni nelle quali Siena contestò il razzismo degli evoliani e, a maggior ragione, quello nazista: «Quello nazista fu un mito influenzato da aderenze telluriche e la nazione concepita secondo il Nazionalsocialismo trovò nel Volk non solo la sua nuova dimensione ma pure i limiti posti alle sue pretese di razzismo di natura eminentemente biologica» (P. SIENA, *Nazionalismo rivoluzionario*, in «Nazione sociale», 25 aprile 1953). Si veda anche l'attacco di Siena a Evola e ai giovani di Ordine Nuovo dove si afferma che il fascismo è lontano dalle concezioni neopagane e razziste di Evola ed è cattolico: P. SIENA, *Confusionismo neopagano (per uscire dall'equivoco)*, in «Il Nazionale», prima settimana di ottobre 1955, con una interessante nota introduttiva di E.M. GRAY.

⁵⁵ M. BEZICHERI, *Razzismo e cattolicesimo*, in «Cantiere», III, n. 1, gennaio-febbraio 1957.

1988), quest'ultima posizione, moderata e filocattolica, si trovò in minoranza. Essa propugnava l'accettazione della democrazia e del pluralismo, il rispetto assoluto delle istituzioni parlamentari e la necessità di trasformare la tradizione fascista, che era parte preponderante nella cultura del Msi, in una nuova visione della destra nella quale non vi fosse posto per la dittatura, il totalitarismo, la violenza e il razzismo. Negli anni Settanta, questa linea si trovò in difficoltà, sia per l'aspirazione dello scontro politico, sia per le ambiguità di Almirante, tanto da essere costretta ad abbandonare il Msi nel 1976, dando vita prima a una corrente, poi a un partito, Democrazia Nazionale, la cui esperienza politica si concluse nel 1979.

Vi è un ulteriore aspetto da prendere in considerazione in merito alla questione razziale nella destra; si tratta del rapporto che la destra ha avuto verso i paesi arabi e verso Israele. Gli evoliani videro nel mondo arabo elementi di grande positività e di forte sintonia, anche grazie alle tante suggestioni della politica dell'Asse, dalla spada dell'Islam brandita da Mussolini, fino all'interesse tedesco verso l'indipendenza di quei popoli arabi che si ribellavano al padrone britannico e che, successivamente, lottarono per la propria sopravvivenza nazionale contro gli ebrei che ne avevano occupato i territori⁵⁶. Si mettevano inoltre in evidenza le assonanze ideologiche tra Nasser, Mussolini e Hitler, e il comune nemico sionista.

Da parte, invece, dei cattolici o dei moderati, la posizione di Israele non fu mai messa in discussione. Lo Stato ebraico era visto come l'avamposto dell'Occidente contro l'avanzare del comunismo e questo fu bagaglio comune sia dei politici che degli intellettuali.

Negli anni Sessanta, una rivista, *L'Orologio*, espressione della sinistra neofascista, aveva preso posizione contro tutti i colonialismi e aveva difeso le posizioni degli arabi contro Israele, accusando gli ebrei di esprimere una posizione capitalista e filoamericana a danno delle spinte nazionalistiche dei popoli arabi e suscitando anche all'interno dei collaboratori alla rivista qualche dissenso⁵⁷. La stessa rivista si trovò, inoltre, su posizioni contrarie

⁵⁶ *La riscossa dei popoli arabi*, in «Ordine Nuovo», I, n. 1, aprile 1955; P. ANDRIANI, *Egitto e Israele*, in «Ordine Nuovo», I, n. 9, dicembre 1955; ARYAS, *La rivolta araba*, in «Ordine Nuovo», II, n. 9, settembre 1956. In quest'ultimo articolo si sottolineava come la rivolta araba fosse osteggiata dai «valori delle Sinagoghe, dei parlamenti e delle Logge» e cioè dei tre nemici contro i quali combatteva la destra radicale.

⁵⁷ V. LUPI, *Lo spirito di Yalta nella crisi del Medio Oriente*, in «L'Orologio», giugno 1967; nel numero successivo, Renzo Lodoli, esponente dei volontari italiani nella guerra civile spagnola al fianco di Franco, manifestò nettamente una posizione nettamente filoisraeliana: R. LODOLI, *Dissenso motivato*, in «L'Orologio», luglio 1967. Si vedano anche A. LOMBARDO, *L'esempio di Mattei*, in «L'Orologio», 31 gennaio 1968; M. BERGONZINI, *Una rivoluzione in atto. Prospettive storiche dei popoli arabi*, in «L'Orologio», 31 maggio 1969.

agli Usa anche nella Guerra del Viet Nam e in tutte le lotte dei movimenti di liberazione del Terzo mondo.

Interessante, poi, la tesi della cattolica *Rivista Romana* di Vanni Teodorani, la quale, «rifiutando ogni tipo di sentimento di odio o di ostilità antisemita» sosteneva la necessità di garantire, assieme alla terra per gli ebrei, anche la terra per quelli che, cristiani o arabi, risiedevano da secoli in quei territori: era la posizione dell'Onu, non facilmente riscontrabile nella stampa missina⁵⁸. Nel numero successivo, appariva invece un articolo nel quale si esaltava la simpatia e il rispetto che i musulmani avevano sempre avuto per il cristianesimo⁵⁹.

La svolta nella posizione ufficiale del Msi avvenne nel 1967, con la 'guerra dei sei giorni': la vittoriosa guerra-lampo di Dayan – ricordava il direttore de *L'Orologio* Lucci Chiarissi – aveva suscitato un notevole entusiasmo filoisraeliano in tutto il neofascismo «suggestionato dalla capacità guerriera e dallo spirito nazionalistico di Israele»⁶⁰. Vent'anni dopo sarà Giano Accame a ricordare quella svolta, sostenendo però che non era soltanto la potenza militare a indurre il neofascismo ad apprezzare Israele, ma anche «l'istituzione del kibbutz, una idea comunitaria basata su valori sociali, nazionali e spirituali»⁶¹.

È ancora da ricordare che Giano Accame fu il primo missino ad andare in visita in Israele, nel 1962, in seguito a una serie di articoli su *Il Borghese* nei quali si sottolineava il ruolo positivo di Israele nello scacchiere medio-orientale e si paventavano ritorsioni sovietiche contro Tel Aviv⁶²; Accame aveva deciso il viaggio in Israele in seguito ai contatti presi con intellettuali ebrei che avevano partecipato al I incontro romano della cultura organizzato dal già ricordato Centro di vita italiano diretto dal deputato del Msi Ernesto De Marzio⁶³. Accame tornò in Israele nel 1967; Caradonna ci

⁵⁸ L'articolo, non firmato, riportava stralci dello studio sul Medio Oriente redatto da P. ELIA ANDREIS, appartenente al clero cattolico di rito greco in Argentina: *Tra Israele e gli Arabi la pace è molto difficile...*, in «Rivista Romana», V, n. 2, febbraio 1958.

⁵⁹ ABU-AS-SÙUD, *Cristianesimo e Islam*, in «Rivista Romana», V, n. 3, marzo 1958.

⁶⁰ L. LUCCI CHIARISSI, *Esame di coscienza di un fascista*, Roma 1978, p. 140.

⁶¹ P. DORIA (G. ACCAME), *La sinistra, la destra e gli ebrei*, in «Rivista di Studi corporativi», marzo-giugno 1967, pp. 310-316. Sulla svolta missina si veda la ricostruzione puntuale di ROSSI, *La destra e gli ebrei*, cit., p. 107 e segg.

⁶² G. ACCAME, *Preparano il nuovo massacro degli ebrei*, in «Il Borghese», 23 agosto 1962; ID., *Il comunismo contro Israele*, in «Il Borghese», 30 agosto 1962; ID., *I socialisti nazionali di Gerusalemme*, in «Il Borghese», 6 settembre 1962; ID., *Fanfani contro Israele nel Mec*, in «Il Borghese», 20 settembre 1962. Sul ruolo giornalistico di Accame sulla questione di Israele si veda ROSSI, *La destra e gli ebrei*, cit., p. 127 e segg.

⁶³ DORIA (ACCAME), *La sinistra, la destra e gli ebrei*, cit., p. 316.

andò invece nel 1973, a testimoniare, con una corona di fiori al Museo dell'Olocausto, la solidarietà a Israele della Destra Nazionale.

5. *Gli anni Settanta e la nascita della destra radicale*

Con gli anni Settanta e soprattutto con la seconda segreteria Almirante, la posizione filoisraeliana e antirazzista del Msi veniva ufficialmente confermata. Si può dire che un contributo non irrilevante fu dato alla definitività della scelta missina proprio dalla 'questione Almirante'.

Com'è noto, Giorgio Almirante, negli ultimi anni del fascismo aveva collaborato, come segretario di redazione, a *La difesa della razza*, la rivista di Telesio Interlandi che più di altre si distinse nella polemica razziale, sostenendo un razzismo sia biologico che spiritualista. Almirante, come già si è ricordato, successivamente aderì alla Repubblica sociale, fu capogabinetto del Ministero della cultura popolare e come tale condivise la politica antiebraica dell'ultimo fascismo, dalla dichiarazione settima dei 18 punti di Verona («Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica»⁶⁴), fino ai provvedimenti di esproprio dei beni degli ebrei previsti dalla legislazione di Salò⁶⁵.

Come ha scritto Sandro Setta nella voce *Almirante* del *Dizionario del fascismo*, «ripudiata da tempo la sua adesione alla politica razziale, egli giunse, nell'aprile 1972, a esaltare i valori della Resistenza in quanto valori di libertà»⁶⁶. In effetti, la presa di distanza pubblica dal razzismo, per Almirante, era cominciata almeno dagli anni Sessanta. La prima occasione di notevole visibilità nella quale ebbe occasione di fare dichiarazioni contro il razzismo fascista fu a *Tribuna politica*, il 23 febbraio 1967: i giornalisti Ugo Zatterin, Cesare Zappulli e Gino Pallotta ricordarono i suoi trascorsi su *La difesa della razza* e gli fecero domande sul razzismo fascista; a chi gli chiese una chiara ripulsa del razzismo rispose che non vi

⁶⁴ Cfr. M. VIGANÒ, *Il Congresso di Verona (14 novembre 1943). Una antologia di documenti e testimonianze*, Roma 1994, p. 55 e segg.; il testo si veda alle pp. 211-215.

⁶⁵ Cfr. R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1988³, p. 446 e segg.; L. GANAPINI, *La repubblica delle camicie nere*, Milano 1999, p. 132 e segg.; S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica*, Torino 2013, p. 277 e segg.

⁶⁶ S. SETTA, *Giorgio Almirante*, in V. DE GRAZIA, S. LUZZATTO (a cura di), *Dizionario del fascismo*, vol. I, Torino 2002, pp. 39-40.

era alcuna difficoltà in tal senso⁶⁷.

Almirante allora non era ancora tornato alla segreteria del partito; era il leader dell'opposizione contro Michelini. Ma in quei giorni era riuscito a 'ricucire' l'alleanza con il segretario e questo aveva indispettito la componente radicale del neofascismo, in particolare quella di Ordine Nuovo, che, uscita dal Msi nel 1956, sperava in una spaccatura della Fiamma. In particolare fu Julius Evola a portare l'attacco frontale contro Almirante, ricordando la comune frequentazione della redazione de *La difesa della razza* e giudicando assai negativamente le dichiarazioni televisive del leader missino; il tutto inserito in un contesto fortemente razzista e antisemita, con la valorizzazione del suo 'razzismo spiritualistico', e soprattutto esprimendo tutta una serie di dubbi sulla attendibilità dei dati relativi all'Olocausto⁶⁸.

Le prese di distanza dal razzismo in Almirante continuarono fino agli anni Ottanta. Aldo Grandi, nel 2001, ha pubblicato un libro di interviste a personaggi che in gioventù avevano militato nelle formazioni fasciste; tra le altre vi compare anche un'intervista ad Almirante, il quale, fra l'altro, affermò: «Io, in qualità di segretario di redazione della rivista, ho lavorato a 'La difesa della razza' dal 1938 al 25 luglio 1943. Tengo a dire che l'unico punto mio di definitivo dissenso e di definitiva maturata condanna di uno degli aspetti del fascismo è questo. Adesso non solo non sono più razzista, ma ritengo che si sia trattato di un grosso errore»⁶⁹.

Negli stessi anni Pino Rauti pubblicò l'unica storia complessiva del fascismo uscita dalla penna di un dirigente missino; insieme con Rutilio Sermonti, Rauti scrisse un'opera in sei volumi, dallo squadristico a Salò, il primo dei quali era dedicato alle interpretazioni del fenomeno fascista⁷⁰. Quello che qui ci interessa è l'interpretazione della legislazione razziale del regime. Mentre, tradizionalmente, gli storici di parte fascista, nel dopoguerra, cercarono di attenuare le responsabilità del regime sulla legislazione razziale, sostenendo, come si è visto a proposito di Giorgio Pisanò, che tale legislazione non era troppo vessatoria, che vi erano molte eccezioni e

⁶⁷ G.S. ROSSI, *La destra e gli ebrei*, cit., pp. 96-97.

⁶⁸ *Dopo l'esibizione del deputato missino. Lettera aperta ad Almirante*, in «Noi Europa. Periodico per l'Ordine Nuovo», n. 3, 10 marzo 1967.

⁶⁹ A. GRANDI, *I giovani di Mussolini. Fascisti convinti, fascisti pentiti, antifascisti*, Milano 2002. Il libro, in realtà, era stato preparato nel 1984 e affidato per la stampa agli Editori Riuniti, i quali prima vollero espungere dal testo alcune interviste (prima fra tutte quella ad Almirante), poi comunicarono all'autore, tre anni più tardi, che non erano più interessati alla stampa del volume (cfr. pp. 19-20; l'intervista ad Almirante è alle pp. 25-33).

⁷⁰ P. RAUTI, R. SERMONTI, *Storia del fascismo*, Centro Editoriale Nazionale, Roma 1976-1978, 6 voll.

che infine il fascismo era stato razzista per necessità e non per convinzione o al massimo per imitazione⁷¹, Rauti e Sermonti invece furono assai chiari nel ribadire come il fascismo fosse, nella sua struttura e fin dalle origini, assolutamente razzista. Inoltre, i due autori affermarono «essere stata l'introduzione della politica razzista in Italia frutto autonomo del regime fascista e non già 'servile imitazione' del nazismo, come è stato poi di moda sostenere»⁷². Lo scopo della legislazione, oltre che affermare un principio di tutela della stirpe già enunciato da anni dal regime, aveva anche lo scopo di proteggere la società italiana dal meticcio che minacciava la razza ariana italiana dopo la conquista dell'Etiopia e dopo l'invio di circa un milione di tecnici, militari e lavoratori nell'Africa Orientale Italiana. Inoltre, affermavano gli autori, «l'ebraismo internazionale era stato contro, ferocemente contro, l'impresa d'Abissinia e ogni altra manifestazione del nostro espansionismo»⁷³. E se per avventura – concludevano gli autori – «la Germania nazista non fosse neanche esistita, il fascismo italiano sarebbe stato egualmente razzista, nell'AOI e negli altri territori coloniali, perché a tanto portava la concezione della vita e del mondo che era propria del fascismo»⁷⁴. A parte l'incongruenza di questa ultima affermazione (si dice che il fascismo sarebbe stato razzista nelle colonie, quando il problema principale non fu nelle colonie ma in Italia, e non fu tanto verso le popolazioni coloniali quanto verso una ancorché piccola parte di cittadini italiani, quali erano gli ebrei), colpisce il fatto che questa opera di Pino Rauti sia stata pubblicata nella seconda metà degli anni Settanta, quando ormai da tempo le posizioni razziste erano state ufficialmente sconfessate dal Msi-dn e dallo stesso Almirante.

Il volere rivendicare, quasi orgogliosamente, l'origine autoctona del razzismo fascista stava a significare che la componente neofascista rappresentata da Rauti giudicava la scelta del 1938 coerente con i principi del fascismo e necessaria per qualificare l'imperialismo italiano.

In quello stesso periodo, il peso di Rauti all'interno del partito si

⁷¹ Si veda per tutte l'opera di A. TAMARO, *Venti anni di storia*, Roma 1954, III vol., p. 304 e segg., nella quale si esclude ogni vicinanza tra il fascismo, la sua cultura e la sua tradizione e l'antisemitismo o il razzismo. Le leggi razziali furono «un pegno alla Germania» e, secondo Tamaro, costituiscono l'inizio della fine del regime. Ancora più duro fu il giudizio dello storico triestino sulla Rsi, in particolare sul settimo dei punti di Verona, definito «miserando» e attribuito alla «nota pressione germanica» (A. TAMARO, *Due anni di storia*, Roma 1949, vol. II, p. 218 e p. 239).

⁷² P. RAUTI, R. SERMONTI, *Storia del fascismo*, vol. V, *L'espansione e l'Asse*, Roma 1977, p. 276.

⁷³ *Ibid.*, pp. 280-281.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 285.

era notevolmente accresciuto. Infatti, con la scissione di Democrazia Nazionale (1976), lasciava il partito la componente moderata, quella che da tempo aveva sostenuto la scelta democratica, pluralista, antitotalitaria e, ovviamente, antirazzista. Rauti, senza la ingombrante presenza dei moderati, si poneva così come unico avversario di Almirante, candidandosi a conquistare, come avvenne, il settore culturale e quello giovanile. Proprio la riproposizione delle tesi rautiane dimostrava come le anime del neofascismo fossero ancora molto lontane dal trovare un assetto condiviso che le facesse tutte confluire in una destra istituzionale e rispettosa, non solo nella forma, delle istituzioni democratiche.

Tuttavia, proprio la definitiva scelta del Msi contro il razzismo e quella personale del suo segretario, determinarono la ripresa di tematiche razziste e antisemite nell'ambito della destra radicale, che si venne formando a partire dalla metà degli anni Settanta, in un clima culturale nel quale ebbe molta rilevanza la figura di Adriano Romualdi⁷⁵. Il suo ruolo fu estremamente importante nella uscita da quel nostalgismo che era uno degli elementi costitutivi del neofascismo; una uscita che non avveniva con l'accettazione del metodo democratico, come per i moderati di ispirazione cattolica, ma avveniva, nel solco dell'insegnamento evoliano, con la critica serrata al nazionalismo di marca liberale, con l'altrettanto sistematica critica al pensiero di Giovanni Gentile, accusato di democraticismo e di tendenze socialisteggianti, e soprattutto con la elevazione del fascismo da fenomeno italiano a fenomeno europeo⁷⁶. In sostanza si trattava di recuperare i miti e l'impostazione delle correnti fasciste e naziste europee, soprat-

⁷⁵ Figlio di Pino, esponente di rilievo del Msi, Adriano Romualdi (1940-1973) fu uno degli intellettuali più lucidi e significativi dell'area neofascista; militante del Msi, laureatosi alla Sapienza con De Felice e Romeo in semiclandestinità perché nessuno voleva laurearlo, divenne assistente universitario a Palermo con Giuseppe Tricoli in storia contemporanea. Morì a 33 anni tragicamente in un incidente stradale. Sulla sua figura si veda R. SIDERI, *Adriano Romualdi. L'uomo, l'opera e il suo tempo*, Roma 2012. Si vedano anche *Adriano Romualdi. L'Uomo, l'Azione, il Testimone*, Associazione culturale Raido, Roma 2003; *Ricordo di Adriano*, s.e., Roma 1974.

⁷⁶ La conoscenza, e successivamente, il rapporto scientifico, di Adriano Romualdi con Evola era iniziato attraverso l'assidua frequentazione del filosofo romano con il padre, Pino Romualdi. Evola infatti collaborò assiduamente sia sul quotidiano «Il Popolo italiano» del 1956, sia su «L'Italiano» dall'anno di fondazione (1959), entrambi diretti da Pino Romualdi. Si veda a tale proposito la nota redazionale di Gianfranco de Turrís in A. ROMUALDI, *Su Evola*, G. DE TURRÍS (a cura di), Fondazione Julius Evola, Roma 1998, p. 122. Gli articoli del filosofo sul quotidiano di Romualdi si vedano ora in J. EVOLA, *'Il Popolo Italiano' (1956-1957)*, G. SESSA (a cura di), Pagine, Roma 2014; da segnalare, nella introduzione di Sessa, la ricostruzione dei rapporti tra il Msi ed Evola negli anni Cinquanta e Sessanta.

tutto del Nord Europa, quelle più intransigenti nella visione aristocratica ed elitistica, in nome dei valori tradizionali e razziali europei⁷⁷.

Due sono gli elementi che qui ci interessano in merito alla posizione di Romualdi: il primo è l'idea che il fascismo vada interpretato come «fenomeno europeo» e che quindi sia «deitalianizzato», direi anche 'demussolinizzato', cogliendone il valore intrinseco nei miti europei dei fascismi più vicini al nazionalsocialismo. Il secondo è costituito dal tema della «tradizione europea» che si sostanzia fortemente di fattori razziali.

In merito al primo punto, occorre dire che la categoria 'fascismo' in Romualdi venne dilatata in termini atemporali, diventando qualcosa di assolutamente nuovo e diverso rispetto alle culture politiche dalla Rivoluzione francese in poi. Il fascismo, soprattutto nella sua versione nazionalsocialista – quella che per Romualdi conservava il maggiore livello di purezza – sarebbe stato il collegamento tra la società moderna e i miti dell'Europa premoderna (dal Medioevo fino all'antichità). Ogni contaminazione con il liberalismo e il socialismo diventavano elementi di corruzione del fascismo, come quello italiano aveva dimostrato⁷⁸. In questo modo, Romualdi introduceva a destra la categoria del 'nazifascismo' – che De Felice considerava euristicamente poco significativa o addirittura fuorviante – proprio nella volontà di attenuare, fino ad annullarle, le differenze ideologiche, politiche e culturali fra i due modelli: e ciò, evidentemente, non soltanto sulla questione razziale, per altro non irrilevante, ma su tutto l'impianto ideologico che connotò i due fenomeni. Marcello Veneziani

⁷⁷ I concetti base del suo pensiero si ritrovano in A. ROMUALDI, *Julius Evola: l'uomo e l'opera*, Roma 1966 (ora in ID., *Su Evola*, Fondazione Julius Evola, Roma 1998); ID., *Sul problema di una Tradizione Europea*, Palermo 1973; ID., *Idee per una cultura di destra*, Roma 1973; ID., *La destra e la crisi del nazionalismo*, Roma 1973 (ora le due ultime opere sono state fuse in ID., *Una cultura per l'Europa*, Roma 2012). Postume poi sono apparse altre opere: ID., *Gli indoeuropei: origini e migrazioni*, Padova 1978; ID., *Il fascismo come fenomeno europeo*, ed. L'Italiano, s.d. (Roma 2012³); ID., *Correnti politiche e ideologiche della destra tedesca dal 1918 al 1932*, ed. L'Italiano, Roma 1981 (ora Roma 2012). Da non dimenticare infine, per la forza simbolica ed evocativa, ID., *Le ultime ore dell'Europa*, Ciarrapico, Casino 1976 (ora Roma 2004).

⁷⁸ «In Italia alcuni sono dominati da una sorta di gelosia nazionalistica nei confronti del fascismo, quasi che il riconoscerli un significato sovranazionale lo diminuisse invece di aumentarne l'importanza. Altri si affrettano a negare l'affinità tra fascismo italiano e nazionalsocialismo tedesco a causa dei massacri di Ebrei compiuti nell'Europa orientale da alcune organizzazioni naziste. Anche qui siamo di fronte a un equivoco: il significato del nazismo, cioè del fascismo tedesco, non è diminuito dai massacri di Ebrei più di quel che le idee della rivoluzione francese non siano svalutate dal Terrore e il cristianesimo dalla Inquisizione, dalle stragi dei conquistadores, dallo sterminio dei Sassoni pagani compiuto da Carlomagno» (ROMUALDI, *Il fascismo come fenomeno europeo*, cit., p. 131).

«pur riconoscendo la qualità del saggio romualdiano», ha evidenziato «i limiti e i pericoli della sua interpretazione, soprattutto relativamente al nesso tra nazismo e lager, sottolineando che il razzismo antisemita appartiene *ab origine* al nazismo hitleriano»⁷⁹.

Tuttavia, la considerazione del fascismo come fenomeno europeo si fonda su un altro elemento, già ricordato, la tradizione europea: è rispetto a questa che avviene, in Romualdi, la graduazione del fascismo, da quello più vicino a tale tradizione (il nazionalsocialismo) fino a quello più lontano (il fascismo italiano). La «tradizione europea» altro non è che la storia della Europa vista come «patria originaria della razza ariana». Romualdi postula quindi l'esistenza di una razza ariana europea che avrebbe origini autoctone: dal mondo scandinavo alla Germania e di qui in tutta l'Europa⁸⁰. Si venne così a creare uno 'spirito europeo' fondato su una religiosità che rifiutava sia una visione meramente materialistica rappresentata dal sangue, sia una visione puramente spirituale rappresentata, come nel mondo cristiano, dall'anima. Tale visione, «considera perciò rilevante la caratterizzazione razziale per la determinazione della tipologia individuale. In questo senso Romualdi può affermare che all'aspetto fisico corrisponde un'analogia forma interna»⁸¹.

In questi orientamenti Romualdi riprendeva i punti fondamentali della teoria razzista di Evola, sulla corrispondenza tra differenziazione razziale e la determinazione dello spirito. E ancora: «Il mito del sangue serve a Romualdi in chiave pedagogico-politica, al fine di salvaguardare quelle predisposizioni spirituali che egli riteneva legate al sangue, ma non comporta un ingenuo determinismo in ambito spirituale, anche se a volte si esprime con un linguaggio positivistico»⁸².

Questa complessa struttura di pensiero non sfocerebbe, quindi, direttamente nell'antisemitismo dichiarato; non vi sono elementi in Romualdi che esplicitamente richiamino, come in Evola, l'esistenza di razze inferiori (gli Ebrei) che debbono essere dominate da quelle superiori; vi fu piuttosto una significativa lettura di Nietzsche che lo portò alla definizione di una nuova aristocrazia in grado di dominare l'Europa e, a sua volta, il mondo, in quanto l'Europa, in virtù delle stratificazioni geografiche e

⁷⁹ M. VENEZIANI, *Il secolo sterminato. L'Italia laboratorio del Novecento*, Milano 1998, p. 148 e p. 157; si veda anche l'introduzione di Veneziani a A. ROMUALDI, *Il fascismo come fenomeno europeo*, Roma 1984, pp. 7-14, nella quale si legge un'analogia presa di distanza.

⁸⁰ ROMUALDI, *Gli Indoeuropei: origini e migrazioni*, cit., p. 21 e segg. Se ne veda una puntuale analisi in SIDERI, *Adriano Romualdi. L'uomo, l'opera e il suo tempo*, cit., p. 89 e segg.

⁸¹ *Ibid.*, p. 105.

⁸² *Ibid.*, p. 107.

storiche che rendono diverse le etnie ponendole su posizioni diverse nel processo di civilizzazione, è l'unica in grado di governare il mondo⁸³.

In effetti, Romualdi aveva dato un giudizio piuttosto duro sul razzismo espresso dal fascismo: la campagna razziale del 1937-38

«fu malamente improvvisata, senza cognizione di causa, in quel clima di superficialità e di faciloneria che purtroppo caratterizzò gli ultimi anni del Fascismo. Da un giorno all'altro, scrittori e giornalisti si scoprirono 'razzisti' e cominciarono a farcire i loro articoli di parole come 'razza', 'schiatta', 'stirpe', senza avere neppure una idea della tematica elaborata in Germania su questi argomenti. Si scoprì una 'razza italiana' (evidentemente inesistente, perché gli italiani, come ogni altro popolo europeo, sono una mescolanza di elementi mediterranei, nordici, alpini, etc.) e chiunque non fosse ebreo ebbe la gradita sorpresa di trovarsi 'ariano', anche se il suo aspetto era più simile a quello di un marocchino che non a quello di un europeo⁸⁴».

Tuttavia, la critica alla politica razziale fascista non era, nel giovane intellettuale, la critica al razzismo; era, piuttosto, la critica a uno pseudo-razzismo privo di veri contenuti culturali: infatti, commentando Evola, riconobbe che per il filosofo romano il razzismo era un «mito antidemocratico» in grado di riscoprire i valori «dell'ordine e delle differenze», finendo per diventare «uno strumento di lotta contro ogni residuo liberalistico» e riferendosi a una persona intesa come «entità organica definita dai valori del sangue, del carattere e dell'onore di razza»⁸⁵.

Per comprendere appieno le differenze fra il ruolo che assegna alla razza Romualdi e la tradizionale posizione del razzismo neofascista, può essere interessante evidenziare come il giovane studioso romano interpretasse il concetto di Stato: in effetti esso è animato da un fortissimo antiliberalismo che, alla fine dà, al concetto di razza, un significato molto particolare, meno 'biologico' e determinista, ma molto più 'politico' e culturale, in grado quindi di essere applicato a diversi contesti politici. Per Romualdi, lo Stato non può essere la società, la somma degli uomini e delle donne; lo Stato è il *Männerbund*, la società degli uomini atti alle armi, in cui «si entra a far parte con riti di passaggio che consacrino questa nuova qualità virile. Questa 'società degli uomini' è un mondo a sé che ha

⁸³ A. ROMUALDI, *Nietzsche e la mitologia ugualitaria*, Padova 1981, p. 43 e segg.; ma si veda anche SIDERI, *Adriano Romualdi. L'uomo, l'opera e il suo tempo*, cit., p. 81.

⁸⁴ ROMUALDI, *Su Evola*, cit., p. 82.

⁸⁵ *Ibid.*, pp. 83-84.

valori propri – onore, fedeltà, coraggio – trascendenti gli stretti interessi della collettività»⁸⁶. È evidente che in questo caso non è solo la razza il problema principale: il dato concettualmente fondativo è quello dello Stato e della società intesi come ordini aristocratici, completamente estranei alle dinamiche della storia quale si è sviluppata – anche nei regimi totalitari – dopo la Rivoluzione francese. La questione della razza diventa, in questo caso, un corollario alla divisione per caste della società e alla disuguaglianza di condizioni e possibilità che la società aristocratica orgogliosamente rivendica. La preminenza della «società degli uomini», fondata, come si è detto, sul trinomio di onore, fedeltà e coraggio, permette a Romualdi di guardare con interesse a Israele senza contrapposizioni con la sua vicenda storica e di non unirsi – come negli altri casi già visti – alla polemica contro l'espansione sionista; ugualmente il realismo politico non gli fa assumere posizioni accesamente antiamericane⁸⁷.

Dal punto di vista politico, gli articoli e le opere di Romualdi ebbero ampia circolazione, anche nelle strutture del partito, grazie anche al fatto di essere scritti dal figlio di uno dei più rilevanti esponenti missini. In particolare, per affinità di tematiche e per la comune origine evoliana, il rapporto con Rauti e con il gruppo di Ordine Nuovo fu particolarmente intenso.

Su quanto, invece, Romualdi abbia influito lasciando una 'scuola', è difficile dire anche per la sua prematura scomparsa. Al di là delle ovvie manifestazioni di cordoglio e al di là del riconoscimento delle qualità scientifiche del personaggio, come ha notato Rossi, le suggestioni culturali di Romualdi non trovarono soverchio spazio nella cultura della destra politica missina, né nella Nuova destra tarchiana. Esse fecero invece brec-

⁸⁶ «I valori politici, aggiungeva Romualdi, non sono una conseguenza di quelli economici, né lo Stato una 'sovrastuttura' di una certa società, ma appartengono a un mondo diverso, in cui si esprime il piacere di lottare, di obbedire, di comandare, di seguire un capo o un'idea»: A. ROMUALDI, *Gli uomini e le rovine*, in «Il Giornale d'Italia», 13-14 aprile 1972, ora in ID., *Su Evola*, cit., pp. 174-175.

⁸⁷ Pur rilevando che agli ebrei sia stato attribuito il monopolio della sofferenza, Romualdi affermava che Israele «bene o male, anch'essa è un pezzo d'Occidente. Un pezzo di Europa o d'America costruito sulle rive orientali del Mediterraneo. È una posizione avanzata dell'Occidente. Un avamposto dell'uomo bianco» (A. ROMUALDI, *Bagatelle per un massacro*, in «L'Italiano», IX, n. 10, ottobre 1970). In merito alla posizione non pregiudizialmente ostile agli Usa, Romualdi affermava che se non vi era alcunché da aspettarsi dall'Urss, l'America prima o poi avrebbe sostenuto l'Europa; ciò non significava essere filoamericani, ma semplicemente usare la categoria del realismo politico (ID., *L'Occidente e i limiti dell'occidentalismo*, in «Ordine Nuovo», I, n. 2, (nuova serie) maggio-giugno 1970). Sull'argomento si vedano le osservazioni di SIDERI, *Adriano Romualdi. L'uomo, l'opera e il suo tempo*, cit., pp. 140-141.

cia – ancorché spesso male interpretato – nel mondo della destra radicale, quella raccolta attorno alle Edizioni di Ar di Franco Freda e alla rivista *L'Uomo libero* di Mario Consoli, Sergio Bozzoli e Piero Sella, connotati da significativi riferimenti al razzismo e all'antisemitismo⁸⁸. Tuttavia, le sfumature che hanno connotato il percorso culturale di Romualdi non sono quasi mai presenti nella destra radicale.

Anche – e forse soprattutto – per la destra radicale Evola fu il punto di riferimento ineludibile: la formazione dei dirigenti di Terza Posizione, ad esempio, avveniva sui volumi scritti da Evola sulle tematiche razziali⁸⁹; le tesi di Franco Freda sul razzismo e sulla visione aristocratica sono piuttosto note, e non solo in ambito culturale, e ricalcano quelle di Evola.

In particolare, la destra radicale degli anni Ottanta e Novanta è stata schierata su posizioni nettamente antisemite. Si è trattato di un antisemitismo di stampo essenzialmente anticapitalistico, mentre minore successo ha avuto quello di carattere biologico. Tale impianto sfociò nel filo islamismo radicale, nel cospirazionismo (significativo è il costante recupero dei *Protocolli degli Anziani Savi di Sion*) e nel negazionismo⁹⁰.

Il rifiuto dell'idea di democrazia e di pluralismo, la linea antiamericana e antisionista, la difesa dell'Islam minacciato, l'accusa ricorrente di avere 'inventato' le guerre di religione per nascondere interessi geopolitici israeliani e statunitensi, la convinzione che il complotto 'demoplutogiudaico e massonico' sia ancora in essere, la mondializzazione, le strutture sovranazionali, come le nazioni Unite o l'Europa, le migrazioni dei popoli asiatici e africani verso l'Europa sono stati i vari elementi che hanno rappresentato i fattori costitutivi del razzismo della destra radicale.

Cristianesimo ed ebraismo sono stati interpretati come gli strumenti privilegiati per lo scardinamento definitivo di quel che restava delle culture e degli assetti tradizionali e per l'instaurazione di un potere mondialista fondato sull'omogeneizzazione politica e culturale.

Il vecchio antisemitismo si trasformava assumendo elementi nuovi ormai comuni a destra come a sinistra⁹¹. Ciò ha permesso quello che aveva

⁸⁸ ROSSI, *La destra e gli ebrei*, cit., pp. 178-179.

⁸⁹ A. STRECCIONI, *A destra della destra. Dentro e fuori l'Msi, dai Far a Terza Posizione*, Roma 2000, pp. 144-145.

⁹⁰ F. GERMINARIO, *Antisemitismo e negazionismo nella pubblicistica della destra radicale italiana*, in «Il presente e la storia», IV, n. 47, giugno 1995, p. 12.

⁹¹ Si vedano le interviste rilasciate da Paolo Signorelli e Nicola Cospito a Gerardo Picardo in G. PICARDO, *Destra radicale. Interviste agli eredi della fiamma*, Roma 2007, p. 70 e segg. e p. 92 e segg.

colto Renzo De Felice già nel novembre 1992⁹², e cioè, in buona misura, la saldatura tra la vecchia tematica antisemita, generalmente di destra, e quella nuova che insiste più su tematiche terzomondiste, anticapitaliste e antisioniste, bagaglio privilegiato della sinistra radicale e populistica.

⁹² Su tali tematiche, il 23 novembre 1992, De Felice tenne la prolusione alla inaugurazione dell'Anno Accademico della Sapienza, a Roma, poi pubblicata in R. DE FELICE, *Razzismo e antisemitismo nel XIX e nel XX secolo*, in «Nuova Antologia», n. 2185, gennaio-marzo 1993, pp. 56-67.

Noah Vardi

Risarcire i torti del passato: il tramonto di un modello transeunte?

1. L'illecito 'storico': fattispecie pretoria dai contorni sfumati

L'emersione del concetto di 'illecito' storico risarcibile attraverso i meccanismi della giustizia civile si deve alla cronaca giudiziaria recente di diversi ordinamenti, in particolare di quello statunitense.

La vocazione del foro statunitense, nel solco della tradizione dell'«adversarial legalism»¹, di fungere da teatro per la giuridificazione – nello specifico attraverso la riconduzione all'istituto del 'tort' – di illeciti di varia natura (spesso compiuti fuori dal territorio americano e in tempi ampiamente superati dalla prescrizione) con successiva liquidazione attraverso lo strumento risarcitorio è ben nota, per quanto nei suoi ultimi sviluppi abbia subito una rilevante battuta di arresto².

Il recentissimo 'revirement' attuato dalla Corte suprema federale, in aggiunta ad alcune altre considerazioni di ordine generale, induce a chiedersi se tale modello, che pure ha proliferato per quasi un trentennio, debba considerarsi un'esperienza esaurita, oppure sia ancora proponibile per fattispecie future.

Il termine 'illecito storico' rinvia ad un concetto che a differenza di altre locuzioni cui corrispondono istituti disciplinati dalla legge o riconosciuti in via pretoria, non trova un'univoca identificazione nell'esperienza empirica. Il carattere fluido della fattispecie pone interrogativi circa un suo effettivo consolidamento ed una potenziale ulteriore circolazione, ovvero se sia da considerare come un esperimento transitorio e tendenzialmente concluso.

Nonostante l'attribuzione di determinati accadimenti fattuali alla categoria di 'illeciti', la loro conseguente 'giustiziabilità' (insita nel riconoscimento stesso di tale qualifica da parte di un ordinamento) è possibile solo

¹ Per tutti, cfr. M. DAMASKA, *The Faces of Justice and State Authority*, New Haven 1986; R.A. KAGAN, *Adversarial Legalism. The American Way of Law*, Cambridge, MA 2003.

² Il riferimento è alla sentenza *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 133 S.Ct. 1659 (2013).

attraverso qualche forzatura dell'istituto risarcitorio. Da una parte sono diversi gli ostacoli che rendono tali illeciti non azionabili (tra cui vanno ricordati istituti processuali quali la prescrizione, o istituti di diritto internazionale quale l'immunità e la sovranità degli Stati, o ancora i termini contenuti negli accordi post-bellici).

Dall'altra, la contraddizione si rinviene nella stessa qualificazione della fattispecie illecita come 'storica'; aggettivazione che ne estende la portata e la denota socialmente secondo dei parametri ricorrenti extra-giuridici, ma al tempo stesso costituisce il maggior ostacolo a rendere azionabile il meccanismo processuale risarcitorio.

La qualificazione di illiceità è infatti talvolta attribuita *ex post*, in assenza dell'elemento dell'antigiuridicità degli atti o fatti all'origine del 'danno', trattandosi spesso di atti compiuti nel rispetto di una legge che le autorizzava. Il caso delle riparazioni per i danni conseguenti alla implementazione di leggi razziali in diversi ordinamenti durante il Secondo conflitto mondiale costituisce uno degli esempi più significativi.

Quanto alle fattispecie che si riconducono alla nozione di 'illeciti storici', in assenza di un dettato normativo che le qualifichi, queste si devono trarre dalle caratteristiche comuni derivanti dall'osservazione empirica.

Si nota quindi innanzitutto che la nozione di illecito storico si affianca sempre alla questione della possibile risarcibilità delle 'ingiustizie storiche', all'interno di quel più ampio fenomeno di cosiddetta 'giuridificazione del passato' che trova attuazione in tante altre forme (tra cui basti ricordare le Commissioni di verità e riconciliazione, le riparazioni, le cosiddette leggi memoriali).

Queste sono state efficacemente ricondotte a tre grandi categorie: a) risarcimento/riparazione; b) conciliazione; c) sanzione, ponendo inoltre quesiti relativi allo strumento con il quale darvi attuazione (i.e. risarcimenti monetari, formali ammissioni di responsabilità e scuse ufficiali, redistribuzione di terre, esecuzione di pene criminali e altro³).

Non sarà superfluo avvertire, come i più attenti osservatori non hanno mancato di fare, a partire dagli stessi giudici chiamati a statuire su fattispecie di questo tipo, che l'uso del termine 'risarcimento' richiede una critica presa di distanza, laddove si consideri che tale termine implica la quantomeno astratta possibilità di «compensare, e tendenzialmente di annullare, un danno ingiusto mediante una forma di ristoro soddisfattiva che può consistere in un rimedio integralmente ripristinatorio della situa-

³ V. D. SATZ, *Countering the Wrongs of the Past: the Role of Compensation*, in M.S. WILLIAMS, R. NAGY, J. ELSTER (eds.), *Transitional Justice*, (Nomos LI) New York 2012, p. 130.

zione antecedente al fatto lesivo, ovvero in una soluzione risarcitoria per equivalenza, sulla base della differenza di valore tra bene integro e bene leso»⁴. È fin troppo evidente che il significato del ‘risarcimento’ per gli illeciti storici che sono arrivati nelle aule dei tribunali a vario titolo non può essere assunto nella sua ordinaria portata tecnico-giuridica ed anzi proprio il significato del ‘risarcimento’ in quanto tale è stata tra le questioni maggiormente contestate e discusse nell’esperienza giurisprudenziale non solo italiana.

L’illecito storico, infine, si riferisce ad atti o fatti temporalmente lontani, soprattutto se parametrati ai tempi della giustizia ordinaria civile (i cui termini di solito sono ampiamente superati). Si tratta inoltre quasi sempre di fattispecie di illecito di massa, costituenti al tempo stesso violazioni di diritti umani⁵.

2. Gli strumenti per la ‘riparazione’ dell’illecito storico. L’Alien Tort Statute ed il *revirement* nel caso *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*

In considerazione dell’ingresso relativamente recente (e verosimilmente transitorio) di questi illeciti nelle aule dei tribunali, bisogna rilevare che i danni inflitti a seguito di accadimenti di questo tipo sono stati in precedenza regolati dalla politica attraverso lo strumento riparatorio, la giustizia penale, oppure utilizzando altri strumenti tipicamente pubblicistici (i.e. si pensi alle esperienze francesi ed italiane dei provvedimenti a carattere previdenziale emanati in favore delle vittime delle persecuzioni politiche e razziali durante la Seconda guerra mondiale⁶).

⁴ Cfr. S. DI SALVO, *Risarcire gli Ebrei. Leggi razziali e Costituzione nelle decisioni dei giudici (1956-2008)*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna 2013, p. 285.

⁵ Non a caso per alcune fattispecie si è parlato di *constitutional torts*, in cui i convenuti sono però gli Stati, imputati della violazione dei diritti costituzionali degli attori. Cfr. K. COOPER-STEPHENSON, *Theoretical Underpinnings for Reparations: A Constitutional Tort Perspective*, in 3 *Windsor Y.B. Access Just.* 4 (2003).

⁶ Cfr. la legge n. 96 del 10 marzo 1955 «Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti» più volte modificata (cd. Legge Terracini) e le leggi francesi (leggi del 1945 e del 1948) ed austriache che hanno riconosciuto il diritto ad un indennizzo o ad una riparazione per le vittime delle persecuzioni. Leggi peraltro discusse e discutibili, la cui applicazione è stata a dir poco travagliata come testimonia una giurisprudenza corposa e spesso contrastante. Cfr. G. SPECIALE, *Il risarcimento dei perseguitati politici e razziali: l’esperienza italiana*, in G. RESTA, V.

Anche lo strumento giudiziale, quando utilizzato, presenta caratteri ibridi, ponendosi spesso al crocevia tra diversi rami del diritto (in particolare il diritto penale, il diritto internazionale e – quasi in ultima istanza – il diritto civile).

Mentre in molti ordinamenti continentali è stato privilegiato il diritto penale per punire detti crimini, l'esperienza statunitense, singolarmente, si è affidata alla giustizia civile⁷. Per legittimare una forma di giustiziabilità di questi illeciti presso le proprie Corti federali, gli attori dei procedimenti americani li hanno ricondotti ad uno dei tanti 'tort' tipizzati del 'common law', condizione necessaria per invocare la protezione offerta dallo strumento dell'*Alien Tort Statute*⁸.

È proprio la giurisprudenza avviata negli anni '80 dello scorso secolo con la famosa sentenza *Filártiga v. Peña Irala*⁹ ad aver aperto le porte delle Corti federali statunitensi ai contenziosi riconducibili (*inter alia*) alle cosiddette 'historical injustices'. Utilizzando l'attribuzione di competenza derivante dall'*Alien Tort Statute*, il quale stabilisce testualmente che le

ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli 2012; G. SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2010)*, in ID. (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit.; G. D'AMICO, *La legge 'Terracini' e i suoi prodromi*, ivi; S. DI SALVO, *Risarcire gli Ebrei. Leggi razziali e Costituzione nelle decisioni dei giudici (1956-2008)*, cit.,

⁷ Esempi di applicazione del criterio della cd. giurisdizione universale per stabilire la competenza di alcune corti nazionali nel processare violazioni internazionali dei diritti umani (dando avvio a procedimenti penali) possono rinvenirsi nella legge belga (*Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève*) che permette alle corti belghe di processare gli autori di violazioni delle Convenzioni di Ginevra e loro protocolli, competenza poi estesa nel 1999 (*Loi du 10 février 1999*) al genocidio ed ai crimini contro l'umanità in base al principio della giurisdizione universale; similmente stabilisce il § 64 Abs. 1 del codice penale austriaco (*StGB*). Esempio di competenza basata invece sulla cd. personalità passiva è invece rinvenibile nell'art. 689-1 del codice di procedura penale francese (giurisdizione extraterritoriale quando la vittima è francese). Cfr. B. VAN SCHAACK, *In Defense of Civil Redress: The Domestic Enforcement of Human Rights Norms in the Context of the Proposed Hague Judgments Convention*, in 42 *Harv. Int'l L.J.*, 145, (2001).

⁸ 28 U.S.C. § 1350 (2013). Cfr. A. J. SEBOK, *Taking Tort Law Seriously in the Alien Tort Statute*, in 33 *Brooklyn J. Int'l L.* 871, 2008, p. 886 e e segg. Si considerino anche le conseguenze della pronuncia della Corte suprema nel caso *Sosa v. Alvarez-Machain* (542 U.S. 692 (2004)), in cui la Corte sottolinea la necessità che gli illeciti alla base delle azioni sotto l'egida dell'*Alien Tort Statute* siano riconducibili a violazioni gravi e universalmente riconosciute del diritto internazionale. Cfr. K. ANDERSON, *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum: The Alien Tort Statute's Jurisdictional Universalism in Retreat*, in *Cato Supreme Court Review*, 2012-2013, p. 155.

⁹ *Filártiga v. Peña Irala*, 630 F.2d 876 (2d Cir. N.Y. 1980).

Corti distrettuali avranno competenza giurisdizionale di primo grado per qualsiasi azione promossa da un cittadino straniero per un ‘*tort*’ commesso in violazione della legge delle nazioni o di un trattato firmato dagli Stati Uniti, le Corti federali hanno permesso l’instaurazione di una variegata ‘*litigation*’ caratterizzata dalla promozione di *class actions* e dalla risoluzione extragiudiziale con transazioni i cui firmatari molto spesso sono i Governi. Basti ricordare il contenzioso tra eredi e sopravvissuti all’Olocausto e le banche di diversi Stati, società di assicurazione, multinazionali, per la restituzione di quanto indebitamente percepito o sottratto alle vittime e per il risarcimento dei ‘danni’ sofferti dalle stesse¹⁰; il contenzioso tra prigionieri di guerra americani costretti ai lavori forzati in Giappone contro le industrie nipponiche¹¹ e le azioni delle cd. ‘*comfort women*’ dell’esercito nipponico¹² (azioni rigettate); il contenzioso tra eredi di vittime del genocidio armeno durante la Prima guerra mondiale e società di assicurazione per il mancato pagamento dei premi delle polizze sulla vita stipulate da cittadini sterminati¹³; il contenzioso mai veramente avviato ma di cui molto si è discusso, relativo al risarcimento da offrire agli eredi degli schiavi americani¹⁴.

Questa giurisprudenza è stata tacciata – quasi paradossalmente – di essere antistorica, in quanto promotrice di una interpretazione dell’*Alien Tort Statute* avulsa dal contesto storico in cui la norma fu redatta e attributiva di un ruolo di «guardiana di una legalità universale» (in quanto strumento di cui possono avvalersi cittadini stranieri, contro convenuti stra-

¹⁰ *In re Holocaust Victim Assets Litigation*, 96 Civ. 4849 (ERK)(MDG), United States District Court for the Eastern District of New York, 105 F. Supp. 2d. 139, 2000; *Watman v. Deutsche Bank*, 98 Civ. 3938 (S.D.N.Y. filed June 3 1998); cfr. anche *D’Amato v. Deutsche Bank*, 236 F.3d 78 (2d. Cir. 2001) e *Ungaro-Benages v. Dresdner Bank AG*, No. 1:01 CV 2547 (S.D. Fla. June 18 2001); *Bodner v. Banque Paribas*, 114 F. Supp. 2d 117 (E.D.N.Y. 2000); *Mayer v. Banque Paribas*, no. BC 302226 (Cal. Super. Ct. filed Mar. 24 1999); *Iwanowa v. Ford Motor Co.*, 67 F. Supp. 2d 424, 1999; *Winters v. Assicurazioni Generali S.p.A.*, No. 98 Civ. 9186 (S.D.N.Y. filed Dec. 30 1998); *Cornell v. Assicurazioni Generali S.p.A.*, No. 97 Civ. 2262 (S.D.N.Y. filed Mar. 31 1997).

¹¹ *Levenberg v. Nippon Sharyo Ltd.* No. C-99-1554 (N.D. filed March 16, 1999) e *Jackfert v. Kawasaki Heavy Industries Ltd.*, No. CIV 99 1019 (D.N.M. filed Sept. 13 1999); poi riuniti in *In re World War II Era Japanese Forced Labor Litigation*, 114 F. Supp. 2d 939 (N.D. Cal. 2000).

¹² *Hwang Geum Joo v. Japan*, No. 00-CV-288 (D.D.C. filed April 27 2001).

¹³ *Marootinan v. New York Life Ins. Co.* C.D. Cal. Filed Jan. 17 2000; *Kyurkjian, et al. v. AXA*, Case No: CV 02-01750 and *Ouzounian, et al. v. AXA*, Case No: CV 05-02596, U.S. District Court, Central District of California, filed 2002.

¹⁴ Tra cui il caso *Cato v. United States* (70 F. 3d 1103 (9th Cir. 1995)); cfr. anche *In re African-Am. Slave Descendants Litig.*, 304 F. Supp. 2d 1027 (N.D. III. 2004).

nieri, per fatti avvenuti fuori dal territorio statunitense) verosimilmente assente nella *ratio* del legislatore del 1789¹⁵. La giurisprudenza delle Corti federali inferiori non aveva tuttavia mai ricevuto l'esplicito avallo della Corte suprema fino all'unica e recente causa in cui, chiamata a decidere sulla legittimità di siffatta interpretazione universalistica dell'*Alien Tort Statute*, la suprema Corte ha sconfessato l'operato dei tribunali inferiori.

Va ricordato innanzitutto che lo strumento dell'*Alien Tort Statute* prima di giungere davanti alla Corte suprema con il caso *Kiobel* è stato crescentemente utilizzato per promuovere azioni il cui contenuto si è ampliato ben oltre ipotesi di illeciti 'storici' fino a ricomprendere *class actions* aventi per oggetto non solo violazioni di diritti umani ma anche rivendicazioni contro lo sfruttamento del lavoro, il lavoro minorile, o contro danni ambientali, ed il cui punto più problematico consisteva nella legittimità di convenire le *corporations* con l'accusa di aver collaborato ('*aiding and abetting*') con gli autori dei '*torts*' di massa.

Con la pronuncia nel caso *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* la Corte suprema invece nega che sotto l'egida dell'*Alien Tort Statute* si possano giudicare questioni in cui manchi un nesso territoriale con gli Stati Uniti (ovvero la cosiddetta applicazione extraterritoriale della norma che rinviene la competenza a giudicare casi relativi a fatti accaduti sul territorio di uno Stato estero sovrano¹⁶).

Un tentativo di limitare la portata extraterritoriale dell'*Alien Tort Statute* era già stato effettuato dalla stessa Corte per la verità con la sentenza *Sosa v. Alvarez-Machain*¹⁷ in cui si stabilì che l'*Alien Tort Statute* avrebbe potuto offrire un foro per un numero limitato di violazioni del diritto internazionale che fossero specifiche, universali ed obbligatorie. La Corte in quel caso tuttavia non tracciò un confine sufficientemente netto per determinare in quali casi la giurisdizione dovesse sussistere ed anzi ebbe nell'immediato come conseguenza una tendenza da parte di tutti i potenziali attori di qualificare come 'gravi violazioni del diritto internazionale' i fatti per i quali volevano convenire potenziali convenuti ai sensi dell'*Alien*

¹⁵ K. ANDERSON, *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum: The Alien Tort Statute's Jurisdictional Universalism in Retreat*, cit., p. 152 e segg.

¹⁶ Il caso *Kiobel* nasce infatti da un'azione contro la compagnia petrolifera olandese Royal Dutch Petroleum Shell promossa di fronte alla Corte federale distrettuale di New York dagli eredi e congiunti di alcuni cittadini nigeriani uccisi, torturati, imprigionati o forzati in esilio dal Governo nigeriano nella regione dell'Ogoniland tra il 1992 ed il 1995; l'accusa contro la Shell è quella di essere stata complice del Governo nigeriano nella perpetrazione di questi abusi.

¹⁷ 542 U.S. 692 (2004).

*Tort Statute*¹⁸.

Nella sentenza *Kiobel* non viene invece direttamente affrontata la questione relativa alla imputabilità delle *corporations* per la cooperazione anche indiretta (*aiding and abetting*) nella commissione dei *torts* riconducibili allo stesso *Alien Tort Statute*. Avendo scelto di affrontare la questione preliminare relativa alla sussistenza della giurisdizione delle corti statunitensi, ne consegue, una volta negata tale giurisdizione, che la Corte ritenga irrilevante giudicare dell'ipotetica imputabilità delle persone giuridiche.

Il verdetto di *Kiobel* pone così un fermo al rischioso proliferare di cause in cui convenute sono principalmente multinazionali il cui legame con il territorio statunitense appare fiavole; inoltre - problema cui non si può che far breve cenno in questa sede - pone un freno anche alla prassi consolidatasi negli ultimi trent'anni (a partire dalla pronuncia di *Filártiga*) secondo la quale le Corti federali si sono erette a definitrici e delimitatrici di ciò che costituisce un illecito 'che viola il diritto internazionale'; ovvero la prassi di definire - teoricamente secondo lo stesso diritto internazionale - cosa costituisce un 'crimine internazionale', salvo in realtà delineare le fattispecie perseguibili ai sensi dell'*Alien Tort Statute* secondo i parametri della stessa 'common law' (anzi addirittura della «federal common law»¹⁹).

È significativo infine, che la sentenza che ha di fatto decretato una battuta di arresto al crescente ricorso al criterio della giurisdizione universale per legittimare il moltiplicarsi di *class actions* ai sensi dell'*Alien Tort Statute*, abbia per oggetto una vicenda totalmente estranea al filone dei cosiddetti illeciti storici. A voler forse confermare che non vi sia spazio per estendere l'utilizzo dello strumento dell'*Alien Tort Statute* per fattispecie prive dell'elemento della storicità e decretare il carattere transeunte delle '*litigation*' portata avanti con sorti alterne negli ultimi decenni dello scorso secolo²⁰.

¹⁸ È stato osservato che si è innescata una sorta di «corsa a qualificare ogni comportamento come 'genocidio'»; cfr. ANDERSON, *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*, cit., p. 156.

¹⁹ Cfr. K. ANDERSON, *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*, cit., p. 164.

²⁰ Va ricordato che in nessuno dei processi intentati si è giunti ad un giudicato; le azioni sono state per la maggior parte rigettate in quanto prive di uno o più requisiti di giurisdizione oppure, laddove un qualche fondamento era stato rinvenuto, l'*iter* si è concluso con delle transazioni extragiudiziali già nelle fasi preliminari.

3. *Il risarcimento civile tra questioni di idoneità, opportunità ed efficienza*

L'esercizio particolarmente estensivo del parametro della giurisdizione universale per permettere ad attori stranieri di iniziare procedimenti contro convenuti stranieri su suolo statunitense si segnala anche per un altro carattere. A differenza degli altri tentativi pur portati avanti in diversi Stati volti a perseguire criminali di guerra attraverso forzature più o meno evidenti o letture estensive sui criteri di giustiziabilità e che hanno dato inizio a processi penali, lo strumento dell'*Alien Tort Statute* si è distinto per il fatto di aver permesso di intentare cause civili, il cui esito non poteva che essere quello della richiesta di un risarcimento monetario.

Per quanto sia evidente, che anche laddove si istruiscano cause civili per tentare di offrire un 'risarcimento' agli attori, il significato dei procedimenti non sia volto esclusivamente ad ottenere delle pretese economiche, (si consideri il significato simbolico di determinati procedimenti, da cui può derivare l'ammissione di colpa), cionondimeno proprio l'utilizzo dello strumento risarcitorio come 'riparatore' non è stato scevro da discussione.

Questo è avvenuto in particolare per quanto concerne a) i profili della idoneità dello strumento in relazione ai fini preposti da chi ha intentato i procedimenti; b) i profili della opportunità (con argomentazioni di ordine morale e di teoria generale del diritto); c) ed infine sotto lo stretto profilo giuridico della 'efficienza' e del corretto utilizzo dello strumento della responsabilità civile a fini riparatori²¹.

Intenso dibattito è sorto, come intuibile, proprio nell'ordinamento teatro dei più significativi procedimenti risarcitori e dove, *inter alia*, il ben noto '*flood gates argument*' conseguente all'affermazione potenziale del modello risarcitorio come strumento di riparazione generalizzato per i cosiddetti '*historical injustices*' ha sollecitato riflessioni di ampio spettro.

L'analisi relativa ai quesiti di idoneità, opportunità, ed efficienza poc'anzi evidenziati non può che muovere dall'esperienza concreta. A tal fine va ricordato innanzitutto in quali fattispecie è stato concretamente utilizzato lo strumento risarcitorio monetario. Si ricordano, seppur non a titolo esaustivo, pagamenti effettuati dal Governo statunitense a favore dei cittadini nipponico-statunitensi internati durante la Seconda guerra mondiale²²; pagamenti effettuati dal Governo tedesco a favore delle vittime

²¹ Cfr. D. SATZ, *Countering the Wrongs of the Past: the Role of Compensation* in M. S. WILLIAMS, R. NAGY, J. ELSTER (eds.), *Transitional Justice*, (Nomos LI) cit.; A. VERMEULE, *Reparations as Rough Justice*, *ivi*; E. POSNER, A. VERMEULE, *Reparations for Slavery and Other Historical Injustices* in 103 *Columbia Law Review* 689 (2003).

²² *Civil Liberties Act of 1988* (50 U.S.C. § 1989).

dell'Olocausto²³; pagamenti effettuati dal Governo Ceco a favore di coloro la cui proprietà fu confiscata dal regime comunista²⁴; pagamenti effettuati dal Governo canadese a favore degli indiani aborigeni per le forzate assimilazione dei bambini nelle scuole residenziali²⁵.

Tali procedimenti si sono conclusi invariabilmente con delle conciliazioni extragiudiziali. I convenuti obbligati ai versamenti monetari a carattere risarcitorio sono stati assai sovente gli Stati identificati come responsabili di crimini e torti collettivi. La non perfetta coincidenza soggettiva tra parti processuali (attori e convenuti) e soggetti danneggiatori e danneggiati si riflette talvolta anche dal lato attivo, laddove gli attori sono rappresentanti di una collettività o di un popolo, oppure gli eredi delle vittime degli 'illeciti'. È stato evidenziato che per essere 'riparatoria' la giustizia per gli illeciti storici deve necessariamente essere anche 'relazionale', nel senso di tentare di riparare i rapporti morali tra vittime e perpetratori dei crimini²⁶.

A partire da questa esperienza concreta, l'utilizzo dello strumento risarcitorio è stato definito, criticamente, come una forma di giustizia 'grezza' (*rough justice*), nella quale lo strumento della responsabilità extracontrattuale, con i suoi tipici fini disincentivanti, redistributivi ed anche sanzionatori, è difficilmente giustificabile dal punto di vista della idoneità ed ancora più (dalla prospettiva dell'analisi economica del diritto) dell'efficienza. Questa forma grezza di compensazione, 'indifendibile' secondo qualsiasi logica di giustizia, si giustificerebbe unicamente se contrapposta alla possibilità di una totale inazione, di un'assenza di qualsiasi forma riparatoria²⁷.

Le principali obiezioni a questa forma di riparazione sono riassumibili nella considerazione per cui innanzitutto non vi è adeguatezza, dal punto di vista del *welfare*, tra il risarcimento ed il livello di benessere di cui avrebbero potuto godere gli attori ove l'illecito non vi fosse mai stato; né il mezzo monetario pare commensurabile nel confronto con i beni danneggiati dall'illecito. Vi è inoltre una discrasia tra autore dell'illecito

²³ Cfr. i vari Fondi istituiti dal Governo tedesco all'interno dei cc.dd. *Compensation Payment Programs* e dedicati a diverse categorie di vittime.

²⁴ Cfr. le leggi sulla «Riabilitazione giudiziaria» e sulla «Mitigazione di alcune ingiustizie relative alle proprietà» approvate nel 1990 e negli anni successivi che hanno disposto la restituzione dei beni confiscati ai privati; nonché i pagamenti decisi nel 2012 dal Governo in favore delle proprietà confiscate alla Chiesa tra il 1948 ed il 1989.

²⁵ *Indian Residential Schools Settlement Agreement* (2007).

²⁶ D. SATZ, *Countering the Wrongs of the Past: the Role of Compensation*, cit.

²⁷ A. VERMUELE, *Reparations as Rough Justice*, in M. S. WILLIAMS, et al., *Transitional Justice*, cit., pp. 151-152.

e terzo (il contribuente) chiamato a sostenerne i costi, così come tra il soggetto danneggiato (spesso deceduto) e l'attore, elemento che annulla la funzione disincentivante e sanzionatoria tipicamente ascrivibile al risarcimento civile²⁸.

Se queste discrasie fanno parte della normale funzione di 'loss spreading' alla base delle regole sulla responsabilità aquiliana, riproporle in fattispecie in cui il carattere 'civile' dell'illecito appare quantomeno forzato ed in cui l'incertezza sulla loro giustiziabilità rende arduo ricorrere ai meccanismi di trasferimento del rischio su terzi, pone più di un dubbio sulla correttezza del rimedio scelto.

Dato che il tema di queste brevi riflessioni verte proprio sulla 'propugnabilità' del modello risarcitorio oltre il contenzioso storico, è indispensabile esaminare quali tra le sue caratteristiche riconosciute ed accettate dalla giurisprudenza potrebbero sopravvivere oltre i contesti eccezionali in cui è stata ammessa la risarcibilità della 'historical injustice' (tenendo evidentemente in considerazione anche le ultime indicazioni derivate dalla sentenza della Corte suprema statunitense).

Se il modello delle riparazioni è politico e pubblico (pubblica la fattispecie lesiva: legislazione discriminatoria, provvedimenti esecutivi, atti di guerra; pubblica la riparazione: il diritto ad un vitalizio o ad altre forme di assegni o pensioni origina da un provvedimento pubblico), e viene deciso dal legislatore con specifici provvedimenti *ad hoc*, la cui eccezionalità e caratteristica di provvedimenti *una tantum* sono evidenti *in re ipsa*, il secondo modello, quello risarcitorio, pone una serie di quesiti. Attraverso la privatizzazione del conflitto e l'utilizzo di un istituto di diritto privato quale astratta 'form of action' si pone (e si è di fatto già proposto) la possibilità di prestarsi per futuri contenziosi di fronte a nuove tipologie di 'illecito' (basti pensare ai tentativi effettuati con la cosiddetta *African-American Slave Descendants Litigation*, il colonialismo²⁹, e il filone delle multinazionali arrivato emblematicamente al vertice dell'*iter* giudiziario con il caso *Kiobel*).

Si tratta tuttavia di un modello riproponibile, circolabile e soprattutto desiderabile? I tre quesiti vanno analizzati separatamente. La riproponibilità del modello risarcitorio è condizionata dal fatto che l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale non può funzionare se non attraverso delle forzature delle regole processuali atte a superare una serie di impedimenti legati alla legittimazione a procedere, alla prescrizione, alla

²⁸ D. SATZ, *Countering the Wrongs of the Past: the Role of Compensation*, cit., pp. 132-137.

²⁹ *Hereros ex re. Riruako v. Deutsche Afrika-Linien Gmbh. & Co.*, 232 Fed Appx. 90 (3d Cir. 2007).

quantificazione del danno, alla scelta del foro (tutti elementi che si sono riscontrati nei casi in cui si è arrivati alla instaurazione di processi privati legati ai contenziosi della Seconda guerra mondiale) e tutti superati attraverso dei provvedimenti emessi *ad hoc*.

Se fosse riproponibile, in presenza di provvedimenti legittimanti *ad hoc* (che evidentemente minerebbero il carattere autonomo di azione privata riproponibile *sic et simpliciter*), la seconda questione che si pone è a tutela di quali situazioni giuridiche soggettive (protette a tal punto da ammettere forzature di carattere processuale) dovrebbe ritenersi giustificato?

Le ingiustizie 'storiche' nelle quali è stato richiamato il modello risarcitorio sono il genocidio, il colonialismo, la schiavitù ed i lavori forzati. La circolazione oltre queste fattispecie, a tutela di altre situazioni giuridiche presupporrebbe dunque come minimo che si individuino dei a) torti inflitti ad una collettività determinata; b) in esecuzione di atti di imperio o in ossequio ad una legge (l'esempio della legislazione razziale è emblematico); c) che tali torti, oltre ad integrare, come immaginabile, delle violazioni dei diritti fondamentali, possano integrare anche danni che siano a loro volta quantificabili e liquidabili secondo parametri che si rifanno alle procedure risarcitorie in altri settori del diritto civile (anche all'interno del modello risarcitorio privatizzato occorre comunque distinguere dal punto di vista rimediale di quale tipo di risarcimento si discute (risarcimento per equivalente, risarcimento simbolico, azione di restituzione)). Infine, requisito forse più importante, è che trovino fondamento in almeno un istituto del diritto civile (i.e. non a caso nella '*litigation*' statunitense oltre al risarcimento del danno extracontrattuale si è parlato di ingiustificato arricchimento con le azioni di *quantum meruit* per il lavoro reso in condizione di schiavitù).

Immaginare la coesistenza di tutte queste condizioni in uno Stato di diritto è per fortuna, un'ipotesi remota proprio per la difficoltà di individuare degli illeciti paragonabili a quelli alla base delle ingiustizie storiche citate.

Il quesito finale è se tale modello sia desiderabile. Gli scopi tipici della responsabilità civile e/o dell'ingiustificato arricchimento sono davvero quelli più adatti a garantire un 'equo risarcimento' per gli illeciti subiti? Se tra le funzioni fondamentali dell'istituto della responsabilità extracontrattuale può pacificamente asserirsi quello della gestione dei rischi e dei costi derivanti dai danni e dalle perdite sofferte dai soggetti danneggiati, questo tipo di finalità come si traduce in un illecito di massa la cui natura 'civile' tra l'altro può essere quanto meno messa in dubbio? La protezione offerta

dall'ordinamento dovrebbe estendersi oltre i *Rechtsgüter* fondamentali, fino a ricomprendere ad esempio i danni riconducibili a categorie quali la 'pure economic loss'?

Ancora: il danno da perdita di *chance* è stato più volte invocato per qualificare le minori opportunità di affermazione all'interno della società da parte di individui appartenenti a gruppi storicamente discriminati (è questa, tra le altre, la *ratio* alla base di programmi come quelli dell'*'affirmative action'* negli Stati Uniti). È verosimile che in un prossimo futuro, soggetti cui sia stato negato per legge l'accesso ad uno Stato (ad esempio immigrati clandestini) possano rivendicare tale diniego ed i danni che ne sono conseguiti alla stregua di un illecito di massa la cui voce principale consiste nella perdita di *chance*?

Come si risolve il problema della incommensurabilità del danno e nello specifico come si liquida il danno morale riscontrabile in tutte le fattispecie in cui dei soggetti sono stati sottoposti a privazioni, persecuzioni o discriminazioni? A tal proposito si possono inoltre estendere per analogia gli strumenti processuali 'riparatori' previsti da altri rami del diritto (tale ad esempio il diritto internazionale che con i Principi sulla responsabilità degli Stati elaborati dalla *International Law Commission* prevede tra le forme di 'riparazione' dovuta dagli Stati a seguito di un atto ingiusto ai sensi del diritto internazionale azioni restitutorie, compensatorie e soddisfattive (queste ultime in particolare comprensive dei danni morali³⁰)?)

È evidente la difficoltà anche solo concettuale – si potrebbe quasi dire il disagio dal punto di vista della 'opportunità' – nell'attuare un bilanciamento di questo tipo (richiesto dai meccanismi del diritto privato) laddove siano in discussione azioni qualificate con l'epiteto 'ingiustizia storica'. Si tratterebbe al limite, di una di quelle istanze legate al cd. '*reframing of justice*' in cui si tenta di attuare una giustizia non solo redistributiva e ricognitiva, ma anche politica³¹. Rimane il fatto che sia difficile qualificare procedimenti di questo tipo alla stregua di procedure in cui viene esercitata la giustizia civile ordinaria.

³⁰ Cfr. *Draft Articles – Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), International Law Commission, art. 31, artt. 34-37.

³¹ Cfr. N. FRASER, *Reframing Justice in a Globalizing World*, in 1 *New Left Review* 36, (2005), p. 6 e segg. p. 15 e segg.

Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah

1. *Negazione della storia e verità del legislatore*

Legislatori, giudici e studiosi, principalmente europei, da almeno un ventennio si interrogano se sia possibile contrastare con gli strumenti del diritto penale coloro che negano la realtà e le dimensioni della Shoah, senza abdicare ai principi di libertà e pluralismo alla base degli ordinamenti democratici.

Come conciliare repressione della negazione dell'Olocausto e diritto di parola è certamente una questione tra le più complesse, drammatiche e discusse negli studi giuridici recenti¹. Per diversi aspetti, è una questione

¹ Limitandoci all'ultimo quinquennio, tra gli studi italiani, si segnalano le monografie di D. BIFULCO, *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla 'menzogna di Auschwitz'*, Milano 2012, E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano 2012 e L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, Padova 2009, nonché G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Riparare, Risarcire, Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli 2012 (in particolare i saggi di Luigi Cajani, Roberto D'Orazio e Claudia Morgana Cascione). Tra gli articoli apparsi in riviste giuridiche, si vedano M. CAPUTO, *La 'menzogna di Auschwitz', le 'verità' del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 7 gennaio 2014; C. CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, in «Quad. cost.», 2013, pp. 795-821; M. CASTELLANETA, *La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della corte europea dei diritti umani*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2011, pp. 65-84; G. DELLA MORTE, *L'introduzione del reato di negazionismo in Italia. Una prospettiva critica alla luce dell'ordinamento internazionale*, in corso di pubblicazione su «Dir. pubbl. comp. eur.», 3, 2014; E. FRONZA, A. GAMBERINI, *Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 29 ottobre 2013; S. PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del diritto penale*, in «Quad. cost.», 2013, pp. 879-904; O. POLLICINO, *Il negazionismo nel diritto comparato – profili ricostruttivi*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 5, 2011, pp. 85-105; A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 15 Luglio 2013; P. TANZARELLA, *Il discorso d'odio razziale. Le tappe legislative e giurisprudenziali di un discutibile reato costituzionalmente protetto*, in «Diritto, immigrazione, cittadinanza», 4, 2010, p. 50 e segg.; G.M. TERUEL LOZANO, *Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata*, in «AIC Rivista», 2, 2014. Anche la recente letteratura straniera è ovviamente assai ricca; tra le numerose opere si evidenziano I. HARE, J. WEINSTEIN (eds.),

che provoca un ‘senso di vertigine’: costringe, infatti, chi la vuole affrontare a muoversi su un crinale sottile, che idealmente unisce i confini estremi della libertà di espressione e dei limiti apponibili legittimamente ad essa.

Da un lato, infatti, il discorso negazionista si colloca ai margini più dilatati del diritto alla libera manifestazione del pensiero per varie ragioni. In primo luogo, la negazione di Auschwitz appare intrinsecamente violenta e odiosa: è, come ha scritto Daniela Bifulco, l’epilogo di una storia antichissima, quella dell’antisemitismo ed è finalizzata a «minare la legittimazione dell’ebreo nel mondo, il suo diritto di esistere, la sua personale ‘autocomprensione’»².

Inoltre, negare lo sterminio – e questo è il punto forse più critico nella prospettiva del costituzionalista – è affermare il falso, una menzogna politica, una negazione deliberata della verità al di fuori di ogni regola storiografica³. Chi sostiene tale tesi ha necessariamente coscienza della falsità delle affermazioni che pronuncia.

D’altro lato, una legge che sanziona penalmente il negazionismo si pone ai confini dello spazio dell’intervento statale nelle libere determinazioni della società civile.

Infatti, il principio che non esistono verità assolute può avere eccezioni per la comunità degli storici, ma forse non per il legislatore laico. Un

Extreme Speech and Democracy, Oxford 2009; L. HENNEBEL, T. HOCHMANN (ceds.), *Genocide Denials and the Law*, Oxford 2011; L. PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition*, Jean Monnet Working Paper, n.10, 2009, New York, New York School of Law, disponibile all’indirizzo <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1536078>; ID., *Lois mémorielles et liberté d’expression: de la controverse à l’ambiguïté*, in «Rev. fr. dr. const.», 2012, p. 563 e segg.; J.R. RESINA, J.L. CRESTANI, J.C. DE CASTRO ROCHA, *Negationism and Freedom of Speech*, Manchester, Spanish, Portuguese and Latin American Studies, 2009; I. SHAHNAZAROVA, *Criminalisation of genocide denial and freedom of expression*, in «International Journal of Human Rights and Constitutional Studies», 1.4, 2013, pp. 322-340.

² Così D. BIFULCO, «Che cos’è la verità?» *Il silenzio di Gesù, l’eloquenza del diritto e le soluzioni delle democrazie contemporanee in tema di negazionismo*, in F.R. RECCHIA LUCIANI, L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 19, che riprende un passaggio di una celebre sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 13 aprile 1994, che sarà menzionata nel corso di questo scritto.

³ Cfr. F.R. RECCHIA LUCIANI, L. PATRUNO, *Premessa. Opporsi al negazionismo*, in ID., *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, cit., p. 5. Sul carattere antiscientifico del negazionismo e sulla differenza rispetto alla storiografia ‘revisionista’, BIFULCO, *Negare l’evidenza: diritto e storia di fronte alla menzogna di Auschwitz*, cit., p. 24 e segg. ed FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. XII. Sull’intrinseca natura razzista e antiebraica della negazione o della minimizzazione della Shoah, cfr. V. PISANTY, *L’irritante questione delle camere a gas*, Milano 1998, *passim*.

principio è radicato nello spirito profondo del pensiero liberale: la verità – necessariamente relativa, parziale, incerta, effimera, convenzionale⁴ – deve nascere da circuiti diversi da quello politico e da quello giudiziario, anche riguardo alle più immani tragedie della storia; ciò è connesso al principio di laicità e a quello di separazione tra Stato e società, ed è alla base della tutela costituzionale rafforzata della libertà di ricerca storico-scientifica sancita dall'art. 33, co. 1, della Costituzione italiana.

In questa prospettiva, affidare al diritto, specie a quello penale, il ruolo di custode della verità storica, della versione 'ufficiale' del passato significa consentire un'incursione dei pubblici poteri negli spazi riservati alle scienze e alla ricerca storica; sarebbe come aprire una breccia, che può essere poi attraversata anche per vicende certo meno indiscusse. Parafrasando una provocazione di Alan M. Dershowitz⁵, non si può consentire a un governo di dichiarare che l'Olocausto è avvenuto, perché non si vuole avere un governo che possa affermare che l'Olocausto non è mai avvenuto.

Infine, affrontare la questione della costituzionalità della criminalizzazione della 'menzogna di Auschwitz' impone in qualche modo di tornare alle radici della libertà di parola. Alle origini, la libertà di parola nasceva per tutelare gli eretici, ovvero coloro che negavano ostinatamente una verità assoluta la cui fonte era Dio. Il paragone è senza dubbio impudente, se non addirittura oltraggioso, ma tale libertà può oggi essere conculcata a chi nega ostinatamente una verità incontrovertibile, la cui fonte è la ricerca storica?

2. Ripudio della Shoah e radici storiche degli ordinamenti democratici

Il contributo del costituzionalista al tema della regolamentazione

⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, pp. 211-212. Già secondo J.S. MILL, *On liberty* (1859) [trad.it. *Saggio sulla libertà*, Milano 2002, p. 46] «impedire l'espressione di un'opinione è un crimine particolare, perché significa derubare la razza umana, i posteri altrettanto che i vivi, coloro che dall'opinione dissentono ancor più di chi la condivide: se l'opinione è giusta, sono privati dell'opportunità di passare dall'errore alla verità; se è sbagliata, perdono un beneficio quasi altrettanto grande, la percezione più chiara e viva della verità, fatta risaltare dal contrasto con l'errore». In generale, sulla questione del complesso rapporto tra democrazia e verità nelle democrazie pluraliste, si veda per tutti P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, Torino 2000 (ed. or. 1995), e in particolare p. 93 e segg.

⁵ Citata in D.J. SCHALLER, *From the Editors: Judges and Politicians as Historians?*, in «Journal of Genocide Research», 9(1), 2007, p. 2.

penalistica del discorso negazionista è in primo luogo quello di delimitare il perimetro esterno entro il quale gli interessi in conflitto possono trovare un equo temperamento. Egli non può, tuttavia, limitarsi a disegnare il campo da gioco. Dietro il tema della criminalizzazione del pensiero negazionista vi sono una quantità di interrogativi che investono questioni centrali nella teoria e nella storia del costituzionalismo, quali quelle relative alla forza o alla fragilità dei sistemi democratici, al 'paradosso' della tolleranza verso gli intolleranti, alla necessità di proteggere la democrazia e al rapporto tra libertà e verità della storia.

Vi è di più: come ha acutamente osservato Alfonso Di Giovine, «l'orrore e il ripudio del nazismo, dell'antisemitismo e della Shoah costituiscono uno dei pilastri fondanti dell'ordine pubblico ideale della comunità internazionale e dei vari Paesi liberaldemocratici uscito dall'immane tragedia della seconda guerra mondiale: in particolare l'Olocausto è diventato quasi la matrice memoriale, la metafora del ventesimo secolo, impedendo che il passato si decanti in memoria, ma prolungandone la presenza come ossessione del male assoluto»⁶. Dunque, la scelta di consentire o meno a chi nega la Shoah di partecipare al libero confronto delle idee ha in sé una peculiare valenza simbolica, perché impone di tornare a riflettere sulla tragedia del nazifascismo e sulle fondamenta degli ordinamenti europei risorti alla democrazia dopo il secondo conflitto mondiale.

Ciò sembra valere in particolare per il costituzionalista italiano, che ha come riferimento per i suoi studi una Costituzione «ispirata – come e più di altre pochissime costituzioni – da un grande fatto globale, cioè i sei anni della seconda guerra mondiale»⁷ e nata – sfruttando ancora una volta la suggestiva descrizione di Piero Calamandrei dei luoghi ove è sorta la Costituzione – anche nei campi di concentramento ove si svolgeva lo sterminio del popolo ebraico⁸.

⁶ A. DI GIOVINE, *Il passato che non passa: 'Eichmann di carta' e repressione penale*, in A. DI GIOVINE, S. SICARDI (a cura di), *Democrazie imperfette: atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino 2005, tomo 1, p. XXVII.

⁷ Così G. DOSSETTI, relazione tenuta a Monteveglio il 16 settembre 1994, in «Segnosette», 9 ottobre 1994, p. 16.

⁸ Così Calamandrei nel celebre scritto *Come si fa a disfare una Costituzione*, contenuto nel volume *Dieci anni dopo (1945-1955). Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari 1955 e ora pubblicato in P. CALAMANDREI, *Questa nostra Costituzione*, Milano 1995, p. XXII: «Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione». Per una riflessione sul peso della memoria delle leggi razziali nella scrittura della Carta costituzionale, sia consentito il rinvio a G.E.

Di qui l'opportunità di analizzare i dibattiti particolarmente fecondi sviluppatasi all'interno dell'Assemblea costituente e intorno ad essa, relativi al rapporto tra libertà e verità e tra la democrazia e i suoi nemici. E di qui il tentativo, che sarà svolto nella seconda parte di questo breve saggio, di collegare il tema della repressione del negazionismo con le radici più profonde della Costituzione 'antifascista'. Tuttavia, prima di ciò, appare opportuno riassumere lo stato dell'arte in Europa e in Italia.

3. Le differenti risposte dei legislatori europei

L'estrema difficoltà di ogni ordinamento di legiferare in materia di negazionismo senza sacrificare totalmente uno tra i beni di rilievo costituzionale tra loro in conflitto mostra l'insanabile tensione tra «valore del diritto di libertà e contenuto ripugnante di sue manifestazioni»⁹, tra rispetto della verità della storia e fiducia nelle virtù del confronto dialettico, tra domanda di «anticorpi giuridici»¹⁰ a posizioni aberranti e timore di un'imposizione di un pensiero unico.

Non è certo un caso che ordinamenti che pure hanno le loro radici nel ripudio della guerra e del nazifascismo e che hanno un patrimonio costituzionale comune specie in materia di diritti di libertà, facciano ricorso a strumenti giuridici molto diversi per contrastare il fenomeno del negazionismo e la propagazione dell'odio razziale¹¹, tanto da evocare in alcuni l'affermazione di una «idea di Europa a geografia variabile»¹².

VIGEVANI, *L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione repubblicana*, in «Nomos», 2009, fasc. 1/3, pp. 91-100.

⁹ A. AMBROSI, *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, in «Quad. cost.», 2008, p. 523.

¹⁰ PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del diritto penale*, cit., p. 881.

¹¹ Chi volesse conoscere le legislazioni europee in materia di negazionismo può consultare il sito curato dalla Società italiana di storia contemporanea <<http://sissco.it/index.php?id=25>>. Altrettanto utile è il sito web del Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry dell'Università di Tel Aviv (<<http://kantorcenter.tau.ac.il>>). Tra gli studi dedicati alle legislazioni europee, si vedano in particolare FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. 30 e segg.; L. CAJANI, *Diritto penale e libertà dello storico*, in RESTA, ZENOVICH (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, cit., p. 371 e segg.; G. POGGESCHI, *Diritto e memoria: fra condanna dei genocidi e rielaborazione del passato*, in F. BERTI, F. CORTESE, *Il crimine dei crimini. Stermini di massa nel Novecento*, Milano 2008, p. 200 e segg.; PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Toward a (qualified) EU-wide Criminal prohibition*, cit., p. 185 e segg.

¹² Così E. FRONZA, *Diritto e memoria. Un dialogo difficile*, in «Novecento», 10, 2004,

La prima linea di demarcazione è tra gli ordinamenti che prevedono o non prevedono una legislazione penale repressiva nei confronti della negazione dell'Olocausto o di altri crimini contro l'umanità. Tra gli Stati che non hanno, almeno sinora, previsto tale fattispecie criminosa vi sono, oltre all'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda, la Grecia, la gran parte dei Paesi scandinavi, l'Estonia e, almeno sul piano legislativo, i Paesi Bassi¹³.

Ma anche gli ordinamenti che hanno deciso di seguire la via della criminalizzazione del discorso negazionista presentano profonde differenze specie per quanto concerne le tecniche di tutela, l'elemento oggettivo del reato e le modalità delle condotte sanzionate¹⁴.

Così, alcuni ordinamenti hanno ritenuto di dover sanzionare solo la 'menzogna di Auschwitz', la negazione del genocidio commesso dal regime nazionalsocialista, così sottolineando non solo l'unicità della Shoah, ma altresì il legame tra il rifiuto del nazismo e il patto costituzionale su cui è fondata la rinascita democratica dopo il secondo conflitto mondiale. Come, infatti, ben evidenzia Corrado Caruso, sembra ragionevole ritenere che il divieto delle condotte negazioniste

«a maggior ragione quando riguardi il negazionismo dell'Olocausto, non prenda di mira esclusivamente la tutela collettiva del gruppo minoritario, ma tenti anche di irrigidire, sotto la minaccia della sanzione penale, la dinamica degli accadimenti storici su cui sono sorte le democrazie europee del tempo presente»¹⁵.

Ciò vale *in primis* per una democrazia culturalmente, anche se non geograficamente, europea come Israele. La legge israeliana del 1986

p. 52.

¹³ Pur in assenza di una previsione *ad hoc*, la suprema corte olandese ha sanzionato la negazione dell'olocausto, quando equivale a insultare o diffamare gli ebrei (cfr. PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition*, cit., p. 6).

¹⁴ Cfr. J. LUTHER, *L'antinegazionismo nell'esperienza giuridica tedesca e comparata*, in «Dir. pubbl. comp. eur.», 2008, p. 1206; CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, cit., p. 798, nota 1; DELLA MORTE, *L'introduzione del reato di negazionismo in Italia. Una prospettiva critica alla luce dell'ordinamento internazionale*, cit.

¹⁵ C. CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, cit., p. 800, ove si ritiene inoltre che «nel riaffermare il patto etico su cui è sorto l'ordinamento liberal-democratico, la protezione della verità storica rappresenta, oltre che un mezzo per tutelare minoranze storicamente discriminate, un intenso strumento di protezione democratica che anticipa l'autotutela ad uno stadio di pericolo presunto per i valori liberal-democratici, delimitando il sistema pluralista rispetto alle opinioni contrastanti con il retroterra ideologico-culturale di riferimento».

è la prima normativa che ha sanzionato penalmente la negazione o il ridimensionamento dei crimini nazisti. È interessante osservare come la legislazione israeliana già accogliesse la distinzione tra mera negazione e giustificazione (distinzione che tra l'altro è stata poi utilizzata dal giudice costituzionale spagnolo per definire i confini dell'intervento del legislatore in materia; cfr. *infra*), richiedendo che la condotta negazionista fosse accompagnata dall'intento di difendere, simpatizzare o identificarsi con gli autori dei crimini.

L'opzione di punire solo la negazione dei crimini nazisti è stata adottata, per ragioni altrettanto facilmente intuibili, anche dalla Germania, tra i primi Stati a prevedere nel 1994 una fattispecie di reato che punisse la 'menzogna di Auschwitz'¹⁶ e, in modo meno netto, dall'Austria e dal Belgio. In altri paesi si è preferito optare per un generico riferimento a qualsiasi fatto di genocidio (Svizzera, Spagna, Portogallo). In alcuni Stati dell'Est europeo (Polonia, Repubblica ceca, Lituania) è stato previsto come reato la negazione dei crimini sia del nazismo che dei regimi comunisti del secondo dopoguerra¹⁷. Diverso ancora il caso francese, ove sin dal 1990 è entrata in vigore una '*loi mémorielle*' (la legge n. 90-615 del 13 luglio 1990, c.d. *Loi Gayssot*) che prevede la repressione della contestazione dell'esistenza dei crimini contro l'umanità, definiti tali dallo Statuto del Tribunale militare di Norimberga o riconosciuti da una giurisdizione francese o internazionale¹⁸.

Tra le normative che mirano a sanzionare le condotte consistenti nella negazione o nella banalizzazione di tutti i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, va inclusa anche la Decisione Quadro (2008/913/GAI) del Consiglio dell'Unione europea, del 28 novembre 2008, sulla

¹⁶ L'art. 130, comma 3, del codice penale tedesco sanziona «chi pubblicamente o in una riunione, approva, nega o minimizza le azioni commesse durante il periodo nazional-socialista contemplate dal § 6, comma 1, del codice penale internazionale in maniera idonea a turbare la pace pubblica»; per un approfondimento, si rinvia a M. CAPUTO, *La 'menzogna di Auschwitz', le 'verità' del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 7 Gennaio 2014, p. 9; M. MANETTI, *Libertà di pensiero e negazionismo*, in M. ANIS (a cura di) *Informazione, potere e libertà*, Torino 2005, p. 41; C.M. CASCIONE, *Negazionismo e libertà di espressione: rilievi comparatistici*, in «Dir. Inform.», 2011, p. 308, p. 315 e segg.; SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, cit., p. 59 e segg.

¹⁷ Cfr. L. CAJANI, *Diritto penale e libertà dello storico*, in RESTA, ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, cit., pp. 376-377.

¹⁸ Cfr. M. TROPER, *La legge Gayssot e la Costituzione*, in «Ragion pratica», 8, 1997, p. 189 e segg.

lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale¹⁹, che persegue l'obbiettivo di ravvicinare le normative statali in tema di lotta al razzismo e, in termini più generali, ad affermare una identità europea attraverso la preservazione della memoria delle atrocità del passato e la garanzia del diritto alla verità.

Tale Decisione, all'art. 1, comma 1, chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano resi punibili *inter alia*:

c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro; d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Dalla Decisione Quadro, dunque, non si ricava l'obbligo di punire il negazionismo *tout court*, ma solo quando esso sia il presupposto di componenti istigatorie²⁰. E, nei fatti, tale testo non ha condotto all'armonizzazione della disciplina in materia di legislazione sulla memoria; esso

¹⁹ Per un esame approfondito della Decisione Quadro, cfr. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. 69 e segg. e SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, cit., p. 259 e segg. In relazione all'iter, al contenuto e al procedimento di adozione da parte degli Stati membri, si rinvia a CAJANI, *Diritto penale e libertà dello storico*, cit., *passim*.

²⁰ Così, FRONZA, GAMBERINI, *Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato*, in <www.penalecontemporaneo.it>, cit., p. 7, i quali osservano che «l'Unione Europea vincola rispetto all'*an*, lascia tuttavia agli Stati una ampia discrezionalità sul *quomodo*» e che la Decisione attribuisce loro facoltà di limitare ulteriormente le ipotesi di condotte punibili. Infatti, l'art. 1, comma 2, della Decisione Quadro, specifica che «ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi».

ha, comunque, finito con il produrre un effetto di ampia portata, ovvero «ha ormai legittimato l'idea che si possa legiferare sulla storia e punire le interpretazioni contrarie a quelle imposte per legge»²¹.

4. *Asserzioni di fatti falsi e libertà di espressione nelle giurisprudenze costituzionali e nella giurisprudenza di Strasburgo*

4.1 *La giurisprudenza del tribunale costituzionale federale tedesco*

L'estrema complessità (meglio, drammaticità) delle questioni si riflette anche sulla profonda eterogeneità delle risposte dei giudici costituzionali delle grandi democrazie europee e della Corte di Strasburgo di fronte ai dubbi circa la compatibilità della previsione del reato di negazionismo nelle sue varie forme con i principi dello stato liberal-democratico²².

Di più, non vi è nemmeno unanimità se le espressioni 'negazioniste' debbano essere ricondotte all'interno dell'area protetta dalla libertà di parola e se il legislatore possa utilizzare lo strumento penale per 'fissare' la memoria storica.

In altri termini, nei casi di negazionismo, non siamo di fronte all'usuale giudizio di bilanciamento tra *liberty* e *dignity*, tra diritto di parola e altri diritti della personalità, ma siamo a uno stadio precedente: è questione preliminare decidere se il discorso negazionista sia da considerare una forma di manifestazione del pensiero o un qualcosa di diverso.

In estrema sintesi, prendendo in considerazione le decisioni che più hanno segnato la materia, non sorprende l'orientamento della giurisprudenza costituzionale della Germania, democrazia militante che impone allo Stato di difendere 'l'ordinamento fondamentale democratico e liberale' dai suoi nemici²³, oltre che nazione responsabile dell'orrore nazista.

²¹ CAJANI, *Diritto penale e libertà dello storico*, cit., p. 410.

²² Cfr. PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del diritto penale*, cit., pp. 889-890, secondo la quale dalla rassegna delle più rilevanti sentenze «si evince una spaccatura dei giudici costituzionali nel praticare il bilanciamento *ad hoc* in forza del valore, dell'interesse, di volta in volta ritenuto preminente: a volte, è stata considerata prevalente un'astratta concezione di 'dignità del popolo ebraico'; altre volte, si è ritenuto che la libertà di espressione trovasse un limite nella verità di fatti accertati (ma questo priva di senso la libertà di ricerca come la distinzione tra negazionismo e revisionismo); altre volte ancora, è stata la libertà di espressione ad aver guidato il giudizio di bilanciamento».

²³ Sulla concezione di 'democrazia protetta' o 'militante' alla base dell'ordinamento tede-

Esempio paradigmatico è la celebre sentenza del tribunale costituzionale federale tedesco del 13 aprile 1994²⁴, decisione che ha preceduto di pochi mesi la legge sulla negazione di Auschwitz citata nel paragrafo precedente. Il caso nasceva da un ricorso individuale al tribunale costituzionale contro una decisione delle autorità cittadine di Monaco, adottata in occasione di una riunione organizzata da un partito nazistoide, alla quale doveva partecipare il noto esponente negazionista David Irving. Il Comune, infatti, aveva imposto agli organizzatori dell'evento di informare i partecipanti circa i reati di aizzamento del popolo e di diffamazione, di impedire che si pronunciassero discorsi che negassero lo sterminio degli ebrei o comunque diffamatori e di sciogliere, se necessario, la riunione. Il giudice costituzionale dichiarò che vi non fosse violazione dell'art. 5 della Legge fondamentale, sulla base della distinzione tra fatto e opinione: per i giudici costituzionali tedeschi, la negazione dello sterminio non costituisce un'opinione, un'espressione valutativa di un fenomeno sempre protetta dall'art. 5 della Costituzione, ma un'asserzione di fatto²⁵. E la disposizione che tutela la libertà di parola non copre l'asserzione di fatti che negano la verità, verità conosciuta dal soggetto, dimostrata dalla scienza storica e provata da innumerevoli testimonianze oculari, documenti e accertamenti dei tribunali in numerosi processi penali. Dunque, l'affermazione di un fatto falso può essere vietata, in ragione del bene giuridico aggredito: negare l'Olocausto

sco, si rinvia ad A. PIZZORUSSO, *Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova 2003, pp. 663-666. In particolare, Pizzorusso sottolinea l'enunciazione di principio sancita nell'art. 18 del *Grundgesetz* («Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero [...] perde tali diritti fondamentali») «esprime una statuizione di ordine generale che risolve il 'paradosso della tolleranza' sopra ricordato in senso sfavorevole agli intolleranti, leggi limando le norme preventive e repressive stabilite nei loro confronti» (p. 664).

²⁴ *Bundesverfassungsgericht*, 13 aprile 1994, *BVerfGE* 90, 274. Su tale decisione si veda D. GRIMM, *The Holocaust Denial Decision of the Federal Constitutional Court of Germany*, in I. HARE, J. WEINSTEIN (eds.), *Extreme Speech and Democracy*, Oxford 2009, p. 557 e segg. La decisione può essere letta in italiano in «Giur. cost.», 1994, p. 3386 e segg., con commento di M.C. VITUCCI, *Olocausto capacità di incorporazione del dissenso e tutela costituzionale dell'asserzione di un fatto in un recente sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe*, p. 3390. Per un approfondimento si rinvia a LUTHER, *L'antinegazionismo nell'esperienza giuridica tedesca e comparata*, cit., p. 1207 e segg. e SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, cit., p. 79 e segg.

²⁵ Sulla difficoltà, riconosciuta dallo stesso giudice costituzionale tedesco, di delimitare la manifestazione di un'opinione dall'asserzione di un fatto, cfr. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, cit., p. 80.

significa negare la dignità e il diritto alla autocomprensione delle vittime e degli eredi, ovvero «l'essere considerati appartenenti ad un gruppo di persone che si distinguono per una particolare sorte, persone nei confronti dei quali sussiste una particolare responsabilità morale di tutti gli altri, e ciò è parte della loro dignità» (*BverG 90 241 ss.*).

4.2 Negazionismo e abuso del diritto alla libertà d'espressione nella giurisprudenza di Strasburgo

Più sorprendente appare la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, di regola 'amica della libertà di stampa', anche quando le idee urtano, sconvolgono o inquietano una parte o la maggioranza della popolazione. Come noto, a partire dalla sentenza *Handyside* del 7 dicembre 1976, la Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato che

«la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni basilari per il suo progresso e per il pieno sviluppo di ogni singola persona. Salvo quanto previsto dall'art. 10, n. 2, la libertà di espressione è applicabile non solo in relazione alle informazioni o alle idee accolte con favore o considerate come inoffensive od indifferenti, ma anche a quelle che urtano, sconvolgono od inquietano lo Stato o una parte della popolazione: tale conclusione è imposta dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura, senza i quali non vi è una società democratica»²⁶.

Tale principio si applica anche al dibattito storiografico, «a sphere in which it is unlikely that any certainty exists and in which the dispute is still ongoing»²⁷.

Rispetto a tale orientamento generale, le decisioni relative a ricorsi per condanne da parte dei giudici nazionali di coloro che negano la Shoah si pongono indubbiamente «un po' fuori dal coro» e «segnano una decisa inversione di rotta rispetto all'atteggiamento protettivo della libertà di espressione in altri sedi assunto»²⁸.

²⁶ Corte europ. dir. uomo, 7 dicembre 1976, *Handyside e regno Unito*, A-24, par.49; sul tema sia consentito rinviare a G.E. VIGEVANI, *Libertà di espressione e discorso politico tra Corte europea dei diritti e Corte costituzionale*, in N. ZANON (a cura di), *Le corti dell'integrazione europea e la corte costituzionale italiana*, Napoli 2006, pp. 459-486.

²⁷ Corte eur. dir. uomo, 21 settembre 2006, *Monnat v. Switzerland*, n. 73604/01, par. 63.

²⁸ Così CASCIONE, *Negazionismo e libertà di espressione: rilievi comparatistici*, cit., p. 312.

I giudici di Strasburgo (Commissione e soprattutto Corte dei diritti a partire dall'inizio del nuovo secolo) sembrano essersi per molti aspetti posti nella medesima prospettiva del giudice costituzionale tedesco, assumendo come fondamento per escludere ogni tutela al pensiero negazionista la distinzione tra fatti e giudizi di valore²⁹. Il giudice europeo ha progressivamente teorizzato che chi nega un fatto storico chiaramente accaduto come la Shoah non può pretendere di usufruire della protezione dell'art. 10 Conv. eur. dir. uomo, non rientrando l'espressione negazionista nemmeno nei più periferici tra i cerchi concentrici della libertà di espressione, ove la tutela di tale diritto è pure meno intensa³⁰.

Per escludere il discorso negazionista anche da una minima protezione, la Corte ha utilizzato la clausola generale del divieto dell'abuso del diritto, prevista dall'art. 17 Conv. edu³¹. Essa preclude che una disposizione della Convenzione possa essere interpretata come implicante il diritto «di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione». L'art. 17 Conv. edu impedisce, dunque, che si possa invocare la libertà di espressione per aggredire i diritti dei gruppi etnici discriminati, in quanto il fine di tale libertà si colloca nella prospettiva di favorire la pacifica coesistenza dei

²⁹ Cfr. AMBROSI, *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, cit., p. 538, secondo il quale «la Corte di Strasburgo ritiene che la repressione penale delle idee 'razziste e xenofobe' (negazionismo compreso) possa non ledere l'art. 10 Conv. edu sulla base (molto in sintesi) di tre ordini di argomenti: la distinzione tra 'fatti' e 'opinioni', solo le seconde essendo garantite dalla Convenzione; la necessità di proteggere l'insieme dei valori tutelati dalla Conv. edu, a partire dalla pace e dalla giustizia (necessità desunta anche dall'art. 17 Conv. edu, sul c.d. abuso di diritto); la circostanza che le norme delle quali si ragiona sono dirette a proteggere l'onore e la reputazione altrui, come è consentito proprio dal secondo comma dell'art. 10».

³⁰ Le fasi che hanno connotato l'evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo in materia sono individuate in PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition*, cit., p. 30 e segg., il quale legge la giurisprudenza della Commissione europea per i diritti dell'uomo sino alla fine degli anni novanta come una giurisprudenza equilibrata, che non adottava «an 'absolutist' position whereby any statement denying the Holocaust is dealt with as an abuse of right», ma distingueva tra «the sphere covered by Article 10 and the sphere protected by the same provision» (*Ibid.*, p. 33). L'approccio più radicale, secondo cui la negazione dell'Olocausto costituisce un abuso del diritto, si sarebbe affermato solo con la decisione della Commissione del 24 giugno 1996, *Marais c. Francia*, ric. 31159/96 e soprattutto con le sentenze della Corte 23 settembre 1998, *Lehideux et Isorni c. Francia*, n. 24662/94 e 24 giugno 2013, *Garaudy c. Francia*, n. 65831/01.

³¹ Per un commento a tale disposizione, si rinvia a C. PINELLI, *Art. 17*, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bologna, 2001, pp. 455-467.

differenti gruppi presenti nella società³². Il rinvio a tale disposizione comporta – come ha sottolineato Corrado Caruso – che le decisioni nei casi di negazionismo

«non sono prese attraverso la ponderazione tra la libertà di espressione e uno dei *countervales* enunciati dall'art. 10 Conv. edu 'alla luce di tutte le circostanze del caso', ma in via di deliberazione a seguito di una superficiale individuazione contenutistica dell'espressione in oggetto»³³.

Tra le decisioni che più chiaramente riassumono tale orientamento, vi è certamente la sentenza *Garaudy* del 2003, con la quale la Corte di Strasburgo 'attraversa il Rubicone'³⁴ e fissa le linee direttive per la successiva giurisprudenza³⁵. La vicenda nasceva da un ricorso di un autore violentemente antisemita e 'riduzionista', che aveva subito varie condanne da parte di giudici francesi in base alla legge *Gayssot*; la Corte dichiarò inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva abusato della libertà

³² V. CUCCIA, Libertà di espressione e negazionismo, in «Rassegna Parlamentare», 2007, p. 865. Per un'ampia rassegna della giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti, cfr. CASTELLANETA, La repressione del negazionismo e la giurisprudenza europea dei diritti umani, cit., p. 75 e segg., la quale osserva che mentre in una prima fase (sino alla fine degli anni Ottanta) «il negazionismo è stato escluso dall'esercizio del legittimo diritto alla libertà di espressione proprio grazie ai limiti previsti dallo stesso art. 10, via via la posizione degli organi di garanzia è divenuta ancora più rigorosa nei confronti dei sostenitori di tesi negazioniste ritenendo che articoli o opinioni che abbiano tale tenore non usufruiscono della protezione dell'art. 10 grazie all'applicazione dell'art. 17, con ciò ritenendo di particolare gravità quelle affermazioni, in grado di condurre alla distruzione dei diritti riconosciuti nella Convenzione» (*Ibid.*, p. 76).

³³ CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, cit., pp. 800-801.

³⁴ Così PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition*, cit., p. 34.

³⁵ Corte eur. dir. uomo, 24 giugno 2013, *Garaudy c. France*, n. 65831/01; per un approfondimento si rinvia ad A. BURATTI, *L'affaire Garaudy di fronte alla Corte di Strasburgo. Verità storica, principio di neutralità etica e protezione dei miti fondatori del regime democratico*, in «Giurisprudenza italiana», 12, 2005, p. 2243 e segg. e a PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del diritto penale*, cit., pp. 886-887. La medesima impostazione – già in nuce in precedenti pronunce relative a casi di negazione del genocidio nazista degli ebrei (Comm. eur. dir. uomo, 6 settembre 1995, *Remer c. Germania* 24 giugno 1996, *Marais c. France*, n. 31159/96 e 23 novembre 1998, *Honsik c. Austria*, ric. n. 25062/94) è poi ribadita in Corte eur. dir. uomo, 13 dicembre 2005, *Witzsch c. Germania*, n. 7485/03; 20 febbraio 2007, *Pavel Ivanov c. Russia*, n. 35222/04; 16 luglio 2009, *Willem c. Francia*, ric. 10883/05; 7 giugno 2011, *Golnisch c. Francia*, ric. 48135/08.

di espressione garantita dalla Convenzione, per perseguire fini contrari al testo e allo spirito della stessa. In particolare, anche la Corte europea, come quella tedesca, pone alla base del suo ragionamento la distinzione tra 'fatti' e 'opinioni'. Più precisamente, per la Corte «contestare la realtà di fatti storici chiaramente accertati come l'Olocausto non riguarda in alcun modo il lavoro di ricerca storica mirante alla ricerca della verità»; il negazionista è dunque un falso storico, che mira esclusivamente a riabilitare il regime nazionalsocialista e ad accusare le vittime di falsificare la storia. E negare l'esistenza di crimini contro l'umanità costituisce per la Corte una delle più gravi forme di diffamazione su base razziale degli ebrei e di incitamento all'odio nei confronti di essi.

L'esclusione automatica dall'ambito di protezione dell'art. 10 Conv. del discorso negazionista vale certamente per i crimini nazisti. In casi relativi alla negazione di altri genocidi, la Corte ha invece mostrato una maggiore prudenza e ha preferito utilizzare il suo tradizionale strumentario per verificare l'adeguatezza delle misure restrittive delle libertà coinvolte, anziché ricorrere alla 'ghigliottina' dell'art. 17 Conv.³⁶

Così, di recente, nella sentenza *Perinçek*³⁷, la Corte ha ritenuto contraria alla Convenzione la condanna inflitta a un cittadino turco per aver pubblicamente dichiarato che il genocidio armeno non sarebbe altro che una «menzogna internazionale». Per la Corte, contestare la tesi secondo cui in Armenia sia avvenuto un genocidio non costituisce un 'abuso del diritto', ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, in assenza di un consenso generale sulla qualificazione quale 'genocidio' del massacro del popolo armeno avvenuto in Turchia tra il 1915 e il 1916³⁸.

In sintesi, al di là delle peculiarità dei singoli casi, dalla giurisprudenza della Corte europea sembra potersi cogliere la consapevolezza della unicità della Shoah e del collegamento tra il genocidio del popolo ebraico e la

³⁶ Cfr. TERUEL LOZANO, *Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata*, cit., pp. 7-8.

³⁷ Corte eur. dir. uomo, 17 dicembre 2013, *Perinçek c. Suisse*, n. 27510/08, ora all'esame della Grande Camera.

³⁸ Su tale caso, cfr. N. HERVIEU, *Le négationnisme, prisme révélateur du dilemme européen face à lutte contre l'extrémisme*, in *Lettre «Actualités Droits-Libertés» du CREDOF*, 13 janvier 2014 (<<http://wp.me/p1Xrup-2qr>>). In generale, sulla fallacia dell'analogia tra le leggi contro la negazione dell'Olocausto e le altre *lois mémorielles*, cfr. CAJANI, *Diritto penale e libertà dello storico*, cit., pp. 371-372, il quale sottolinea la differenza tra negazione di un evento storico e negazione di una sua interpretazione; mentre nel caso dell'Olocausto viene negata la realtà dell'evento storico, nel caso delle guerre della memoria la realtà non viene messa in discussione, ma se ne discutono varie interpretazioni, come è proprio della ricerca storica.

nascita di un sistema di protezione sovranazionale dei diritti dell'uomo nel continente europeo.

4.3 Negazione e giustificazione di fatti storici nella giurisprudenza costituzionale spagnola

L'impostazione adottata dal giudice costituzionale tedesco e dalla Corte di Strasburgo, che esclude le tesi che contestano l'esistenza della Shoah dall'area tutelata dalle norme sulla libertà di espressione, non è tuttavia accolta da altri giudici costituzionali.

A un orientamento differente ha, ad esempio, aderito il Tribunale costituzionale spagnolo nella decisione che meglio riassume, allo stato dell'arte, la posizione dell'ordinamento spagnolo in materia, la sentenza n. 235 del 7 novembre 2007³⁹.

In una vicenda giudiziaria relativa a tal Varela, libraio di Barcellona che vendeva testi antiebraici e negazionisti, il Tribunale costituzionale fu chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità con l'art. 20, primo comma, lett. a), della Costituzione spagnola, che riconosce il diritto a esprimere e diffondere liberamente il pensiero, della norma del codice penale spagnolo che puniva la diffusione, attraverso qualunque mezzo, di idee e dottrine tese a negare o giustificare i delitti di genocidio o volte a riabilitare regimi o istituzioni che difendano pratiche generatrici del delitto di genocidio (art. 607, comma 2, c.p.).

Il giudice costituzionale spagnolo ha «sorprendentemente»⁴⁰ dichiarato l'incostituzionalità della disposizione nella parte in cui punisce la mera 'negazione' dei crimini di genocidio, respingendo, tuttavia, il dubbio relativo al reato di giustificazionismo. Per giungere a tale decisione, la Corte ha posto l'accento sul legame tra libertà di espressione, libertà di ricerca storica, democrazia, pluralismo ideologico e pluralismo sociale e divieto

³⁹ Su questa decisione cfr. J.M. BILBAO UBILLOS, *La negación de un genocidio no es una conducta punible (comentario de la STC 235/2007)*, in «Revista Española de Derecho Constitucional», n. 85, gennaio-aprile 2009, pp. 299-352; P.S. CODERCH, A.R. PUIG, *Genocide Denial and Freedom of Speech*, in «Indret, Revista para el análisis del Derecho», 2008, pp. 1-30; FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., pp. 111-120; LUTHER, *L'antinegazionismo nell'esperienza giuridica tedesca e comparata*, cit., pp. 1211-1215; C. CARUSO, *Tra il negare e l'istigare c'è di mezzo il giustificare. La problematica distinzione del Tribunale Costituzionale spagnolo (commento alla sent. n. 235/2007)*, in <www.forumcostituzionale.it>, 3 aprile 2008.

⁴⁰ Così PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition*, cit., p. 24.

per il potere pubblico di selezionare o impedire la circolazione di idee o dottrine anche ripugnanti. In questa logica, la mera negazione dell'evidenza storica rientra nell'ambito della ricerca scientifica e, dunque, non può costituire condotta penalmente sanzionabile: la negazione di fatti assunti come storicamente certi comporta un giudizio di fatto non suscettibile di limitazioni, in quanto trova copertura nella generale libertà di ricerca storica e scientifica riconosciuta dall'art. 20 Cost. spagnola, posto in relazione con il diritto alla libertà ideologica riconosciuta dall'art. 16 Cost. e non si caratterizza per l'incitamento alla violenza.

Al contrario, la giustificazione di un determinato fatto storico comporta un giudizio valoriale, punibile qualora costituisca un incitamento indiretto all'odio e alla commissione del delitto di genocidio.

Dunque, è nella distinzione tra negare e giustificare che il giudice costituzionale spagnolo ha individuato il confine tra lecito e illecito. Una distinzione certo non sempre limpida sul piano pratico, ma forse non priva di suggestioni sul piano teorico. Come bene osserva Stefania Parisi, «la pronuncia ha qualche punto debole (evidenziato dai quattro 'dissent') e, certo, il tentativo di distinguere la giustificazione (punibile) dalla mera negazione (non punibile) non è riuscito. Conta però rilevare la radicale diversità di approccio rispetto ai giudici di Karlsruhe e l'idea di fondo secondo cui la libertà di espressione non potrebbe subire un limite così intenso da parte di una norma penale, in assenza di un pericolo soltanto astratto e potenziale, pena la 'tenuta' della stessa democrazia»⁴¹. Una democrazia aperta, non militante, quale quella spagnola, sembra dunque porre un argine all'intervento del legislatore penale per sanzionare la mera trasmissione di idee contrastanti con i valori costituzionali, richiedendo che la fattispecie penale sia giustificata solo dal fine di tutelare beni quali l'onore dei singoli e dei gruppi⁴².

4.4 Libertà di espressione e leggi 'conformative' della storia nella giurisprudenza costituzionale francese

Nella direzione del giudice costituzionale spagnolo si è successivamente mosso anche il *Conseil constitutionnel* francese. Nella sentenza n. 2012-

⁴¹ PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del diritto penale*, cit., p. 888.

⁴² Cfr. PECH, *The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition*, cit., p. 24, che sottolinea come «the most interesting point raised by the Court is that Spain, unlike Germany or France, is not a 'militant democracy', which means that the exercise of fundamental rights cannot be restricted on the grounds that they may be used for anti-constitutional purposes».

647 del 28 febbraio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge che avrebbe previsto l'incriminazione «della contestazione dell'esistenza dei genocidi riconosciuti come tali dalla legge francese», in pratica il genocidio armeno del 1915, unico riconosciuto espressamente da una legge del 2001, senza peraltro che vi fosse stato un preventivo accertamento giurisdizionale dei crimini 'certificati' dal legislatore⁴³.

La decisione del giudice costituzionale francese – assai concisa, come da tradizione – si fonda su due motivi: la lesione della libertà di espressione, «d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés» e l'assenza di portata normativa di «une disposition législative ayant pour objet de «reconnaître» un crime de génocide», in violazione del principio secondo cui «la loi est l'expression de la volonté générale» sancito dall'art. 6 della Dichiarazione del 1789. In altri termini, sembra preclusa al legislatore l'approvazione di leggi 'conformative' della realtà storica⁴⁴, che garantiscano «l'eternità e l'immodificabilità di eventi e vicende drammatiche del passato, per difendere 'un passato che non deve passare', diventando così il luogo della memoria, dove un diritto alla verità e un dovere di memoria trovano asilo»⁴⁵.

5. L'orizzonte dell'ordinamento costituzionale italiano e i lavori dell'Assemblea costituente

Il dibattito sull'opportunità di introdurre una previsione legislativa che sanzioni penalmente la negazione della Shoah impegna da tempo anche l'opinione pubblica italiana e investe saltuariamente anche le istituzioni parlamentari, ciclicamente scosse da domande di ipercriminalizzazione⁴⁶, ma sinora capaci di evitare di tradurre tali istanze sociali in legge, anche in ragione di un procedimento legislativo 'lento', che impone più momenti

⁴³ Cfr. T. GIOVANNETTI, *La libertà di manifestazione del pensiero tra verità normativa, verità processuale e verità storica: a proposito della prima decisione del Conseil Constitutionnel sulle cd. lois mémorielles*, in «Rivista AIC», n. 2, 2012, pp. 1-9.

⁴⁴ Così CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, cit., p. 799, nota 3.

⁴⁵ Così I. SPIGNO, *Ancora sulle lois mémorielles: la parola del Conseil constitutionnel sull'antinegazionismo*, in <www.diritticomparati.it/2012/03/ancora-sulle-loismemorielles-la-parola-del-conseil-constitutionnel-sullantinegazionismo.html>, 2012.

⁴⁶ L'espressione è in PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, cit., p. 5.

di riflessione.

Questo schema si pare ripetersi anche nel corso della 17^a legislatura.

Infatti, nel marzo 2013 fu presentato in Senato un disegno di legge⁴⁷ che mirava a modificare l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, prevedendo la reclusione fino a tre anni, oltre alla multa, per chi ponesse in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, riprendendo quasi alla lettera quanto previsto dal già citato art. 1, lett. c, della Decisione Quadro del Consiglio dell'UE del 2008). Qualche mese dopo, nell'ottobre 2013, anche in reazione all'intervista-testamento negazionista del criminale nazista Erich Priebke, la Commissione giustizia del Senato formulò un nuovo testo, particolarmente severo, che prevedeva l'inserimento nel codice penale, attraverso modifiche all'articolo 414, di una fattispecie autonoma che sanzionava con la reclusione da 1 a 5 anni chi negava l'esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità e, inoltre, introduceva una circostanza aggravante per chi compiva il reato di istigazione o di apologia di detti crimini, nonché del delitto di terrorismo.

Tale testo suscitò forti resistenze, in primo luogo nella comunità degli storici, tanto che fu radicalmente modificato nel corso dei lavori in Commissione. L'ultimo testo licenziato dalla commissione giustizia del Senato il 4 luglio 2014 riprende la via dell'intervento sulla legge 13 ottobre 1975, n. 654, circoscrivendo la rilevanza penale alle sole condotte istigatorie commesse pubblicamente e introducendo una aggravante nei casi in cui la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, la pubblica istigazione a commettere atti di discriminazione e il pubblico incitamento si fondino sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. Adottando tale ultima versione, la Commissione ha dunque recepito le perplessità di ordine costituzionale avanzate riguardo al testo precedente e ha accantonato l'ipotesi di introdurre un autonomo reato di negazionismo, preferendo rimanere all'interno dei confini del reato di propaganda di idee razziste

⁴⁷ D.d.l. n. S-54 (primo firmatario Amati), del 15 marzo 2013, *Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*. Sul punto, cfr. DELLA MORTE, *L'introduzione del reato di negazionismo in Italia. Una prospettiva critica alla luce dell'ordinamento internazionale*, cit.

o di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali. Nonostante ciò, l'assemblea del Senato non ha proceduto all'esame del disegno di legge e sembrano assai ridotte le probabilità che l'iter legislativo giunga a conclusione.

Allo stato, dunque, non esiste nel nostro ordinamento una disposizione che preveda un reato di negazionismo, né vi sono pronunce del giudice delle leggi che abbiano risposto esplicitamente alla questione della legittimità di una norma che sanzionasse tale condotta, sia pure nella sola motivazione di una sentenza.

Nell'attuale temperie, sembra dunque un esercizio sterile procedere a un commento analitico di un progetto di legge il cui destino è ancora ignoto ma forse già scritto. Ritengo di maggiore utilità provare a riflettere su una questione di ordine più generale, ovvero se una legge che sanzionasse anche solo la menzogna di Auschwitz sarebbe compatibile con lo 'spirito' della Costituzione repubblicana, spirito che può forse individuarsi dalla lettura delle discussioni in Assemblea costituente in merito al rapporto tra la democrazia e i suoi nemici, tra i quali *in primis* i fascisti.

6. *L'Assemblea costituente di fronte ai 'nemici della democrazia'*

Si è già accennato all'inizio di questo breve articolo all'estrema difficoltà di individuare un punto di equilibrio soddisfacente, che non comporti un sacrificio eccessivo né della *liberty* né della *dignity*, né della libertà di opinione e di ricerca storica, né dei diritti e degli interessi lesi dalle condotte negazioniste. Per evitare di sommare una interpretazione puramente personale – inevitabilmente intrisa della sensibilità e della storia familiare di chi scrive alle molte che si sono susseguite in materia, ho provato a connettere il tema della punizione del negazionismo alle concezioni ideali prevalenti nel momento della scrittura della Costituzione repubblicana, in relazione al rapporto tra teoria della democrazia, pluralismo politico, libertà di opinione e diritto dei 'nemici della libertà' a esprimersi nel dibattito pubblico.

In questa prospettiva, ho ritenuto di verificare se dall'esame dei resoconti dei lavori all'Assemblea costituente si possano cogliere alcune indicazioni riguardo alla posizione della Carta nei confronti di chi non si riconosce nei valori della democrazia e specie di chi contesta un principio fondativo della Repubblica, ovvero il ripudio del nazi-fascismo e del suo

ideale razzista.

In particolare, è stato utile analizzare i dibattiti parlamentari sul diritto di associazionismo politico, che hanno condotto alla redazione degli artt. 18 e 49 Cost. e della XII Disposizione finale, che vieta di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista e i lavori preparatori che hanno portato all'adozione dell'art. 21 Cost., che proclama la libertà di manifestare il proprio pensiero.

Il primo dato che emerge è quello di una generale fede dei Costituenti nel metodo della democrazia quale strumento del confronto politico, che tende a includere nel libero confronto dialettico anche *'les ennemis de la liberté'*, di una fiducia nelle regole della democrazia aperta, tollerante, il che non significa evidentemente una democrazia nichilista, 'neutra', ma un ordinamento finalizzato ad affermare i suoi valori attraverso la dialettica politica e garantendo il dissenso anche più estremo⁴⁸.

A tale fede si accompagnava, tuttavia, una forte preoccupazione quando si considerava che la proclamazione delle libertà civili e politiche potesse condurre alla riammissione nella vita pubblica dei fascisti.

I dibattiti in Costituente risultano pertanto dominati dal tentativo di perseguire al contempo due obiettivi tra loro difficilmente conciliabili. Il primo, di breve periodo, era quello di escludere dalla vita pubblica le idee razziste e totalitarie, di condannare, anche simbolicamente «il regime nefasto che si caratterizzò nella sua attività criminosa con la persecuzione razziale»⁴⁹ e in generale di emarginare chi negasse le fondamenta di libertà e di democrazia sulle quali si andava costituendo la Repubblica. A fianco di tale preoccupazione emerge, tuttavia, un disegno complessivo di lungo periodo – «una volta finita l'emergenza» – che mirava a realizzare un sistema politico aperto e tollerante, all'interno della quale potessero competere

⁴⁸ Questa del resto è la prospettiva che anche Piero Calamandrei privilegiava, nella prefazione del 1946 al saggio di Francesco Ruffini sui diritti di libertà; cfr. P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà, prefazione* alla ristampa di F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze 1946, ora ripubblicato in Id., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Montepulciano 2003, p. XLIX e segg., ove l'illustre giurista fiorentino osservava come la questione del riconoscimento dei diritti politici a chi può utilizzare le regole della democrazia per sopprimere «la libertà di opposizione delle minoranze, e quindi l'essenza stessa della democrazia» costituisse il *punctum pruriens* dell'ordinamento costituzionale. Tuttavia, Calamandrei concludeva che l'unico limite legittimo per i partiti è che essi dovessero rispettare «i mezzi propri del metodo democratico: e per il resto lasciare il posto alla storia».

⁴⁹ Così il socialista Ferdinando Targetti nella seduta dell'Assemblea costituente del 15 marzo 1947, in <www.nascitacostituzione.it/01principi/003/index.htm?art003-022.htm&2>.

tutti coloro che accettano il metodo della democrazia, ma non necessariamente i singoli contenuti.

Questa tensione emerge in modo intenso nella discussione sulla regolazione dei principi in materia di rapporti politici e sul divieto di ricostruzione del partito fascista che si svolse nella prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il 19 novembre 1946 e, in particolare, nel confronto che coinvolse personalità quali Palmiro Togliatti, Lelio Basso e Giuseppe Dossetti⁵⁰. Ed è una tensione che, almeno a prima lettura, disvela un qualche elemento di contraddizione anche tra i Costituenti più raffinati.

Così, Togliatti, evidentemente preoccupato di una possibile esclusione *ex lege* dalla vita politica dei comunisti, si oppose con successo a una proposta presentata dagli on. Merlin e Mancini che prevedeva un controllo sull'organizzazione dei partiti e sul loro rispetto della dignità e della personalità umana, secondo i principi di libertà ed uguaglianza, quando sostenne che «un partito antidemocratico dovrebbe essere combattuto sul terreno della competizione politica democratica, convincendo gli aderenti al movimento della falsità delle loro idee, ma non si potrà negargli il diritto di esistere e di svilupparsi». Nella medesima discussione, tuttavia, l'allora segretario del P.C.I. propose «che si dica che è proibita, in qualsiasi forma, la riorganizzazione di un partito fascista, perché si deve escludere dalla democrazia chi ha manifestato di essere il suo nemico».

Ciò che, comunque, sembra evidenziarsi in generale è la tendenza di circoscrivere la portata del divieto di ricostituire il partito fascista, anche per evitare che «l'esclusione proposta dall'onorevole Togliatti, con la sua aggiunta, possa un giorno essere causa di altre esclusioni in senso opposto a quello che oggi si vuole intendere, e con fini che non hanno niente a che vedere con quella cesura e con quella totale condanna del fascismo che tutti i Commissari sono d'accordo nel voler accettare» (così l'intervento di Dossetti).

La norma che costituirà la XII disposizione finale della Carta sembra assumere già nel pensiero dei Costituenti più un «significato storico» (Dossetti), un valore di testimonianza del ripudio del passato che una funzione di argine al ripetersi di una evoluzione autoritaria. Così Lelio Basso sottolineava come sia

«necessario quindi che nella Costituzione ci sia finalmente un'af-

⁵⁰ Ass. cost., Commissione per la Costituzione, prima Sottocommissione, seduta del 19 novembre 1946, in <<http://www.nascitacostituzione.it/04finali/12/index.htm?disp12-004.htm&2>>.

fermazione concreta e precisa per cui si sappia che tutto ciò che è stato fascista è condannato. Bisogna fare in modo che il popolo abbia la sensazione precisa che la Repubblica segna una data nuova nella storia d'Italia»

e Dossetti condivideva tali affermazioni

«per quanto riguarda la cesura che si vuol porre tra il passato e il presente, anche motivata dal giusto rilievo che sino ad oggi, nello sviluppo della nostra situazione costituzionale e politica, ci si è troppo preoccupati di voler assicurare una continuità legale dello Stato».

Nel complesso, emerge la volontà dei padri fondatori di dare vita a una democrazia pluralista, nella quale la possibilità di diffusione di ogni ideologia costituisca un aspetto irrinunciabile del metodo democratico di cui all'art. 49 Cost.

La medesima difficoltà di conciliare l'aspirazione alla massima apertura del '*freemarket place of ideas*' e la spinta a reprimere la diffusione dell'ideologia del nazifascismo si evidenzia anche dalla lettura dei dibattiti che condurranno alla formulazione dell'attuale art. 21 della Costituzione.

Particolarmente significativa è la lettura dei resoconti delle sedute del 26 e del 27 settembre 1946 della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, ove si discusse tra l'altro il tema del sequestro preventivo degli stampati.

Nella prima di tali sedute fu oggetto di discussione la questione se il sequestro potesse essere ammesso e dovesse essere circoscritto ai soli reati 'non politici'⁵¹, nel timore di arbitri specie nei confronti di coloro che il deputato liberale Roberto Lucifero d'Aprigliano definiva «scrittori d'avanguardia, non solo nel campo culturale, scrittori d'avanguardia che sono considerati ribelli rivoluzionari che invitano al disordine» e ai quali voleva evitare che la legislazione provvedesse a «turare la bocca». La soluzione accolta in questa sede e poi confermata dall'Assemblea – l'ammissibilità del sequestro con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti (anche 'politici'), per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi – fu senza dubbio influenzata dal timore che potessero ritornare nel corpo sociale i germi del fascismo. Così, Lelio Basso affermava che la preoccupazione fondamentale dovesse essere la difesa della democrazia e

⁵¹ Ass. cost., Commissione per la Costituzione, prima Sottocommissione, seduta del 26 settembre 1946, in <<http://www.nascitacostituzione.it/02p1/01r1/021/index.htm?art021-002.htm&2>>.

della Repubblica e quindi, in presenza di giornali neofascisti, invocava una norma costituzionale che consentisse di non far uscire tali giornali. Subito dopo, tuttavia, riconosceva che, superato il momento eccezionale, questa norma potesse presentare aspetti di pericolosità. Analogamente Dossetti si dichiarava contrario a limitare il sequestro ai reati 'non politici', ma sottolineava il timore che si lasciasse aperta la porta ad una legge ispirata a criteri diversi da quelli che si vorrebbe fossero applicati in sede legislativa.

La stessa logica sembra emergere nella discussione del 27 settembre 1946⁵² in prima Sottocommissione, relativa alla ipotesi di attribuire agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere, nei casi di urgenza, di sequestrare la stampa periodica, senza autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso, proprio l'esigenza di poter addivenire al sequestro «per i reati neo-fascisti, per esempio, data la delicata situazione politica» (così Aldo Moro) sembra aver avuto un peso nella scelta del Costituente di prevedere tale istituto nell'art. 21.

Anche nel dibattito in Assemblea, sono piuttosto isolate le voci di chi riteneva che la Costituzione di uno Stato democratico non dovesse contenere norme eccezionali che ne contraddicano lo spirito, anche se finalizzate a evitare la propaganda fascista⁵³.

⁵² Ass. cost., Commissione per la Costituzione, prima Sottocommissione, seduta del 27 settembre 1946, in <<http://www.nascitacostituzione.it/02p1/01r1/021/index.htm?art021-003.htm&2>>.

⁵³ Particolarmente significativo appare l'intervento del deputato socialista Carboni nella discussione generale del 6 marzo 1947: «So che in seno alla Prima Sottocommissione autorevolmente e sottilmente si è cercato di giustificare questo sequestro preventivo con l'intento di difendere la democrazia e la Repubblica dall'assalto della stampa neofascista. So questo, e condivido il pensiero che nell'attuale momento politico ci si debba attentamente e profondamente preoccupare del pericolo costituito da tendenze che rappresentano la negazione delle fondamenta di libertà e di democrazia sulle quali si va costituendo la Repubblica. Però mi permetto di osservare che la Costituzione non è una legge particolare, non è una legge di carattere eccezionale, di carattere temporaneo; non è una legge che possa essere ispirata alle necessità del momento: è una legge che dev'essere riguardata *sub specie aeternitatis*, e che, traendo ammaestramento dal passato, deve creare uno Stato democratico. E quando diciamo 'uno Stato democratico' diciamo uno Stato antifascista, nel senso che antifascismo significa libertà e democrazia. Quindi le considerazioni contingenti non devono tradursi in disposizioni contrarie ai principi essenziali di libertà e di democrazia che devono costituire lo spirito informatore della Costituzione. Si dice: "Dobbiamo difendere la libertà e la democrazia". Ma quale bene maggiore in un regime di libertà e di democrazia che la libertà di stampa, estrinsecazione necessaria di quella libertà di pensiero che è la caratteristica insopprimibile dell'uomo? di quella libertà di pensiero che in regime fascista era il conforto delle nostre coscienze? Se l'intimo pensiero di alcuno oggi si manifesta in forme patologiche o addirittura criminali, contro queste manifestazioni patologiche e criminali, contro qualsiasi attentato

Tale naturale preoccupazione per un ritorno del passato, che pure ha avuto un rilievo nella formulazione dell'art. 21, non ha tuttavia condotto il Costituente a tradurre i principi fondanti del nuovo ordinamento (pace, democrazia, libertà, uguaglianza) in limiti specifici alla libertà di pensiero, né ha portato a introdurre nel testo della Carta quel limite dell'ordine pubblico che, come ben sottolinea Michela Manetti, «sin dalle origini rappresentava una clausola capace di riempirsi dei valori dominanti, e che durante il fascismo era stata dilatata sino all'inverosimile»⁵⁴.

In altri termini, è stata rigettata anche nella formulazione dell'art. 21 ogni tentazione di richiedere ai cittadini una fedeltà alla Repubblica da intendere – con le parole di Carlo Esposito – come obbligo per i cittadini di «interna adesione alle concezioni fondamentali e ai dommi della nostra Repubblica»⁵⁵. È prevalso quell'ottimismo nelle virtù della dialettica delle idee che proprio Esposito indicava come ideale alla base della affermazione della libertà di espressione:

«Proclamando la libertà di manifestazione del pensiero, il Costituente conforme alle tradizioni, conforme alle idee care ai grandi teorici di questa libertà, ha espresso la propria fede nel diritto proclamato, ha ritenuto che fuori dei casi direttamente vietati, l'esercizio di questo diritto non costituisca un pericolo generale per la salvezza degli istituti, per la conservazione della pace sociale e per la vita della Repubblica, perché le affermazioni pericolose sarebbero state

al regime di libertà e di democrazia che noi intendiamo fondare su basi salde, e proprio perché vogliamo fondarlo su basi salde, la Repubblica deve reagire con la repressione punitiva, affidata all'autorità giudiziaria, e non con sistemi polizieschi, che si risolverebbero in una compressione della libertà e in una negazione della democrazia. Affidare al Governo, attraverso i suoi ufficiali di polizia giudiziaria, la potestà di sequestrare la stampa periodica, significherebbe dare al Governo il mezzo di sopprimere i propri contraddittori. Sarebbe dare al Governo il mezzo di sopprimere non soltanto gli attentati alla libertà ma anche quella collaborazione della pubblica opinione che è condizione essenziale, indispensabile, della civiltà moderna e di ogni Stato libero e democratico» (Ass. cost., discussione generale del 6 marzo 1947, in <<http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/04p1/01p1t1/01/index.htm?002.htm&2>>).

⁵⁴ M. MANETTI, *I limiti oggettivi (segue): L'ordine pubblico nelle democrazie pluralistiche*, in A. PACE, M. MANETTI, *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Bologna 2006, pp. 231-234.

⁵⁵ C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano 1958, p. 51. Egli sottolineava come il prezzo dell'interpretazione del dovere di 'fedeltà alla Repubblica' quale fedeltà a una verità fosse quello di trasformare lo Stato stesso «in una chiesa, con i suoi dommi da garantire contro gli infedeli. Questa identificazione però già inesatta in sé, è specificamente condannata proprio dalla solenne proclamazione della libertà di manifestazione del pensiero» (*Ibid.*, p. 52).

contraddette da altre che ne avrebbero posto in luce la pericolosità eliminandola, e la propaganda delle idee sovversive sarebbe stata vinta da quella delle idee costruttive e la verità avrebbe illuminato sé stessa e l'errore»⁵⁶.

In questa prospettiva, dai lavori preparatori e dall'esito degli stessi sembra ragionevole sostenere che nel conflitto tra libertà e verità, debba di regola prevalere quello che Stefano Rodotà ha recentemente definito il «diritto di tutti i cittadini di mettere in discussione le verità istituite»⁵⁷.

In altri termini, mi pare di poter sostenere che nella visione più profonda e direi più nobile del Costituente vi sia la consapevolezza che la menzogna – e il nazifascismo è considerato la menzogna politica per eccellenza – si combatta con un sistema costituzionale dotato di adeguati pesi e contrappesi, con un Parlamento libero di discutere e con una stampa indipendente, non con la repressione del dissenso ideologico⁵⁸.

Sia consentito un discorso più generale. Il Costituente repubblicano, come del resto la gran parte dei costituenti della generazione di costituzioni sorte sulle ceneri e sugli orrori della seconda guerra mondiale, recupera buona parte delle radici moderne del costituzionalismo, cioè quelle riconducibili all'Illuminismo, soprattutto francese e kantiano. Riannoda un filo con il più avanzato pensiero secentesco⁵⁹ e settecentesco: un pensiero otti-

⁵⁶ ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., p. 53.

⁵⁷ RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 214.

⁵⁸ Il riconoscimento del diritto fondamentale a negare il valore dei diritti fondamentali costituisce una grande espressione di forza dei sistemi democratici, perché, come ha ben notato Emanuela Fronza, «questo proverebbe il vero trionfo inclusivo dei diritti fondamentali. Se anche chi nega l'orrore della Shoah ricorre agli strumenti che sono nati per evitare che quell'orrore si ripeta, questo sarebbe il vero trionfo dei diritti fondamentali», FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. 67, in nota.

⁵⁹ Il riferimento è *in primis* a John Milton e alla sua celeberrima orazione a difesa della tolleranza e libertà di espressione, specie nelle aule parlamentari, contenuta nell'*Areopagitica*. Merita in questa sede riportare almeno un brano dell'opera, ove emerge la modernità della concezione della ricerca della verità e insieme l'ottimismo sull'esito del libero dibattito intellettuale, privo di censure: «Prima di ogni altra libertà, datemi la libertà di conoscere, di esprimermi, e di discutere liberamente secondo coscienza. [...] E ora in special modo, per privilegio, è il momento di scrivere e dire ciò che può giovare all'ulteriore approfondimento degli argomenti in esame. [...] E anche se tutti i venti di dottrina fossero stati lasciati liberi di scorrazzare sulla terra, dal momento che la Verità è in campo noi le faremmo torto a dubitare della sua forza con censure e divieti. Lasciate che lei e la menzogna vengano alle prese: chi ha mai visto la Verità avere la peggio in uno scontro libero e aperto? La migliore e più ferma soppressione del falso ne è la confutazione». J. MILTON, *Areopagitica, A speech of Mr John Milton for the liberty of unlicenc'd printing to the Parliament of England*, 1644 [trad. it. *Areopagitica. Discorso per la libertà*

mista, che crede nell'Uomo e nella sua capacità di perseguire un progresso morale e materiale attraverso l'utilizzo della ragione, e che per buona parte del XIX secolo e per tutta la prima parte del XX verrà pesantemente messo in crisi dai variegati filoni romantici e irrazionalisti, in particolare di matrice tedesca, intrisi invece di spiritualismo, tradizionalismo, pessimismo.

Il neo-illuminismo del Costituente italiano si riflette in particolare nelle disposizioni che riguardano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e sociale (a titolo di esempio, gli articoli 17 e 18 Cost., in materia di libertà di riunione e di associazione, l'articolo 33 Cost., quando afferma la libertà della scienza nonché, si è già accennato, gli articoli 21 e 49).

Tale spinta si manifesta poi in modo particolarmente evidente nel rapporto tra concezione della democrazia e individuazione del ruolo del Parlamento. Quest'ultimo non è più, come accadeva nelle democrazie elitarie, una sorta di club ristretto in cui venivano sostanzialmente perseguiti interessi monoclasse, bensì il luogo in cui far emergere, attraverso il dibattito delle idee, la 'volontà generale' (o per lo meno maggioritaria) che alberga nella Nazione.

Ma perché ciò avvenga è necessario che il dibattito pubblico sia 'completamente' libero, sia fuori che dentro le aule parlamentari; possano, cioè, manifestarsi tutte le idee, anche quelle infondate o menzognere, ma in grado di suscitare salutari anticorpi sociali ed ideali, dai quali possano poi prodursi ulteriori elaborazioni concettuali.

Perciò il diritto sanzionatorio si deve ritrarre, perché la società possa liberare le energie di cui dispone per contestare idee oggettivamente false con altre idee oggettivamente vere⁶⁰.

Questa visione ottimista, di fiducia nella capacità critica dei cittadini,

di stampa, Milano 1998, p. 32].

⁶⁰ In questa prospettiva si coglie l'obiezione di fondo che Andrea Pugiotto avanza in relazione alla sopravvivenza di reati di opinione nell'ordinamento italiano. «La prima ragione di perplessità nasce dal fatto che la nostra Costituzione traccia il profilo non di una democrazia 'protetta' ma 'aperta'. Intendiamoci. 'Aperta' non vuol dire ingenuamente irenica. La nostra democrazia costituzionale è intollerante nei confronti degli intolleranti: ma considera tali chi ricorre alla violenza materiale (e non coloro che esprimono pensieri violenti). Si spiega così – nella nostra Carta costituzionale – il riferimento al 'metodo democratico' dell'art. 49 sui partiti politici, il divieto di associazioni segrete o paramilitari dell'art. 18, come anche il 'divieto di ricostituzione del partito fascista' della XII disposizione transitoria finale. Sono tutte previsioni costituzionali che ci ricordano come il confronto politico, sociale, ideologico all'interno dello Stato democratico pluralista usano un solo strumento: il dialogo. I reati di opinione alterano questa geometria»; PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, cit., p. 11.

non è certo sempre prevalsa nel secondo dopoguerra e la tendenza, tipica della 'democrazia militante', a escludere dal dibattito pubblico chi si oppone ai valori costituzionali è parsa in alcuni periodi prevalente.

In particolare, la logica emergenziale si è manifestata con la legge *Scelba* del 1952 e in seguito con la legge n. 962 del 1967, che ha introdotto il delitto di apologia del genocidio e con le leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993. Tale stratificazione normativa ha fatto sì che, come ha recentemente osservato Corrado Caruso⁶¹, nel nostro ordinamento vi siano almeno quattro fattispecie che prevedono sanzioni nei confronti della propaganda razzista: l'apologia di fascismo realizzata tramite esaltazione di idee razziste prevista dalla legge *Scelba*, l'apologia di genocidio disciplinata nella l. n. 962/1967, la propaganda razzista e l'istigazione a commettere atti discriminatori di cui all'art. 3, l. n. 654/1975, come riformato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85 e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85. Dunque, il discorso razzista in Italia è bandito, almeno quando si traduce in propaganda all'odio, e ciò a difesa *in primis* del valore della dignità umana e dell'eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che degli obblighi pattizi assunti dall'Italia. Si tratta, tuttavia, di una disciplina di carattere eccezionale, generalmente poco applicata, che ha trovato una risposta culturalmente ostile da parte di larga parte della magistratura e dei giuristi italiani.

7. 'Spirito' della Costituzione e falsità del pensiero negazionista

Le considerazioni sulla concezione della democrazia adottata dai Costituenti non paiono prive di conseguenze anche in relazione all'interrogativo se il pensiero negazionista – falso, oltre che odioso – possa essere ricompreso sotto l'ombrello protettivo dell'art. 21 e dell'art. 33, 1° comma, Cost., che introduce una tutela rafforzata per la libertà di ricerca storico-scientifica.

L'obiezione più seria discende dal fatto che la negazione dello sterminio è una deliberata negazione della verità, è una falsificazione della realtà, una 'leggenda' che non può trovare alcuna conferma attraverso una rigorosa ricerca storica.

Come noto, molti e autorevoli studiosi della Costituzione hanno sostenuto che il diritto a manifestare il 'proprio' pensiero non ricomprende

⁶¹ CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, cit., p. 816, nota 38.

il 'subiettivamente falso' e che dunque la Carta, pur non imponendo un obbligo generale di verità, non offre protezione alle manifestazioni che non corrispondono alle interiori persuasioni⁶². In tale prospettiva, chi propala la patente menzogna della negazione della Shoah non potrebbe in alcun modo invocare la tutela costituzionale dell'art. 21 Cost.⁶³

Tale lettura, tuttavia, sembra disconoscere che, almeno in linea di principio, la garanzia dell'art. 21 Cost. copre sia la diffusione di opinioni, sia la pura narrazione di un fatto, vero o falso che sia⁶⁴, sia l'attività di 'mero pensiero', sia quella che intende tradursi in «incitamento all'azione»⁶⁵. Inoltre, proprio la fiducia del Costituente nelle virtù del libero confronto delle idee all'interno di una sfera pubblica neutrale appare in contraddizione con l'esclusione da essa di alcuni contenuti.

In tal senso, la falsità, anche conclamata, non pare in sé sufficiente a rendere costituzionalmente ammissibile la criminalizzazione del negazionismo come 'pensiero puro', senza che tale condotta sia accompagnata dalla giustificazione o dall'apologia dei crimini genocidiari o quanto meno dalla difesa degli autori o dall'identificazione con essi.

Infatti, come già osservava Paolo Caretti in relazione al d.l. n. 122 del 1993, convertito in legge con la l. n. 205 del 1993 (legge Mancino), nella parte in cui sanzionava anche la mera diffusione di idee razziste (indipendentemente dunque dall'esigenza di ricostruire un nesso tra istigazione

⁶² Cfr. per primo ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 36-37, il quale ritiene che il legislatore ordinario possa «vietare e punire in vantaggio della fede pubblica in generale, o di più individuati interessi di singoli o collettività, il subiettivamente falso, la menzogna (deformante, reticente, patente, latente), il dolo, l'inganno, il raggiro, la frode, ove sia raggiunta la prova della divergenza della espressione dall'interiore pensiero»; in senso analogo A. PACE, *Delimitazione della garanzia costituzionale: esclusione del 'subiettivamente' falso. Ancora sul fondamento e sui limiti del c.d. diritto di mentire come aspetto del diritto di difendersi in giudizio*, in PACE, MANETTI, *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, cit., pp. 89-90.

⁶³ Così, ad esempio, Daniela Bifulco è incline a escludere la protezione costituzionale alla falsificazione dei fatti propria del discorso negazionista, osservando che «forse è eccessivo pretendere che uno stato costituzionale si basi su un dovere di verità. Ma, seguendo l'argomentazione del giudice delle leggi tedesco, non si può non pensare che esso muova, almeno, da un rifiuto della menzogna storica»; BIFULCO, *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla 'menzogna di Auschwitz'*, cit., p. 102.

⁶⁴ PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, cit., p. 10.

⁶⁵ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, p. 229, il quale coerentemente non esclude il falso soggettivo dalla protezione dell'art. 21, ritenendo che «neppure la diffusione di notizie false può essere considerata illecita in sé e per sé».

ed azione successiva...), la penalizzazione del pensiero razzista non si tradurrebbe in una limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero «quanto in una sua totale negazione, in nome di un principio, ossia la tutela delle minoranze razziali, etniche o religiose, ritenuto non mediabile con altri interessi diversi sia pure costituzionalmente tutelati»⁶⁶. Vi è di più: il legislatore, incriminando una condotta negazionista, finirebbe con l'imporre una 'verità assoluta', una ricostruzione ufficiale di fatti storici assistita dalla sanzione penale e sottratta al pubblico confronto delle idee. E una tale scelta si porrebbe in conflitto con il principio di neutralità della sfera pubblica e comporterebbe un passo rilevante nella direzione di una democrazia 'protetta', nella quale vi è una selezione delle idee ammesse nel 'libero mercato'.

La questione se il pensiero negazionista rientri nell'ambito della libertà di espressione non è meramente teorica, ma ha conseguenze importanti sulle restrizioni che il legislatore può porre e sul giudizio di bilanciamento che deve essere attuato in presenza di valori costituzionali in conflitto. Adottando una definizione ampia del concetto di 'libertà di manifestazione del pensiero', che includa quasi ogni sorta di possibile manifestazione di dottrine, opinioni o informazioni, prescindendo dalla materia, dagli scopi e dalla verità dei fatti affermati, l'ordinamento non rinuncia mai del tutto a controllare che il discorso negazionista leda effettivamente beni di rilievo costituzionale e che la restrizione sia, adottando lo schema della giurisprudenza di Strasburgo, adeguata, proporzionata e necessaria in una società democratica.

Inoltre – come evidenziato di recente – il discorso negazionista «manterrà la protezione data dalle 'riserve di giurisdizione' tipiche dei meccanismi di garanzia legati alla libertà di espressione, come il divieto del sequestro delle pubblicazioni o di una 'censura previa'»⁶⁷.

Se dunque la falsità non può costituire un criterio per negare *prima facie* la protezione costituzionale, ciò non significa che la verità non abbia alcuna valenza: se una affermazione danneggia un bene giuridico costitu-

⁶⁶ P. CARETTI, *Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un vecchio tema che torna d'attualità in una società multietnica*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, cit., p. 121, il quale assai sensatamente ritiene che la criminalizzazione del discorso razzista potrebbe costituire una sorta di auto-assoluzione dell'ordinamento italiano, che non ha pienamente adempiuto all'obbligo, discendente dall'art. 3 Cost., di assicurare concretamente un'effettiva eguaglianza formale e sostanziale tra diversi e una tutela delle minoranze (pp. 126-130).

⁶⁷ Così, TERUEL LOZANO, *Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata*, cit., p. 7, nota 32.

zionalmente protetto (onore, reputazione, dignità, che si possono ledere anche denigrando minoranze etniche), la verità o falsità del narrato diviene l'elemento decisivo nel giudizio di bilanciamento e dunque l'asserzione di fatti menzogneri potrà ben essere sanzionata. Restiamo comunque all'interno del campo del bilanciamento tra *liberty* e *dignity*, non fuori da esso, come invece si è ritenuto nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e del giudice costituzionale tedesco, menzionate nelle pagine precedenti.

Più in linea con quello che ho creduto di poter individuare come lo 'spirito del Costituente' appare la soluzione adottata dal tribunale costituzionale spagnolo nella sentenza n. 235 del 2007, che distingue la mera negazione dalla giustificazione e così riduce drasticamente la possibilità per il legislatore di criminalizzare la negazione del genocidio in quanto tale e così codificare una verità ufficiale, di Stato, non contestabile perché sorretta dalla sanzione penale⁶⁸.

In questo quadro, mi pare di poter sostenere – in coerenza con il solco più 'nobile' e profondo tracciato dal Costituente – che il discorso negazionista possa ricondursi, anche in ragione della prospettiva individualista accolta dalla nostra Carta, nell'alveo dell'art. 21 della Costituzione, sia pure ai suoi confini estremi. Dunque, le restrizioni alla diffusione di tali dottrine, false e ripugnanti, possono provenire solo 'dall'esterno', in attuazione e a salvaguardia di altri principi della Costituzione, mentre sembra difficilmente giustificabile sul piano costituzionale la punizione della mera negazione anche della vicenda forse più barbara e atroce della storia umana.

Questo perché la nostra è una Costituzione che lascia aperta ogni via per la ricerca della verità e accetta il rischio della libertà. Così, per concludere una riflessione sull'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di negazionismo, non trovo di meglio che trascrivere le parole pronunciate quasi sessant'anni fa da Carlo Esposito, alla fine della sua celebre prolusione al corso di diritto costituzionale dell'Università di Roma del 1957, per contrastare la tendenza a preferire «le catene perpetue delle leggi agli impedimenti transitori» per limitare le manifestazioni che, pur non istigando al delitto, tuttavia possano costituire un pericolo evidente e concreto per la pace sociale, l'ordine pubblico e costituzionale e per la difesa della patria. Per Esposito:

«[...] molti teorici della libertà di manifestazione del pensiero, nell'atto stesso di esaltarne il significato teorico e pratico, con

⁶⁸ Cfr. CASCIONE, *Negazionismo e libertà di espressione: rilievi comparatistici*, cit., p. 322.

una inconseguenza che nessun artificio logico può mascherare, mostrano di temere la libertà di manifestazione del pensiero. Corrispondentemente essi invocano l'uso della forza contro la forza, non contro la istigazione al delitto, ma contro la diffusione di dottrine sovversive o negatrici del valore della libertà di manifestazione del pensiero.

L'esegeta della nostra Costituzione deve però dichiarare da un lato che la eventualità dei casi straordinari e dei modi di farvi fronte è esplicitamente prevista e molto saggiamente disciplinata nel nostro testo costituzionale contro i pericoli di abuso, dall'altro che la proclamazione dell'art. 21 della nostra Costituzione, a differenza da altre proclamazioni di altre costituzioni contemporanee, è espressione di fiducia e di speranza; e che perciò in tale spirito va ricostruita e che non è lecito all'interprete timoroso (si tratti pure del legislatore ordinario) di sostituire a quella fede il proprio scetticismo, la propria sfiducia ed i propri dubbi»⁶⁹.

⁶⁹ ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 54-55.

Stampato nel mese di luglio 2015
da Tipografia Colitti, Roma - www.tipografiacolitti.it

La triste ricorrenza del 75° anniversario delle leggi razziali - una delle pagine più nere della storia d'Italia - ha spinto giuristi e storici a riesaminare le vicende del passato alla luce delle ampie ricerche svolte soprattutto nell'ultimo decennio, aggiungendo alla prospettiva ricostruttiva anche quella della "onda lunga" delle persecuzioni e la loro influenza sulla giurisprudenza e sulla legislazione post-bellica.



Al tempo stesso, di fronte a nuovi fenomeni che sembrano echeggiare quella barbarie, ci si interroga sulla adeguatezza degli strumenti del diritto per contrastarli, fornendo sollievo giuridico alle vittime. In particolare la riflessione evidenzia l'incerto confine fra norme poste a tutela di minoranze etniche, religiose o linguistiche, e provvedimenti che le individuano come destinatarie di regole speciali.

